CONFCOOPERATIVE Brescia

CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ LOMBARDIA

CONFCOOPERATIVE FEDERSOLIDARIETÀ

PROVINCIA DI BRESCIA

ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI

ICN Italia Consulting Network Centro di assistenza fiscale

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE G.B. VIGHENZI - BRESCIA SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: TRA ESPERIENZA, NORMATIVA E PRASSI

Il modello bresciano di politiche partecipate del lavoro

liberedizioni

L'INSERIMENTO LAVORATIVO DELLE PERSONE SVANTAGGIATE: TRA ESPERIENZA, NORMATIVA E PRASSI

Il modello bresciano
di politiche partecipate del lavoro

a cura di
Pietro Moro, Massimo Olivari, Francesca Scarpato

liberedizioni

INDICE

PREFAZIONE **5**

INTRODUZIONE **7**

CAPITOLO 1: Il quadro sociale e istituzionale **8**

1. L'inserimento lavorativo degli svantaggiati e il profilo del partenariato pubblico-privato: l'esperienza di Brescia **8**

1.1 La scelta dell'approccio di collaborazione interistituzionale 8

1.2 L'innovazione sociale nel campo dell'inserimento lavorativo 11

1.3 Il processo di integrazione lavorativa 14

CAPITOLO 2: Il quadro normativo **27**

1. La normativa di riferimento e le prassi interpretative attuali **27**

1.1 Le Direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE 27

1.2 Gli strumenti per l'inserimento lavorativo 29

1.2.1 Le convenzioni sottosoglia: ex. art. 5 della L. 381 del 1991 30

1.2.2 Gli appalti e le concessioni riservate per l'inserimento lavorativo: ex. art. 112 del D.lgs. 50 del 2016 39

1.3 Le clausole sociali per l'inserimento lavorativo nella legge 381 del 1991 e nel Codice dei contratti pubblici 46

CAPITOLO 3: "Il modello bresciano" **49**

1. Sezione I – Aspetti generali **49**

1.1 Oggetto e finalità 49

1.2 Definizioni 50

1.3 I documenti del Protocollo 51

2. Sezione II – Dalla programmazione all'indizione della gara **51**

2.1 Programmazione 51

2.2 Categorie merceologiche di applicabilità 53

2.3 L'importanza del disciplinare 53

2.4 Scelta della base di calcolo per il costo della manodopera 54

TORNA ALL'INDICE

2.5 Forma di partecipazione degli operatori economici, requisiti e dimostrabilità 55
2.6 Metodo di valutazione delle offerte e assegnazione dei punteggi..... 58
2.7 Pubblicità 60
2.8 Trasparenza 62

3. Sezione III – Fase successiva all'indizione della gara.....63
3.1 Chiarimenti 63
3.2 Proroga dei termini di presentazione delle offerte 64

4. Sezione IV – Prima seduta pubblica e adempimenti conseguenti 65
4.1 Seduta pubblica per la valutazione della documentazione amministrativa 65
4.2 Soccorso istruttorio 68
4.3 Determinazione di ammissione ed esclusione e comunicazioni 68

5. Sezione V – Nomina della commissione giudicatrice e valutazione delle offerte tecniche 69
5.1 Nomina della commissione giudicatrice..... 69
5.2 Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche..... 69

6. Sezione VI – Valutazione delle offerte economiche e aggiudicazione.....71
6.1 Seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche..... 71
6.2 Procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta 72

7. Sezione VII – Aggiudicazione.....73
7.1 La fase di aggiudicazione 73
7.2 Forma contrattuale..... 73

8. Sezione VIII – Esecuzione.....74
8.1 La fase di esecuzione 74

APPENDICE: Le esperienze.....77

1. Gli appalti riservati nel Comune di Brescia. L'esperienza della manutenzione del verde pubblico tra il 2016 e il 2020 77

TORNA ALL'INDICE

1.1 Gli appalti riservati come strumento delle politiche locali di inclusione sociale e lavorativa 77
1.2 Il ruolo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo nella gestione integrata della manutenzione del verde pubblico a Brescia 79
1.3 L'inserimento lavorativo nelle attività di manutenzione del verde pubblico 81
1.4 La gestione delle emergenze 83
1.5 L'assetto organizzativo 83
1.6 Formazione e qualità del lavoro 85
1.7 Le funzioni del Servizio lavoro: la segnalazione e il monitoraggio degli inserimenti lavorativi 87
1.8 Alcune riflessioni sull'esperienza 88

IL PROTOCOLLO BRESCIANO: Gli allegati 91

1. La determina a contrarre 91

2. Il disciplinare di gara 95

3. Il protocollo sociale operativo 162

4. Schema sanzionatorio 182

5. Istruzioni operative 182

6. Report controlli 207

CURATORI 199

L'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate:
tra esperienza, normativa e prassi

Un nuovo modello di politiche partecipate del lavoro

Questo volume esce nell'anno in cui la legge 381, che ha normato e istituito la "cooperazione sociale", compie 30 anni; un periodo nel quale tale forma di cooperazione – nata in terra bresciana – si è sviluppata in tutto il Paese, esprimendo oggi valori considerevoli sia dal punto di vista numerico, che occupazionale, economico e di servizio.
Fin dalle origini il tema di riuscire ad offrire un lavoro a tutti, in particolare a coloro i quali per diversi motivi e fragilità venivano costantemente esclusi, ha rappresentato da un lato una forte spinta valoriale che ha contribuito alla nascita ed alla crescita delle cooperative di inserimento lavorativo, dall'altro ha progressivamente rappresentato uno dei più validi ed efficaci modelli di politiche attive del lavoro. Non più, quindi, solo laboratori occupazionali o ergoterapici, ma un lavoro "vero" che consentiva e consente a disabili, persone con problemi di salute mentale e di dipendenza da sostanze, persone detenute o in uscita dal carcere di confrontarsi e di esprime le proprie capacità e competenze e di affrancarsi da una dimensione puramente assistenzialistica.
Valore riconosciuto anche dal Codice dei Contratti Pubblici che, recependo le Direttive Europee sugli appalti e le concessioni del 2014 e valorizzando quelle già previste ad esempio dall'art. 5 delle Legge 381, ha inserito nel testo del D.lgs. n. 50 del 2016, in particolare attraverso l'art. 112, importanti novità riguardanti l'inserimento lavorativo di persone con svantaggio e disabilità, riconoscendo ed esaltando la funzione sociale e inclusiva svolta dalla cooperazione sociale di inserimento lavorativo.
Il testo che segue ha, pertanto, valore in sé, per la ricchezza e la completezza dell'analisi normativa, per il rigore con cui si definiscono procedure e passaggi che precedono e accompagnano la corretta applicazione dell'art. 112 del Codice Appalti, ma ha valore anche per il percorso e la modalità con le quali si è arrivati alla sua stesura. Un percorso partito anni fa e che ha coinvolto una pluralità di attori: la Provincia di Brescia e il Comune di Brescia, l'Associazione dei Comuni Bresciani, l'Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali "G.B Vighenzi", Confcooperative Brescia (che ne ha promosso l'avvio ed ha accompagnato tutto l'iter), Federsolidarietà Nazionale che, insieme alla società ICN di Confcooperative, ha contribuito all'elaborazione e stesura di alcuni testi.
Un lavoro di collaborazione tra istituzioni pubbliche e private, tra livelli territoriali e nazionali, che ha posto in essere, nei fatti, quell' "amministrazione condivisa e collaborativa" esaltata dal Codice del Terzo Settore e poi dalla Corte Costituzionale.
Crediamo, insomma, che questo volume possa offrire una guida utile alle Pubbliche Amministrazioni per programmare in modo corretto e lungimirante sui propri territori, politiche e azioni volte all'integrazione sociale e lavorativa di tutte le persone con difficoltà e con svantaggi anche gravi dovuti alle condizioni fisiche, mentali, sociali e ambientali, proprio in un tempo in cui le grandi trasformazioni indotte dalla transizione

ambientale, dall'irrompere della tecnologia e della digitalizzazione nei processi produttivi, rischiano di provocare ulteriori esclusioni dal mercato del lavoro o d'impedirne l'accesso a troppe persone.
Allo stesso tempo può sicuramente essere uno strumento prezioso per le stesse cooperative sociali, per muoversi all'interno delle norme del Codice dei Contratti Pubblici, coniugando al meglio l'aspetto produttivo con il rispetto della persona, delle sue difficoltà, capacità e potenzialità, mantenendo ben saldo lo spirito originario che le vuole capaci di generare valore e coesione per le proprie comunità e per le persone e le famiglie – tutte – che le abitano.

Alberto Festa
Presidente
Settore Federsolidarietà
Confcooperative Brescia

Valeria Negrini
Presidente
Federsolidarietà
Lombardia

Stefano Granata
Presidente
Federsolidarietà

INTRODUZIONE

a cura dell'Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali "G.B. Vighenzi"

Il presente volume rappresenta la felice conclusione di una esperienza collaborativa tra enti locali e mondo cooperativo, avviata con l'istituzione di un tavolo di coordinamento ad opera di un protocollo d'intesa sulle politiche attive del lavoro. L'obiettivo che il gruppo di lavoro si era prefissato era quello di analizzare le prospettive applicative dell'art 112 del Codice dei contratti pubblici, sviscerare gli aspetti più controversi e giungere alla stesura di "indirizzi operativi" e di uno "schema tipo di bando di gara" per appalti riservati agli "*operatori economici ed a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate*".

Grazie al proficuo confronto tra competenze specializzate nei diversi ambiti di intervento, sono stati messi a fuoco gli aspetti di maggiore complessità di questa tipologia di appalti, al fine di elaborare puntuali strumenti operativi che consentano alle pubbliche amministrazioni di costruire capitolati e disciplinari di gara adeguati alle proprie esigenze ed agli operatori del mondo cooperativo, nonché di mettere in luce i propri punti di forza e strutturarsi per rispondere al meglio alle richieste di servizio delle stazioni appaltanti. La necessità di sviluppare forme avanzate di *partnership* tra i soggetti istituzionali, le realtà cooperative e gli operatori economici del territorio, in quest'ambito d'intervento, è strettamente connessa alla consapevolezza dei mutamenti dei sistemi sociali contemporanei che, riguardando l'ambito specifico delle strutture dell'occupazione, determinano rischi di espulsione per numerose categorie produttive e*, in primis*, per le componenti più deboli, quali i soggetti disabili e svantaggiati.

Le conseguenze che ne derivano, in termini di necessità di adattamento dei sistemi di protezione sociale, coinvolgono tutti i soggetti istituzionali e gli attori locali presenti sul territorio, che sono chiamati a partecipare a percorsi collaborativi che mobilitino risorse e competenze.

Per queste motivazioni la nostra Associazione - statutariamente impegnata a promuovere iniziative di divulgazione ed approfondimento tra l'altro della cultura giuridica, economica e della prassi amministrativa concernenti gli enti locali - ha ritenuto importante aderire a questo percorso di collaborazione e di partecipare a questa pubblicazione che testimonia la sinergia generata tra soggetti pubblici e operatori del mondo cooperativo, uniti dal medesimo obiettivo di favorire l'integrazione sociale di persone svantaggiate. Ci sembra che gli strumenti operativi elaborati ed oggi presentati possano rappresentare un valido supporto a tutti gli operatori, enti pubblici e soggetti privati, impegnati nel raggiungimento di questi obiettivi di massima rilevanza sociale ed auspichiamo, pertanto, che possano essere di utilità anche per le pubbliche amministrazioni interessate a sperimentarne l'applicazione sul proprio territorio di riferimento.

Maria Concetta Giardina
Presidente Associazione Nazionale G. B. Vighenzi

CAPITOLO 1: IL QUADRO SOCIALE E ISTITUZIONALE

1. L'inserimento lavorativo degli svantaggiati e il profilo del partenariato pubblico-privato: l'esperienza di Brescia

1.1 LA SCELTA DELL'APPROCCIO DI COLLABORAZIONE INTER-ISTITUZIONALE

L'esperienza descritta nel presente testo affonda le sue radici nel mese di marzo del 2019 con la sottoscrizione, da parte della Provincia di Brescia, del Comune di Brescia, dell'Associazione dei Comuni Bresciani, dell'Associazione Nazionale dei Segretari Comunali "G.B. Vighenzi" e di Confcooperative Brescia, di un "Protocollo d'intesa per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate". Il documento è l'esito di un lavoro congiunto di approfondimento e messa in operatività degli strumenti indicati nell'articolo 112 del Codice dei contratti pubblici.
Un aspetto significativo del percorso compiuto risiede nell'aver creato un nuovo modello operativo basato sulla proficua collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti, non soltanto dal punto di vista dell'approfondimento giuridico-amministrativo, ma anche sotto profili più pragmatici, in quanto si è stati capaci di creare una relazione fattiva tra la dimensione sociale degli enti locali e la rete del sistema cooperativo, nell'ambito delle politiche attive del lavoro. La scelta di questo metodo trae le proprie origini dalla storia che ha caratterizzato il rapporto tra gli enti locali e la cooperazione sociale in provincia di Brescia, che si inserisce a sua volta nel più ampio contesto dei processi di differenziazione istituzionale e di decentramento territoriale che nel nostro Paese, come in molti altri dell'Unione europea, sono andati crescendo in maniera consistente nel settore delle politiche dedicate al welfare e alla protezione sociale.
Analizzando in prima istanza le contingenze storiche locali, si riscontra che nella provincia di Brescia è stata costituita la prima cooperativa di solidarietà sociale nonché il primo consorzio di cooperative sociali del Paese, rispettivamente nel 1963 e nel 1983. E fu proprio in questo contesto peculiare, di fatti, che, nel 1984, avvenne la sottoscrizione di una "convenzione", la prima in assoluto in Italia, tra il comune di Brescia e le cooperative sociali del territorio nell'ambito del progetto "*Verde Pubblico*"[1]. In quel periodo si realizzò, insomma, un fecondo incontro fra l'Amministrazione Comunale, che percepiva forti bisogni di accompagnamento al lavoro per cittadini svantaggiati, e un gruppo di cittadini che si stavano auto-organizzando per rispondere a tale domanda.
Con sette anni di anticipo rispetto al riconoscimento normativo della cooperazione sociale[2], il comune capoluogo bresciano ha, insomma, sperimentato con coraggio una prassi amministrativa innovativa, che ha trovato il proprio fondamento più nei principi generali dell'ordinamento giuridico che non in una norma specifica. E del resto, come spesso accade, le buone prassi partono da sperimentazioni messe in atto "dal basso", dal territorio, per poi essere recepite dal legislatore nazionale. Tale prassi incontrò un certo successo nel contesto locale provinciale, al punto che si registrò, nel corso degli

[1] AA.VV., *L'inserimento lavorativo e il verde pubblico a Brescia*, Confcooperative Brescia e Legacoop Brescia, 2004.

[2] Avvenuto con legge 8 novembre 1991, n. 381, recante *Disciplina delle cooperative sociali*.

anni a seguire, un incremento progressivo del numero delle cooperative sociali di inserimento lavorativo[3] e dei rapporti contrattuali instaurati con le Amministrazioni Pubbliche. Come si diceva pocanzi, il contesto che ha consentito l'evoluzione delle *partnership* tra gli attori considerati è stato caratterizzato da processi di differenziazione delle istituzioni titolari di funzioni nel settore della protezione sociale e da forme di decentramento territoriale nell'attuazione delle politiche. Senza contare che l'orizzonte della "*sussidiarietà*" ha alimentato questo profondo mutamento, che ha investito anche l'ambito dei servizi sociali, a causa principalmente di alcuni fattori[4], tra i quali possiamo ricordare:

- **il nuovo profilo istituzionale e funzionale degli enti locali** (riconducibile al contesto normativo delineato dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, dalla legge 25 marzo 1993, n. 81e dal D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29) che assurgono progressivamente ad un ruolo strategico e regolativo, disponendo di un reale potere di governo del territorio e di capacità decisionali sostenute da logiche manageriali;
- **il completamento del processo di decentramento amministrativo delle competenze e delle funzioni** (in questo caso il rinvio è alla legge 8 giugno 1990, n. 142, alla legge 15 marzo 1997, n. 59[5], al D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, alla legge 18 agosto 2000, n. 267[6]);
- **l'incremento e il consolidamento delle organizzazioni del Terzo Settore, della cooperazione sociale e dell'impresa sociale** (oggetto, tra l'altro, della legge 11 agosto 1991, n. 266, della legge 8 novembre 1991, n. 381, del D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e, più recentemente, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 112[7] e del D.lgs. 3 luglio 2017, n.117[8]);
- **la territorializzazione della programmazione sociale** (formalizzata dalla legge 8 novembre 2000, n. 328[9], poi ripresa e regionalizzata a seguito della revisione del Titolo V della Costituzione[10], con l'attribuzione alle regioni di potestà normative crescenti nel settore dei servizi sociali).

[3] Nel 2021 in provincia di Brescia sono presenti 110 cooperative sociali di inserimento lavorativo, che impiegano 4.887 occupati, di cui 1.365 lavoratori svantaggiati, con un fatturato aggregato di oltre 370 milioni di euro e un patrimonio complessivo di circa 170 milioni di euro.

[4] M. Burgalassi, *Il welfare dei servizi alla persona in Italia*, Franco Angeli, 2007.

[5] Meglio nota col nome di "Legge Bassanini".

[6] "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*", abbreviato TUEL o anche TUOEL.

[7] Revisione della disciplina in materia di impresa sociale.

[8] Meglio noto col nome di *"Codice del Terzo Settore"*.

[9] Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.

[10] Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Uno dei vettori della "regionalizzazione delle politiche sociali" è, quindi, senza ombra di dubbio il rilancio della programmazione sociale a livello locale, con una metodologia che dà grande rilievo al ruolo degli enti locali e alle loro aggregazioni sovra comunali ma che è anche aperta alla partecipazione dei privati; in grado, insomma, di favorire nuove dinamiche di rapporto tra i livelli di governo e gli attori sociali che partecipano al sistema di *welfare* locale.
Le risorse da mobilitare nell'azione programmatoria vengono, pertanto, individuate nei territori stessi, a partire da *partnership* forti tra enti locali, capaci di guardare con determinazione ad una dimensione di politica sociale, provinciale e distrettuale con il coinvolgimento delle associazioni di categoria ed imprenditoriali, dei soggetti cooperativi e mutualistici, degli enti funzionali, dei donatori ed enti erogatori, quali ad esempio le fondazioni bancarie, ma anche guardando ad organizzazioni di volontariato o mutualistiche di risposta ad esigenze comuni.
La scelta di intendere la programmazione secondo "principi di partecipazione", da costruirsi con adeguate procedure e soluzioni operative per favorire il coinvolgimento dei portatori d'interesse, consente di interpretare al meglio i bisogni della collettività locale e di individuare le risposte che competono ai diversi attori della rete.
A partire da questi presupposti, le motivazioni che hanno portato ad intraprendere questo lavoro derivano dalla consapevolezza degli attori coinvolti che la possibilità di favorire forme di sviluppo locale[11] dipende dalla capacità dei soggetti istituzionali di cooperare lungo percorsi condivisi che mobilitino risorse e competenze, valorizzando i corpi intermedi della società civile, tra cui la cooperazione sociale e, in generale, le componenti attive presenti nei contesti territoriali.
L'*ambient* sociale è attualmente caratterizzato da significativi processi di trasformazione demografica e da innovazioni tecnologiche che investono i sistemi produttivi, determinando fenomeni di espulsione e di rischio, per numerose categorie produttive ed, *in primis*, per le componenti più deboli del mercato del lavoro, quali ad esempio i disoccupati ultra-cinquantenni, le donne fuori uscite dallo stesso per necessità familiari, disoccupati di lungo periodo, disabili per varie cause, fisiche, psichiche o sociali, fenomeni peraltro - oggi - ulteriormente incrementati dagli effetti economici della pandemia da Coronavirus.

Per gli attori locali si è posta, quindi, la necessità di individuare **prassi di collaborazione reciproca** nella ricerca di risposte ai bisogni delle persone nel campo delle politiche del lavoro.

Di qui l'impegno, formalizzato dagli attori politico-istituzionali locali che hanno partecipato al Protocollo d'intesa, a riservare gli appalti di lavori, servizi e forniture per importi sopra soglia a determinati soggetti quali cooperative sociali e loro consorzi, nonché ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.

[11] F. Sanna, V. De Bernardo (a cura di), *Sviluppo locale e cooperazione sociale. Beni comuni, territorio, risorse e potenzialità da connettere e rilanciare*, Edizioni del Credito Cooperativo, Roma, 2015.

Si tenga presente che presupposto imprescindibile è stato l'acquisita consapevolezza, da parte degli enti in questione, di poter contare su un insieme di operatori per i quali l'inserimento lavorativo costituisce, seriamente, un obiettivo da perseguire.
Sono proprio queste le premesse che consentono l'adozione di strumenti che incentivino il coinvolgimento dei privati facendo leva sulle soluzioni previste dalla legislazione, a partire dal recente impulso attribuito ai temi della co-programmazione e della co-progettazione dall'art. 55 del Codice del Terzo Settore[12].
Nell'ambito di tali collaborazioni, gli attori istituzionali assumono tendenzialmente ruoli di regolazione, pianificazione, programmazione, finanziamento e controllo delle attività, secondo logiche che non sono quelle ascrivibili ai processi di mera esternalizzazione e di fornitura di servizi ma, per l'appunto, di più intensa *partnership* con i soggetti privati. Soluzioni riconducibili, in ultima istanza, ad un principio di complementarità tra sviluppo economico e sviluppo sociale, tra diritti e progresso, tra competitività ed equità; complementarità che può contribuire a disegnare un modello di politiche attive del lavoro innovativo come elemento di giustizia e come fattore produttivo, facendo proprio l'approccio dello "*sviluppo umano inteso come libertà e di libertà intesa nel significato di impegno sociale per l'uguaglianza delle capacità*"[13].

1.2 L'INNOVAZIONE SOCIALE NEL CAMPO DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO

La condivisione fra pubblico e privato sociale

Il territorio bresciano – come illustrato poc'anzi – rappresenta, quindi, un *unicum*, dal momento che ha visto, di fatto, la nascita della cooperazione sociale nonché la strutturazione della prima "convenzione" per l'affidamento di servizi da parte di un ente pubblico. E dove non ha saputo essere innovativo, è stato comunque in grado di seguire e attuare le evoluzioni - sperimentali prima, legislative poi - in ambiti afferenti al tema dell'inserimento lavorativo di persone disabili e svantaggiate: le sperimentazioni genovesi degli anni 70[14] hanno, infatti, trovato concreta applicazione nel territorio bresciano negli anni 90, con la nascita dei "*Nuclei Integrazione Lavorativa*" affidati all'allora USSL[15] da parte dei comuni in forma singola o associata. Tale esperienza di mediazione nell'inserimento lavorativo, che prosegue tutt'oggi seppur in forma meno aggregata, è divenuta patrimonio collettivo del territorio e dei servizi sociali, degli uffici di piano, degli enti e delle imprese sociali che lo vivono e lo costituiscono.
L'esito della collaborazione fra servizi pubblici, privato sociale e segretari comunali è, quindi, solo parzialmente ascrivibile alla sottoscrizione del protocollo per l'utilizzo di un

[12] Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117.

[13] A. Sen "*La libertà individuale come impegno sociale*" Laterza 2003.

[14] Con tale espressione si fa riferimento alle prime esperienze in materia, teorizzate e poste in essere da Enrico Montobbio e Carlo Lepri nel territorio genovese; un vero e proprio punto di riferimento per le attività successive ("*Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per l'inserimento lavorativo di persone con difficoltà cliniche o sociali*", Ed. Franco Angeli, Milano 1994.)

[15] Unità Socio-Sanitaria Locale.

"bando tipo" per le gare riservate. Da lì in poi molto altro è stato generato: si è sviluppata una vera e propria nuova "visione" in relazione al processo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
L'elemento innovativo non è solo il "processo" in quanto tale, ma la *condivisione* nella pienezza della sua etimologia: "*possedere assieme la visione separata di ognuno*".
Si tenga presente che, all'avvio dei lavori, si è riscontrato che ogni ente, impresa, associazione (o per meglio dire: "*ogni persona in rappresentanza del proprio contesto*") aveva una propria idea riguardo l'inserimento lavorativo e si era - necessariamente - immaginato un tipo di "funzionamento del sistema" a partire dal proprio punto di vista. Ciò che, pertanto, ha fatto la differenza rendendo la collaborazione in questione, comunque, generativa e proficua è stata *la mutua conoscenza*, anche attraverso la denuncia reciproca delle anomalie generate dall'altrui funzionamento; *l'ascolto attivo e partecipato* delle narrazioni di ognuno rispetto alle proprie competenze, necessità e ostacoli; *il ritrovarsi nei limiti collettivi* riconoscendosi in un interesse comune. Del resto, in un'epoca in cui la polarizzazione delle proprie posizioni sembra diventata la via maestra, la capacità di relativizzare il proprio pensiero senza perderlo e al tempo stesso di riconoscere le potenzialità altrui senza focalizzarsi solo sulla loro espressione attuale, è stato il vero risultato. Grazie a questo si è giunti alla costruzione di un *processo ideale di inserimento lavorativo*, frutto dell'esperienza di professionisti che – una volta trovato un linguaggio comune – hanno potuto esprimere il proprio punto di vista ed integrarlo in una visione collettiva, costruendo il contesto affinché le singole rinunce permettessero all'ideale di coniugarsi con il possibile.
Anche l'analisi della distanza fra lecito (posso fare ciò che non è vietato) e legittimo (non posso fare ciò che non è previsto) - ascritta spesso alla diversità fra l'agire privato e l'agire pubblico - è parte integrante della *condivisione* effettuata: da un lato delle imprese private – per quanto sociali – si sono immedesimate nella necessità di costruire un documento formalmente ineccepibile sul piano della legittimità giuridica ed amministrativa; dall'altro enti pubblici ed organi monocratici hanno salvaguardato la complessità del tema, anche quando i contenuti non si coniugavano facilmente con una "comoda" applicazione della norma. Condividere la visione, ritrovarsi in un senso, promuovere l'integrazione di persone che la vita ha reso fragili ha un che di retorico. Ma difficilmente sulla sola enfasi si costruisce uno strumento utile e funzionale. Il gruppo di lavoro pubblico – privato sociale, invece, ha saputo superare, una volta condivisa la visione, tale rischio concentrandosi sul concetto di inserimento lavorativo *sostenibile*; sostenibile per l'ente pubblico e per l'impresa, per i servizi sociali e per i potenziali lavoratori. È stato, quindi, fondamentale esprimere anche le reciproche critiche (o quantomeno le perplessità) e definire obiettivi comuni e raggiungibili, operando alcune scelte di forma, nella consapevolezza che il contenitore dà, appunto, forma al contenuto.

Gli esempi più evidenti:

L'applicazione del CCNL alle Cooperative Sociali → In un contesto in cui a livello giuslavoristico, sindacale e previdenziale si discute il tema dell'applicazione dei contratti di filiera[16], si è operata la scelta di concepire l'attività delle cooperative sociali all'interno della filiera dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, indipendentemente dall'attività produttiva svolta (trasporto, manutenzione del verde, raccolta rifiuti, ad esempio); il lavoro è strumento per l'integrazione sociolavorativa di persone fragili.
L'utilizzo di criteri che misurino la qualità dell'inserimento lavorativo non è ancillare né ai criteri tecnici (come vengono svolti lavori e servizi), né ai criteri economici (lo sconto o il prezzo) → I criteri "sociali" assegnano più di un terzo dei punteggi sociali e quasi la metà del totale dei punteggi tecnici. Ciò vuol dire che è importante che le imprese competano sulla qualità nello svolgimento delle attività produttive, ma è fondamentale privilegiare chi associa a tale qualità l'eccellenza nella gestione dei progetti di integrazione lavorativa.
L'applicazione di una formula economica calmierata → Il "bando tipo" elaborato consta di due possibili versioni: 70/30 (in cui 70 sono i punteggi tecnici e 30 quelli economici) o 80/20. In entrambi i casi l'eventuale assegnazione del punteggio pieno per la parte economica rischia di annullare le differenze nella qualità di erogazione dei servizi/lavori e, soprattutto, dell'inserimento lavorativo. La scelta è stata, quindi, di applicare un coefficiente che riduca sensibilmente la distanza fra lo sconto economico maggiore ed il minore. Il maggiore risparmio economico della Pubblica Amministrazione si realizza attraverso l'assunzione e la promozione di soggetti fragili da parte delle imprese esecutrici. La visione è quella del bilancio consolidato dell'Ente che, pur ottenendo minori sconti sul prezzo dell'appalto, investe nella qualità nell'erogazione del servizio e dell'inserimento lavorativo, determinando un vantaggio anche economico per l'ente affidatario e per la collettività[17], tale che il bilancio consolidato dell'ente resti positivo anche in assenza di competizione estrema sul prezzo del servizio.[18] Il messaggio fondamentale alle cooperative sociali è: invece di valutare il massimo sconto applicabile, esibite il miglior impiego di tali risorse per il successo dei percorsi di integrazione lavorativa di persone svantaggiate.
L'inserimento di un punteggio ulteriore, fra i servizi aggiuntivi, della disponibilità all'assunzione di persone in situazione di svantaggio europeo → Categoria ben più ampia di quella prevista per gli "appalti riservati" a cui però gli Enti Pubblici sentono la necessità di fornire delle proposte lavorative. Tale integrazione nulla toglie alla tutela delle persone più fragili, che devono essere assunte nella misura di almeno il 30% del personale totale impiegato nello svolgimento della commessa, ma aggiunge una possibile risposta ai bisogni dei servizi sociali che sempre più spesso si trovano ad affrontare problematiche complesse in carenza di risorse.

Scrivere un "*Bando Tipo*" in questa prospettiva e definire uno specifico "*protocollo sociale operativo*" ha significato concepire un vero e proprio **capitolato speciale** - riferito all'ambito dell'integrazione lavorativa negli appalti affidati ex art. 112.

16 Ad esempio: utilizzo del CCNL autotrasporto per il trasporto di beni, di quello agricolo per l'attività di giardinaggio, ambientale per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti, ecc.

17 Ad esempio: riduzione dei costi di gestione dei bisogni di famiglie con persone fragili, degli interventi di sostegno al reddito, dei costi sociali e non solo dell'abuso di sostanze, di costi conseguenti alla commissione di reati, ecc.

18 "*Impresa Sociale*", gennaio 2013: "*Il valore creato dalle imprese sociali di inserimento lavorativo*" – Elisa Chiaf, Centro Studi Sociali Università degli Studi di Brescia.

Tale percorso di accompagnamento alla costruzione dell'offerta tecnico-sociale rappresenta anche l'indirizzo per lo sviluppo dell'attività di integrazione lavorativa di persone svantaggiate in cooperativa sociale. Ovvero, ogni cooperativa ed impresa sociale è tale esclusivamente per il rispetto della normativa nazionale; quanto segue è un tentativo di definizione esplicita ed analitica di cosa il confronto fra pubblico e privato - nel territorio bresciano - intenda per processo ottimale di inserimento lavorativo. Sono stati quindi trascesi i confini del protocollo giuridico fra Pubblica Amministrazione e privato sociale, giungendo alla condivisione di cosa si intenda per "*progetto di integrazione lavorativa*".

1.3 IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE LAVORATIVA

I protagonisti

La sinergia fra enti e cooperative sociali nella definizione di un percorso di integrazione lavorativa riguarda prettamente quei soggetti definiti dalle normative di riferimento: sostanzialmente la L. n. 381 del 1991 e il D.lgs. n. 50 del 2016.
Si tratta di individui che, per svariate ragioni, si trovano in una situazione di fragilità nell'accesso alle risorse che il territorio può offrire.

Tali persone sono sintetizzabili in:

- Persone con riconoscimento di invalidità civile superiore al 45%, per problematiche fisiche, psichiche o sensoriali.
- Persone con difficoltà certificate in tema di equilibrio psichico.
- Persone in situazione di dipendenza da sostanze psicotrope (droghe o alcol).
- Persone minorenni in situazione di difficoltà famigliare certificata.
- Persone che hanno commesso reati con conseguente carcerazione o ammessi a misure alternative e al lavoro all'esterno.

Si evidenzia come, però, proprio nella L. n. 381 del 1991, spicchi il chiaro riferimento alla possibilità di "integrare" tali situazioni attraverso apposito decreto interministeriale. E, in effetti, a trent'anni di distanza dalla sua emanazione, sarebbe a dir poco auspicabile un aggiornamento della fotografia della "fragilità" nella società italiana, valutando fenomeni più attuali come la ludopatia e rivedendo la prospettiva con cui se ne guardano altri: intendere la tossicodipendenza come espressione di una fragilità e non come causa di un disagio, ad esempio, potrebbe far abbandonare il vincolo dell'uso di sostanze per la certificazione dello stato di tossico/alcol dipendente (la persona che interrompe l'uso/abuso per un periodo di tempo congruo, cessa di essere certificabile quale tossicodipendente ma se invece si iniziassero a considerare anche le motivazioni che favoriscono il ricorso alle sostanze, allora ci si renderebbe conto che non sempre tali fragilità cessano in relazione all'uso).
Comunque, al netto delle possibilità di aggiornamento normativo, è importante provare a comprendere cosa comporti la definizione di tali "categorie" in termini identitari per le persone che le "popolano". Si è parlato di riconoscimento (di invalidità civile), di certificazione (dello stato di tossicodipendenza, di minore in difficoltà) e di sentenze;

e in effetti lo Stato italiano, in maniera lungimirante nel panorama internazionale, definisce – in vario modo - situazioni specifiche che necessitano dell'investimento di risorse pubbliche e private affinché tutti possano equamente "competere" per l'accesso alle possibilità offerte dal territorio. Oltre però tale opportuna attenzione, è legittimo chiedersi quali altre conseguenze generi questa definizione.

In appendice al presente testo è possibile trovare i nomi delle donne e degli uomini che hanno contributo alla stesura dello stesso; la descrizione del loro percorso lavorativo, la loro "appartenenza" ad enti ed imprese, attuale e passata.
Leggendoli, ognuno potrà farsi un'idea, anche se necessariamente generale e sintetica, di chi sia il singolo autore. Le poche righe di descrizione rappresenteranno per ognuno e ognuna la definizione sintetica della propria identità. Ma nulla ci sarà scritto rispetto allo sport praticato, al piatto preferito, alle vacanze ideali, alla composizione famigliare, al rapporto con gli animali, ecc.
Il tema centrale sarà *cosa* ognuno fa, utilizzato per trasferire ad altri *chi* ognuno è.

È possibile traslare tale concetto e pensare che questo valga per gli autori ed i lettori di questo testo ma anche per tutte le persone, quindi anche per i soggetti cosiddetti "svantaggiati"?
Possiamo chiederci, partendo da questa definizione identitaria, quale rappresentazione di sé nel mondo e quale rappresentazione del mondo su sé derivi dalla definizione di "invalido", "tossicodipendente", "alcoldipendente", "minore in difficoltà", "carcerato"? Ci dice qualcosa del perché alcune persone si rivolgano ai servizi sociosanitari come ultima istanza, dopo aver sperimentato stati di malessere che un supporto preventivo o precoce avrebbe, con buona probabilità, quanto meno ridotto?
Se si condivide almeno a livello di suggestione quanto sopra, allora si può concordare che:

l'importanza di un percorso di integrazione lavorativa per persone svantaggiate, consiste nell'opportunità di generare una **nuova e diversa identità**, alternativa alle sintetiche categorie che – pur fondamentali per favorire supporti – ingabbiano le persone in uno *status*.

Oggi il *lavoro* è, quindi, *valore costitutivo dell'identità personale*: è criterio di individuazione della classe sociale di appartenenza, metro di giudizio per valutare la mobilità sociale di individui e gruppi, rimando personale circa la propria realizzazione. Trascende il significato originario di fatica e di apprendimento di un'arte ed invade tutta la sfera di vita della persona, dagli atti propedeutici al lavoro (lo studio) al suo espletamento e, addirittura, all'età della pensione, concepita come termine del lavoro. *Hic et nunc*, il lavoro è enormemente connesso alla propria autostima, in una sorta di assimilazione fra ciò che la persona "*è*" e ciò che la persona "*fa*". Questo stesso "mondo" che, nel bene e nel male, è centrato sul lavoro e lo rende quasi indispensabile, genera però al suo interno forti resistenze all'ingresso di persone portatrici di risorse ma anche di particolari bisogni: in un contesto iper-produttivo c'è spazio soltanto per chi sa rispondere immediatamente a richieste di livello molto elevato ed è possibile confrontarsi solo se in possesso di un'adeguata formazione e specializzazione, oltre

che di ottime capacità produttive e di una soddisfacente velocità esecutiva. Coloro che non rispondono istantaneamente a questi requisiti corrono il rischio di essere perennemente esclusi dal mercato del lavoro. Non è solo esclusione da una fonte di reddito, ma da una fonte di identità: tutti noi ci presentiamo dichiarando il lavoro che svolgiamo, rafforzato dal verbo "*sono*".
Integrare la propria identità non è *gratis.* Passare dall'essere un carcerato o un tossicodipendente o un paziente psichiatrico ad essere un operatore ecologico, un giardiniere, un impiegato è sicuramente un'occasione. Questa la fornisce lo Stato - con il supporto del privato sociale quando serve. Ma chi vive situazioni di disagio, di fragilità, di devianza ha spesso curricula infiniti di occasioni perse, sprecate, buttate. Bisogna allora creare le condizioni affinché la persona senta di poter scegliere, di essere nelle condizioni di chiedere supporti, di essere protagonista di un percorso che non ne misura le prestazioni (anche) ma che le implementa, partendo dal riconoscimento dei propri limiti e di quelli organizzativi, giungendo alla conquista di un equilibrio di benessere compatibile con l'effettivo svolgimento di un'attività lavorativa e, di conseguenza, con l'acquisizione dell'identità di lavoratore e lavoratrice. Da un altro punto di osservazione, fondamentale per il benessere collettivo, anche oltre quello individuale, si promuove la trasformazione del disagio in risorsa, mutando la condizione di assorbimento di scarse risorse assistenziali, in generazione di valore sociale ed economico. L'interpretazione più consona dei primi quattro articoli della nostra Costituzione.
Il patto è, quindi, il tentativo di essere propulsori del passaggio dalla logica assistenziale alla ricerca di un'emancipazione possibile per le fasce deboli della popolazione, di cui un aspetto particolarmente suggestivo è l'inserimento lavorativo. L'intervento vuole trasformare dei soggetti "*passivi*" (nel senso che hanno un fabbisogno economico ed assistenziale cui non possono rispondere autonomamente) in soggetti "*attivi*": lavoratori che contribuiscono direttamente al benessere proprio e collettivo.

L'organizzazione dell'impresa sociale

Le imprese del terzo settore operano un'inversione degli addendi rispetto ad un'impresa *for profit:* queste ultime operano in virtù di un profitto dell'attività, nel rispetto di una serie di norme, fra cui quella sul collocamento delle persone disabili[19]; le cooperative sociali, invece, operano in virtù della promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, nel rispetto delle norme in relazione al pareggio di bilancio[20].
Gli ingredienti sono gli stessi, i risultati no. Con la premessa che solo un sistema economico che veda la presenza di entrambe le tipologie di impresa può garantire un futuro al Paese, si tratta di definire quale forma di organizzazione dell'impresa sociale possa meglio rispondere alle necessità di integrazione. In altre parole, la sfida per le imprese sociali consiste nella promozione e gestione di progetti di integrazione lavorativa, il cui successo comporta la possibilità di produrre beni o erogare servizi con una qualità sufficiente ed un prezzo tale da risultare competitivi nel mercato.

[19] Legge 12 marzo 1999, n. 68 "*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*".
[20] Legge 8 novembre 1991, n. 381 "*Disciplina delle cooperative sociali*".

L'eccellenza di tale modalità di impresa deve contemplare alcuni aspetti, che vanno valutati:

1. **Processo di individuazione e selezione dei lavoratori svantaggiati e modalità, fasi, strumenti di definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento**
Articolazione del processo di individuazione e selezione dei candidati: il processo di selezione, nell'area della gestione delle risorse umane di qualsiasi impresa, modifica progressivamente il "codice genetico" aziendale attraverso l'inserimento di lavoratori e lavoratrici su cui si fonderanno tutti i futuri cambiamenti. In un contesto in cui la sfida è promuovere la trasformazione di soggetti fragili in risorse attive, la descrizione del processo di scelta è determinante. Così potranno evidenziarsi imprese che assumono personale svantaggiato specializzandosi nella risposta ad una specifica categoria di disagio e altre che cercheranno la combinazione più fertile fra soggetti con esperienze molto diverse fra loro; imprese che assumeranno personale attraverso autonomi canali di "reclutamento" ed altre che si affideranno a servizi socio-sanitari con cui cooperare per l'individuazione del candidato ideale per la fase di vita dell'organizzazione; imprese che documenteranno il processo di selezione ed altre che privilegeranno modalità meno formali. Processo di definizione e condivisione del progetto personalizzato. Come anticipato, protagonista dell'attività è la persona svantaggiata e la costruzione di un percorso non può prescindere dal suo prioritario coinvolgimento nella definizione degli obiettivi da raggiungere, delle singole tappe che lo costituiscono e delle verifiche intermedie necessarie per condividere la reciproca valutazione sull'andamento del progetto. Il protagonista, inoltre, non comincia ad esistere quando intraprende un percorso di integrazione lavorativa ma è il risultato di una storia che lo ha condotto alla richiesta di aiuto ai servizi socio-sanitari che certificano la situazione di svantaggio. Negare questa storia significa negare anche i cambiamenti che la persona ha vissuto come progressi, le trasformazioni nella situazione personale, sanitaria e sociale, che permettono oggi di poter intraprendere un percorso di integrazione lavorativa. È, quindi, indispensabile misurare la consapevolezza dell'impresa sociale, che si esprime attraverso la descrizione del Progetto Personalizzato di Integrazione/Inserimento Lavorativo e del suo collocamento in un più ampio progetto di vita.
2. **Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto**
Si tratta di valutare il tipo di organizzazione interna che l'impresa sociale si è data per rispondere all'obiettivo dell'inserimento lavorativo – sostenibile – di persone svantaggiate. La strutturazione e la gestione di progetti di integrazione lavorativa rappresentano, come detto, una specifica professionalità: si innestano nelle prime sperimentazioni di accompagnamento dell'esperienza genovese degli anni 80[21] e si sviluppano con la nascita o il cambiamento delle professionalità socio-sanitarie e con le esperienze di integrazione lavorativa dell'ultimo ventennio.

[21] "*Lavoro e fasce deboli. Strategie e metodi per l'inserimento lavorativo di persone con difficoltà cliniche o sociali*" di C. Lepri, E. Montobbio - Ed. Franco Angeli 1994.
A fronte di prassi che hanno visto per decenni la predominanza di una logica di separazione dei soggetti deboli rispetto al contesto sociale più ampio, dagli anni Ottanta si è concretizzata l'istanza di un intervento volto all'integrazione dei soggetti in situazione di difficoltà nel contesto generale di "normalità". Le riflessioni pionieristiche prodotte da tale sperimentazione hanno posto le fondamenta per la costituzione delle esperienze future.
Gli autori individuano gli elementi che qualificano l'intervento professionale volto a promuovere l'integrazione delle persone disabili, evidenziando che la finalità consiste nel tentativo di ridurre la distanza fisiologica fra universo della disabilità (caratterizzato da istanze personali e soggettive) ed il sistema produttivo, connotato da un alto livello di normatività.
Le caratteristiche dell'operatore della mediazione lavorativa si riassumono in:

Dagli anni ottanta ad oggi tale professione si è arricchita, comportando il passaggio "dall'operatore specializzato di Lepri e Montobbio" "all'educatore specializzato": se l'obiettivo delle prime, pioneristiche, iniziative era l'inserimento al lavoro di soggetti appartenenti a fasce deboli (in cui la premura dell'operatore era la preparazione del contesto e la formazione del futuro lavoratore per favorirne il collocamento), oggi l'obiettivo è diventato la costruzione ed il monitoraggio di percorsi di inserimento al lavoro che si integrino con il progetto complessivo e dei servizi sociosanitari per l'emancipazione e l'autonomia delle persone.
Tale trasformazione non lascia invariata la modalità di intervento e la richiesta professionale avanzata agli operatori: quanto proposto al futuro lavoratore smette di essere "solo" una richiesta di apprendimento, di abilitazione o ri-abilitazione e diventa il passaggio dalla certezza del presente all'incertezza del futuro, utilizzando come propulsore l'ipotesi della creazione di una nuova identità che può permettere la fruizione di alcuni diritti che erano prima riconosciuti solo formalmente.
Chi chiede alla persona un tale tipo di sforzo deve essere consapevole del perché sta operando in tal senso (perché lo sta chiedendo? Ne vale la pena? Qual è il modo migliore di raggiungere l'obiettivo? Come gestire le emozioni proprie e altrui di fronte all'evidenza della fatica al cambiamento?), deve aver valutato se il rischio connesso all'intervento è giustificato dalla prognosi fausta dello stesso, essere in grado di cambiare strategia se la precedente è infruttuosa e saper gestire la fatica al cambiamento. Se si richiede ad una persona in difficoltà l'acquisizione della capacità di apprendere la corretta modalità di relazione all'interno di un contesto produttivo, nonché la capacità di assumere un ruolo ed un'identità da lavoratore, allora è opportuno che colui che si occupa di accompagnare la persona in questo percorso quotidiano finalizzato alla maturazione di un profondo cambiamento possieda una formazione psicopedagogica su cui fondare una forte specializzazione lavorativa che gli permetta di intervenire nella mediazione con il contesto produttivo.
"L'operatore della mediazione lavorativa" evolve nella figura del "Responsabile Sociale dell'impresa", che coordina l'intero processo di integrazione lavorativa attraverso la programmazione, la gestione e la verifica degli interventi posti in essere in modo integrato, affinché tutti i soggetti coinvolti possano concorrere al raggiungimento degli obiettivi. L'attività concreta va dalla raccolta delle segnalazioni dai servizi alla definizione del progetto, dalla promozione all'interno dell'impresa del singolo percorso all'attività complessiva di preparazione del contesto, dal supporto individuale alla valutazione degli esiti ed alla stesura di relazioni sull'andamento. La sua formazione si prevede universitaria, in discipline afferenti alle scienze umane (sociale, educativa, psicologica) e con esperienza almeno triennale nell'ambito specifico del lavoro. Viene richiesta una ulteriore esperienza specifica in assenza di una formazione universitaria.
La figura così tratteggiata del Responsabile Sociale assume insostenibili caratteri di "onnipotenza". Per questo è fondamentale comprendere quale sia l'organigramma e le collaborazioni che l'impresa ha posto in essere per rendere raggiungibili gli obietti di integrazione lavorativa del personale svantaggiato. Nella logica per cui l'unica possibilità di successo è data dalla partecipazione collettiva, è indispensabile la presenza del "Tutor dell'inserimento lavorativo": collega del lavoratore svantaggiato a cui l'impresa ha fornito gli strumenti di conoscenza di base in merito ai progetti di integrazione, i rudimenti sulla sospensione del giudizio, la capacità di comunicazione delle problematiche nella filiera organizzativa e la comprensione della propria possibilità di apporto nel più ampio progetto con la persona svantaggiata; insomma, il collega di lavoro a cui affidare i compiti di affiancamento quotidiano e la valutazione concreta delle competenze professionali e produttive, in costante sinergia con chi presidia il

- possesso di una professionalità specifica, riconducibile ad una scienza dell'inserimento lavorativo;
- capacità di operare per progetti, per trasformare un bisogno in un programma di inserimento al lavoro;
- riconoscimento istituzionale, per presentarsi agli interlocutori come risolutore di problemi collettivi.

rapporto con i servizi, nella definizione e realizzazione del progetto complessivo con la persona. La necessità non si esaurisce nell'esistenza di tali professionalità ma è indispensabile che la presenza di queste figure sia adeguata al numero di persone destinatarie di interventi di integrazione lavorativa.
3. Piano annuale della formazione
I temi approfonditi più sopra - cambiamento in ottica di miglioramento addirittura identitario, partecipazione al processo da parte di tutti i lavoratori - evidenziano l'importanza della formazione come uno degli ingredienti fondamentali di crescita: se il processo di selezione del personale rappresenta la progressiva modifica del codice genetico, la formazione promuove la specializzazione cellulare dell'organismo-impresa. Vanno allora promossi gli interventi a sostegno del difficile compito di integrazione socio-lavorativa, non solo con attività a supporto della dimensione produttiva e relazionale del personale svantaggiato ma anche con interventi volti alla crescita di consapevolezza e la fornitura di strumenti a tutto il personale. Formazione intesa anche come generazione di spazi e di luoghi di pensiero per tutta l'impresa. Non solo la mera occasionale erogazione di corsi, ma la definizione di un piano formativo che supporti un'organizzazione del lavoro volta alla piena integrazione del personale svantaggiato, attraverso la definizione di contenuti, di tempi di somministrazione, di supporti individuali e di gruppo.
4. Piano di gestione delle emergenze connesse all'inserimento lavorativo
La complessità dell'attività non è, in quanto tale, semplificabile. Ciò che è complicato si può semplificare, ciò che è complesso va gestito: una navicella spaziale si può smontare e rimontare se c'è un metodo, uno schema; le imprese del terzo settore (o le imprese in generale) non possono ipotizzare l'utilizzo di schemi rigidi e risposte preconfezionate dinnanzi a problematiche, che sono - di fatto – fisiologiche e, in un certo senso, uniche. È necessario che l'impresa possieda nella propria organizzazione del lavoro adeguati strumenti professionali di natura metodologica, organizzativa e strategica per affrontare, gestire e risolvere eventuali emergenze, senza che queste siano "riducibili" in procedure. In questa accezione, "emergenza" non è un'urgenza per troppo tempo ignorata, bensì "ciò che emerge", che permette di evidenziare una situazione di criticità e, se ben gestita, diventa motore del passaggio ad equilibri più evoluti, per il singolo e per l'impresa. La sfida consiste nello storicizzare ciò che è emerso, verificare quanto siano state funzionali le soluzioni sperimentate, affinché divengano nuovo punto di partenza per nuove sfide. "Il pensiero è un'avventura"[22], non una metodologia o un programma. Contiene anzi il suo contrario: chiunque pensi con metodo complesso lo fa autonomamente e incita gli altri a pensare in modo indipendente.

Modalità gestionali e organizzative, strumenti di monitoraggio e di valutazione

Condivisa la forma ideale di organizzazione, diviene ora determinante valutare la modalità con cui si configura la gestione del singolo progetto di integrazione lavorativa; non tanto o non solo "cosa si fa", ma anche e soprattutto "come e perché si fa".
Non esiste "il" corretto modo di procedere: la discriminante diventa quanto prima si è pensato di agire, quando il pensiero è diventato metodo e quali reti si sono costruite per la gestione di tale fenomeno complesso.
Fra i vari aspetti che caratterizzano questo processo, si è ritenuto opportuno focalizzarsi su alcuni elementi determinanti:

22 "*La sfida della complessità*" di Edgar Morin 2011.

- **Descrizione del modello di riferimento**

"Ciò che non è scritto non è pensato", nel senso che se resta nella memoria del singolo non è replicabile e, soprattutto, non è storicizzabile; non permette l'evoluzione di un sistema. Così la richiesta è di descrivere quali attività si pongono in essere sulla base dell'esperienza maturata e quali caratteristiche delle situazioni di disagio che si sono integrate al lavoro hanno sedimentato delle consapevolezze più o meno stabili nell'intervento. Spesso i tentativi di integrazione avvengono con uomini e donne che in altri contesti difficilmente sono stati considerati "adeguati", corretti, capaci, quindi l'attività non può esaurirsi nell'affidamento di una mansione, ma deve prevedere dei dispositivi organizzativi che promuovano e favoriscano l'espressione delle potenzialità per la crescita nel corretto adempimento dei compiti, nel riconoscimento dei ruoli, nell'adeguatezza relazionale ad un fenomeno complesso e normato come il lavoro.

- **Sistema di monitoraggio e valutazione sia di processo sia di risultato**

È importante che in tutte le fasi del progetto vi sia la misurazione dell'andamento dello stesso e la definizione degli obiettivi che ci si prefigge. Obiettivi tutt'altro che stabili nel tempo, essendo edificati sulla storia delle persone (che cambia per effetto dello stesso intervento lavorativo) e avendo come senso ultimo il sostegno alla disposizione al cambiamento. È determinante verificare la presenza di risorse sufficienti e la loro evoluzione – in capo sia alla persona sia all'organizzazione - per non cristallizzare l'esperienza in un ulteriore fallimento che appesantisca storie di vita già provate, allontanando, di fatto, la possibilità di cambiamento.

La misurazione del grado di raggiungimento degli obiettivi, intesi come meta a cui tendere e mai come risultati imprescindibili, è anche indispensabile per il dialogo fra impresa sociale e servizi sociosanitari, fra responsabile sociale, tutor, lavoratore o lavoratrice, responsabili produttivi e colleghi. Solo attraverso la misurazione, l'elaborazione di dati e la loro fornitura il dialogo può uscire dalle dinamiche di giudizio soggettivo e personale, dall'alveo del "giusto" o "sbagliato" per diventare strumento di riprogettazione.

- **Sinergie territoriali**

Per rendere possibile quanto sopra, occorre partire dalla storia delle persone, non dalla sua negazione: un progetto di integrazione lavorativa che coinvolga il lavoratore nel ruolo di protagonista non può essere un intervento isolato ma deve integrarsi nell'arcipelago degli interventi già esperiti, *in primis* dai servizi sociosanitari. Rilevare i cambiamenti, i successi e le cadute permette di non ripercorrere vicoli chiusi, di ottimizzare le risorse proprie e altrui, di condividere la responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi.

Nella visione condivisa fra pubblico e privato sociale si è sostanzialmente definita la specializzazione dell'impresa sociale nell'intervento di integrazione lavorativa di persone svantaggiate. È stato naturale attingere ad esperienze già divenute prassi nell'intervento socioeducativo dei servizi sociosanitari, integrandoli con le esperienze di inserimento lavorativo effettuate dalle cooperative sociali. Si è cercato di rendere intellegibili e valutabili tre principi fondamentali nel lavoro di integrazione in contesti produttivi di persone svantaggiate:

- ➔ *l'affiancamento nello svolgimento del progetto;*

- ➔ *la costruzione della consapevolezza nell'impresa;*
- ➔ *la capacità di lavorare in rete.*

Vista nell'ottica della centralità del lavoratore svantaggiato, si traduce in cooperativa sociale nella risposta a tre competenze:

1. La capacità di lavorare con la persona svantaggiata

Consiste nell'affiancamento da parte del responsabile sociale e dei tutor durante l'espletamento delle mansioni da parte del lavoratore svantaggiato, così da costituire la relazione personale/professionale indispensabile per l'erogazione di un supporto concreto nell'ottimizzazione delle capacità produttive, nella costruzione di relazioni positive con i colleghi, nell'acquisizione della consapevolezza dei propri limiti. All'avvio di ogni progetto, di ogni contratto di lavoro, la persona ha come obiettivo principale il raggiungimento delle abilità produttive, ma questo è solo uno degli obiettivi. E nemmeno il più importante: soprattutto nelle situazioni in cui la fragilità del soggetto è determinata da particolari problemi di ordine relazionale, l'apprendimento fondamentale deve consistere nella capacità di instaurare rapporti professionali di qualità con i colleghi, nel corretto riconoscimento dei diversi ruoli interni all'organizzazione. Il responsabile sociale ed i tutor intervengono per favorire prima e salvaguardare poi la qualità di tali relazioni, che sono il vero fattore "normalizzante".

In particolare, per i tutor dell'impresa sociale la peculiarità di tale affiancamento consiste nell'essere presente nella quotidianità dell'esperienza lavorativa della persona, senza la protezione di uno studio o di una scrivania a suggellare la distanza fra sé ed il collega in progetto di inserimento lavorativo. Con il supporto del responsabile sociale, la gestione della quotidianità del lavoratore (nei suoi aspetti di straordinarietà, di fatica per "normalizzarsi" in un contesto normato senza negare la "patologia") rientra negli aspetti deontologici delle imprese sociali.

2. La capacità di lavorare per il lavoratore svantaggiato

Per disinnescare ulteriormente il rischio di "mandato onnipotente" al responsabile sociale cui si faceva riferimento poc'anzi, è evidente che l'unico modo per rendere possibile l'integrazione lavorativa consiste nel coinvolgimento di tutta la realtà produttiva, dai livelli dirigenziali a quelli operativi, affinché l'impresa senta come propri gli obiettivi del progetto e si adoperi per il raggiungimento degli stessi. Spesso la realtà produttiva nel suo insieme ha paure, curiosità, dubbi che è indispensabile sciogliere fornendo alcuni elementi sugli aspetti di funzionamento lavorativo della persona: i limiti evidenti così come le abilità, i punti di debolezza e le risorse spendibili, gli aspetti da relativizzare e quelli da valorizzare per un successo del progetto. Totalmente inutile è invece la condivisione di una "diagnosi".

Oltre all'individuazione delle mansioni che possono essere affidate alla persona (in modo che questi possa effettivamente svolgerle perché compatibili con le sue caratteristiche), è indispensabile la costruzione di una stretta e fattiva collaborazione con il settore produttivo, i suoi responsabili ed i colleghi, al fine di creare un clima favorevole che sappia accogliere il lavoratore, riconoscerne le risorse ed i limiti, modulare le richieste in funzione dei tempi di apprendimento, valutarne le performance ma anche individuare le modalità per superare i limiti inziali. Dall'impresa, dagli aspetti più produttivi di questa, giungerà l'effettiva valutazione circa il successo (o meno) del progetto: se le competenze della persona saranno o resteranno inadeguate per l'attività lavorativa, verrà meno il risultato di integrazione, trattandosi di inserimento lavorativo e non di erogazione di un reddito.

La ricchezza dell'esperienza di integrazione lavorativa di personale svantaggiato in cooperativa sociale è rappresentata, anche, dal fatto che si tratta di un lavoro fra colleghi: il responsabile sociale ed il tutor non possono approcciarsi in termini squisitamente terapeutici, in quanto sono colleghi del lavoratore "svantaggiato". Perché l'intervento progettuale abbia senso è essenziale che le richieste avanzate al collega siano avallate anche dagli altri lavoratori e dai responsabili produttivi. Quindi il professionista dell'integrazione lavorativa deve conoscere approfonditamente gli interventi dei referenti produttivi, per evitare di fornire messaggi incoerenti con le

prescrizioni di questi e per perseguire una sintesi fra i diversi punti di vista, cercando di promuovere l'adattamento dell'organizzazione ai bisogni del progetto e, più frequentemente, del progetto all'organizzazione.

3. La capacità di lavorare in rete

La specializzazione di chi si occupa di responsabilità sociale dell'impresa e dell'affiancamento lavorativo, non si caratterizza solo in un'accezione di accrescimento (esprimere una professionalità nel progetto di integrazione), ma anche come riduzione dell'ambito di intervento: deve saper confinare il sostegno e la formazione in ambito lavorativo, con interventi che siano coerenti con il progetto complessivo che la persona ha concordato con altri, i servizi sociosanitari.
Il percorso di inserimento lavorativo è "la ciliegina sulla torta". E la torta è precedente all'intervento della cooperativa sociale: la persona svantaggiata è certificata come tale per la propria storia, all'interno della quale si è rivolto o è stato "agganciato" da professionisti, di solito del servizio pubblico, con i quali ha costruito percorsi di emancipazione, di apprendimento, di faticoso cambiamento, di sopravvivenza a situazioni a volte deturpanti, di rivalsa per le carte che si è trovato a disposizione nel giocare la sua partita. Il processo di inserimento lavorativo, così importante per la sua citata valenza identitaria, non può prescindere da tale storia, dal supporto che si è generato e che ha creato le condizioni per l'ulteriore – determinante – sfida. Il punto di partenza per il progetto di integrazione al lavoro non è solo una diagnosi che sintetizza e semplifica la persona, bensì la sua storia, le cicatrici dei suoi insuccessi e l'entusiasmo per le vette raggiunte. In questo senso un progetto è individualizzato, personalizzato.
Ciò che si genera è una circolarità: i servizi sociosanitari propongono alle persone un progetto lavorativo all'interno di un più ampio percorso di crescita ed emancipazione; la cooperativa sociale promuove tale progetto di integrazione al lavoro in sinergia con il percorso già in essere; l'andamento del progetto contribuisce a ridefinire gli obiettivi del percorso generale.
Riprendendo la metafora del protagonista del progetto, gli attori in campo sono davvero tanti.
Dal lato del progetto complessivo: i servizi sociosanitari (servizi sociali di base, servizi per le tossico/alcol dipendenze, centri psico-sociali, tutela minorile, uffici per l'esecuzione penale), le strutture residenziali o semiresidenziali, terapeuti privati, associazioni di auto e mutuo aiuto;
Dal lato del progetto specifico: le imprese sociali, i servizi di mediazione lavorativa, le agenzie lavoro. Tale dicotomia generale – specifico è chiaramente un'ulteriore semplificazione ma può essere molto funzionale all'intervento: pur lavorando in rete è possibile distinguere con una certa nettezza gli ambiti di cura dai contesti più normativi, nella consapevolezza che il progetto di integrazione lavorativa non può fondarsi sulla sola accoglienza dei limiti ma soprattutto sull'espressione delle potenzialità e che è opportuno permangano contesti che possano, invece, accogliere principalmente le difficoltà. In tema di intervento lavorativo è indispensabile aver sempre presente *l'equilibrio dinamico* fra le difficoltà della persona svantaggiata e le sue potenzialità: la comprensione della situazione del singolo raramente si rende evidente con uno o più colloqui di valutazione o con le – preziosissime - indicazioni dei servizi sociali, spesso bisogna provare. Il rispetto della persona si gioca nella dicotomia fra l'eccesso di protezione degli "svantaggiati" (un fallimento lascia sicuramente un segno indelebile) e l'eccesso di protezione dell'impresa: l'esercizio della specifica professionalità nell'inserimento lavorativo deve esprimersi nella prevaricazione di alcuni limiti, finalizzata all'esercizio della propria umanità da parte di chi non ha da solo la possibilità immediata di promuovere le proprie potenzialità.
In questa rete i singoli nodi sono determinanti, nessun attore può operare in un'ottica ancillare rispetto agli altri, bensì collaborare per la costruzione del percorso e la costante attualizzazione degli obiettivi, delle mete, e delle strategie per perseguirli.

Qualità dei servizi aggiuntivi e migliorie

Quanto esposto sintetizza la convergenza di pensiero fra pubblico e privato sociale in tema di organizzazione dell'impresa e del suo dialogo interno ed esterno per favorire

progetti di integrazione lavorativa, anche attraverso attività di monitoraggio e verifica dei risultati. Indaga ciò che l'esperienza maturata in decenni di progettazione fa emergere in maniera condivisa.
Ci si è poi interrogati rispetto ad elementi di ulteriore eccellenza che potessero prevaricare la "sola" organizzazione ideale. Sono stati individuati ulteriori aspetti, pensandoli come discriminanti fra imprese sociali ugualmente performanti nell'erogazione del servizio di integrazione lavorativa.

Quattro gli **ambiti** identificati:

1. Percentuale di ore lavorate da personale svantaggiato L'impresa si presume interessata a promuovere il maggior numero possibile di progetti, entro i limiti della sostenibilità economica: *ricordiamo che la sfida è la produzione di beni o l'erogazione di servizi a prezzi competitivi ed elevata qualità, impiegando persone normalmente escluse dal mercato.* Tutto questo senza particolari favori legislativi, se non la riduzione dei costi per la contribuzione sociale dei lavoratori. Vincolo normativo per fruire di tale intervento è la presenza di almeno il 30% di lavoratori svantaggiati rispetto al resto dei colleghi. Dal confronto fra pubblico e privato sociale è emersa la volontà di individuare come esito migliorativo, la presenza di una percentuale superiore di lavoratori svantaggiati. Di più: una percentuale di ore lavorate da questi superiore al 30% rispetto a quelle lavorate dai colleghi non svantaggiati.	**2. Presenza di "servizi aggiuntivi" e complementari al progetto individuale** Oggi il contesto lavorativo, in regime di progressivo ritiro dello Stato nell'erogazione di *welfare*, rappresenta spesso il luogo in cui si esperiscono attività di supporto alla vita dei lavoratori, indipendentemente dal fatto che la ragion d'essere dell'impresa sia o meno l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si tratta di definire attività dell'impresa che promuovano l'accesso a risorse del territorio altrimenti precluse a singoli lavoratori. Alcune di queste saranno più legate alle particolari situazioni di svantaggio delle persone (sostegno psicologico, attività di socializzazione, ecc.), altre totalmente disgiunte da queste (sportelli di supporto alle scelte finanziarie o energetiche, ad esempio), il loro insieme costituisce un'occasione di concreto supporto ai lavoratori che costituiscono l'impresa, senza distinzioni di ruolo, funzioni e certificazioni. L'accesso a tali ulteriori risorse rappresenta, per le persone, un incremento del benessere e del senso di appartenenza indispensabile in un processo di integrazione lavorativa.
3. Disponibilità aggiuntiva di assunzione di personale non certificato Non sempre la certificazione di svantaggio, utile ai fini della riserva dell'appalto, esaurisce le situazioni delle persone fragili supportate dai servizi socio-sanitari. A volte esistono situazioni che si trovano ai bordi del disagio certificabile, persone che senza essere francamente svantaggiate manifestano comportamenti che ne determinano l'emarginazione, una sorta di marginalità "*ideopatica*" di cui è difficile individuare una causa, anche solo per la scarsa disponibilità al racconto di sé. Situazioni di apparente "normalità" (ammesso che tale categoria di pensiero possa mai trovare riscontro concreto) che vivono la perenne esclusione dal mercato del lavoro[23]. Premiante è la disponibilità, aggiuntiva e mai sostitutiva rispetto al personale svantaggiato, di assunzione di persone fragili segnalate dal	**4. Propensione alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro** Per tutte le argomentazioni espresse in termini di necessità di favorire l'assunzione dell'identità da lavoratore e lavoratrice, nonché per l'ovvia opportunità che la risposta integrativa sia stabile, è importante verificare la disposizione dell'impresa alle assunzioni di lavoratori svantaggiati a tempo indeterminato. L'intero progetto è la "terza via" nell'eterno dilemma fra la concezione delle cooperative sociali come bacino chiuso (impresa che sa promuovere l'integrazione delle persone svantaggiate ma rischia la saturazione delle postazioni) o come luogo di transito (impresa che favorisce il passaggio dai luoghi di cura all'integrazione finale nelle imprese for profit): il reale mandato è la crescita dei lavoratori, la loro professionalizzazione identitaria, in modo che possano ac-

[23] Persone in condizioni di svantaggio individuate dal combinato disposto di Reg. UE 651 del 17 giugno 2014, art. 2, c. 1, punti 3, 4 e 99, DM 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali; soggetti deboli di cui all'art. 7 della L.R. Lombardia 6 novembre 2015, n. 36, ivi comprese, quindi quelle con disagio sociale segnalate dai servizi competenti della stazione appaltante.

servizio sociale afferente alla stazione appaltante, con cui costruire progetti di integrazione lavorativa. Trattandosi di percorsi personalizzati, la portata del supporto da parte dei servizi sociosanitari e degli interventi terapeutici potrà essere dimensionata in base alle situazioni, pur nella consapevolezza che situazioni non certificabili di "disagio" – una volta conosciute in profondità - possono ricondurre alla necessità di supporti nell'alveo dei più classici interventi dei servizi sociali. A volte, invece, la "possibilità del lavoro" rappresenta una sorta di prevenzione alla caduta in situazioni certificabili, altre un supporto iniziale rappresenta davvero l'unica necessità per l'espressione delle potenzialità delle persone.	quisire appetibilità nel mercato del lavoro e decidere se spenderla nella cooperazione sociale o del privato.

Dal dire al fare

Nel contesto Europeo, in cui la libera concorrenza assurge a principio dogmatico, la possibilità di riservare un bando pubblico "sopra soglia" ad un cerchio ristretto di imprese è, oggi, concreta grazie alla scelta lungimirante del legislatore che ha individuato nell'integrazione lavorativa di persone svantaggiate una priorità superiore alla piena competizione nel mercato.
Il tavolo di lavoro costituito da enti pubblici e privato sociale ha percorso questo solco, percependo appieno la responsabilità che ne deriva e cercando di promuovere una concorrenza che, per quanto parziale in termini di platea dei partecipanti, favorisca l'emergere delle reali eccellenze fra i competitori.
È, quindi, necessario che le imprese sociali non vengano premiate sulla base di quanto dichiarano ma di quanto effettivamente esperito: un conto è l'elevazione del pensiero ed i propositi di realizzare profonde innovazioni, altro è la concretezza metodica che privilegia il possibile all'ideale.
Insomma, nella costruzione del protocollo sociale e del dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi, l'attenzione è stata rivolta principalmente all'individuazione di elementi obiettivi di valutazione, privilegiando l'accompagnamento delle imprese sociali concorrenti all'attenzione a specifici ambiti, giudicati prioritari nei percorsi di integrazione lavorativa, invece di accogliere libere interpretazioni degli stessi.

I dispositivi principali a promozione dell'obiettività sono:

Ognuna delle tre aree di valutazione (qualità del modello, modalità di gestione, migliorie) consta di un punteggio massimo e di un punteggio minimo: una soglia che rappresenta circa la metà del punteggio massimo e che va raggiunta in ognuna delle aree. Non si premia la singola eccellenza ma l'equilibrio fra queste.

La maggior parte dei punteggi vengono assegnati in base ad elementi oggettivi e misurabili[24].
La presenza di certificazioni prevede l'assegnazione di un punteggio, ma minimo: si è preferito premiare la dimostrazione degli effetti del possesso di tali certificazioni nell'organizzazione dell'impresa e negli esiti dei rapporti con il territorio.

In conclusione, indubbiamente l'esito effettivo di questo lavoro sarà oggetto di costante valutazione ma si tenga presente che il senso profondo della collaborazione fra pubblico e privato pare invece, ad avviso di chi scrive - già evidente dalla convergenza del pensiero che ha favorito la sintesi di punti di osservazione e linguaggi fisiologicamente distanti, attraverso il dialogo, la condivisione di simboli e di metafore come leva per ampliare i singoli orizzonti.

Giuseppe Bruni
Vicepresidente del Settore Sociale di Confcooperative Brescia e Direttore Area Risorse Umane cooperativa sociale "Cauto"

Massimo Olivari
Sociologo, responsabile del Settore Sociale di Confcooperative Brescia

[24] Solo il 46% del punteggio è assegnato sulla base della narrazione di quanto si fa e del suo senso; il 42% è assegnato in base a formule matematiche (es. rapporto fra le ore lavorate da personale svantaggiato e non); il restante 12% è, addirittura, assegnato solo se in possesso di specifiche caratteristiche oggettive (es. rilevazione della soddisfazione dei servizi sociali della rete con esiti positivi).

CAPITOLO 2: IL QUADRO NORMATIVO

1. La normativa di riferimento e le prassi interpretative attuali

1.1 Le Direttive 2014/24/UE e 2014/23/UE

Le direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, relative alla disciplina degli appalti pubblici e delle concessioni, nel porsi l'obiettivo, previsto dalla strategia "Europa 2020", di promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva, hanno innovato le precedenti norme europee sugli appalti con una serie di istituti per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate[25]. La maggiore attenzione alla dimensione sociale ha portato l'Unione Europea a cambiare radicalmente le previsioni relative alle clausole sociali (per favorire l'inserimento lavorativo) nonché quelle relative agli appalti riservati (già presenti nelle vecchie direttive), potenziando le opportunità per le stazioni appaltanti[26]. L'inserimento lavorativo di persone svantaggiate o con disabilità acquista, insomma, rilevanza al punto da poter prevalere – a date condizioni - sul principio di concorrenza e massima partecipazione.
Le direttive in questione prevedono la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e concessione ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale dei lavoratori con disabilità e dei lavoratori svantaggiati, quando oltre il 30% degli impiegati appartenga a tali categorie. Si supera, quindi, la nozione di "laboratorio protetto" e l'obbligo del 50% sul totale dei lavoratori prevista dall'art. 19 della precedente direttiva 2004/18/CE, nonché la limitazione ai soli disabili[27]. Inoltre, si allarga la previsione alle concessioni con l'art. 24 dell'apposita direttiva di medesimo contenuto.
Di fatti, l'articolo 20 della nuova direttiva (e, analogamente, l'articolo 24 della direttiva sulle concessioni)[28] denominato "*Appalti riservati*" prevede che "*Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a laboratori protetti e ad operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% di lavoratori dei suddetti*

[25] Commissione Europea «*Acquisti sociali — Una guida alla considerazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici (seconda edizione)*» (2021/C 237/01).

[26] Si veda Emmolo E., *Le nuove direttive europee su appalti e concessioni e l'inserimento lavorativo di disabili e persone svantaggiate*, in Moro P., Gili G., Gallo L., Coppetti, A., Cooperative Sociali e Inserimento Lavorativo di Persone Svantaggiate, Maggioli, 2016.

[27] Si veda Moro P., *Gli "appalti riservati" a laboratori protetti e programmi di lavoro protetti* in Moro P., Gili G., Gallo L., Coppetti, A., Cooperative Sociali e Contratti Pubblici Socialmente Responsabili, Maggioli, 2011.

[28] La direttiva 23 del 2014 all'art. 24 (Concessioni riservate) prevede che "*Gli Stati membri possono riservare il diritto di partecipare alle procedure di aggiudicazione delle concessioni a laboratori protetti e operatori economici il cui obiettivo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate, oppure possono disporre che tali concessioni si svolgano nell'ambito di programmi di lavoro protetti, a condizione che almeno il 30 % dei dipendenti di tali laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori disabili o svantaggiati. Il bando di concessione o, nel caso delle concessioni di servizi di cui all'articolo 19, l'avviso di preinformazione menzionano il presente articolo*".

laboratori, operatori economici o programmi sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati"[29].
Il riferimento è, quindi, a due requisiti di natura soggettiva:

→ Il primo requisito è inerente lo scopo istituzionale e statutario, ovvero l'oggetto sociale dell'organizzazione che deve essere **l'integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate e con disabilità**;
→ Il secondo è la **percentuale minima di lavoratori svantaggiati e disabili** che deve essere presente nell'organico.

In relazione alla definizione di "lavoratore svantaggiato", la direttiva lascia gli Stati liberi di determinare, a livello nazionale, quali siano le categorie ricomprese in tale locuzione.
Al Capo IV della direttiva 24 titolato "*Esecuzione dell'appalto*", e in particolare all'articolo 70 "*Condizioni di esecuzione dell'appalto*", sono poi disciplinate le c.d. clausole sociali: "*Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere condizioni particolari in merito all'esecuzione dell'appalto, purché collegate all'oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3 e indicate nell'avviso di indizione di una gara o nei documenti di gara. Dette condizioni possono comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione*"[30].
Le nuove Direttive, inoltre, prevedono espressamente la possibilità di inserire "*caratteristiche sociali*", riconducibili all'oggetto del contratto, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (all'articolo 67 della Direttiva 2014/CE/24 e all'articolo 41 Direttiva 2014/CE/23). Il considerando 99 prevede che "*Possono essere oggetto dei criteri di aggiudicazione o delle condizioni di esecuzione dell'appalto anche misure intese (...) alla promozione dell'integrazione sociale di persone svantaggiate o di membri di gruppi vulnerabili nel personale incaricato dell'esecuzione dell'appalto o alla formazione riguardante le competenze richieste per l'appalto, purché riguardino i lavori, le forniture o i servizi oggetto dell'appalto. Per esempio, tali criteri o condizioni potrebbero riferirsi, tra l'altro, all'assunzione di disoccupati di lunga durata, all'attuazione di azioni di formazione per disoccupati o giovani nel corso dell'esecuzione dell'appalto da aggiudicare*".
Le precedenti direttive non contenevano una disciplina di contenuto analogo, infatti furono alcune pronunce della Corte di Giustizia ad aprire, per la prima volta, a tale

[29] La ratio è illustrata nel considerando 36 della direttiva dove si sottolinea che "*lavoro e occupazione contribuiscono all'integrazione nella società e sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti. In questo contesto, i laboratori protetti possono svolgere un ruolo significativo. Lo stesso vale per altre imprese sociali il cui scopo principale è l'integrazione o reintegrazione sociale e professionale delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate, quali i disoccupati, le persone appartenenti a minoranze svantaggiate o comunque a categorie socialmente emarginate. Tuttavia, detti laboratori o imprese potrebbero non essere in grado di ottenere degli appalti in condizioni di concorrenza normali. Appare pertanto opportuno prevedere che gli Stati membri possano avere la facoltà di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti pubblici o di determinati lotti di appalti a tali laboratori o imprese o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti*".

[30] Il considerando 98 della nuova Direttiva sottolinea che è essenziale che i criteri di aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto riguardanti gli aspetti sociali del processo di produzione favoriscano l'attuazione di misure volte ad assumere un numero di persone svantaggiate superiore a quello stabilito dalla legislazione nazionale.

possibilità, anche alla luce di quanto stava già accadendo in alcuni Stati e in molte amministrazioni locali[31].
In conclusione, si può affermare che le Direttive riservano particolare attenzione alle clausole sociali e alla possibilità di integrare gli aspetti sociali ed ambientali in ogni fase del ciclo di vita del contratto pubblico: dalla fase di selezione del concorrente (valutando criteri di natura soggettiva), ai criteri di aggiudicazione dei contratti, alle condizioni di esecuzione.

1.2 GLI STRUMENTI PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO

Il Codice dei contratti pubblici[32], che ha recepito le direttive sugli appalti e le concessioni del 2014, contiene le importanti novità inerenti l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili, previste a livello europeo, che si aggiungono a quelle che erano già presenti nell'ordinamento interno e che sono state confermate[33]. In buona sostanza, si amplia la tastiera degli strumenti di cui le stazioni appaltanti si possono avvalere in tale ambito.
In particolare, si superano una serie di limiti che la precedente disciplina prevedeva e si aggiungono nuovi istituti, come si vedrà nei paragrafi successivi. Il quadro complessivo che emerge è che esistono vari scenari a cui si può ricorrere per favorire l'inserimento lavorativo delle categorie che hanno più difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, nonché la promozione dell'occupazione per persone con diverse tipologie di svantaggi sociali ed economici, anche in ragione ai vari servizi e agli obiettivi che l'ente pubblico si prefigge.
Si tratta di strumenti che gli enti locali possono usare per il perseguimento di politiche attive del lavoro, inserendone l'utilizzo nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, obbligatorio dall'esercizio finanziario 2019-2020[34]; al fine di orientare gli obiettivi di inserimento lavorativo delle fasce più deboli anche in relazione ad altre azioni (ad esempio quelle per il contrasto alla povertà) che richiedono una strategia comune.
Coi nuovi obblighi di programmazione negli enti locali, infatti, si possono definire a monte gli obiettivi di inserimento lavorativo, ad esempio individuando gli specifici affidamenti nei settori adatti allo scopo da perseguire ed indicando una percentuale minima di affidamenti complessivi da affidare per questa finalità.
La tabella che segue riassume gli istituti a cui sono dedicati i prossimi paragrafi, declinando le informazioni essenziali.

---

[31] Tale possibilità era stata riconosciuta dalla Corte di Giustizia con la sentenza 20 settembre 1988 (C-31/87; Beentjes). Sui criteri di valutazione dell'offerta fondati su aspetti sociali, la sentenza della Corte di Giustizia, 17 settembre 2002 (C-513/99 – Concordia Bus Finland) ha ritenuto compatibili con la normativa comunitaria alcuni criteri di aggiudicazione non economici.

[32] Rif. Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È all'esame del Parlamento, al momento in cui si scrive, la legge delega AS 2330 "*Delega al Governo in materia di Contratti Pubblici*".

[33] Si fa riferimento alle convenzioni sottosoglia con le cooperative sociali e le clausole sociali previste all'art. 5 della Legge n. 381 del 1991.

[34] Si veda l'art. 21 del Codice dei contratti pubblici, rubricato "*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*".

Tabella: Strumenti per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili:

STRUMENTI	RIFERIMENTO NORMATIVO	PERSONE SVANTAGGIATE	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
CONVENZIONI SOTTO SOGLIA (€ 214.000)	Art. 5, comma 1, legge 381/1991	Art. 4 legge 381/1991	Cooperative sociali e loro consorzi
APPALTI RISERVATI	Art. 112 D.lgs. 50/2016	Art. 4 legge 381/1991	Cooperative sociali e loro consorzi e operatori economici che hanno come finalità inserimento lavorativo e 30% di lavoratori svantaggiati
CONCESSIONI RISERVATE	Art. 112 D.lgs. 50/2016	Art. 4 legge 381/1991	Cooperative sociali e loro consorzi e operatori economici con finalità inserimento lavorativo e 30% di lavoratori svantaggiati
CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE SOCIALI)	Art. 5, comma 4, legge 381/1991	Art. 4 legge 381/1991	Tutti gli operatori economici
CONDIZIONI DI ESECUZIONE (CLAUSOLE SOCIALI)	Artt. 100 e 95, comma 1, D.lgs. 50/2016	Regolamento UE 651/2014 e art. 4 legge 381/1991	Tutti gli operatori economici

1.2.1 Le convenzioni sottosoglia: ex. art. 5 della L. 381 del 1991

L'art. 5 della legge 381 del 1991[35] prevede, al primo comma, la possibilità per gli enti pubblici, compresi quelli economici e le società a partecipazione pubblica, di stipulare "*convenzioni*" con le cooperative sociali di inserimento lavorativo[36] e loro consorzi (a

[35] L'articolo 5 ("*Convenzioni*") della legge 381 del 1991 ("*Disciplina delle cooperative sociali*") prevede ai primi due commi che:
"*1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera B, ovvero con analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. Le convenzioni di cui al presente comma sono stipulate previo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza.*
2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1 le cooperative sociali debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità europea debbono essere in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione a tale albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui al comma 3, ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi".
Per un commento si veda, *Gli affidamenti alle cooperative sociali e le clausole sociali di inserimento lavorativo nel nuovo Codice* in Gallo L., Moro P.; *Gli appalti di servizi sociali e l'affidamento alle cooperative sociali di inserimento lavorativo*, Maggioli, 2018 e Gallo L.; *Le convenzioni e le modalità di affidamento*, in Moro P., Gili, G., Gallo, L., Coppetti A., op. cit.

[36] È possibile stipulare convenzioni anche con le cooperative sociali ad oggetto plurimo, a condizione che le attività affidate siano condotte dai lavoratori della parte della cooperativa che si occupa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Infatti, la circolare 153 del 1996 del Ministero del Lavoro e Previdenza ritiene possibile che, "*accanto alle cooperative sociali che esercitano rispettivamente le attività di cui al punto a) o B dell'art.1 della legge 381 del 91, possano operare cooperative sociali impegnate in entrambe le attività, solo a condizione che:*
1) le tipologie di svantaggio e del o le aree di intervento esplicitamente indicate nell'oggetto sociale siano tali da postulare attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità attribuite alle cooperative sociali (art. 1 legge 381 del 91). Il collegamento funzionale tra le attività di tipo a) e B deve risultare chiaramente indicato nello statuto sociale;

condizione che le attività convenzionate siano svolte esclusivamente da cooperative sociali di inserimento lavorativo) iscritte all'albo regionale[37], anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, per importi inferiori alle soglie comunitarie. La fornitura di beni o servizi può, quindi, essere affidata a cooperative sociali di tipo B, senza bisogno di esperire le procedure di gara stabilite normalmente per tali aggiudicazioni ma con lo svolgimento di procedure di selezione comunque idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza, come prescritto all'ultimo capoverso dell'art. 5, comma 1[38].
L'art. 112 del Codice dei contratti pubblici del 2016, relativo agli "*Appalti ed alle concessioni riservate*" (che a breve approfondiremo), prevede - in apertura - che siano "*fatte salve le previsioni sulle cooperative sociali*". Il riferimento è da attribuirsi, in particolare, proprio all'art. 5, comma 1, della legge 381 del 1991. Inoltre, per la ricostruzione della disciplina applicabile, si deve fare riferimento anche alle leggi regionali sulle cooperative sociali, applicative della legge 381 del 1991 ai sensi dell'art. 9 ("*Normativa regionale"),* il quale stabilisce che "*Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di professionalità degli operatori e l'applicazione delle norme contrattuali vigenti*"[39].

2) l'organizzazione amministrativa delle cooperative sociali consenta la netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla vigente normativa".
È pertanto ammessa l'iscrizione delle cooperative in esame nel registro prefettizio nella sezione cui direttamente afferisce l'attività svolta e nella sezione "cooperative sociali", sia sub a) che sub B. Analoga iscrizione è possibile negli albi regionali. Varie leggi regionali prevedono le cooperative a scopo plurimo.

[37] Nelle regioni in cui tale albo non è stato istituito le cooperative sociali debbono dare dimostrazione direttamente all'ente contraente del possesso dei requisiti stessi, ovvero quelli previsti dagli articoli 1 e 4 della legge sulle cooperative sociali, in particolare che il 30 per cento dei lavoratori (soci o non) sia costituito da persone svantaggiate ai sensi dell'art. 4 della stessa legge. Tale dimostrazione potrà avvenire con qualsiasi mezzo idoneo (ed in questo senso punto di partenza necessario è l'iscrizione della società all'Albo delle Società Cooperative tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, istituito con il DM 23.06.2004, nella sezione dedicata alle cooperative sociali).

[38] La Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in SO n.99, relativo alla G.U. 29/12/2014, n.300) ha disposto (con l'art. 1, comma 610) la modifica dell'art. 5.

[39] La Legislazione regionale sulla cooperazione sociale è la seguente: L.R. Abruzzo 12 novembre 2004, n. 38 "Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale"; L.R. Basilicata 20 luglio 1993, n. 39 "Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali"; L.R. Basilicata 20 marzo 2015, n. 12 "Promozione e sviluppo della cooperazione"; L.R. Calabria 17 agosto 2009, n. 28 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"; L.R. Campania 10 aprile 2015, n. 7 "Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)"; L.R. Emilia Romagna 17 luglio 2014, n. 12 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381"; L.R. Friuli Venezia Giulia 26 ottobre 2006, n. 20 "Norme in materia di cooperazione sociale"; L.R. Lazio 27 giugno 1996 n. 24 "Disciplina delle cooperative sociali"; L.R. 6 Dicembre 2012 N. 42 "Testo Unico delle norme sul Terzo Settore"; L.R. Lombardia 6 novembre 2015, n. 36 "Nuove norme per la cooperazione in Lombardia"; L.R. Lombardia 14 febbraio 2008, n. 1 "Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso"; L.R. Marche 18 dicembre 2001, n. 34 "Promozione e sviluppo della cooperazione sociale"; L.R. Molise 5 maggio 2009, n. 16 "Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo del Molise"; L.R. Piemonte 9 giugno 1994, n. 18 "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali "; L.R. Puglia 1 settembre 1993, n. 21 "Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.11.91, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"; L.R. Sardegna 22 aprile 1997, n. 16 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"; L.R. Toscana, 31 ottobre 2018, n. 58 "norme per la cooperazione sociale in Toscana"; L.R. Trentino Alto Adige 22 OTTOBRE 1988, N. 24 "Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale" e S.m.i; L.R. Umbria 17 febbraio 2005, n. 9 "Norme sulla cooperativa sociale"; L.R. Valle D'Aosta 5 maggio 1998, n. 27 "Testo unico in materia di cooperazione"; L.R. Veneto 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale"; L.R. n. 32 del 04 ottobre 2018 Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 novembre 2006, n. 23 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale".

Sulle convenzioni con le cooperative sociali sottosoglia di cui all'art. 5, comma 1 della legge 381 del 1991, l'ANAC è già intervenuta con apposite "*Linee Guida per l'affidamento di servizi agli enti del terzo settore e alle cooperative sociali*" (delibera 32 del 20 gennaio 2016) che, salvo gli aspetti di novità che si metteranno in evidenza, introdotti dal nuovo Codice e dai vari correttivi che si sono succeduti, rimangono valide e sono il riferimento per la procedura da applicare[40].
Per ciò che concerne gli affidamenti sottosoglia, si rileva che la relativa disciplina va coordinata tanto con la *soft law* dell'ANAC che ha emanato le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*"[41], quanto col Codice dei contratti pubblici, il quale ha subito negli ultimi tre anni modifiche importante con i decreti legge denominati "*Sblocca Cantieri*" (Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019, convertito con Legge n. 55 del 14 giugno 2019), "*Semplificazioni*" (Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020) e "Semplificazioni *bis*" (Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con Legge n. 108 del 29 luglio 2021).
In particolare, questi ultimi tre provvedimenti hanno progressivamente semplificato le modalità di affidamento in questione, attraverso una serie di misure innovative; col decreto Semplificazioni si è, ad esempio, estesa[42] la possibilità di ricorrere agli affidamenti diretti di servizi fino a 139mila euro[43].
Tale possibilità non può essere prevista per le convenzioni, poiché -come si vedrà - è comunque richiesta una procedura comparativa.
La convenzione è sostanzialmente un accordo tra un ente pubblico e una cooperativa sociale il cui oggetto è composto congiuntamente da una prestazione di beni e servizi e dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nell'esecuzione della prestazione stessa.
La convenzione di inserimento lavorativo ha, quindi, un oggetto "complesso" che comprende, da un lato, la fornitura all'ente pubblico di un bene o di un servizio e, dall'altro la creazione di nuove opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, riconducibili alle categorie previste all'art. 4 della legge 381 del 1991[44].

---

[40] Il testo completo della Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 32 del 20 gennaio 2016 è consultabile sul sito www.anticorruzione.it.

[41] La procedura sottosoglia, secondo le Linee guida dell'ANAC si articola in tre fasi: a) svolgimento di indagini di mercato o consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo; b) confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati; c) stipulazione del contratto.

[42] All'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei contratti.

[43] Per un approfondimento sulle novità si veda nota redatta dall'Anci sul decreto "Semplificazioni", ovvero decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 "*Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative di accelerazione e snellimento delle procedure*".

[44] L'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) nella Determinazione n. 3 del 2012 ha sottolineato che "*l'oggetto della convenzione non si esaurisce nella mera fornitura di beni e servizi, ma è qualificato dal perseguimento di una peculiare finalità di carattere sociale, consistente nel reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati: proprio in ragione di tale finalità, è prevista, limitatamente alle procedure di affidamento, la deroga alle regole ordinarie dettate dal Codice dei contratti per gli appalti sotto soglia*".

Le convenzioni devono creare opportunità di lavoro per **le persone svantaggiate** elencate all'art. 4, comma 1, della legge n. 381del 1991 ovvero:

1. *gli invalidi fisici, psichici e sensoriali;*
2. *gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari;*
3. *i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti;*
4. *i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare;*
5. *le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.*

Si tenga presente che le convenzioni possono anche prevedere l'inserimento di persone svantaggiate non ricomprese all'art. 4 della legge 381 del 1991, ad esempio persone rientranti nelle categorie di svantaggio previste dalla disciplina europea; ma ciò deve avvenire necessariamente insieme all'inserimento di persone svantaggiate ai sensi di quest'ultima legge.
Per quanto attiene ai modi per realizzare l'incremento occupazionale di persone svantaggiate e per ciò che concerne il numero degli svantaggiati inseriti, si riscontrano indicazioni[45]:
→ o nella convenzione di un numero determinato di inserimenti;
→ o nella convenzione di una correlazione direttamente proporzionale (in percentuale) tra l'inserimento lavorativo ed uno standard di fatturato.
Preme poi specificare che è esplicitamente escluso il convenzionamento finalizzato all'inserimento lavorativo per la gestione di iniziative nel campo sociosanitario e educativo.
Inoltre, un servizio pubblico locale non è suscettibile di essere oggetto di una convenzione ex art. 5 della legge n. 381 del 1991[46]. L'utilizzo dello strumento convenzionale è, infatti, ammesso per la fornitura di beni e servizi "strumentali", cioè svolti in favore della pubblica amministrazione e riferibili ad esigenze strumentali della stessa.
Un'eccezione si riscontra per le cooperative di tipo B dal momento che la loro attività può riguardare servizi diversi da quelli strumentali, nell'ambito di specifici appalti, lì dove il servizio all'utenza sia espletato direttamente dalla stazione appaltante[47].

---

[45] Nelle Linee guida del 2016, l'ANAC su questo aspetto ritiene, pur in assenza di un dato legislativo che: "*In considerazione delle finalità sociali, che giustificano la deroga di cui all'art. 5 in esame, si ritiene che la percentuale di lavoratori svantaggiati debba essere riferita sia al numero complessivo dei lavoratori della cooperativa sia a quello che esegue le singole prestazioni dedotte in convenzione. Una diversa interpretazione, infatti, rischierebbe di consentire solo in minima parte di raggiungere l'obiettivo dell'inclusione sociale dei soggetti svantaggiati a fronte di una rilevante compressione della concorrenza e, pertanto, non risulterebbe conforme ai principi di adeguatezza e proporzionalità dell'azione amministrativa". Le stesse Linee guida, poi, attenuano questo obbligo osservando che "il vincolo della presenza di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati deve essere riferito come obiettivo del contratto: ciò non significa necessariamente che la cooperativa sociale debba garantire una presenza puntuale del predetto numero minimo di lavoratori svantaggiati. A seconda della condizione di svantaggio in cui versa il lavoratore potrebbero, infatti, essere necessari periodi di assenza dal lavoro, ad esempio, per attività di sostegno diverse. È allora necessario indicare in sede di offerta eventuali esigenze dei lavoratori svantaggiati, al fine di agevolare le verifiche da parte della stazione appaltante*".

[46] Si veda il T.A.R. Brescia, Sez. I, n. 719 del 2009 e il Consiglio di Stato con sentenze n. 2829 del 11 maggio 2010; sez. VI, n. 2342 del 29 aprile 2013; sez. V, n. 1863 del 16 aprile 2014; n. 4129 del 7 ottobre 2016. Tuttavia, di orientamento diverso è la sentenza Tar Toscana, Firenze, Sez. I, 10 novembre 2017, n. 1371.

[47] Per un approfondimento si veda, *L'affidamento dei servizi pubblici locali* in Moro P., Gallo L., Coppetti A., op. cit.

Si tenga comunque presente che le convenzioni sono possibili solo per importi inferiori alle soglie comunitarie. Soglie espressamente previste dall'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (aggiornate al 1° gennaio 2020[48]).

Il metodo di calcolo per la soglia nelle convenzioni[49] si basa sul "*totale pagabile, al netto dell'IVA, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dell'appalto*".

Il comma 12 dell'art. 35 prevede poi che se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, si pone come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto:

a) *il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dell'esercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale*;

b*) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dell'esercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.*

È importante tenere a mente che la soglia comunitaria va determinata in rapporto al singolo servizio posto in convenzione. Ciò porta a ritenere ammissibili una pluralità di convenzioni tra un ente pubblico e una sola cooperativa sociale, e tra un ente pubblico e più cooperative sociali, a patto però che ogni convenzione abbia un diverso oggetto inerente a uno specifico servizio e che l'importo della singola convenzione sia inferiore alle suddette soglie.

La singola cooperativa può, ovviamente, stipulare più convenzioni aventi un oggetto analogo con diverse Pubbliche Amministrazioni, sempre purché ognuna sia inferiore alle soglie comunitarie.

In relazione alle modalità di affidamento, è auspicabile – come anticipato - ai sensi dell'art. 21 del Codice Appalti ("*Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici*"), che le amministrazioni inseriscano il ricorso alle convenzioni nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi, nonché nei relativi aggiornamenti annuali[50].

La programmazione consente di organizzare le politiche di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili nell'ambito dello strumento generale di programmazione dell'amministrazione sull'approvvigionamento di beni e servizi.

---

[48] Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE 31/10/2019, L 279/23 dei Regolamenti UE nn. 1827, 1828, 1829 e 1830, la Commissione europea ha fissato i nuovi importi delle soglie per l'applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni negli anni 2020 e 2021.

[49] Metodo previsto dallo stesso articolo 35, comma 4 del Codice Appalti.

[50] Nelle Linee guida 32/2016, l'ANAC ha previsto che "*le stazioni appaltanti devono individuare nell'ambito della programmazione le esigenze di approvvigionamento di beni e servizi e di reinserimento dei soggetti svantaggiati, che giustificano tali affidamenti ed indicare chiaramente, nella determina a contrarre, gli obiettivi sociali che l'ente si propone di perseguire grazie alla deroga nella scelta del fornitore di beni e servizi*".

E in realtà, nella prassi, una modalità ormai utilizzata dagli enti locali è quella di riservare parte degli appalti di determinati servizi, a tal fine. L'ente pubblico elenca, quindi, nell'atto di programmazione i servizi che saranno affidati per realizzare inserimenti lavorativi di persone svantaggiate e disabili.
Inoltre, è bene tenere a mente che il ricorso alle convenzioni deve essere motivato, con esplicitazione delle finalità di ordine sociale che si intendono raggiungere.
Per ciò che concerne le procedure, invece, bisognerà coordinare le previsioni dell'art. 5, comma 1, sulle convenzioni con quelle del Codice dei contratti pubblici, in relazione alla procedura negoziata senza pubblicazione di bando (art. 63) ovvero previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Per i termini si deve fare riferimento a quelli previsti sottosoglia comunitaria di cui all'art. 36, comma 9, che prevede che i termini ordinari possano essere ridotti sino alla metà.
Sarà possibile seguire una procedura negoziata da parte dell'ente, a seguito dell'adozione di un atto del responsabile del Servizio o dell'Ufficio, eventualmente previa delibera di Giunta di indirizzi o direttive atte alle regolamentazioni della procedura.
Il riferimento al principio di trasparenza obbliga, in ogni caso, le pubbliche amministrazioni alla pubblicazione di un avviso[51], attraverso il quale si dichiara di voler attuare un affidamento tramite convenzione ex art. 5, nei modi ed alle condizioni descritte all'interno dell'avviso stesso, richiedendo manifestazioni di interesse alla partecipazione della procedura da parte delle cooperative sociali interessate. Si può decidere di chiedere a tutti gli operatori interessati un preventivo ma ciò non toglie che la manifestazione di interesse non costituisce un diritto alla partecipazione alla procedura ed alla ricezione della richiesta di preventivo; più che altro consente all'amministrazione di individuare il mercato di riferimento.
L'Ufficio invierà così una lettera di invito agli interessati con l'indicazione dei termini essenziali dell'affidamento (oggetto, durata, importo, programma di inserimento lavorativo), di un termine certo per la presentazione delle offerte, l'indicazione della documentazione amministrativa e tecnico/economica da presentare ed in fine i criteri di aggiudicazione e le modalità di valutazione.
Il criterio di valutazione, come evidenziato anche dall'ANAC, deve essere quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 95 del Codice dei contratti per valutare sia la qualità del servizio, sia il progetto di inserimento lavorativo. Inoltre, è obbligatorio l'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa anche perché i servizi messi a gara sono ad alta intensità di manodopera.
In relazione al rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti (art. 36, comma 1)[52], il Consiglio di Stato ha chiarito l'applicazione del criterio di rotazione a

[51] Eventualmente riservato alle cooperative sociali di tipo B iscritte in apposito elenco o albo se istituito.

[52] La giurisprudenza è intervenuta con una serie di sentenze in cui è stato affermato che "*il principio di rotazione negli appalti pubblici mira ad evitare il crearsi di posizioni di rendita anticoncorrenziali in capo al contraente uscente (la cui posizione di vantaggio deriva soprattutto dalle informazioni acquisite durante il precedente affidamento) e di rapporti esclusivi con determinati operatori economici, favorendo, per converso, l'apertura al mercato più ampia possibile sì da riequilibrarne (e implementarne) le dinamiche competitive*". Si veda ad esempio la sentenza Consiglio di Stato, sez. V, 17.03.2021 n. 2292.

questo istituto[53] dal momento che la giurisprudenza aveva sviluppato orientamenti contrastanti.
Dal canto suo, l'ANAC, per definire una serie di questioni aperte sull'istituto e sulla sua aderenza alle convenzioni, ha emanato e successivamente aggiornato, dopo il correttivo che ha esteso l'applicazione dell'istituto agli inviti, le Linee Guida n. 4 sulla disciplina degli appalti sottosoglia, in cui ha proposto le modalità applicative del suddetto principio. L'Autorità, insomma, ha chiarito che la rotazione debba essere applicata tutte le volte in cui l'Amministrazione Pubblica non provvede ad effettuare un confronto competitivo aperto.
Però, nel caso in cui la stazione appaltante consulti il mercato, l'Autorità permette l'invito al contraente uscente, seppur in via eccezionale e previa motivazione, che indichi chiaramente la coesistenza di entrambe le seguenti situazioni di fatto:

- ➔ *la particolare struttura del mercato, riscontrata l'effettiva assenza di alternative;*
- ➔ *il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale*[54]*.*

Lì dove, quindi, l'Amministrazione decida di limitare gli inviti, è necessario motivare la possibilità di reinvito e/o di riaffidamento al contraente uscente. Tale motivazione sempre necessaria sia in caso di reinvito sia in caso di riaffidamento ed è un elemento essenziale per la legittimità della partecipazione alla selezione del contraente uscente. La sua mancanza è causa di esclusione dall'invito e/o dall'affidamento dell'appalto al contraente uscente, come confermato anche dalla giurisprudenza, dovendo la stazione appaltante dar conto della scelta di non seguire la regola ordinaria alla luce della specifica situazione fattuale nella quale si trova ad operare.
L'ANAC ha precisato che non si applica il principio di rotazione in due casi:

1) *nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di non limitare discrezionalmente il numero dei soggetti invitati tramite procedure aperte al mercato*[55]*;nelle quali la stazione appaltante (in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi) non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione* [56]*.*

---

[53] In Cons. Stato, Sez. V, 17 gennaio 2019, n. 435, si conclude per *"la non rinvenibilità nell'art. 5 della L. n. 381 del 1991 della facoltà di deroga al principio di rotazione, perché costituente uno dei precipitati del principio di non discriminazione richiamato all'ultimo periodo del comma 1".*

[54] Esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

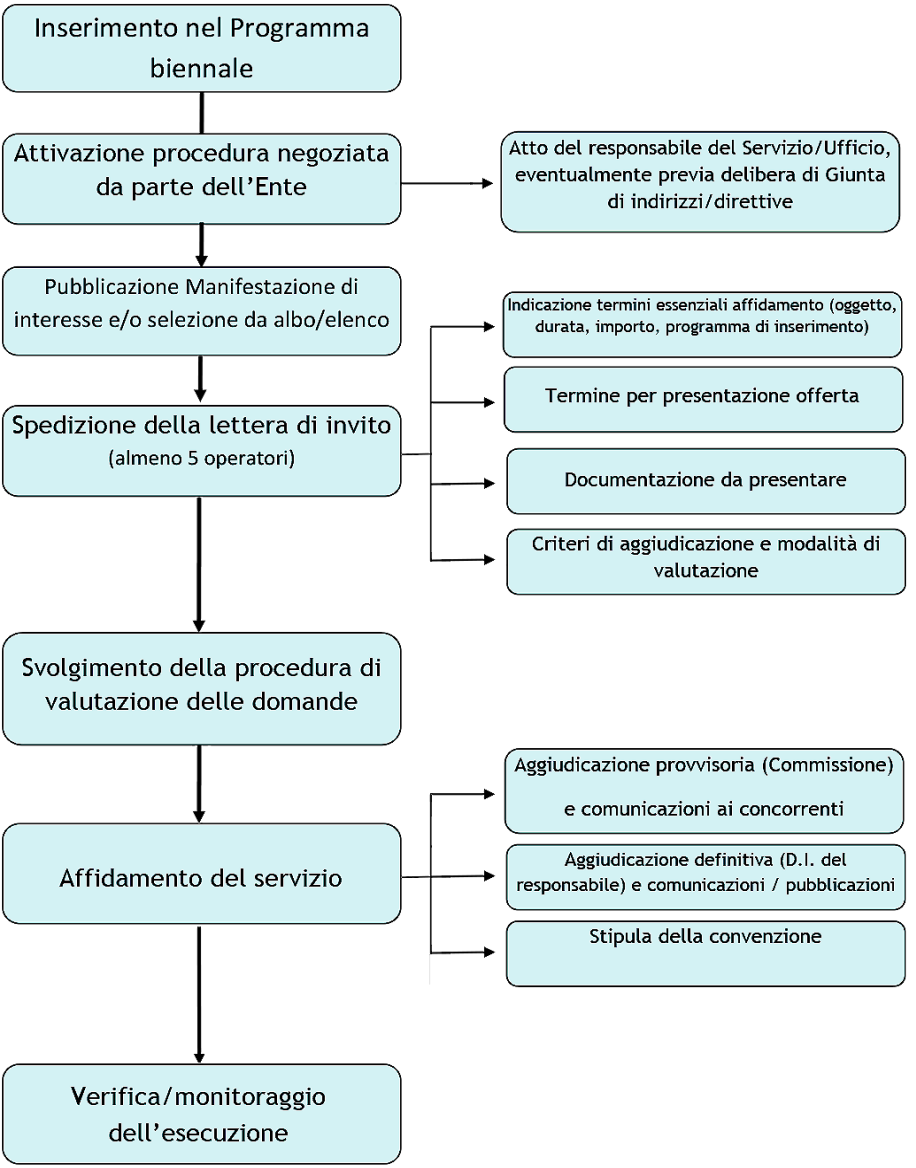
[55] Il Consiglio di Stato, Sez. V, 24/ 05/ 2021, n.3999 stabilisce secondo l'orientamento oramai consolidato che nel caso in cui una amministrazione indica una procedura di avviso pubblico aperta a tutti gli operatori economici non si debba applicare il principio di rotazione. Il parere dell'ANAC n. 500 del 2019 chiarisce che la circostanza che ogni impresa del territorio comunale sia stata invitata alla procedura di affidamento non esonera il responsabile unico del procedimento dall' obbligo di rispettare il principio di rotazione. La stazione appaltante ha replicato evidenziando che al procedimento risultavano invitate tutte le cooperative sociali esistenti nel territorio comunale. L'Autorità anticorruzione ha ribadito la lettura molto rigorosa che l'attuale giurisprudenza esprime in tema di rispetto dell'alternanza/rotazione tra imprese. In sostanza, ogni deroga alla rotazione - sia nel riaffido dell'appalto sia nel reinvito del vecchio aggiudicatario o ai soggetti già invitati - deve trovare una adeguata motivazione.

[56] Con la sentenza n. 1457 del 20 luglio 2019 la Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha accolto il ricorso presentato per l'annullamento della comunicazione di esclusione dalla procedura comminata al ricorrente. In particolare, la stazione appaltante aveva escluso dalla procedura di gara la ricorrente, precedente aggiudicataria dell'appalto, nonostante la procedura di gara non prevedesse alcuna limitazione delle ditte da invitare.

2) *nel caso in cui la stazione appaltante, in apposito regolamento (di contabilità ovvero di specifica disciplina delle procedure di affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori), suddivida gli affidamenti in fasce di valore economico preventivamente individuate, in modo da applicare la rotazione solo in caso di affidamenti rientranti nella stessa fascia.*

Lo schema di Linee guida dell'ANAC sugli affidamenti di servizi sociali del 2021, sottolinea che possono sussistere particolari ragioni per derogare al principio della rotazione, che **dipendono dalla natura del servizio offerto** oppure **dalla situazione di svantaggio in cui versano i beneficiari del servizio o i prestatori dello stesso**.
Ad esempio, proprio i servizi resi nell'ambito di progetti volti all'inserimento lavorativo di persone disabili o svantaggiate, il cui percorso di accompagnamento potrebbe richiedere un carattere di continuità, anche ambientale. L'Autorità sottolinea che nei casi di deroga al principio di rotazione, la stazione appaltante deve motivare la scelta adottata anche in relazione alle specifiche ragioni connesse alla natura del servizio o alle condizioni degli utenti/prestatori che giustificano il ricorso alla deroga, specificando il motivo per cui dette esigenze non possano essere superate attivando la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Schema delle procedure di affidamento di servizi mediante convenzione ex art. 5 legge 381/1991



1.2.2 GLI APPALTI E LE CONCESSIONI RISERVATE PER L'INSERIMENTO LAVORATIVO: EX. ART. 112 DEL D.LGS. 50 DEL 2016

L'art. 112 del Codice dei contratti pubblici del 2016 ha recepito gli istituti disciplinati agli artt. (precedentemente richiamati) 20 e 24, rispettivamente della Direttiva appalti e di quella sulle concessioni, prevedendo che le stazioni appaltanti possano riservare il diritto di partecipazione alle procedure in questione a cooperative sociali e loro consorzi e ad operatori economici, il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati[57]. Gli appalti riservati non sono un elemento nuovo né a livello comunitario, né nel nostro ordinamento[58]; infatti, già la Direttiva UE 18/2004 li prevedeva e tale istituto venne di conseguenza inserito all'art. 52 del D.lgs. n. 163 del 2006, il "Codice degli appalti" precedente a quello approvato nel 2016[59]. In tale occasione, però, la formulazione appariva alquanto limitativa, applicandosi ai "*laboratori protetti*"; una figura mutuata da altre esperienze europee e priva di corrispondenze nel nostro ordinamento, oltre che nel merito poco compatibile con le esigenze effettive della produzione, richiedendo la presenza maggioritaria di persone con disabilità. Ciò portò, nella pratica, ad un ricorso agli stessi molto limitato. L'art. 112 del Codice Appalti attualmente in vigore, invece, ha reso gli appalti riservati un istituto effettivamente utilizzabile con riferimento alle cooperative sociali e i loro consorzi e a tutte le imprese che impieghino persone svantaggiate e disabili. Rispetto al passato, la percentuale del 30% e l'estensione delle categorie di svantaggio, su cui ci soffermeremo più avanti, permettono di garantire l'efficienza dei processi produttivi mantenendo, al contempo, la dimensione

---

[57] Art. 112 (Appalti e concessioni riservati):
"1. *Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e a quelle di concessione o possono riservarne l'esecuzione ad operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.*
2. Ai sensi del presente articolo si considerano soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le persone svantaggiate, quelle previste dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.
3. Il bando di gara o l'avviso di preinformazione danno espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata".

[58] L'art. 5 della legge 381 del 1991 non prevedeva una limitazione tra sotto soglia e sopra soglia, successivamente, a seguito dell'avvio di una procedura di infrazione a livello comunitario, la legge 6 febbraio 1996, n. 52 con l'art. 20 ha modificato l'art. 5 prevedendo la possibilità al comma 1 delle convenzioni riservate alle cooperative sociali sotto la soglia di rilevanza comunitaria e all'art. 4 la possibilità di prevedere condizioni d'esecuzione per favorire l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate sopra soglia comunitaria. Al paragrafo successivo di questo capitolo è commentata la disposizione citata. Si veda Mele E., *Le convenzioni di cui all'art. 5, L. 8 novembre 1991, n. 381, dopo le recenti modifiche della L. comunitaria 1994*, in "Foro Amm.", 1998, pag. 597.

[59] L'art. 52 stabiliva che: "*Fatte salve le norme vigenti sulle cooperative sociali e sulle imprese sociali, le stazioni appaltanti possono riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, in relazione a singoli appalti, o in considerazione dell'oggetto di determinati appalti, a laboratori protetti nel rispetto della normativa vigente, o riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando la maggioranza dei lavoratori interessati è composta di disabili i quali, in ragione della natura o della gravità del loro handicap, non possono esercitare un'attività professionale in condizioni normali. Il bando di gara menziona la presente disposizione*". Si veda Moro, P., op.cit.

sociale e la *mission* di inserimento lavorativo di tali imprese, come dimostrano le cooperative sociali di tipo B.
Le procedure riservate non differiscono da quelle ordinarie per l'aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, salvo che per gli aspetti di "riserva" nella partecipazione e di obbligo di inserimento lavorativo di persone svantaggiate di seguito delineati[60].

La formulazione dell'art. 112 apre, però, ad alcune incertezze che possono essere comunque superate in primo luogo avendo a riferimento il contenuto delle disposizioni delle Direttive e la giurisprudenza comunitaria. Sono due, infatti, le fattispecie disciplinate: la riserva di partecipazione e la condizione di esecuzione[61].
Con la *riserva di partecipazione* saranno ammesse alla procedura di aggiudicazione solo gli operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate e che abbiano – nel loro organico - il 30% di persone svantaggiate, le cooperative sociali e i loro consorzi. In questo caso, pertanto, i requisiti di carattere soggettivo dovranno essere dimostrati già in sede di ammissione alla procedura di gara in quanto propedeutici alla partecipazione stessa[62]. L'art. 112 in questo caso non prevede espressamente quale percentuale di persone svantaggiate debba essere inserita nella fase esecutiva, ma è bene precisare che comunque va previsto l'inserimento lavorativo, con modalità lasciate alla discrezionalità della stazione appaltante, che giustifichi il ricorso a tale istituto. Prevedendo una *condizione di esecuzione*, le stazioni appaltanti possono riservare l'esecuzione dell'appalto o della concessione nel contesto di programmi di lavoro protetti: il bando in questo caso dovrà prevedere l'obbligo di inserire il 30% di persone svantaggiate in quella specifica commessa di lavoro, indipendentemente dal fatto che l'impresa inserisca persone svantaggiate in altri settori di attività. Gli operatori economici dovranno impegnarsi, in sede di partecipazione alla gara, ad impiegare la suddetta percentuale di lavoratori appartenenti alle categorie previste dal secondo comma dell'art. 112. Dovrà, pertanto, essere respinta l'offerta di un proponente che non le accetti, in quanto non conforme alla *lex specialis* di gara.

Il secondo comma dell'art. 112 stabilisce che si considerano persone svantaggiate, in analogia con quelle ex art. 4 della legge 381 del 1991, le seguenti[63]:

[60] L'ANAC con la Delibera n. 207 del 1° marzo 2017 ha dato un parere che chiarisce una serie di profili dell'istituto, di seguito approfonditi. Ulteriori chiarimenti sono presenti anche nello schema di Linee guida sugli affidamenti di servizi sociali per la consultazione del 2019, mai successivamente approvato.

[61] Si veda "*Le procedure riservate nel Codice dei Contatti Pubblici*" in A. Donato; "*L'affidamento dei servizi sociali*", Giuffrè Francis Lefebvre, 2019; Emmolo E., *Gli Strumenti per l'inserimento lavorativo nel nuovo Codice dei contratti pubblici*, Welfare Oggi, 1/2018.

[62] Si veda in particolare la recente Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, Sent., del 06 ottobre 2021, n. C-598/19 sull'interpretazione dell'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici. Si chiarisce che devono essere presenti entrambi i requisiti: "*L'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2014/24 conferisce agli Stati membri la facoltà di riservare le procedure di appalto pubblico a determinati enti e subordina tale facoltà al rispetto delle due condizioni cumulative ivi elencate, ossia, da una parte, che i partecipanti alla procedura siano laboratori protetti o operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate e, dall'altra, che almeno il 30% del personale di tali laboratori e operatori economici sia costituito da tali persone*". Lo schema di delibera dell'ANAC del 2021, in fase di consultazione al momento in cui si scrive, e pertanto non ancora approvato, apre ad un'interpretazione che, benché ancorata al dato letterale non si ritiene corretta. Infatti, la ricostruzione che permetterebbe di accedere ad un appalto riservato, avendo solo come finalità l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, senza avere il 30% di persone svantaggiate tra i lavoratori, non giustifica la deroga e la finalità dell'istituto, anche in relazione al dato letterale della direttiva. La direttiva riferisce il requisito del 30% dei lavoratori con disabilità o svantaggiati ai "suddetti laboratori, operatori economici o programmi".

[63] La Delibera ANAC n. 207 del 1° marzo 2017 evidenzia che: "*la norma, a differenza del previgente Codice introduce, al comma 2, una espressa definizione di "lavoratori con disabilità" e "lavoratori svantaggiati", con rinvio alle rispettive discipline di settore (soggetti con disabilità di cui all'art. 1, L. n. 68 del 99, persone svantaggiate di all'art. 4, L. n. 381 del 1991, gli altri soggetti di cui all'art. 21, L. n. 354 del 1975)*".

1. *soggetti con disabilità quelli di cui all'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero con un grado di invalidità superiore al 45%, nonché gli invalidi del lavoro oltre il 33%, le persone non vedenti o sordomute,*
2. *gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari,*
3. *i soggetti in trattamento psichiatrico,*
4. *i tossicodipendenti,*
5. *gli alcolisti,*
6. *i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare,*
7. *le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni*[64]*.*

Pertanto, per il calcolo del 30% potranno essere considerate solo queste categorie.
Si ritiene, inoltre, in analogia a quanto previsto dall'art. 4 della legge 381 del 1991, che lo *status* di persona disabile e di persona svantaggiata debba avvenire sulla base di apposita certificazione proveniente da un ente pubblico competente[65].
Si tenga, comunque, presente che per la verifica del rispetto della percentuale del 30%, il calcolo va effettuato con riferimento ai lavoratori non svantaggiati complessivamente impiegati in quanto "*le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dell'aliquota delle stesse*" (in analogia a quanto prevede la circ. INPS n. 188 del 1994 per il calcolo del 30% di persone svantaggiate nelle cooperative sociali).
In relazione alle condizioni soggettive per la partecipazione, le cooperative sociali di inserimento lavorativo di cui alla lettera b), comma 1, art. 1 della legge n. 381 del 1991 e i consorzi costituiti come società cooperative aventi base sociale formata in misura non inferiore al 70% da cooperative sociali (di cui all'art. 8 della stessa legge) sono considerati "di diritto" quali soggetti ammissibili alle suddette procedure, dal momento che hanno come finalità statutaria ex art. 1 della legge, l'attività di inserimento lavorativo e debbono necessariamente avere al proprio interno la quota di lavoratori svantaggiati che la legge prevede.
Per gli altri operatori economici[66] i requisiti soggettivi da dimostrare sono due:

1) Il primo è avere come finalità statutaria l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
2) Il secondo è avere almeno il 30 % dei lavoratori che rientrino nelle suddette categorie (oppure nel caso in cui sia posta una condizione di esecuzione, impegnarsi

[64] L'ANAC nello schema di parere del 2021, in relazione ai detenuti ed ai requisiti previsti dall'articolo 80 del codice dei contratti pubblici che "*in forza dell'art. 20 della legge n. 354 del 1975, così come integrato dalla legge n. 193 del 2000, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro, nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili*". Il legislatore ha inteso, quindi, limitare gli effetti interdittivi, scaturenti dalle condanne civili e penali, per rendere pienamente applicabile la disciplina volta al reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. La deroga è, però, prevista esclusivamente in favore dei soci e dei lavoratori delle cooperative ed è finalizzata a consentire il relativo reinserimento lavorativo. Pertanto, la disciplina prevista all'art. 80, commi 1 e 2, trova piena applicazione nei confronti degli amministratori, dei procuratori e dei direttori tecnici.

[65] Si veda Moro P., *I lavoratori svantaggiati nella cooperativa sociale: individuazione delle categorie e agevolazioni,* in op. cit.

[66] Si veda la Delibera dell'ANAC n. 207 del 1° marzo 2017 che chiarisce la definizione di "*operatori economici*".

ad eseguire l'appalto/concessione impiegando tale percentuale di persone svantaggiate).

Le imprese sociali di inserimento lavorativo, con la nuova disciplina del D.lgs. n. 112 del 2017 (art. 2, commi 4 e 5)[67], possiedono sicuramente il primo requisito dal momento che la loro finalità statutaria sarà analoga a quella prevista dall'art. 112 del Codice appalti; mentre, per il secondo requisito, si dovrà procedere a verifica caso per caso, poiché le categorie di persone svantaggiate previste dalle due norme non coincidono. Quindi, per questi operatori economici devono essere verificati, dalla stazione appaltante, i requisiti soggettivi di partecipazione previsti dall'articolo 112 (chiedendo, ad esempio, di produrre lo statuto per verificare lo scopo principale e una dichiarazione attestante che almeno il 30% dei lavoratori è composto da lavoratori disabili o svantaggiati ex art. 112, secondo comma), mentre per le cooperative sociali di tipo B e loro consorzi è sufficiente l'iscrizione nell'Albo regionale.

Per ciò che concerne, invece, il ricorso all'avvalimento (in riferimento all'art. 112), si chiarisce che è stato ammesso dalla giurisprudenza per i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale anche in relazione ad un soggetto giuridico che non sia cooperativa sociale[68]. Tuttavia, è bene precisare questo principio va coordinato con le recenti pronunce giurisprudenziali che mettono in evidenza "*la necessarietà dell'esecuzione diretta dell'ausiliaria che è da ritenersi limitata ai casi in cui quest'ultima metta a disposizione titoli professionali o di studio [indicati dall'allegato XVII parte II lett. f)] che non possono essere trasferiti al concorrente in quanto strettamente personali, ovvero qualora siano richieste tra i requisiti esperienze professionali maturate proprio in virtù della spendita degli stessi titoli di studio o professionali, esperienze anch'esse da ritenersi espressive di capacità personali non trasmissibili*"[69].

Andrà comunque verificato, in concreto, che l'esecuzione dell'appalto preveda l'inserimento lavorativo a fronte del possibile impiego di lavoratori dell'impresa che trasferisce i requisiti.

In un appalto diviso in lotti la stazione appaltante potrà prevedere solo per alcuni di questi la riserva ex art. 112 con le modalità descritte.

Rispetto alla previsione dell'art. 5, comma 4, della legge n. 381del 1991 (che norma le clausole sociali di inserimento lavorativo come condizioni di esecuzione), questo istituto

---

[67] Per un approfondimento sulla disciplina dell'impresa sociale si veda De Bernardo, V., Della Vecchia, T., Dutto, D., Emmolo, E. in AA.VV., *Dalla Parte del Terzo Settore*, Editori Laterza, 2020.

[68] Il Tar Piemonte, Torino, sez. I, 6 giugno 2018, n. 705 ha argomentato che "*la limitazione alla facoltà di avvalimento, oltre a non essere contemplata espressamente dall'art. 89 del D.lgs. n. 50 del 2016, neppure risponderebbe alla ratio che ha ispirato la disciplina degli appalti riservati, dal momento che l'impiego (obbligatorio) di lavoratori svantaggiati nell'esecuzione del servizio è del tutto compatibile con l'utilizzo, ai fini della qualificazione alla gara, di certificazioni e requisiti posseduti da una società di capitali ordinaria*". Questa sentenza conferma quella del Tar Campania, Napoli, sez. V, 3 aprile 2018, n. 2144 che evidenzia, in riferimento ad un appalto riservato ex art. 112 del Codice, come l'avvalimento "*non tollera interpretazioni limitative volte a restringerne l'applicabilità, ad eccezione dei requisiti soggettivi inerenti alla moralità e all'onorabilità professionale a tutela della serietà ed affidabilità degli offerenti*".

[69] Consiglio di Stato, Sez. V, 17/09/2021, n. 6347 fa il punto sull'avvalimento dei requisiti di partecipazione dimostrabili anche mediante il ricorso all'avvalimento cd. "*esperienziale*" e impegno da parte dell'ausiliaria all'esecuzione diretta delle prestazioni professionali. Consiglio di Stato Sez. V, 03 settembre 2021, n. 6212, nel medesimo orientamento, si riferisce all'avvalimento della Certificazione di Qualità purché l'ausiliaria metta a disposizione della ausiliata tutti i fattori della produzione e tutte le risorse, che, complessivamente considerate, le hanno consentito di acquisire la certificazione di qualità da mettere a disposizione.

prevede proprio la possibilità di "riservare la partecipazione", come messo in evidenza poc'anzi.

Infatti, mentre l'art. 5, comma 4, anch'esso applicabile non solo alle cooperative sociali ma alla generalità delle imprese, considera l'inserimento lavorativo solo come condizione di esecuzione, quindi come impegno cui adempiere in caso di aggiudicazione; l'art. 112 consente anche, come già evidenziato, di configurare l'inserimento lavorativo come requisito soggettivo di partecipazione.

Si riscontra che gli appalti e le concessioni riservati sono senz'altro applicabili all'affidamento dei servizi pubblici locali (ad esempio la raccolta e la gestione dei rifiuti o i servizi di pulizia di locali aperti al pubblico); infatti, l'istituto non contiene eccezioni alla disciplina generale del Codice salvo che per la riserva[70].
Il comma 3 dell'art. 112 sancisce che il bando di gara o l'avviso di pre-informazione debbano dare espressamente atto che si tratta di appalto o concessione riservata.
Stante il doppio oggetto di questo istituto, che prevede insieme alla fornitura del servizio anche l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, è di tutta evidenza il perché i criteri di valutazione debbano valorizzare adeguatamente le caratteristiche sociali delle offerte e l'offerta tecnica debba prevedere anche la valutazione della capacità dei candidati su questo aspetto, ai sensi dell'art. 95, commi 6 e 11, del Codice appalti[71].
Il criterio di aggiudicazione da adottare è, pertanto, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con criteri di aggiudicazione dell'offerta che consentano alla stazione appaltante di valutare anche il progetto di inserimento lavorativo, attraverso l'attribuzione di specifici punteggi ai diversi elementi che misurino sia elementi quantitativi (quali il numero di lavoratori inseriti, il numero ore dei lavoratori inseriti, inserimenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti nel bando), sia elementi qualitativi (come, ad esempio, precedenti esperienze di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, elaborazione di piani individualizzati specifici in relazione alle diverse categorie di svantaggio, modalità di affiancamento e tutoraggio durante lo svolgimento del servizio, certificazione della qualità, competenze professionali dei tutor e numero di ore, formazione delle persone svantaggiate per l'addestramento alle mansioni e l'acquisizione delle relative abilità e professionalità, formazione ai tutor per l'inserimento lavorativo, valutazione periodica dell'andamento dell'inserimento lavorativo, modalità per la ricerca di forme di occupazione continuativa e con altre imprese, partenariati con enti pubblici e

[70] Si veda per una disamina T.A.R. Salerno, Sez. II, 17 giugno 2021, n. 1480. Inoltre, l'ANAC nel Parere di Precontenzioso n. 633 del 15 settembre 2021 ha confermato che "*La delimitazione dell'oggetto del contratto alla fornitura di beni e servizi strumentali, ovvero svolti in favore della pubblica amministrazione, prevista per le convenzioni con le cooperative sociali di tipo B dall'art. 5 comma 1, L. n. 381 del 1990 non trova applicazione nella diversa fattispecie dell'affidamento con diritto di partecipazione riservato alle cooperative sociali disciplinata dall'art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016*".

[71] Infatti, valgono considerazioni analoghe a quelle evidenziate dall'ANAC nella Delibera n. 32 del 20 gennaio 2016 "*Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali*": *"L'unico criterio di selezione delle offerte che appare compatibile con l'oggetto degli affidamenti a cooperative sociali di tipo B è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori, giustificandosi per tale fine la compressione della concorrenza. Si ritiene, infatti, che il programma di recupero e reinserimento lavorativo delle persone svantaggiate debba essere oggetto di specifica valutazione nell'ambito del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quale parte integrante del progetto tecnico*". Nei medesimi termini si esprime anche lo schema di Linee Guida del 2021.

privati operanti nel territorio, strumenti per l'integrazione sociale e integrazione col territorio)[72].
A questi elementi bisogna dare un punteggio significativo nell'offerta economicamente più vantaggiosa ed è molto importante, quindi, la scelta del tipo di formula che si usa per valorizzare la qualità. In particolare, nell'ambito degli affidamenti finalizzati all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate oltre alla qualità del servizio stesso, deve essere valutata anche la capacità di svolgere i servizi legati a questo obiettivo, come si vedrà nel capitolo successivo. Per questa ragione è fondamentale scegliere una formula che scoraggi ribassi eccessivi sul prezzo e eviti lo scarto elevato a fronte di piccole differenze di prezzo e massimizzi, invece, la differenza di punteggio relativo.
Le Linee guida ANAC n. 2 sull'offerta economicamente più vantaggiosa prevedono la formula "non lineare" che consente di evitare lo scarto elevato a fronte di piccoli scostamenti del prezzo offerto. Formule diverse, ovvero quelle lineari, presentano, invece, l'inconveniente evidenziato, di poter condurre a differenze elevate anche a fronte di scarti in valore assoluto limitati; ciò si verifica quando il ribasso massimo rispetto al prezzo a base di gara è contenuto, inducendo a formulare offerte aggressive e rendendo di fatto decisivo il fattore prezzo. Col risultato di fare una gara basata sul criterio del massimo ribasso[73].
In relazione all'applicazione delle clausole sociali per la continuità occupazionale, di cui all'art. 50 del Codice, agli appalti riservati, l'ANAC ha recentemente evidenziato la compatibilità pur con alcuni limiti ovvero che: "*Ritenuto che, in ragione del consolidato principio secondo cui l'obbligo di assorbimento dei lavoratori dal precedente affidatario è subordinato alla previa valutazione di compatibilità con l'organizzazione di impresa dell'operatore economico subentrante sia sotto il profilo del numero dei lavoratori che della loro qualifica, la clausola sociale prevista in una gara riservata ai sensi dell'art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016 vada considerata esigibile nei limiti in cui è compatibile con l'obbligo di impiego di personale svantaggiato*"[74].

I controlli in fase esecutiva delle condizioni richieste dal bando di gara e di quelle offerte dall'esecutore dovranno riguardare, ai sensi dell'articolo 31, comma 12, del codice dei contratti pubblici, oltre che la realizzazione e la corretta esecuzione del servizio oggetto del contratto, anche la permanenza dei presupposti che hanno consentito l'accesso dell'operatore economico alla procedura riservata o all'esecuzione riservata, che devono essere mantenuti anche durante tutta la fase esecutiva (la quota di lavoratori svantaggiati indicata nelle condizioni di partecipazione) e l'andamento dei progetti di inserimento lavorativo, attraverso ad esempio relazioni e incontri periodici di monitoraggio con i servizi sociali sui risultati raggiunti nei progetti

[72] Si vedano ad esempio i bandi tipo di appalti riservati del Protocollo d'intesa tra la Provincia di Brescia, il Comune di Brescia, Associazione dei Comuni Bresciani, Associazione dei segretari comunali "G.B. Vighenzi" e Confcooperative Brescia per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate presentati al successivo Capitolo.
[73] In questo senso la DGR Emilia-Romagna n 969 del 27/06/2016 - Linee guida regionali sull'affidamento dei servizi alle cooperative sociali.
[74] Parere di Precontenzioso numero 633 del 15 settembre 2021.

di inserimento lavorativo e dovranno essere verificati anche i servizi collegati all'inserimento lavorativo (tutoraggio, accompagnamento, formazione etc.).

La riserva si applica anche alle concessioni, disciplinate nel nuovo Codice, agli articoli 164 e seguenti, ovvero ai casi in cui sia previsto l'obbligo di trasferire ai privati il "rischio operativo"[75] e la controprestazione consista nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio (quali ad esempio la gestione di un museo, di un parcheggio o di un bar).
È una previsione particolarmente utile perché si riferisce a servizi che valorizzano le attitudini imprenditoriali dal momento che ricavano risorse dal mercato e che investono un ambito di attività rispetto al quale i precedenti strumenti erano di dubbia applicazione.
L'articolo 165, comma 1, stabilisce che nei contratti di concessione, la maggior parte dei ricavi di gestione del concessionario proviene dalla vendita dei servizi resi al mercato. Tali contratti comportano il trasferimento al concessionario del rischio operativo riferito alla possibilità che, in condizioni operative normali, le variazioni relative ai costi e ai ricavi oggetto della concessione incidano sull'equilibrio del piano economico finanziario.
Il comma 2, del medesimo articolo specifica che per raggiungere l'equilibrio economico finanziario (definito all'articolo 3, comma 1, lettera fff), in sede di gara l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire anche un prezzo consistente in un contributo pubblico, nella cessione di beni immobili, in diritti di godimento su beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione aggiudicatrice la cui utilizzazione sia strumentale e tecnicamente connessa all'opera affidata in concessione.
In ogni caso, l'eventuale riconoscimento del prezzo, sommato al valore di eventuali garanzie pubbliche o di ulteriori meccanismi di finanziamento a carico della pubblica amministrazione, non può essere superiore al 49% del costo dell'investimento complessivo, comprensivo di eventuali oneri finanziari, che, pertanto, è la soglia massima dell'apporto pubblico (contributo anche in garanzia o beni, o prezzo) al raggiungimento dell'equilibrio finanziario.
La procedura, salvo gli aspetti di riserva nella partecipazione o nella presenza di condizioni di esecuzioni per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, sarà quella prevista dalla Parte III del Codice, agli articoli 164 e seguenti. A quelle di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o di servizi si applicano - per quanto compatibili - le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II, dello stesso Codice, relativamente ai principi generali, alle esclusioni, alle modalità e alle procedure di affidamento, alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ai requisiti generali e speciali e ai motivi di esclusione, ai criteri di aggiudicazione, alle modalità di comunicazione ai candidati e agli offerenti, ai requisiti di qualificazione degli operatori

[75] Il rischio operativo è definito dall'articolo 3, comma 1, lettera zz) del D.lgs. n. 50 del 2016, come "*il rischio legato alla gestione dei lavori o dei servizi sul lato della domanda o sul lato dell'offerta o di entrambi, trasferito al concessionario. Si considera che il concessionario assuma il rischio operativo nel caso in cui, in condizioni operative normali, non sia garantito il recupero degli investimenti effettuati o dei costi sostenuti per la gestione dei lavori o dei servizi oggetto della concessione. La parte del rischio trasferita al concessionario deve comportare una reale esposizione alle fluttuazioni del mercato tale per cui ogni potenziale perdita stimata subita dal concessionario non sia puramente nominale o trascurabile*".

economici, ai termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte, alle modalità di esecuzione.
L'articolo 166 prevede poi che le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono liberi di organizzare la procedura per la scelta del concessionario, fatto salvo il rispetto delle norme richiamate e sono liberi di decidere anche il modo migliore per gestire la prestazione dei servizi per garantire, in particolare, un elevato livello di qualità, sicurezza ed accessibilità, la parità di trattamento e la promozione dell'accesso universale e dei diritti dell'utenza nei servizi pubblici.

1.3 Le clausole sociali per l'inserimento lavorativo nella legge 381 del 1991 e nel Codice dei contratti pubblici

Alla luce di quanto detto sin ora, emerge che le clausole sociali per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate sono legittimate dalle Direttive europee e dal Codice dei Contratti Pubblici. La loro disciplina, come anticipato, nel corso del tempo, ha effettuato un passo in avanti importante e soprattutto concreto.
Le condizioni di esecuzione dell'appalto, di fatti, possono - ad oggi - comprendere considerazioni economiche, legate all'innovazione, nonché di ordine ambientale, sociale o relative all'occupazione tanto nella fase di scelta del contraente, quanto in quelle di aggiudicazione ed esecuzione dei contratti pubblici. Per quanto riguarda gli aspetti legati a questo volume[76], in tutti gli appalti e le concessioni possono essere inserite clausole sociali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili[77].
L'art. 5, comma 4, della legge n. 381 del 1991 è stato, infatti, il primo modello di clausola sociale introdotto nell'ordinamento italiano (ed europeo) e prevede che "*Per le forniture di beni o servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, gli enti pubblici compresi quelli economici, nonché le società di capitali a partecipazione pubblica, nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono inserire, fra le condizioni di esecuzione, l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, e con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo".*
Le stazioni appaltanti possono, quindi, esigere "*condizioni particolari per l'esecuzione del contratto*", ovvero di assumere un determinato numero o una percentuale di persone svantaggiate, purché le stesse siano compatibili con il diritto comunitario, con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e siano precisate nel bando di gara, nella lettera di invito o nel capitolato d'oneri.
Questa procedura, non prevede che l'aggiudicazione di contratti di valore superiore alla soglia comunitaria sia riservata alle cooperative sociali di tipo B, né consente che l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate diventi un requisito preselettivo dei concorrenti (a differenza dell'art. 112 del Codice dei Contratti Pubblici). La disposizione

[76] Per un approfondimento sulle clausole sociali ed ambientali si veda "*Gli affidamenti alle cooperative sociali e le clausole sociali di inserimento lavorativo nel nuovo Codice*" in Gallo L., Moro P., op. cit.

[77] Erano già previste dalla legge 381 del 1991 e ora le nuove direttive e il Codice del 2016 le hanno ulteriormente disciplinate

si applica indistintamente ad ogni operatore economico all'unica condizione che esso si impegni, all'atto della presentazione dell'offerta, a soddisfare le condizioni di esecuzione specificate nel bando di gara, ovvero ad eseguire il contratto con l'impiego dei soggetti svantaggiati come previsto dal capitolato[78]. Le persone svantaggiate sono quelle di cui all'art. 4 della legge n. 381 del 1991. Inoltre, è obbligatoria, da parte dell'aggiudicatario, l'adozione di specifici programmi di recupero e di inserimento lavorativo.
La verifica della capacità di adempiere l'obbligo di inserimento lavorativo non può intervenire prima dell'aggiudicazione dell'appalto, ma deve essere monitorata durante l'esecuzione dello stesso e al suo termine e deve comprendere anche le azioni legate all'inserimento lavorativo.
A questo istituto si aggiunge ora l'art. 100 ("*Requisiti per l'esecuzione dell'appalto*") del Codice, il quale stabilisce che le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione e devono essere resi conoscibili ai concorrenti nel bando di gara, o nell'invito in caso di procedure senza bando o nel capitolato d'oneri. Dette condizioni possono attenere, in particolare, a esigenze sociali e ambientali. In sede di offerta gli operatori economici devono dichiarare di accettare i requisiti particolari nell'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.
In questo caso, pertanto, la previsione di "*condizioni particolari di esecuzione*" consente alle stazioni appaltanti di ampliare l'oggetto del contratto, richiedendo una prestazione più articolata con l'obbligo di eseguire il contratto con l'impiego di persone svantaggiate nel contesto di specifici programmi di inserimento lavorativo.
In questo caso, possono essere inseriti al lavoro non solo le persone svantaggiate e disabili elencate all'art. 4 legge 381 del 1991 ed all'art. 112 del Codice appalti, ma anche coloro che siano compresi nella molto più ampia definizione europea di "lavoratore svantaggiato e molto svantaggiato". Quindi, oltre alle categorie previste dall'art. 112, comma 2, anche persone svantaggiate in ragione della disoccupazione e della loro situazione sociale ed economica[79].

---

[78] Si veda Coppetti A., "*Le clausole sociali per l'inserimento lavorativo nella legge n. 381 del 1991*", in Moro P., Gallo L., Coppetti A.; "*Cooperative Sociali e Contratti Pubblici Socialmente Responsabili*", Maggioli, 2011 e "*Gli affidamenti alle cooperative sociali e le clausole sociali di inserimento lavorativo nel nuovo Codice*" in Gallo L., Moro P., op. cit.

[79] Si tratta di quelle previste dal Regolamento (UE) N. 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e che al punto 3 definisce «lavoratore con disabilità»:
a) chiunque sia riconosciuto come lavoratore con disabilità a norma dell'ordinamento nazionale; o
b) chiunque presenti durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che, in combinazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione all'ambiente di lavoro su base di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Al punto 4 è definito «lavoratore svantaggiato»: chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
b) avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
c) non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d) aver superato i 50 anni di età;
e) essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;
f) essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

Pertanto, il criterio di aggiudicazione da adottare anche in questo caso è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in quanto la stazione appaltante deve poter valutare il progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate per l'effettivo perseguimento dell'obiettivo di reinserimento dei lavoratori (valutando, quindi, le azioni riservate al percorso di inserimento, alla presenza di operatori dedicati al percorso, l'acquisizione di competenze e la formazione etc.).
In relazione, poi, alla valorizzazione di esigenze sociali nella valutazione delle offerte, l'art. 30 del nuovo Codice ("*Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni*") prevede espressamente che negli affidamenti di appalti e concessioni "*il principio di economicità può essere subordinato, nei limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti nel bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute, dell'ambiente, del patrimonio culturale e alla promozione dello sviluppo sostenibile, anche dal punto di vista energetico*".
Pertanto, le esigenze sociali sottese all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate hanno carattere preminente rispetto al principio di economicità consentendo quindi, alle stazioni appaltanti, di favorire, attraverso gli istituti previsti dal Codice e dalla legge 381 del 1991, modalità di affidamento che abbiano tali obiettivi.
L'art. 95, comma 11, specifica che "*I criteri di aggiudicazione sono considerati connessi all'oggetto dell'appalto ove riguardino lavori, forniture o servizi da fornire nell'ambito di tale appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del loro ciclo di vita, compresi fattori coinvolti nel processo specifico di produzione, fornitura o scambio di questi lavori, forniture o servizi o in un processo specifico per una fase successiva del loro ciclo di vita, anche se questi fattori non sono parte del loro contenuto sostanziale*" quali, quindi, quelli dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e disabili.
In questo caso si prevede, l'inserimento di un punteggio aggiuntivo nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di criteri quantitativi (numero di persone svantaggiate inserite), anche in questo caso riferibili a categorie di svantaggio previste dalla definizione europea. Oppure in ragione della qualità dei percorsi di inserimento lavorativo previsti dal bando[80].
Le condizioni di esecuzione e la valorizzazione degli aspetti legati all'inserimento lavorativo nella valutazione delle offerte possono naturalmente essere previsti contemporaneamente in un appalto, a seconda degli obiettivi che la stazione appaltante si prefigge.

Emilio Emmolo
funzionario
di Confcooperative
Federsolidarietà Nazionale

Francesca Scarpato
Avvocato, incaricato
del Servizio Legale di ICN
Italia Consulting Network

g) appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la propria esperienza lavorativa per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile.
Al punto 99 è definito «lavoratore molto svantaggiato» chiunque rientri in una delle seguenti categorie:
a) lavoratore privo da almeno 24 mesi di impiego regolarmente retribuito; o
b) lavoratore privo da almeno 12 mesi di impiego regolarmente retribuito che appartiene a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di «lavoratore svantaggiato».

[80] Si vedano i criteri elencanti nel paragrafo precedente di questo Capitolo.

1. Sezione I – Aspetti generali

1.1 Oggetto e finalità

Il presente capitolo si pone l'obiettivo di accompagnare la lettura della documentazione predisposta nell'ambito del "*Protocollo d'intesa per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate*"(in allegato), sulla base delle istruzioni operative redatte dal tavolo di lavoro, che rappresentano un *vademecum,* funzionale alla gestione di procedure di pubblico affidamento, finalizzate alla tutela e alla promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, ai sensi dell'art. 112 del Codice dei contratti pubblici (rubricato "*Appalti e concessioni riservati*").
Tale documento - frutto dell'esperienza della CUC (Centrale Unica di Committenza Area Vasta) di Brescia e del confronto di quest'ultima con l'associazione di categoria Confcooperative di Brescia - è stato appunto concepito come *vademecum* atto a chiarire il funzionamento delle procedure in questione, rivolto ai funzionari degli enti di volta in volta procedenti.
Pertanto, nei paragrafi a seguire, si è provato a illustrare e analizzare - passo dopo passo - i documenti di cui si compone il "*Protocollo d'intesa per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate*" siglato in territorio bresciano; esemplificando i principali passaggi che hanno caratterizzato il ciclo di vita della procedura in questione e riportando alcune considerazioni a commento degli stessi, che si configurano come caratterizzanti questa singolare "tipologia" di gara.
Ciò al fine di rendere più comprensibile la lettura e - nel caso - l'utilizzo del protocollo stesso, fornendone così una chiave interpretativa semplificata ed uniforme (per quanto possibile) a tutti coloro che si dovessero trovare nell'esigenza di darvi attuazione in concreti atti di gara.

1.2 DEFINIZIONI

Si elencano in tabella le abbreviazioni e gli acronimi che, per semplicità di lettura, si è reso necessario utilizzare ai fini della stesura del presente capitolo:

"Codice", il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
"Ente", il Comune o Amministrazione aggiudicatrice;
"ANAC", l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
"OE", l'Operatore Economico;
"RUP", il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice;
"Referente di gara", il soggetto diverso dal RUP che segue la procedura di gara;
"DEC", il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei lavori, servizi e forniture;
"CIG", il Codice Identificativo di Gara;
"OEPV", l'Offerta Economicamente Più Vantaggiosa;
"Offerta tempo", l'offerta relativa alla riduzione del tempo di esecuzione del servi-zio/fornitura;
"CCNL", il Contatto collettivo nazionale di lavoro;
"Protocollo", il Protocollo d'intesa per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate;
"TUEL", il Testo Unico degli Enti Locali (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
"DUP", il Documento Unico di Programmazione (ex D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118);
"CPV", il "Common Procurement Vocabulary" – vocabolario comune per gli appalti pubblici (Regolamento CE del 28 novembre 2007 n. 213);
"GUEE", la Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea;
"GURI", la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
"DGUE", il Documento di Gara Unico Europeo (ex art. 85 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

1.3 I DOCUMENTI DEL PROTOCOLLO

Focus del presente capitolo saranno, quindi, i documenti di cui in tabella[81]:

a) Determina a contrarre;
b) Disciplinare di gara → duplice versione, testualmente riunita in un unico disciplinare con replica dei paragrafi divergenti a seconda della composizione dell'OEPV in:
b.1 Disciplinare con OEPV 70–30,
b.2 Disciplinare con OEPV 80-20;
c) Protocollo sociale operativo (allegato al "Disciplinare di gara" che regola gli aspetti sociali dell'offerta tecnica e dell'esecuzione della commessa);
d) Schema sanzionatorio;
e) Istruzioni operative;
f) Report controlli.

2. Sezione II – Dalla programmazione all'indizione della gara

2.1 PROGRAMMAZIONE

È buona prassi prevedere fin dalla fase di programmazione preventiva degli acquisiti (allegata al DUP[82]) quale sarà la tipologia di servizi/lavori/forniture che verranno bandite ai sensi dell'art.112 del Codice. Questo sia in ottemperanza ai più generali principi che ispirano la normativa degli appalti pubblici, sia al fine di potersi assicurare la collaborazione di tutti gli operatori competenti il cui coinvolgimento risulterà necessario nella gestione della commessa e per la valutazione delle offerte presentate in sede di gara. In questo senso, infatti, assume particolare rilievo la collaborazione stretta con i servizi sociali e/o con il competente Ufficio di Piano, al fine di poter garantire un coerente supporto tecnico alle attività del RUP. Studi di ambito sociale, infatti, dimostrano come a fronte di una maggior spesa per strumenti di politiche attive di protezione sociale, come è l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, si possano ottenere benefici – e conseguenti risparmi – nell'erogazione di servizi sociali classici[83].
Di conseguenza, tra i documenti di cui si costituisce il Protocollo è stato inserito un *format* di Determina a contrarre, che l'Ente interessato può utilizzare, ottemperando così alla relativa norma del TUEL e definendo le procedure di gara riservate coerentemente alla propria attività programmatoria (nella pagina successiva un estratto).

---

[81] Con esclusione di quello di cui al punto c., che sarà invece trattato nel capitolo dedicato (fatti salvi quegli aspetti la cui trattazione risulta ivi imprescindibile).

[82] Il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

[83] Per una panoramica sul valore del coinvolgimento attivo dei destinatari di politiche sociali si vedano:
E. CHIAF, "*Il valore creato dall'inserimento lavorativo per i budget pubblici, il caso delle cooperative di Federsolidarietà Brescia, 2016 - indagine Valoris*", Centro studi in imprese cooperative sociali ed enti non profit - Socialis, Brescia, settembre 2017;
A. TESELLI, "*Formazione professionale e politiche attive del lavoro*," Ed. Carocci, Roma, 2016, Cap. 3.

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 TUEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI…… CON FINALITÀ DI PROMOZIONE E TUTELA DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. ……, in data ……, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con deliberazione della Giunta comunale n. ……, in data ……, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

- nel Programma biennale dei servizi e delle forniture per il biennio ……/…… è stata inserita , nell'anno ……, la previsione della realizzazione del seguente servizio con l'inserimento di persone svantaggiate ex artt. 100 e 112 del D. Lgs. 50/2016 …. :

……

……

- per il Servizio di ……

……

è stato approvato il progetto di cui all'art.23 commi 14 e 15 del Dlgs.50/2016 e smi, con provvedimento del ……, n. ……, in data …… redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. ….. del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "…..".

Atteso che è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 95 del del Dlgs.50/2016 e smi, in quanto trattasi di servizio di importo complessivo pari e superiore a ……..

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si debba procedere all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

In particolare, la Determina in questione consente di rendere esplicite le ragioni per le quali l'Ente ha scelto di agire applicando la particolare modalità di acquisto consentita dall'art. 112 del Codice.
Pur essendo materia dei capitoli 1 e 4, qui basti anticipare che dirimente per una tale scelta è *la valutazione di impatto* che l'Ente può compiere per suffragare la bontà di un'azione amministrativa così particolare.
Studi di ambito sociale, infatti, dimostrano come a fronte di una maggior spesa per strumenti di politiche attive di protezione sociale, come è l'inserimento lavorativo di

persone svantaggiate, si possano ottenere benefici – e conseguenti risparmi – nell'erogazione di servizi sociali classici[84].

2.2 CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI APPLICABILITÀ

Di seguito si propone una batteria di codici CPV (elenco esemplificativo e non esaustivo), identificativi di una serie di macro aree merceologiche, che facilmente possono risultare coerenti con un'esecuzione finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

CODICE CPV	DESCRIZIONE ATTIVITA'
77310000-6	Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
90600000-3	Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
90910000-9	Servizi di pulizia
90700000-4	Servizi ambientali
50000000-5	Servizi di riparazione e manutenzione
50230000-6	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature
77313000-7	Servizi di manutenzione parchi
72322000	Servizi di supporto agli uffici/amministrativi
98392000-7, 63110000-3, 98392000-7, 63100000-0, 79995100-6	Servizi di logistica/facchinaggio/trasloco/magazzinaggio

Lo schema delle attività di cui sopra, è tratto dalla ultradecennale esperienza sviluppata nei diversi settori di attività dalla cooperazione sociale di tipo di B, attiva nell'area bresciana. Come si può notare dalla tabella i più classici settori di applicabilità delle procedure in questione sono caratterizzati da un'alta intensità di mano d'opera.

2.3 L'IMPORTANZA DEL DISCIPLINARE

Il *format* di "Disciplinare di gara" contenuto nel Protocollo è redatto sulla base dello standard della CUC Area Vasta di Brescia, in quanto Ente partner del Protocollo stesso e versato nella gestione di gare aggregate per altri Enti Locali anche al di fuori dei confini provinciali.
Coerentemente con quanto previsto dalla norma ex art. 112 del Codice, fin dal titolo del documento, l'OE partecipante può comprendere la tipologia di gara indetta, essendo evidenti i riferimenti alla finalità di promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

[84] Per una panoramica sul valore del coinvolgimento attivo dei destinatari di politiche sociali si vedano:
E. CHIAF, "*Il valore creato dall'inserimento lavorativo per i budget pubblici, il caso delle cooperative di Federsolidarietà Brescia, 2016 - indagine Valoris*", Centro studi in imprese cooperative sociali ed enti non profit - Socialis, Brescia, settembre 2017;
A. TESELLI, "*Formazione professionale e politiche attive del lavoro*," Ed. Carocci, Roma, 2016, Cap. 3.

Inoltre, sempre fin dal titolo, risulta chiaro anche l'ulteriore onere sociale richiesto agli OE partecipanti con riguardo alla finalità di tutela di altre forme di svantaggio, riconosciute dalla normativa, e spesso oggetto delle attenzioni degli Enti, alla ricerca di risposte per un territorio ancora afflitto dagli effetti negativi dell'attuale situazione socioeconomica[85] (di seguito si propone l'estratto del frontespizio del Disciplinare).

Schema di disciplinare di gara

Procedura aperta e riservata per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di ……. di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo con finalità di promozione e tutela dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

DISCIPLINARE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA E RISERVATA PER L'APPALTO DI …

[sintetica descrizione dei servizi/forniture oggetto dell'appalto]

Ex Artt. 100 e 112 D.lgs 50/2016

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. ..... del ……., questa Amministrazione ha deliberato di affidare il servizio di pulizia locali …….. – Via ….. – ……. (BS)

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi

2.4 SCELTA DELLA BASE DI CALCOLO PER IL COSTO DELLA MANODOPERA

Ai fini della progettazione e budgettizzazione dell'acquisto, risulta importante individuare correttamente il costo della manodopera sulla base del CCNL cooperative sociali. Si precisa che tali costi rientrano nell'importo "soggetto a ribasso"[86].

[85] Art. 1 DM del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017.

[86] Art. 23, co. 16, D.lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In questo senso, infatti, la scelta di impiegare un contratto collettivo come quello in questione, risulta coerente con l'impostazione di una gara bandita ai sensi dell'art. 112 del Codice.

L'impiego di quest'ultimo, infatti, postula l'esistenza di un "**doppio oggetto di gara**[87]", tale per cui ciò che l'Ente "acquista" dagli OE non sono più soltanto e meramente i beni/servizi scambiati, bensì l'attività stessa di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Se non sussistesse tale duplicità, infatti, si incorrerebbe da un lato in un'indebita compressione della concorrenza e, dall'altro, in una non coerente valutazione delle offerte presentate dagli OE. Naturalmente, a cascata, nemmeno l'impianto sanzionatorio prefigurato dal Protocollo (salvo solo quanto stabilito ai fini dell'esecuzione della clausola sociale ex art. 100 del Codice) risulterebbe legittimamente supportato.

Il concetto di "*contratto di filiera*[88]", quindi, viene qui declinato coerentemente con l'applicazione del CCNL che ottempera a questa doppia finalità.

2.5 Forma di partecipazione degli operatori economici, requisiti e dimostrabilità

Il tema della "forma della partecipazione ad una gara ex art. 112 del Codice" impone alcune necessarie precisazioni, che si legano ineludibilmente al possesso dei necessari requisiti partecipativi e alle modalità con cui gli OE possono dimostrarne il possesso.
Ai fini della partecipazione alla procedura in questione, dirimente è la presenza di uno *scopo sociale*, perseguito in via principale e risultante da uno Statuto/Atto Costituivo, orientato al perseguimento dell'integrazione professionale e sociale delle persone con disabilità o svantaggiate. Ulteriore discrimine, poi, è costituito dalla presenza del 30% di lavoratori svantaggiati nella propria forza lavoro. La dimostrabilità di tali criteri sta, quindi, nell'esposizione, da parte degli OE, di idonea documentazione a comprova, quale il LUL[89] dei lavoratori e il proprio Statuto o Atto Costitutivo, da esibire mediante i consueti meccanismi di controllo previsti in sede di gara.
A questo punto, giova qui rimarcare come la riserva di partecipazione in questione non attenga, come invece è per altri strumenti normativi ancora validi[90], ad una particolare forma societaria rivestita dagli OE proponentisi. In questo caso, infatti, si potrebbe ben fare il caso di un concorrente, ad esempio, totalmente "*for profit*", che tuttavia operasse in coerenza con le finalità di cui all'art. 112. Non vi è, quindi, sovrapposizione tra questa "tipologia" di procedure di affidamento e una restrizione della competizione tra soli OE che fossero - sempre a mero titolo esemplificativo - cooperative sociali di tipo

[87] Per una panoramica sul concetto di "doppio oggetto di gara" si vedano:
- ANAC, Delibera 20 gennaio 2021 n. 32; - P. MORO, L. GILI, L. GALLO, A. COPPETTI, "*Cooperative sociali e inserimento lavorativo di persone svantaggiate, linee guida e strumenti*", Ed. Maggioli, S.A. di Romagna (RN), 2015.

[88] Art. 30, co.4 D.lgs. n.50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

[89] Il Libro Unico del Lavoro ha la funzione di documentare lo stato effettivo di ogni singolo rapporto di lavoro e rappresenta per gli organi di vigilanza lo strumento attraverso il quale verificare lo stato occupazionale dell'impresa.

[90] Convenzione ex art. 5 L. n. 381 del 1991.

B o enti iscritti al Registro del Terzo Settore. Un accenno, quindi, merita qui il caso di una cooperativa sociale ad oggetto misto A+B che volesse partecipare alla procedura in questione. Infatti, dato il tenore letterale dell'art. 112 sarebbe da verificare la finalità statutaria della stessa, che dovrebbe lasciare priorità all'inserimento lavorativo, oltreché procedere al controllo della consistenza della compagine di lavoratori svantaggiati, per stabilirne l'ammissibilità. Altra cosa, naturalmente, è poi avere contezza della reale situazione di composizione del mercato esistente, che al momento è popolato per la sua quasi totalità dalle cooperative sociali di inserimento lavorativo. Dati i criteri di accesso sopra delineati, deve essere presa in considerazione l'ipotesi di un OE che, pur non possedendo tali caratteristiche, presentasse un contratto di avvalimento, in grado di attestare l'effettivo perseguimento di tali scopi. In questo senso è però esplicita la disciplina di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, poiché esclude la possibilità di effettuare avvalimento per il possesso dei requisiti di cui all'art. 83, comma 1, lett. a, a cui risultano ascrivibili i sopraddetti.
Diversa questione, invece, si pone in merito alla dimostrabilità, tramite avvalimento, del possesso di alcune componenti di carattere tecnico/professionale, atte anche al perseguimento dell'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate. Infatti, sembrerebbe relativamente facile ipotizzare il caso in cui un operatore economico, pur dotato di idoneo oggetto sociale, facesse valere, in sede di gara, un contratto di avvalimento stipulato, ad esempio con un professionista del campo sociale (psicologo, educatore, ecc..), per il tramite del quale risultasse in grado di dimostrare una più marcata capacità di tutela e tutoraggio delle persone inserite, oltreché una maggior capacità di riorientare la propria azione, secondo le direttive dei servizi sociali competenti per l'Ente. In questo senso, anche l'eventualità che l'OE agisca attraverso distacco di tali figure da altre realtà rientrerebbe nel novero delle possibilità.
Passando ora alle forme di partecipazione utilizzabili dagli OE in sede di gara, restano da valutare, da un lato, il caso dei raggruppamenti temporanei e, dall'altro, quello delle forme di aggregazione stabili:

- Nel primo caso, *stante l'obbligatorietà per tutti gli operatori raggruppati di partecipare direttamente all'esecuzione della commessa, seppure con apporti percentuali variabili, il tema del possesso dei requisiti minimi di tipo soggettivo, necessari per l'accesso alle procedure, si pone per ciascun membro dell'aggregazione.*
- Per le forme stabili, *invece, lo stesso tema non può porsi nei medesimi termini. Infatti, prendendo quale caso esemplificativo quello dei consorzi ex art. 45, comma 2, lett. b del Codice, è vero che il consorzio potrebbe non possedere un adeguato oggetto sociale o, quantomeno, non avere quale primaria finalità quella inerente al disposto dell'art. 112 del codice. Il consorzio, tuttavia, potrebbe partecipare alla procedura, qualora designasse una consorziata esecutrice, che presentasse un idoneo oggetto sociale. Di norma, infatti, tali aggregazioni partecipano alle procedure di pubblico affidamento, prevedendo l'assegnazione dell'esecuzione alle realtà consorziate. Tale designazione, che avviene in maniera preventiva rispetto al momento dell'aggiudicazione della procedura, risulta nota ex ante all'Ente che, quindi, è in grado di attivare i relativi controlli. In questo senso, potrebbe venire in aiuto il disposto dello stesso art. 45 del Codice, integrato dall'art. 47, comma 1 dello stesso, dai quali si evince, proprio per il tramite dell'accostamento tra le forme di OE ivi delineate, che sia connaturato alla costituzione*

di tali organismi il perseguimento, in via stabile, della promozione dei soci stessi. Di conseguenza, il fine statutario dei consorziati verrebbe sussunto dal general contractor - consorzio che di volta in volta se ne fa portatore a seconda della tipologia di gara cui partecipa, in virtù del richiamato rapporto organico esistente tra consorziata e consorzio[91].

Diverso, infine, è il caso di utilizzo dello strumento del *subappalto*.
Infatti, coerentemente all'impostazione normativa data dal Codice stesso all'art. 105, è fuor di dubbio che qualsiasi subappaltatore debba dimostrare il possesso dei requisiti sopra richiamati, data la necessità per lo stesso soggetto di eseguire in prima persona parte delle mansioni oggetto di gara.
In questo senso, inoltre, vale ancor più il sopraesposto ragionamento inerente all'applicazione del CCNL di riferimento, data anche la novella normativa introdotta dal cosiddetto *Decreto Semplificazioni Bis*[92], che sancisce la corrispondenza dello strumento contrattualistico impiegato tra appaltatore principale e subappaltatore[93].
Di seguito è proposto uno schema riassuntivo dei possibili assetti partecipativi degli OE in gara, coerentemente alla tipologia di riserva ex art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016.

[91] Si vedano, in tal senso:
- TAR Toscana, Sezione I – Sentenza del 14 febbraio 2011 n. 317;
- Consiglio di Stato, ad. Plen., - Sentenza del 20 maggio 2013, n.14.

[92] Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 108 del 29 luglio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.181 del 30 luglio 2021.

[93] Articolo 49 del DL su menzionato.

Tipologia OE	Art. 112
Singolo	L'OE agisce con impiego di persone svantaggiate (risultanze da Statuto/Atto Costitutivo)
Raggruppamento temporanei e consorzi ordinari	Tutti gli OE raggruppati agiscono con impiego di persone svantaggiate (risultanze da Statuto/Atto Costitutivo)
Aggregazioni stabili (Consorzio di Cooperative o imprese artigiane/ Consorzio Stabile)	Gli OE designati per l'esecuzione delle mansioni agiscono con impiego di persone svantaggiate (risultanze da Statuto/Atto Costitutivo)
Subappaltatore	L'OE agisce con impiego di persone svantaggiate (risultanze da Statuto/Atto Costitutivo)
Ausiliario	L'OE agisce con impiego di persone svantaggiate, se è esecutore di mansioni (risultanze da Statuto/Atto Costitutivo)

In coerenza a questo schema di riferimento, nel Disciplinare di gara sono stati appositamente redatti i Paragrafi 5.1, 7.4, 8 e 9, che chiariscono le modalità di possesso dei relativi requisiti di idoneità da parte degli OE partecipanti, a seconda della forma di partecipazione prescelta dagli stessi.

2.6 METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Data la natura della procedura ex art. 112 e dei servizi con essa messi a gara, il criterio per la valutazione delle offerte è individuato nell'OEPV. Dirimente in questo senso è la tipologia di mansioni affidate ai fini di promozione dell'inserimento lavorativo che, infatti, risultano caratterizzate da un'alta intensità di manodopera. Di conseguenza, si rientra nel solco applicativo dell'art. 95, comma 3 del Codice (del resto, anche qui risulta difficile non richiamare quanto indicato dall'ANAC nella Delibera n. 32, ancorché in materia di affidamenti ex art. 5, L. n. 381 del 1991)[94].
Particolare attenzione ha richiesto la calibrazione degli elementi da valorizzare nell'OEPV.
Trattandosi infatti di "*gara a doppio oggetto*", è importante far sì che entrambi gli ambiti contrattuali siano presi in considerazione dall'offerta tecnica e che il punteggio economico sia equamente distribuito tra i due oggetti del contratto; pertanto, accanto all'offerta tecnica propria del servizio, occorre valorizzare adeguatamente anche il progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.
Il gruppo di lavoro che si è dedicato al tema in questione, si è impegnato a individuare, in un'ottica di semplificazione funzionale, gli elementi di valutazione che fossero realmente idonei a valorizzare la qualità del progetto di inserimento lavorativo e a renderlo sostenibile per tutta la durata dell'appalto.
Ovviamente si è dovuto distinguere tra i requisiti di partecipazione alla gara, che in quanto tali non possono essere presi in considerazione dalla OEPV, da quelli che invece potevano essere oggetto di valorizzazione nella parte sociale dell'offerta tecnica. Sono

[94] A ulteriore suffragio: Consiglio di Stato, ad. Plen., sentenza del 21 maggio 2019, n. 8.

stati allora individuati tre (macro) criteri di valutazione del Progetto organizzativo-gestionale per l'integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (c.d. POGIL), che sono:

a) la qualità del modello aziendale di inserimento e di integrazione;
b) le modalità gestionali ed organizzative, gli strumenti di monitoraggio e c) di valutazione dei processi e dei risultati;
d) a qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie.

Nell'ambito di questi tre macro-criteri sono stati, poi, individuati alcuni sotto-criteri. In particolare, con riferimento al macro-criterio n. 3) relativo alla qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie, si è posta l'attenzione sulla necessità di valorizzare, nell'offerta tecnica, servizi aggiuntivi e migliorie al servizio rispetto a quanto contenuto nel Protocollo sociale operativo. Si è ritenuto che le possibili azioni in grado di accrescere l'efficacia degli inserimenti lavorativi nel mercato del lavoro, possano essere misurate attraverso questi tre elementi:

a) ore lavorate dalle persone svantaggiate e/o disabili ai sensi dell'art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016 in rapporto al monte ore complessivo dei lavoratori non svantaggiati dell'Operatore economico e aventi rapporto di lavoro subordinato, calcolate nell'anno precedente l'indizione della procedura di gara bandita;
b) servizi aggiuntivi e complementari alle consuete e previste attività di accompagnamento;
c) disponibilità - aggiuntiva rispetto al numero minimo previsto nel protocollo sociale operativo - di posti per i lavoratori deboli e svantaggiati di cui all'art. 1, c. 3 del Protocollo sociale operativo. Si tratta in questo caso di ulteriori categorie di soggetti svantaggiati, ovvero: persone in condizioni di svantaggio individuate dal combinato disposto di Reg. UE 651 del 17 giugno 2014, art. 2, c. 1, punti 3, 4 e 99, DM 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali;
d) «soggetti deboli» di cui all'art. 7 della L.R. 6 novembre 2015, n. 36, ivi comprese, quindi quelle con disagio sociale segnalate dai servizi competenti della stazione appaltante. Questa opzione è particolarmente importante per i comuni, in quanto consente di rispondere alle frequenti e pressanti richieste di sostengo da parte dell'utenza debole dei servizi sociali, che si trova in condizioni di disagio pur in assenza di una disabilità;
e) affinché poi l'offerta di disponibilità di ulteriori inserimenti sia effettivamente migliorativa, si è ritenuto opportuno precisare detti inserimenti dovranno permanere in costanza di contratto. Non a caso, infatti, è stato previsto un preciso rimando anche a questo aspetto nell'impianto sanzionatorio di cui all'art. 10 del POGIL ai fini del controllo in fase di esecuzione della commessa.

Per ciò che concerne, invece, la valorizzazione dei punteggi correlati al servizio appaltato, c'è da dire che gli stessi verranno strutturati in base alla tipologia dello stesso e potranno essere elaboratori agevolmente dal RUP in questione alla luce degli ordinari criteri utilizzati dalla stazione appaltante, avendo l'accortezza di distribuire sempre equamente il punteggio tra i due oggetti del contratto. Infine, sempre in coerenza al dettato ex art. 95 del Codice e, in particolare, con riferimento al comma 6 dello stesso, nel Disciplinare è stata inserita una tabella (specifica per le due versioni dello stesso)

di valutazione delle offerte tecniche di parte sociale. La formula economica applicata è la formula non lineare, come di seguito rappresentata.

PE = PEmax * (Ri/Rmax)^*a*	**Dove:** **PEmax =** Punteggio massimo attribuibile (30 per il Disciplinare 70 – 30; 20 per il Disciplinare 80 - 20) **PE =** Punteggio economico attribuito al concorrente analizzato **Ri =** sconto del concorrente analizzato **Rmax =** Sconto massimo proposto ***a*=** esponente 0,1 (per il Disciplinare 70 – 30); **a=** esponente 0,2 (per il Disciplinare 80 -20)

Il "bando tipo proposto" nel Protocollo d'intesa è stato pensato cercando di favorire una competizione tra operatori economici che valorizzasse quanto più possibile gli aspetti relativi alla qualità e quantità dei percorsi proposti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Si è, perciò, optato per l'adozione di un esponente "a", al fine di evitare che, nel confronto tra le offerte proposte in gara, l'ottenimento di un punteggio tecnico di parte sociale, pur fortemente competitivo, fosse vanificato a fronte di uno scostamento anche poco rilevante di parte economica. In questo modo si cerca di stimolare la competizione degli operatori sulla disponibilità all'assunzione di lavoratori svantaggiati oltre la soglia minima del 30%, prevedendo anche un allargamento della platea coinvolta – per le disponibilità aggiuntive – alle categorie di svantaggio ulteriori rispetto a quelle previste dalla L. n. 381del 1991 (ex art. 3 c. 1 del "Protocollo Sociale Operativo"). In questo senso, sono state previste significative soglie minime nel punteggio sociale, volte a stimolare un vero rialzo della competizione, in termini tecnico/qualitativi, da parte degli operatori economici. L'utilizzo della formula in questione, ad ogni modo, consente l'assegnazione di punteggi di parte economica discriminanti in base allo sconto proposto. L'obiettivo consiste, quindi, nel premiare l'offerta economicamente più conveniente fra i *competitors* che esprimono la maggiore qualità tecnica relativa all'inserimento lavorativo.

2.7 PUBBLICITÀ

In ragione della procedura avviata mediante la determinazione a contrarre, definita in particolare sulla base dell'importo stimato relativo all'affidamento posto a base di gara, dovranno innanzitutto essere rispettate le norme in materia di pubblicità, riassunte nella tabella di seguito.

Riepilogo pubblicità

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
ESITO (entro 30 gg dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva)
SITO INTERNET ENTE

OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)	
FORNITURE E SERVIZI – AMBITO COMUNITARIO	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice)*
GUUE	GUUE
GURI	GURI
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	
2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	
CONCESSIONI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PARI A € 5.350.000 **FORNITURE E SERVIZI – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PARI A € 214.000 (AMBITO NAZIONALE)**	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto)*
GURI	
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
CONCESSIONI – AMBITO COMUNITARIO	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice)*
GUUE	GUUE
GURI	GURI
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE) (NO in caso di esito di gara deserta)

2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE) (NO in caso di esito di gara deserta)

In caso di procedura di affidamento **per importi inferiori alle soglie comunitarie** di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), b), c) e c-*bis)*, gli Enti devono procedere anche nel rispetto del D.L. n. 76 del 2020, così come convertito dalla Legge n. 120 del 2020.
Per procedure di gara **di importo pari o superiore alle soglie comunitarie**, si dovrà procedere innanzitutto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, mediante apposita piattaforma telematica. Si precisa che, a seguito della spedizione del bando per la successiva pubblicazione in GUUE, quest'ultima avverrà entro un massimo di 5 giorni dall'invio del bando stesso. Espletati gli adempimenti per la pubblicazione a livello comunitario, L'Ente procederà alle pubblicazioni previste obbligatoriamente a livello nazionale, vale a dire:

a) Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

b) Pubblicazione sull'Osservatorio dei contratti pubblici della Regione - sezione Bandi di gara (entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione in GURI);

c) Pubblicazione su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e su almeno un quotidiano a tiratura locale (dopo 12 giorni dalla trasmissione del bando per la pubblicazione in GUUE ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice).

2.8 TRASPARENZA

Gli aspetti attuativi degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 37[95] del D.lgs. n. 33 del 2013, sono disciplinati dal vigente "Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza", cui si fa espresso rinvio.
Fermo restando quanto sopra, si forniscono di seguito alcune esemplificazioni di atti da pubblicare sul Sito Istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, distintamente per ogni procedura (nel seguito anche solo "Bandi di gara"):

1. **Per procedure aperte**, nella fase di avvio della procedura, più nello specifico:
   a. *per procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie→ determinazione a contrarre, bando di gara, capitolato speciale di appalto e relativi allegati;*
   b. *per procedure di importo pari o superiore alle soglie comunitarie→ determinazione a contrarre, bando GUUE, disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto e relativi allegati.*

[95] Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

c.

PROCEDURA APERTA	
SITO INTERNET DELL'ENTE	1 **DETERMINAZIONE A CONTRARRE** 2 **BANDO GUUE e DISCIPLINARE DI GARA** (se la procedura è di rilevanza comunitaria) 3 **BANDO DI GARA** (se la procedura non è di rilevanza comunitaria) **4 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** 5 **PATTO D'INTEGRITÀ/PROTOCOLLO DI LEGALITÀ** 6 **DGUE** (in formato editabile, dichiarazione integrativa del DGUE in formato pdf) 7 **CARTELLA zippata** (contenente gli elaborati tecnici e documenti amministrativi facenti parte della progettazione)

2. Per procedure negoziate, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed entro la data della prima seduta pubblica.

PROCEDURA NEGOZIATA	
SITO INTERNET DELL'ENTE	1 **DETERMINAZIONE A CONTRARRE** 2 **LETTERA DI INVITO** 3 **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO** 4 **PATTO D'INTEGRITÀ/PROTOCOLLO DI LEGALITÀ** 5 **DGUE** (in formato editabile, dichiarazione integrativa del DGUE in formato pdf) 6 **CARTELLA zippata** (contenente gli elaborati tecnici e documenti amministrativi facenti parte della progettazione)

3. Per affidamenti diretti, all'atto dell'aggiudicazione, la determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento.

3. Sezione III – Fase successiva all'indizione della gara

3.1 CHIARIMENTI

Dopo l'invio della lettera d'invito o la pubblicazione dell'avviso/bando/disciplinare di gara è lasciata agli operatori economici la possibilità di richiedere chiarimenti in merito al contenuto della documentazione di gara.
Nei documenti di gara (in particolare nell'avviso di indagine di mercato per procedure sottosoglia ovvero nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito per procedura sottosoglia in fase di invito) è necessario indicare il termine ultimo entro il quale i concorrenti potranno inviare le richieste di chiarimenti, che dovranno essere formulate solo ed esclusivamente per iscritto.
Nel caso in cui i chiarimenti abbiano ad oggetto questioni di interesse generale, la risposta agli stessi dovrà essere messa a disposizione di tutti gli operatori economici mediante:

a. *pubblicazione delle risposte all'interno della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della procedura → in caso di procedure aperte ovvero di procedura sottosoglia comunitaria (aperte o negoziate);*
b. *invio delle risposte ai concorrenti invitati (anche tramite semplice pubblicazione all'interno della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della procedura) → nell'ambito di procedure ad invito.*

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice, le richieste di chiarimento formulate in tempo utile devono essere riscontrate da parte dell'Ente, di norma, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte in caso di procedure sopra soglia comunitaria, mentre almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte in caso di procedure negoziate sottosoglia comunitaria. Si raccomanda, comunque, di non dare risposta ai chiarimenti in un'unica soluzione al termine indicato nel precedente periodo, ma di riscontrare i chiarimenti con diversa cadenza durante la pendenza del termine di presentazione delle offerte.

Qualunque sia il contenuto delle richieste di chiarimento, si ricorda che le risposte alle stesse non possono in alcun modo modificare e/o integrare la documentazione di gara. Qualora la risposta ad un chiarimento dovesse produrre tale effetto, la stessa si deve infatti considerare come non rilevante sul successivo svolgimento della procedura di gara.

3.2 PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine di presentazione delle offerte previsto nei bandi di gara e nelle lettere di invito ovvero il termine di presentazione relativo alle manifestazioni di interesse nel caso di avvisi di indagine di mercato, deve intendersi come inderogabile.
Tuttavia, l'Ente può procedere alla proroga dei già menzionati termini in particolari casi, vale a dire:

a. *qualora le informazioni complementari fornite, significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non siano state rese disponibili entro il termine di cui all'art. 74, comma 4;*
b. *qualora siano state effettuate modifiche significative ai documenti di gara*[96].

La durata della proroga, concessa al ricorrere di una delle due circostanze, deve essere proporzionale al numero dei giorni per i quali è già stata pubblicata.
L'Ente non è tenuto a valutare la concessione di alcuna proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte qualora le richieste di chiarimento siano pervenute oltre il termine previsto nei documenti di gara ovvero qualora le stesse non siano rilevanti ai fini della presentazione delle offerte.

[96] Al ricorrere della condizione di cui alla lett. b), sarà necessario procedere alla rettifica dei documenti di gara, dando pubblicità delle modifiche apportate secondo le stesse forme e modalità previste per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi.

4. Sezione IV – Prima seduta pubblica e adempimenti conseguenti

4.1 Seduta pubblica per la valutazione della documentazione amministrativa

Una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, nel giorno e nell'ora indicati nel disciplinare di gara ovvero nella lettera di invito ovvero comunicati agli operatori economici mediante:

a. *pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara in caso di procedura aperta;*
b. *invio di apposita comunicazione tramite piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara in caso di procedura negoziata o ristretta in fase di invito;*

Il RUP, in seduta pubblica, tenuta anche da remoto:

a) *accerta che le offerte siano pervenute entro il termine di presentazione indicato nei documenti di gara;*
b) *verifica la completezza della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici rispetto a quanto previsto nei documenti di gara.*

Si tenga presente che di tutte le operazioni effettuate dal RUP deve darsi conto in apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti nella fase di verifica della documentazione.

Dopodiché:

- ➔ *Qualora all'esito della verifica della documentazione amministrativa quest'ultima risulti corretta e completa relativamente a tutti gli operatori economici partecipanti, il verbale relativo alla seduta dovrà essere approvato con determinazione dirigenziale.*
- ➔ *Qualora invece dalla verifica della documentazione amministrativa dovessero emergere delle carenze essenziali, si procederà secondo quanto previsto e descritto nella successiva sezione 4.*

Questione marginale ma comunque rilevante, è quella inerente la corretta compilazione del **DGUE** in caso di procedura ex art. 112 da parte degli OE partecipanti. Infatti, dato il tenore della norma, dovrà coerentemente essere completata la sezione A, della parte II del documento, specificamente prevista per tali "tipologie" di affidamenti.

Inoltre, dato il tenore delle richieste di parte tecnico–sociale inserite nel Disciplinare e presenti nell'allegato "Protocollo Sociale Operativo", anche la sezione C, della parte IV del documento risulterà da completare coerentemente alla disponibilità di figure tecnico/professionali a presidio delle attività di inserimento lavorativo (nelle pagine successive un estratto).

Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi	**Risposta:**
Nome:	[ ]
Partita IVA, se applicabile: Se non è applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione nazionale, se richiesto e applicabile	[ ] [ ]
Indirizzo postale:	[.....]
Persone di contatto ([6]): Telefono: PEC o e-mail: (indirizzo Internet o sito web) (*ove esistente*):	[.....] [.....] [.....] [.....]
Informazioni generali:	**Risposta:**
L'operatore economico è una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media ([7])?	[ ] Sì [ ] No
Solo se l'appalto è riservato ([8]): l'operatore economico è un laboratorio protetto, un'"impresa sociale" ([*]) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di lavoro protetti (articolo 112 del Codice)? **In caso affermativo,** qual è la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilità o svantaggiati? Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilità o svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:	[ ] Sì [ ] No [.....] [.....]
Se pertinente: l'operatore economico è iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ? **In caso affermativo**: **Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove pertinente, la sezione C della presente parte, la parte III, la parte V se applicabile, e in ogni caso compilare e firmare la parte VI.** *a)* Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente numero di iscrizione o della certificazione b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione è disponibile elettronicamente, indicare:	[ ] Sì [ ] No [ ] Non applicabile a) [.....] b) (indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione): [.....][.....][.....][.....]

TORNA ALL'INDICE

C: CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera *c)*, del Codice)

Tale Sezione è da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

<table>
<tr><th>Capacità tecniche e professionali</th><th>Risposta:</th></tr>
<tr><td>1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il periodo di riferimento([33]) l'operatore economico ha eseguito i seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato soddisfacenti dei lavori più importanti è disponibile per via elettronica, indicare:</td><td>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara): […]
Lavori: […..]

(indirizzo web, autorità o organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):
[……][……][…….]</td></tr>
<tr><td>1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di servizi:

Durante il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati([34]):</td><td>Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara):
[……]
<table><tr><td>Descrizione</td><td>importi</td><td>date</td><td>destinatari</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td></tr>
<tr><td>2) Può disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici ([35]), citando in particolare quelli responsabili del controllo della qualità:

Nel caso di appalti pubblici di lavori l'operatore economico potrà disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per l'esecuzione dei lavori:</td><td>[……]

[……]</td></tr>
<tr><td>3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le seguenti misure per garantire la qualità e dispone degli strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:</td><td>[……]</td></tr>
<tr><td>4) Potrà applicare i seguenti sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento durante l'esecuzione dell'appalto:</td><td>[……]</td></tr>
<tr><td>5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi richiesti per una finalità particolare:

L'operatore economico consentirà l'esecuzione di verifiche([36]) delle sue capacità di produzione o strutture tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate per garantire la qualità?</td><td>

[ ] Sì [ ] No</td></tr>
<tr><td>6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in possesso:</td><td></td></tr>
</table>

4.2 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Laddove il RUP riscontrasse, nella documentazione amministrativa prodotta da uno o più operatori economici, delle carenze di qualsiasi elemento formale, prima di procedere all'esclusione delle relative offerte, dovrà attivare la procedura di "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
Il RUP, in particolare, invierà ai concorrenti interessati una specifica comunicazione (preferibilmente attraverso la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara) all'interno della quale segnalerà gli atti, le informazioni o i dati di cui risulta carente la documentazione amministrativa prodotta, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per consentire all'operatore economico di sanare le carenze riscontrate.
Di tali operazioni si deve dare atto nel verbale della seduta amministrativa.
In caso di mancato riscontro da parte del concorrente entro il termine assegnato, lo stesso verrà escluso dalla procedura.
Si ricorda che costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Una volta scaduto il termine assegnato a ciascun operatore per rendere le dichiarazioni integrative richieste, il RUP, in seduta pubblica, procederà alla verifica delle integrazioni ricevute e alla conseguente ammissione o esclusione di ciascun concorrente alle successive fasi della procedura.
Dell'esito del soccorso istruttorio ne è data evidenza in apposito verbale ovvero nella determinazione di ammissione ed esclusioni.

4.3 DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE E COMUNICAZIONI

Al termine della valutazione della documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 2bis, del Codice, l'Ente adotta la determinazione di ammissione ed esclusione dei concorrenti dalle successive fasi della procedura.
Una volta adottato il provvedimento, lo stesso dovrà essere:

a) comunicato entro un termine non superiore a 5 giorni a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, commi 2bis e 5, del Codice tramite piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara;
b) pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente/Bandi di gara.

5. Sezione V – Nomina della commissione giudicatrice e valutazione delle offerte tecniche

5.1 Nomina della commissione giudicatrice

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'Ente procede alla nomina della commissione giudicatrice, la quale dovrà essere composta da un numero dispari di commissari, non superiori a cinque.
Prima di procedere al formale atto di nomina, l'Ente dovrà richiedere ai commissari e al segretario verbalizzante una dichiarazione, presentata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000[97], di assenza di cause di incompatibilità con i suddetti ruoli e di assenza di conflitto di interessi nei confronti dei concorrenti che hanno presentato offerta.
I commissari non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.
La nomina del RUP a membro delle commissioni giudicatrici è valutata con riferimento alla singola procedura, anche se - in via generale – si sconsiglia di prevedere il RUP all'interno delle commissioni giudicatrici.
La scelta dei componenti della commissione avviene sulla base di quanto previsto dall'art. 77, in quanto applicabile, e sulla base di quanto previsto dall'art. 216, comma 12, del Codice. Si ricorda che la commissione dovrà possedere competenza specifica, con riferimento all'oggetto dell'appalto per il quale si procede all'aggiudicazione e in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Si ricorda, inoltre, che il provvedimento di nomina della commissione nonché i *curricula vitae* dei commissari devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente sez. Amministrazione trasparente/Bandi di gara, ai sensi dell'art. 29 del Codice.

5.2 Sedute riservate di valutazione delle offerte tecniche

La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, tenute anche da remoto, procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri indicati all'interno del disciplinare di gara o della lettera di invito. L'apertura delle offerte tecniche in formato cartaceo deve avvenire in seduta pubblica.
Alle sedute riservate non possono prendere parte soggetti diversi dai membri della commissione, fatta eccezione per l'eventuale segretario verbalizzante (diverso da uno dei commissari), il quale tuttavia non potrà esprimere alcun giudizio di natura tecnica sulle offerte oggetto di valutazione.
La commissione giudicatrice non può determinare ulteriori criteri di valutazione rispetto quelli indicati nei documenti di gara.

[97] Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)*" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- Supplemento ordinario n. 30

Qualora le offerte tecniche dovessero presentare delle carenze formali rispetto a quanto previsto dai documenti di gara, non può essere applicata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice. In questo senso, per facilitare la redazione di un'offerta tecnica di fatto duplice, cioè inerente entrambi gli oggetti di gara, nel Protocollo è stato inserito anche un modello di offerta tecnica, che ricalca i punti specificamente richiamati alla tabella dei criteri di valutazione tecnica di parte sociale (paragrafo 18.1.1. del Disciplinare), affinché gli OE possano meglio orientarsi nella composizione della propria busta (di seguito si propone un estratto).

SEZIONE SECONDA – PARTE SOCIALE DELL'OFFERTA TECNICA

DICHIARA
QUANTO SEGUE:

1. Con riferimento ai **parametri ON/OFF, max 3,80 punti**:

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI ON/OFF		MAX	INDICAZIONE DEL DATO QUANTITATIVO RICHIESTO
1	**QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE**	**0,80**	
1.5.	Piano di gestione delle emergenze		
b.	Certificazione responsabilità sociale secondo social accountability 8000 - SA8000 N.B. in caso di presenza, la certificazione in corso di validità deve essere allegata	0,80	❒ SÌ ❒ NO
2.	**MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI**	**3,00**	
2.1.	modello metodologico-organizzativo		
c	Certificazione di qualità ISO:9001 con specifica estensione all'attività di inserimento lavorativo N.B. in caso di presenza, la certificazione in corso di validità deve essere allegata	0,50	❒ SÌ ❒ NO
2.2.	Sistema monitoraggio e valutazione di processo e risultato		
b	Rilevazione soddisfazione dei servizi N.B. in caso di presenza, deve essere allegato sia il questionario completo di parametri di valutazione, sia il report con l'esito	1,00	1. Di aver somministrato specifici questionari per la rilevazione della soddisfazione dei servizi nei seguenti periodi _____ _____ _____ 2. di aver avuto nella somministrazione più recente il seguente esito _____ (deve essere **superiore alla sufficienza**)
2.3.	Sinergie territoriali		
	Progetti di inserimento sottoscritti con i servizi in precedenza		Di aver assunto nel _____ (INDICARE L'ANNO) n. _____ persone

TORNA ALL'INDICE

Essendo previste una serie di soglie di sbarramento nella documentazione di gara relativamente ai punteggi tecnici, prima di procedere all'eventuale riparametrazione finale dei punteggi, la commissione verifica se uno o più concorrenti abbiano conseguito un punteggio inferiore alla già menzionata soglia.
In caso positivo, il presidente della commissione informa il RUP o l'eventuale referente di gara del mancato superamento della soglia di sbarramento da parte di uno o più concorrenti; il RUP o il referente di gara procede di conseguenza a comunicare ai concorrenti interessati l'esclusione dalla successiva fase della procedura di gara, entro un termine non superiore a cinque giorni (art. 76, comma 5, del Codice), tramite l'ausilio della piattaforma telematica.
Al termine della valutazione, la commissione redige una graduatoria delle offerte tecniche, anche a seguito di eventuali riparametrazioni dei punteggi previsti nella documentazione di gara.
Delle operazioni svolte all'interno di ciascuna seduta riservata viene redatto apposito verbale.

6. Sezione VI – Valutazione delle offerte economiche e aggiudicazione

6.1 Seduta pubblica di apertura e valutazione delle offerte economiche

Una volta terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa e la fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche.
L'Ente comunica (almeno due giorni prima), ai concorrenti ammessi a tale fase della procedura, giorno, ora e modalità di apertura delle offerte economiche sia sulla piattaforma telematica sia sul sito dell'Ente - sezione Avvisi e Bandi.
Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la commissione legge i punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dai concorrenti in gara, nonché eventuali esclusioni.
La commissione giudicatrice verifica innanzitutto la regolarità formale delle offerte economiche presentate, procedendo laddove necessario all'esclusione delle offerte che non sono conformi a quanto previsto nella documentazione di gara. Alle offerte economiche non può essere applicata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
Successivamente la commissione giudicatrice procede a dare lettura dei ribassi/prezzi offerti dai concorrenti.
Sulla base dei ribassi/prezzi offerti dai concorrenti la commissione giudicatrice determina il punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sulla base della formula indicata nel disciplinare/bando di gara/lettera di invito, e, sommando i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti con quelli economici, determina la graduatoria provvisoria.

Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in cui non vi siano offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, la commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 del Codice, in favore del concorrente primo classificato.
In presenza di "offerta tempo" inserita nella busta delle offerte economiche, il punteggio attribuito all'offerta tempo viene sommato al punteggio dell'offerta tecnica di ogni operatore economico, solo ai fini del calcolo dell'anomalia.
Nel caso in cui vi siano offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2*bis* o 3, il RUP/Referente di gara (su proposta della commissione giudicatrice) attiva il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui al successivo paragrafo.
Delle operazioni compiute nel corso della seduta pubblica di valutazione delle offerte economiche viene redatto apposito verbale.

6.2 PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è avviato da parte del RUP/Referente di gara.
Nel caso di un numero di offerte inferiori a tre, non si calcola la soglia di anomalia ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del codice, ma il RUP/Referente di gara può richiedere all'operatore economico spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta che appare anormalmente bassa (ai sensi dell'art. 97, comma 1, del Codice).
Nel caso di tre o più offerte, si calcola la soglia di anomalia ai sensi del comma 3, dell'art. 97.
Nei due casi su descritti, il RUP/Referente di gara chiede ai concorrenti, la cui offerta risulta anomala, l'invio di spiegazioni, a comprova della sostenibilità e attendibilità dell'offerta, assegnando agli stessi un termine non inferiore a quindici giorni.
Le giustificazioni presentate sono valutate dal RUP, eventualmente coadiuvato dalla commissione giudicatrice.
Con riferimento alle giustificazioni presentate, il RUP può chiedere ai concorrenti ulteriori chiarimenti ovvero convocare gli stessi per un contraddittorio.
Al termine del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il RUP redige una nota all'interno della quale stabilisce se l'offerta risulti congrua e sostenibile ovvero se la stessa risulti anomala.
Nel caso in cui l'offerta risulti congrua, il Dirigente dell'Ente formula l'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo in graduatoria; nel caso in cui l'offerta risulti non congrua, il RUP/Referente di gara deve procedere all'esclusione dell'offerta stessa, comunicando l'esclusione al concorrente in questione (ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. b) del Codice) e scorrendo la graduatoria nel caso ci sia più di un'offerta.

7. Sezione VII – Aggiudicazione

7.1 La fase di aggiudicazione

Il Dirigente dell'Ente adotta la determinazione di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Tutti i verbali di gara e la determinazione dirigenziale di proposta di aggiudicazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente sez. Amministrazione trasparente/Bandi di gara.
Prima dell'aggiudicazione, oppure nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, di norma l'Ente, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto, di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass per i requisiti dell'art. 80, mentre per i requisiti di cui all'art. 83 la verifica di norma avverrà senza utilizzare il sistema AVCpass (es. invio, mediante pec, di lettere di richiesta comprova requisiti).
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Ente, prima dell'aggiudicazione, procede - laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta - alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione e alla segnalazione all'ANAC. L'Ente aggiudicherà, quindi, al secondo classificato, procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'Ente dà seguito agli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'esito di gara.

7.2 Forma contrattuale

Per la stipulazione del contratto, fermo restando il rispetto del termine dilatorio, sono previste diverse forme contrattuali, fra cui ogni Ente sceglierà in virtù di regolamenti interni o dell'importo dell'appalto.
A titolo esemplificativo si indicano nella tabella seguente le principali forme contrattuali previste dal Codice con indicazioni di soglie economiche.

OGGETTO E IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	FORMA CONTRATTUALE
SERVIZI E FORNITURE di importo < a 75.000 euro	Scambio di corrispondenza
SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore a 75.000 e < 1.000.000	Scrittura privata semplice
SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore a 1.000.000.	Forma pubblica amministrativa

Se il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, nel bando di gara va indicato anche il costo che l'aggiudicatario dovrà sostenere per le spese contrattuali. Questo non è richiesto quando ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 2016 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

8. Sezione VIII – Esecuzione

8.1 La fase di esecuzione

La fase di esecuzione del contratto è qui solo brevemente accennata con riferimento soprattutto alla disciplina delle sanzioni previste da Capitolato. Come per ogni contratto d'appalto pubblico, infatti, è noto il rischio di concentrare l'attenzione in modo eccessivo sulla fase genetica dello stesso, tralasciando quella esecutoria. Tuttavia, un capitolato con una disciplina puntuale e rigorosa mette al riparo anche gli operatori più seri, rispetto a chi invece utilizza percorsi non lineari per conseguire i propri utili. Infatti, si potrà ottenere un efficace perseguimento degli obiettivi di gara solo a fronte di una effettiva attività di monitoraggio degli adempimenti sociali (e non) richiesti all'aggiudicatario. Da questo punto di vista, quindi, il Protocollo Sociale Operativo (artt. 8, 9 e 10), allegato al Disciplinare redatto in sede di Protocollo, prevede una serie di controlli che si concentrano specificamente sulle prestazioni di inserimento lavorativo, ai quali gli OE affidatari devono sottoporsi periodicamente. In particolare, sono stati previsti momenti di rendicontazione dell'attività svolta, a scadenze temporali definite, rendendo così noti criteri e modalità degli stessi, fin dalla fase di gara, a tutti i partecipanti alla procedura. Ancora una volta, quindi, anche in quest'ottica deve operare la collaborazione con gli uffici competenti per l'Ente in materia di servizi sociali, che assumono qui un ruolo di direzione dell'esecuzione; una collaborazione che, ricordiamo è prevista fin dalla fase di programmazione degli acquisti, proprio per poter coinvolgere i diversi uffici competenti in tutte le fasi del procedimento. Conseguentemente a questa impostazione è stato declinato un preciso impianto sanzionatorio, inserito all'art. 10 del Protocollo sociale operativo, in ottemperanza al comma 2, art 113*bis* del Codice, all'interno del quale ogni Ente provvederà alla quantificazione dell'ammontare delle singole penali sulla base della novella operata dal Decreto semplificazioni *bis*[98]. In questo

[98] Art. 50, c. 4 decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge n.108 del 29 luglio 2021

modo si è cercato di costruite un sistema di dissuasione alla presentazione di offerte che contemplino l'applicazione meramente quantitativa dell'inserimento lavorativo o, ancor peggio, che prevedano una mera elencazione di "desiderata", poi concretamente irrealizzabili in materia di progetti di inserimento lavorativo in fase di esecuzione. Resta, quindi, onere dell'Ente prevedere un sistema analogo per il controllo delle mansioni "ordinarie" (non sociali) affidate all'esecutore per il tramite della specifica procedura di gara esperita. Di seguito l'estratto del "Report Controlli" inserito nel Protocollo:

SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO SOCIALE OPERATIVO

Elementi da Protocollo da verificare	Tempistica	Esito	Sanzioni
1. Inserimento soggetti svantaggiati e verifica percentuale 30% o quella **eventuale superiore indicata in sede di gara** 2. Acquisizione progetti personalizzati dei soggetti svantaggiati (art.3 co.1) 3. Verifica contenuti minimi obbligatori progetti personalizzati (art.3 protocollo sociale) 4. Verifica contratto di lavoro stipulato (durata , ccnl di riferimento , salario di ingresso) (art.3 lett.j e K) 5. Verifica titoli ed esperienza Responsabile sociale (art.6 prot.soc.) 6. Verifica titoli ed esperienza tutor inserimento lavorativo (art.5 prot.soc.) 7. Verifica clausola sociale	40 gg dall'avvio del servizio		Art.10
1. Verifica comunicazioni giornaliere composizione squadra di lavoro in servizio 2. Verifica adempimenti amministrativi : trasmissione contratti di lavoro stipulati , dimissioni/cessazioni, adempimenti in materia di sicurezza, comunicazioni assenze prolungate non giustificate dei soggetti svantaggiati (art.2 comma 3) 3. Verifica andamento singoli percorsi di inserimento 4. Verifica contratti di lavoro stipulati (durata , ccnl di riferimento , salario di ingresso) (art.3 comma 1 lett.j e k) 5. Verifica servizi di accompagnamento , formazione e supporto 6. Verifica contenuti ed efficacia piano di gestione delle emergenze (art.4)	Quadrimestrale/semestrale		
Verifica report quantitativo riepilogativo su format predisposto dalla stazione appaltante e report sintetico qualitativo con i contenuti dellart.8	Annuale		
Verifica partecipazione agli incontri periodici di verifica e monitoraggio (art.8 co.2)			
Richiesta copia a campione dei L.U.L. (Art.2 co.3 lett. j)	Annuale		
Controlli sui luoghi di esecuzione del servizio (art.9)	Casuali		
Esiti questionari di gradimento per valutare la soddisfazione degli utenti sui servizi (art.9 ci.2)	Annuale		

Da ultimo, si rimarca qui l'utilizzo di una clausola sociale esecutoria ex art. 100 del Codice, esplicitata nel Capitolato (sia nel titolo, che nella relativa parte di tabella punti d'offerta tecnica, che nella parte più specificamente dedicata alle clausole esecutorie) al fine di rendere cogente l'esigenza degli Enti di ampliare la portata delle finalità ex art. 112, anche includendo dei meccanismi di risposta a quelle figure che l'ordinamento nazionale e comunitario giudicano meritorie di una tutela e che però non rientrano nel solco dei vincoli di cui al citato articolo del Codice (di seguito l'estratto del Disciplinare inerente).

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nel'Allegato n.5 *Elenco soggetti da tutelare ai sensi della clausola sociale.*

Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati e ad ogni modo, in considerazione delle particolari finalità per cui è bandita la presente, verrà data priorità all'assorbimento del personale svantaggiato già presente nell'appalto.

Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire l'obiettivo dell'inserimento – reinserimento socio/lavorativo delle persone in grave stato di svantaggio, definite ai sensi del comma 2 ex art. 112 D.lgs 50/2016, del DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 Ottobre 2017, oltreché ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 Novembre 2015, n.36, anche segnalate dai propri servizi competenti. A tal fine l'aggiudicatario che avesse dichiarato la propria disponibilità in sede di offerta tecnica (pt. 3.3 della tabella di cui al punto 18.1.1. del presente Disciplinare), ha l'obbligo di inserire i soggetti per cui si è impegnato, sulla base delle segnalazioni ricevute dai Servizi Sociali della scrivente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di esecuzione. Non vige obbligo di inserire i soggetti in questione nell'ambito dell'esecuzione della commessa in oggetto, ma comunque – previa valutazione dei Servizi sociali della scrivente – compatibilmente con lo stato di svantaggio delle persone in questione. L'accettazione della presente clausola è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.3.1 , n. 7 del presente Disciplinare). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali specificamente previste (Allegato sanzioni – allegato n.8).

Come anticipato, per una completa disamina di tutti i restanti e peculiari aspetti della "tipologia" di procedura ex. art. 112 del D.lgs. n. 50 del 2016, specificamente elaborata nell'esperienza bresciana, si rimanda ai documenti del protocollo allegati.

Maria Concetta Giardina
Presidente dell'Associazione Nazionale Professionale dei Segretari Comunali ee Provinciali "G. B. Vighenzi" - Segretario Generale della Provincia di Brescia.

Pietro Moro
Avvocato, incaricato del Servizio Legale di Confcooperative Brescia e ICN – Italia Consulting Network

Diego Ossoli
Responsabile dell'Ufficio Gare del Consorzio Conast.

Michela Pierani
Funzionaria Ufficio Centrale Unica di Committenza della Provincia di Brescia

1. Gli appalti riservati nel Comune di Brescia. L'esperienza della manutenzione del verde pubblico tra il 2016 e il 2020[99]

1.1 GLI APPALTI RISERVATI COME STRUMENTO DELLE POLITICHE LOCALI DI INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA

Alla luce di quanto analizzato sin qui, risulta evidente che - nelle esperienze quotidiane dei servizi sociali territoriali - la relativa condizione di esclusione ha una dimensione multidimensionale, riferibile non solo all'esclusione dal mercato del lavoro[100], ma anche a fragilità di tipo relazionale e familiare, problematiche di salute fisica e psichica, carenze culturali e formative, limiti nell'accesso ai servizi e alle opportunità.
A partire da questa consapevolezza, ormai da oltre un decennio, il Comune di Brescia (anche facendo leva sulla importante storia di *welfare* locale sempre orientato all'integrazione tra pubblico e Terzo settore) ha sviluppato una specifica attenzione nell'uso degli strumenti della spesa pubblica locale *(in primis* l'affidamento di servizi) come leva dell'inclusione sociale e lavorativa, con l'obiettivo di contribuire in modo diretto a creare condizioni favorevoli all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.
In primo luogo, è stata posta in essere **la procedura degli affidamenti diretti "sotto soglia",** in diversi modi e con diversi oggetti di lavoro, cosa che ha consentito di garantire opportunità di inserimento all'interno di cooperative sociali di tipo B. Esse sono state praticate per diverse tipologie di affidamenti, tra cui i servizi di pulizia, manutenzione verde, sorveglianza nelle biblioteche, lavanderia. Nel tempo però, la valutazione di tali procedure - pur importanti e utili - ha messo in evidenza che, dovendosi comunque rispettare i limiti normativi e i principi di rotazione degli affidamenti diretti, si rischiava di generare interventi frammentati e discontinui nel tempo. Si è, quindi, deciso di avviare l'esperienza *degli appalti riservati previsti dall'art. 112 del Codice dei Contratti pubblici*; una scelta che, di fatti, avrebbe permesso di:

- *aumentare il volume degli affidamenti che potevano interessare il tema degli inserimenti lavorativi;*
- *garantire contratti per periodi più lunghi in modo da consentire continuità lavorativa alle persone;*
- *programmare (agli operatori economici) investimenti sostenibili per garantire la continuità delle pratiche di inserimento lavorativo.*

[99] Appendice a cura di Paolo Paroni (coordinatore del Servizio Lavoro e Inclusione sociale del Comune di Brescia); Antonio Benedetti (direttore generale del Consorzio Solco Brescia); Pierluca Ghibelli (responsabile dell'area Open Innovation del consorzio Solco Brescia).

[100] Tra l'altro in questo scenario complesso, la stessa esclusione dal lavoro può essere sia una causa che un effetto della condizione di esclusione sociale (a seconda dei casi).

Il primo e significativo appalto riservato praticato dal Comune di Brescia è stato quello della **manutenzione del verde pubblico cittadino**, avvenuto con una gara pubblicata nel 2015[101].

L'avvio di questa esperienza ha permesso di affermare anche un altro elemento qualificante: nella gara citata e poi nelle successive procedure svolte con le medesime modalità, sono state introdotte le "clausole sociali" previste dall'art. 50 del Codice dei Contratti, prevedendo, nell'offerta tecnica, che l'operatore economico potesse inserire al lavoro (nella commessa affidata e/o in altre attività produttive) soggetti con svantaggio sociale non riconosciuto da particolari tutele normative.
Nello specifico, la gara prevedeva l'attribuzione di *punteggi premiali* agli operatori economici che avessero garantito la disponibilità di inserire al lavoro cittadini in carico ai servizi sociali territoriali del Comune di Brescia (e da essi opportunamente segnalati) e che presentassero particolari condizioni di disagio sociale come indicate dal Regolamento europeo (CE) 2204/2002 e successive modificazioni.
Il ricorso alle "clausole sociali", aventi come oggetto la promozione dell'inserimento lavorativo è stato sicuramente un importante passo che ha permesso (in una fase in cui questo "problema" non appariva ancora nella sua gravità attuale) di iniziare ad affrontare la sempre più diffusa situazione di soggetti in carico ai servizi sociali, privi di certificazioni utili ad accedere alle previsioni della legge n. 68 del 1999 e della legge n. 381del 1991.
La prima e le successive gare attuate con la forma dell'appalto riservato hanno anche permesso l'avvio di un percorso di innovazione della visione delle politiche pubbliche locali e dell'organizzazione della struttura amministrativa.

L'appalto riservato e l'applicazione delle clausole sociali si sono dimostrati essere terreno concreto di integrazione trasversale delle politiche pubbliche, nello specifico tra politiche di gestione del territorio e politiche sociali, affermando nella concretezza delle procedure amministrative, due ipotesi di innovazione:

- ➔ *tramite policy differenti (la gestione del territorio e le politiche di welfare) può essere perseguito un medesimo obiettivo (inclusione sociale e aumento dell'occupazione di soggetti fragili, riduzione della spesa pubblica per assistenza);*
- ➔ *uno medesimo atto della Pubblica Amministrazione (in questo caso una gara di appalto) può essere utilizzato per differenti interventi e finalità (la manutenzione del verde e gli inserimenti lavorativi di soggetti svantaggiati).*

[101] Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale attraverso l'inserimento di persone svantaggiate per il triennio 2016-2018. Procedura aperta con suddivisione in 5 lotti funzionali: Lotto 1 -Zona Centro CIG 636370577D; Lotto 2 -Zona Nord-Est CIG 63637203DF; Lotto 3 - Zona Sud-Est CIG 6363733E96; Lotto 4 -Zona Sud-Ovest CIG 6363751D71; Lotto 5 Zona Nord-Ovest CIG 6363767AA6. L'appalto prevedeva un valore economico complessivo dei cinque lotti stimato per 8,7 milioni di euro e un importo complessivo di aggiudicazione pari a 6,6 milioni di euro.

Il racconto di questa sfida, lanciata dall'ente locale e raccolta dalle cooperative sociali bresciane, nonché una prima riflessione valutativa sull'esperienza condotta sono l'oggetto di questo capitolo, nel quale verranno presentati i principali dati relativi a cinque anni di gestione della manutenzione del verde pubblico tramite inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, con un affondo specifico sui modelli organizzativi e gestionali adottati e sull'impatto occupazionale generato.

1.2 Il ruolo della cooperazione sociale di inserimento lavorativo nella gestione integrata della manutenzione del verde pubblico a Brescia

La progettazione e la realizzazione di servizi di manutenzione e cura del verde pubblico e privato rappresentano una delle attività caratteristiche della cooperazione sociale d'inserimento lavorativo; ne ha accompagnato l'evoluzione, formando e acquisendo nuove professionalità e strumentazioni, che si sono tradotte in servizi altamente specializzati, in risposta non solo alle esigenze dei mercati in costate trasformazione, ma anche alla crescente e inderogabile necessità di un approccio imprenditoriale responsabile ed ecosostenibile.

Un percorso di crescita, insomma, avente come filo conduttore l'inserimento lavorativo che si conferma, pertanto, elemento identitario e distintivo della cooperazione sociale; che ha saputo posizionarsi rispetto alla cosiddetta domanda pagante e, al contempo, far evolvere il legame che da sempre la pone in stretta connessione con le Pubbliche Amministrazioni, consentendo ad ognuna di rinforzare il proprio ruolo e la propria identità, grazie a solide forme di *partnership,* che hanno generato un reale impatto sui tessuti socioeconomici locali.
In quest'alveo si colloca l'esperienza della cooperazione sociale bresciana che dal 1984 opera nella manutenzione del verde del comprensorio cittadino. Un percorso che tra il 2016 e il 2017 ha vissuto un importante passaggio, grazie all'aggiudicazione da parte di diverse cordate di cooperative sociali (dodici complessivamente oltre al consorzio cittadino[102]), dei servizi nei plessi scolastici e nei cinque lotti in cui è stata suddivisa la città, messi a bando dal Comune di Brescia, con gare europee.

[102] Solco Brescia, fondato nel 1983, è il primo consorzio di cooperative sociali nato in Italia. Il consorzio, società di sistema di Confcooperative Brescia, associa 71 cooperative sociali, dopo il processo, conclusosi nel 2020, che ha portato all'incorporazione per fusione dei consorzi territoriali Inrete, Laghi e Valli. Le cooperative coinvolte nella cordata sono Agri-Coop Alto Garda verde, Cauto, Dispari, Fraternità verde, l'Aliante, Publicoop Servizi, Una, l'Albero, Progetto Bessimo, Solidarietà manerbiese, La Fontana e Tenda verde. Un ringraziamento particolare al tavolo di coordinamento tecnico delle cooperative del verde, all'advisor dell'area del verde e alla responsabile dell'unità operativa di Brescia dell'agenzia del lavoro in capo al Consorzio Solco Brescia.

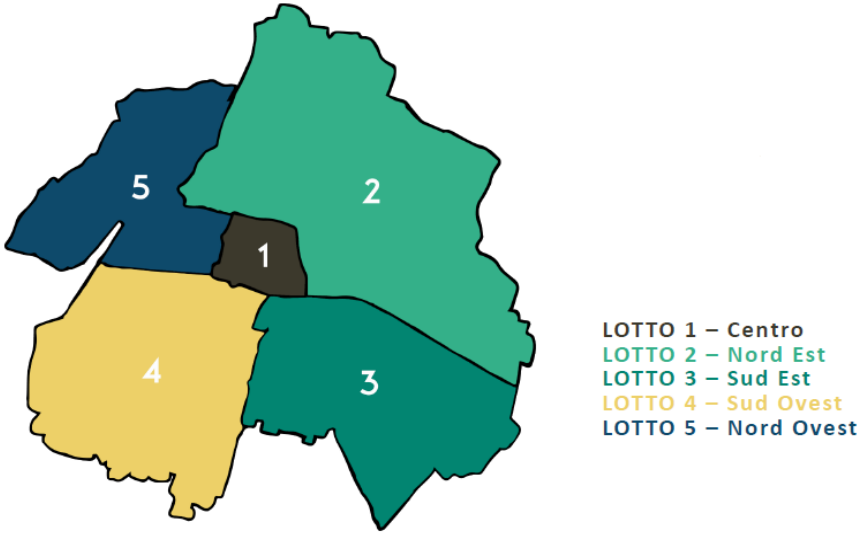


Fig. 1. Suddivisione in lotti del territorio della città di Brescia

svantaggiate, per consentir loro una piena e stabile collocazione o ricollocazione lavorativa, per il tramite di percorsi personalizzati.
Sono stati, nel quinquennio analizzato, 89 gli inserimenti lavorativi attivati:

- *60% dei quali relativi alle categorie di svantaggio previste dalla legge quadro della cooperazione sociale L. n. 381 del 1991;*
- *35% nell'ambito della L. n. 68 del 1999;*
- *5% riferiti a persone in una condizione di generico disagio sociale.*

Un dato, quest'ultimo, particolarmente interessante perché apre all'area del cosiddetto svantaggio non certificato[103], uscendo dallo stretto ambito definitorio normativo, per entrare, con grande attualità rispetto all'evoluzione degli scenari socioeconomici, in un'ampia zona grigia, la cui rilevanza emergenziale è sempre più al centro dell'attenzione e dell'azione degli attori delle politiche sociali e del lavoro.
Dieci delle dodici cooperative coinvolte vantano una metodologia per la progettazione ed erogazione del servizio di inserimento lavorativo di persone svantaggiate, certificata ISO 9001:2015. Un modello con una precisa strutturazione in fasi che, tuttavia, prevede la necessaria flessibilità per poter essere declinato nel rispetto delle caratteristiche individuali, già a partire dalla selezione. Un'azione che ha valorizzato le segnalazioni provenienti dai servizi territoriali e messo in campo un intervento diretto di *recruting* da parte dell'agenzia per il lavoro del consorzio, accreditata presso Regione Lombardia[104], in collaborazione con le cooperative stesse.

[103] Si tratta di persone appartenenti alle fasce deboli sociali, secondo il Regolamento (CE) 2204/2002.

[104] Iscrizione all'Albo Accreditati, ai sensi della Legge Regionale 22/2006, n.0075/2008 - Iscrizione all'Albo Autorizzati n.0017 – Sezione II "Attività di ricerca e selezione del personale.

Una prima valutazione, effettuata dal responsabile sociale o dall'operatore dell'agenzia per il lavoro, ha verificato l'appartenenza o meno a una delle categorie di svantaggio previste, il grado di autonomia personale, l'esperienza lavorativa pregressa, le aspettative personali, la motivazione al lavoro e l'adeguatezza delle competenze possedute, con particolare attenzione ai requisiti minimi richiesti per svolgere l'attività lavorativa. Superata questa preselezione, si è proceduto con il colloquio di presentazione, fra il responsabile sociale della cooperativa, l'operatore dell'agenzia per il lavoro (ove coinvolto), il candidato e, in caso di avvenuta segnalazione, il Servizio Territoriale di riferimento. L'incontro è volto a condividere gli obiettivi del progetto di inserimento, gli eventuali impegni che la persona ha con il servizio inviante (esami, terapia, colloqui, controlli, ecc.) e a formulare una proposta, dettagliando la mansione da svolgere, l'orario di lavoro, la durata del percorso e gli aspetti contrattuali di maggiore rilevanza.

1.3 L'INSERIMENTO LAVORATIVO NELLE ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO

Elemento fondativo del processo di inserimento lavorativo è rappresentato dalla relazione tra "*servizio pubblico inviante e cooperativa sociale attiva nella manutenzione del verde*". Si tratta di un fattore che nell'esperienza bresciana si è progressivamente rafforzato e delineato, rappresentando una fase di reciproca conoscenza e valutazione preliminare, che permette di rendere il più appropriato possibile il successivo percorso di inserimento. La presenza di figure specifiche di orientamento e mediazione per l'inserimento lavorativo rappresenta la condizione fondamentale della fase di segnalazione, durante la quale l'operatore del servizio offre al potenziale candidato un supporto e una preparazione utili ad affrontare la fase di selezione vera e propria con la cooperativa. In tal modo, viene offerta una valutazione delle competenze di partenza, delle opportunità di miglioramento, delle eventuali condizioni e limitazioni sociali e soggettive.
Un elemento ulteriore di questa fase è quello del confronto tra servizio e cooperativa in merito alla specifica mansione e attività in cui le persone potrebbero essere coinvolte. Il successivo passaggio è quello della selezione, da parte della cooperativa, dei potenziali candidati alla posizione. Il colloquio è svolto in autonomia dal candidato e il servizio si pone in modo da non influenzare le valutazioni del selezionatore. Solo in fase post colloquio, il selezionare e l'operatore del servizio possono avere un confronto sugli aspetti e le ipotesi emerse.

L'inserimento lavorativo vero e proprio avviene con l'assunzione del candidato da parte della cooperativa, applicando da subito il CCNL per i dipendenti e soci delle cooperative sociali.
La prima assunzione è a tempo determinato, per un periodo massimo di un anno, per dar modo alla persona stessa di "*ri-scegliere*" il proprio percorso, assumendo un ruolo attivo e propositivo.
La stabilizzazione del rapporto di lavoro rappresenta un obiettivo che è stato raggiunto, come testimoniano le 27 trasformazioni da tempo determinato a indeterminato contrattualizzate nel quinquennio. Per ogni neoassunto è stata aperta una cartella utente, contenente la scheda di segnalazione, il curriculum vitae, il progetto personalizzato di inserimento lavorativo, il certificato di svantaggio o il verbale di invalidità, i verbali di verifica effettuati con il servizio inviante e quelli di verifica interna, il contratto di lavoro e la comunicazione obbligatoria.

Nell'ambito dell'appalto, il percorso lavorativo si è dipanato all'interno di queste possibili attività: la lavorazione del terreno in parchi e giardini, la pulizia e raccolta foglie, lo sfalcio di tappeti erbosi, il diserbo, i lavori di potatura di arbusti e siepi, la manutenzione di aiuole cespugliate, la spollonatura e la scacchiatura delle piante, l'irrigazione e i trattamenti antiparassitari.
Insieme agli aspetti contrattuali, nella fase di avvio dell'inserimento, la cooperativa definisce e concorda con la persona e con il servizio inviante un progetto personalizzato, in cui sono esplicitati gli obiettivi relativi all'ambito professionale, relazionale e a quello di sviluppo delle autonomie, le modalità di verifica dei risultati, le mansioni prevalenti, le fasi, le modalità, i tempi e la durata del percorso di inserimento, le necessità di eventuali interventi formativi specifici in funzione degli obiettivi.
La dimensione progettuale dell'inserimento lavorativo è oggetto di confronto e scambio tra cooperativa e servizio inviante, in modo da garantire una precisa focalizzazione sul progressivo processo di autonomia e inclusione della persona.
Questa dimensione progettuale esprime pienamente la natura e il senso dell'appalto riservato, che mira a realizzare un impatto sociale ben definito. In qualche modo, il contenuto progettuale dell'inserimento rappresenta un esempio di quello che viene definito un "contratto relazionale", nel quale il rapporto tra la persona e l'impresa non riguarda solo lo scambio tra "competenze/tempo e retribuzione", ma riguarda anche la dimensione complessiva di sviluppo della persona e dell'ambiente organizzativo[105].
Per tutta la durata del progetto è garantita la presenza di un tutor della cooperativa che accompagna il lavoratore nel processo di inserimento lavorativo, monitorando le relazioni con i colleghi, sia per facilitare la comprensione delle mansioni lavorative sia per verificare, *on the job*, il progressivo raggiungimento degli obiettivi progettuali, oggetto, per altro, di specifiche verifiche periodiche.

La formazione rappresenta uno dei pilasti di questo processo, intesa come opportunità di crescita professionale e umana, oltre che occasione di apprendimento di tipo

[105] Cfr. Donati P., "*Quale lavoro? L'emergere di un'economia relazionale*", Marietti Editore, 2017.

tecnico. Una crescita che si è tradotta per undici persone anche in un successivo aumento del livello contrattuale.

1.4 LA GESTIONE DELLE EMERGENZE

Dovendo gestire numerose situazioni di fragilità, le cooperative hanno strutturato un piano di gestione delle emergenze che descrive specifiche procedure e strumenti professionali di natura metodologica, organizzativa e strategica in modo da poter affrontare, gestire e risolvere eventuali criticità che possono insorgere nella gestione delle squadre di lavoro. Nello specifico, presentandosi al lavoro, le persone svantaggiate vengono accolte dai propri referenti organizzativi diretti e dai tutor dell'inserimento lavorativo, al fine di verificarne lo stato psico-fisico ed emotivo e valutare se sussistano le condizioni per la presa di servizio. Nel caso in cui si verifichino situazioni di alterazione, viene avvisato immediatamente il responsabile sociale, che incontra il lavoratore, per meglio comprendere la situazione. Laddove si confermi la criticità, il lavoratore viene accompagnato a casa o monitorato in attesa dell'arrivo della famiglia o di una persona di riferimento. Contemporaneamente vengono contattati i servizi invianti (se coinvolti, in particolar modo quando si tratti di servizi specialistici quali SMI, NOA o CPS[106]), con cui si concorda, rientrata l'emergenza, una verifica congiunta con il lavoratore, per evitare che l'accaduto si ripeta, trasformandosi in una possibile causa d'interruzione del percorso di inserimento lavorativo. A seguito del reintegro nel luogo di lavoro, vengono ridefinite dal responsabile sociale, dal tutor di riferimento ed eventualmente dai servizi invianti le adeguate forme di controllo e sostegno, condivise con i referenti organizzativi della cooperativa e intensificati i momenti di sostegno e accompagnamento, così come quelli di verifica periodici.

1.5 L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

Ognuno dei lotti cittadini nei quali si sono realizzate le attività di manutenzione ordinaria del verde pubblico comunale ha proprie caratteristiche e peculiarità, che si differenziano ulteriormente nel corso delle stagioni. Specificità ben conosciute dagli operatori che hanno concorso a definire un'appropriata declinazione degli interventi. Una gestione complessa delle attività e delle squadre di lavoro, il cui presidio quotidiano ha richiesto l'ideazione di un dettagliato modello organizzativo in team, incardinato sulla stretta e imprescindibile relazione tra i Responsabili di Commessa dei lotti, afferenti alle cooperative, e i Direttori di Esecuzione del Contratto, in capo alla stazione appaltante.
La costruzione dell'assetto organizzativo ha comportato un preciso lavoro di progettazione e un investimento di tempo e risorse da parte delle cooperative sociali coinvolte, anche nell'identificazione e nella costruzione di adeguati strumenti gestionali.
Il team di lavoro che ha garantito la gestione del servizio è composto, oltre che dai Responsabili di Commessa, dai:

Referenti operativi di lotto. Sono responsabili della pianificazione delle attività e degli interventi rispetto alla quale si interfacciano direttamente con i Direttori di

[106] Servizio Multidisciplinare Integrato, Nucleo Operativo Alcologia, Centro Psico Sociale.

Esecuzione del Contratto, per la redazione di un *programma settimanale* (concordato il giovedì della settimana precedente) poi declinato in un planning giornaliero: *la scheda di comunicazione squadre*, a uso dei capisquadra. Ogni lunedì, i referenti operativi, inviano alla stazione appaltante, nelle more di una rendicontazione trasparente, i report delle attività svolte la settimana precedente. Una verifica mensile sul lavorato e sul programma esecutivo degli interventi in programmazione completa la procedura di controllo, che sfocia in riunioni di settore interne per aggiornare il personale su eventuali novità procedurali attinenti la gestione dei servizi.
La reperibilità dei referenti operativi è stata di ventiquattro ore, così da poter rispondere in tempo reale a ogni imprevisto, attivando interventi straordinari, come quelli resisi necessari a seguito di eventi meteorologici particolarmente violenti.

Squadre operative. Alle squadre fisse, composte ognuna da due o tre lavoratori, che agiscono stabilmente in specifiche zone, si sono aggiunti operatori che in caso di emergenza sono intervenuti trasversalmente a sostegno e completamento delle esigenze di servizio. Le cooperative sono state in grado di mettere in campo fino a otto squadre contemporaneamente sul proprio lotto. Ogni squadra è coordinata da un *caposquadra*, responsabile della stesura della scheda lavori, redatta al termine di ogni turno, con l'indicazione dei tipi di lavorazioni svolte, delle ore lavorate, della composizione della squadra e dell'utilizzo delle attrezzature impiegate. A supporto di questo lavoro è stata realizzata *una mappa delle aree verdi*. Due volte alla settimana è stata effettuata la verifica della metodologia di lavoro utilizzata.
Per la gestione delle situazioni emergenziali di cui si è appena dato conto, sono state organizzate squadre specifiche con operatori in possesso di abilitazioni tali da consentire un intervento immediato, nell'ordine dei trenta minuti, festivi inclusi, nella fascia oraria compresa tra le ore 07.00 e le 18.00. Situazioni, che, come evidenzia il grafico successivo, si sono verificate, con intensità crescente nel corso del tempo.



Tecnici amministrativi. Hanno effettuato la contabilità quotidiana, monitorato il budget e curato la redazione dello stato di avanzamento dei lavori.

Tutor dell'inserimento lavorativo. Hanno affiancato le persone coinvolte nei percorsi d'inserimento lavorativo e garantito loro un sostegno relazionale.

Responsabile sociale. Ha coordinato l'intero processo di inserimento lavorativo ponendosi come riferimento univoco per la persona svantaggiata, per i tutor dell'inserimento, per i servizi invianti e per la stazione appaltante.

Preposti per la supervisione all'attività lavorativa e per garantire l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 81 del 2008.

1.6 FORMAZIONE E QUALITÀ DEL LAVORO

L'investimento delle cooperative in formazione non ha riguardato solo i soggetti coinvolti in percorsi di inserimento lavorativo e i loro tutor, ma anche tutta la forza lavoro impegnata negli appalti, sui temi della sicurezza sul posto di lavoro, ma anche, in chiave addestrativa, sull'utilizzo di attrezzature quali motoseghe, piattaforme aeree cestello PLE[107], trattori tagliaerba, gru, DPI di terza categoria (da utilizzare sulle PLE), muletti e cippatrici. Ulteriore formazione è stata inoltre erogata per specializzare tecnicamente gli operatori in ambiti come i parchi gioco, *il tree climbing*, il posizionamento di reti e l'utilizzo di prodotti fitosanitari, con l'acquisizione dell'apposito patentino.
Nel solo 2020 le persone formate sono state oltre 400, a testimonianza di un impegno che è andato progressivamente in crescendo come evidenziano i dati di dettaglio nel grafico.

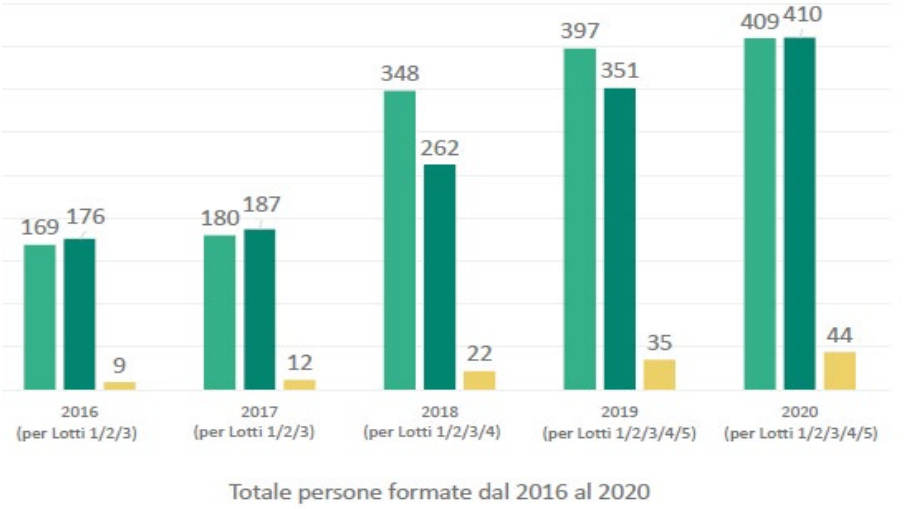


Fig. 3. Totale persone formate dal 2016 al 2020

Il tema della qualità del servizio è stato centrale sia per garantire il rispetto degli standard richiesti dalla stazione appaltante sia per il mantenimento dei requisiti previsti dalle numerose certificazioni di qualità in possesso delle cooperative coinvolte, che vanno ad aggiungersi a quella già evidenziata, relativa al processo d'inserimento lavorativo, come ben rappresentato in figura.

[107] Piattaforme di Lavoro mobili Elevabili.



Fig. 4. Certificazioni di qualità in possesso delle cooperative e del consorzio

Le cooperative coinvolte hanno dimostrato una particolare attenzione all'ambiente, con il graduale inserimento di mezzi e attrezzature a basso impatto ambientale.
Tutte hanno, infatti, avviato lo svecchiamento dei propri parchi autocarri con l'acquisto di veicoli Euro 6 e con l'installazione di impianti a GPL o a metano.
Per le attrezzature alimentate a benzina è stato utilizzato carburante *Special Sthil Motomix* che grazie a una composizione omogenea delle proprie componenti, garantisce una combustione più completa e pulita.
Il grafico che segue fotografa l'evoluzione nel quinquennio di questo processo.

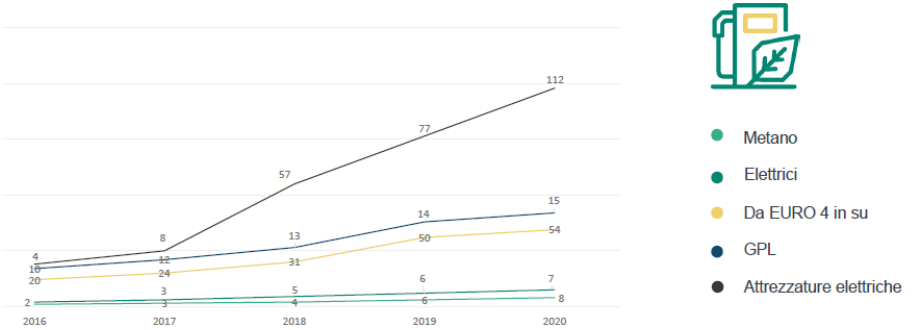


Fig. 5. Analisi dei mezzi e delle attrezzature nella trasformazione green

Un ulteriore elemento di attenzione all'ambiente è rappresentato dalla prossimità territoriale degli operatori che hanno agito prevalentemente all'interno del lotto nel quale

risiedono. Un fattore che ha inciso positivamente anche sulla conoscenza dettagliata del territorio e dunque sulla qualità dei servizi realizzati.

1.7 Le funzioni del Servizio Lavoro: la segnalazione e il monitoraggio degli inserimenti lavorativi

La procedura dell'appalto riservato ha permesso al sistema dei servizi sociali dell'ente locale di ridefinire un proprio ruolo specifico negli interventi di inserimento lavorativo delle persone con svantaggio e disabilità. In questa esperienza della manutenzione del verde pubblico, il settore Servizi Sociali del Comune di Brescia ha svolto due funzioni in particolare, progressivamente assunte da una specifica *equipe* del Servizio Lavoro e Inclusione sociale[108].

In primo luogo, il servizio ha messo in campo una funzione di "segnalazione" alle cooperative affidatarie del servizio verde delle persone (in carico ai servizi stessi) che potessero essere potenzialmente disponibili per una posizione lavorativa nelle squadre degli addetti alla manutenzione. Su questo fronte, i servizi hanno dovuto sempre di più sviluppare non solo una generica valutazione di alcune condizioni di "svantaggio" necessario al percorso di inserimento lavorativo, ma soprattutto una valutazione delle condizioni di occupabilità della persona segnalata. Si è trattato di un passaggio rilevante (quasi mai semplice) che ha spinto a cercare nelle persone le risorse e non solo i bisogni e ha portato a giocare un ruolo più promozionale e non solo erogativo. Tale funzione di segnalazione è stata (a partire dal mese di settembre 2020) resa ancora più strutturata e qualificata dalla presenza di una *equipe* professionale dedicata all'inclusione sociale e lavorativa, che ha permesso di costruire percorsi di segnalazione e valutazione iniziale dei potenziali candidati da segnalare alle "cooperative del verde". Il processo di segnalazione e invio da parte del servizio non è quasi mai un processo lineare. Non basta una offerta di lavoro per motivare e ingaggiare una persona con fragilità, a causa di tanti fattori che incidono sulla motivazione, sulle aspettative, sulle abitudini. Per questo, l'operatore del servizio ha un compito fondamentale di accompagnare la persona a maturare una consapevolezza di sé e della opportunità di inserimento lavorativo. Va detto che questo percorso non è breve e spesso mal si concilia con le necessità delle cooperative (e delle imprese in generale) di avere un nuovo lavoratore prima possibile.

In secondo luogo, il Servizio per il Lavoro e l'inclusione sociale ha impegnato le sue competenze nella funzione di monitoraggio degli inserimenti lavorativi. Si è trattato di un monitoraggio sia quantitativo (relativo al fondamentale controllo dell'esecuzione del contratto da parte dell'operatore economico e al relativo adempimento degli impegni prescritti e previsti di inserimenti lavorativi), che qualitativo (relativo agli effetti nel breve, medio e lungo periodo dell'inserimento lavorativo sulle condizioni soggettive e sociali della persona). Questo lavoro di monitoraggio ha ribadito come il processo di inserimento non sia concluso nel momento della stipula del contratto di lavoro, ma necessiti di almeno un successivo periodo (più o meno lungo a seconda dei casi) di verifica, confronto, ascolto, valutazione. In alcuni

[108] Il Comune di Brescia (in qualità di ente capofila dell'Ambito distrettuale) e l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Brescia Est, hanno avviato un servizio associato per l'inclusione sociale e lavorativa. Tale servizio (ora in fase di avvio sperimentale) ha permesso di attivare una specifica equipe composta da un coordinatore e cinque mediatori al lavoro, che operano in stretto rapporto con i Servizi sociali territoriali.

casi comporta anche la gestione dell'interruzione (da parte della cooperativa o spesso da parte della persona) dell'attività lavorativa. Si tratta di passaggi sicuramenti problematici ma che non possono essere considerati in maniera semplicistica un fallimento. Piuttosto sono fasi che permettono ai servizi di riorientare meglio il percorso di inclusione con la persona e alla persona di chiarire meglio le proprie condizioni di occupabilità.

1.8 ALCUNE RIFLESSIONI SULL'ESPERIENZA

L'esperienza dell'appalto riservato per la manutenzione del verde è stata oggetto di una valutazione congiunta tra le parti interessate[109], coinvolgendo sia le parti tecniche sia i referenti istituzionali del Comune di Brescia e i rappresentanti di Confcooperative e Federsolidarietà.

La verifica congiunta ha testimoniato **l'importanza del lavoro di rete, tra partner privati e pubblici; tra servizi sociali, servizi di integrazione lavorativa e inserimento lavorativo di persone svantaggiate e agenzie del lavoro; tra cooperative sociali e consorzio d'appartenenza**. L'esperienza ha contribuito, per tutte le parti in causa, nello sviluppare innovazione al proprio interno e ha permesso complessivamente al contesto territoriale di mettere a fuoco un processo di coesione sociale a forte impatto, come è tipicamente un intervento sul verde pubblico.

Per le cooperative è stata una positiva occasione per coadiuvarsi in caso di necessità, per confrontarsi sulle sfide future, in termini di investimenti, di miglioramento della qualità dei servizi, di acquisizione di nuove certificazioni, favorendo il rafforzamento di competenze e professionalità. Ne è discesa una maggior solidità organizzativa e imprenditoriale che si è tradotta in ulteriori opportunità occupazionali a partire dalle fasce di soggetti svantaggiati.

Per il Comune di Brescia, quella dell'appalto riservato del verde è stata ritenuta una esperienza di qualità, sia sul versante dell'intervento manutentivo e di conservazione del patrimonio arboreo della città, sia sul versante dell'inserimento lavorativo.

Su questa seconda dimensione, in particolare, è stato ritenuto un valore fondamentale la qualità dell'inserimento stesso e le condizioni di stabilizzazione che si sono create per le persone. Il giudizio positivo è stato confermato anche dalla scelta di procedere con una successiva gara tramite la medesima procedura di appalto riservato, che è stata pubblicata nel mese di settembre 2021. Tale nuova gara ha recepito anche gli ulteriori sviluppi del tavolo provinciale per gli inserimenti lavorativi e le novità sui criteri di valutazione e sul protocollo sociale operativo.

L'esperienza ha anche indirettamente messo in risalto che gli interventi di inserimento lavorativo rivestono un forte impatto sociale che comporta, in termini economici, un effettivo risparmio per la collettività, confermando quanto già documentato dalla ricerca del Centro Studi Socialis nel 2016[110]. Un dato da cui ripartire, per aggiornare

[109] Il giorno 11 marzo 2021 è stato svolto un tavolo di confronto alla presenza degli assessori al Verde pubblico e alle politiche sociali, dei direttori dei settori Verde e Servizi sociali, dei rappresentanti del Consorzio Solco Brescia quale capofila dell'ATI affidataria dell'appalto, di Confcooperative e Federsolidarietà.

[110] Centro Studi Sociali (2016), "*Il valore creato dall'inserimento lavorativo per i budget pubblici*". La ricerca ha calcolato, su un campione di 1.088 soggetti inseriti all'interno di 33 cooperative sociali di Confcooperative-Federsolidarietà Brescia, un risparmio medio annuale per la Pubblica Amministrazione di 2.419,42 euro per ogni soggetto inserito al lavoro.

l'analisi e approfondire l'effettiva capacità degli inserimenti lavorativi di incidere sulla qualità della coesione sociale e per la cooperazione sociale di incidere nei contesti in cui opera, per un autentico bilancio d'impatto. L'esperienza ha dimostrato anche che tramite l'uso di alcuni dispostivi normativi già presenti nel nostro ordinamento è possibile porre in essere un intervento integrato pubblico-privato virtuoso.
Senza dubbio la rilevanza economica dell'appalto riservato (praticabile anche per importi a base d'asta rilevanti) rappresenta un importante fattore in grado di condizionare positivamente la resilienza e la capacità generativa degli ecosistemi socioeconomici nei confronti dello sviluppo locale e delle risposte ai bisogni delle comunità. Inoltre, l'impiego di tali forme di affidamento può permettere al mercato e agli operatori economici di sviluppare sempre di più la propria insita responsabilità sociale. Al tempo stesso, permette alla Pubblica Amministrazione di svolgere il proprio ruolo di governo del territorio uscendo da una logica esclusivamente procedurale dell'appalto pubblico e secondo il solo principio dei criteri economici di affidamento. A questi criteri, infatti, l'appalto riservato ha permesso al Comune di Brescia di aggiungere, nei limiti che la norma stessa prevede, elementi di qualità coerenti con un indirizzo politico assunto.
Il percorso svolto nell'esperienza bresciana ha espresso una dinamica di collaborazione e interazione tra Pubblica Amministrazione e Terzo settore che trova conferma nei processi di innovazione e cambiamento in corso anche nel riconoscimento normativo. Le relazioni fra Terzo settore e Pubblica Amministrazione hanno vissuto vicende contrastanti anche per l'interpretazione talvolta errata data a norme europee.

La sentenza della Corte costituzionale n.131 del 2020[111], ha fatto chiarezza su alcuni punti cardine, esplicitando *il fondamento costituzionale del Terzo settore* e *modalità di rapporto con la Pubblica amministrazione fondate su principi di trasparente collaborazione e superando una visione esclusivamente concorrenziale della partecipazione del privato alle procedure di appalto e affidamento della Pubblica Amministrazione*.

Un ultimo importante aspetto che dovrà essere oggetto di valutazione riguarda la qualità e la differenziazione dei percorsi di inserimento lavorativo attraverso gli appalti riservati. L'esperienza ha messo in evidenza che per inserire le persone fragili al lavoro non basta avere "un posto" di lavoro, ma serve costruire o ricostruire una condizione soggettiva e un microcontesto sociale funzionale all'inclusione. Per questo motivo, per una reale efficacia dell'inserimento lavorativo tramite appalti riservati è necessario tener conto:

- delle condizioni operative e tecniche delle prestazioni richieste: vanno previsti capitolati in cui ci sia effettiva consapevolezza di quali prestazioni possano essere svolte e in quali condizioni organizzative, con quali durate degli interventi, con quali flessibilità di intervento nel tempo, con quale necessari supporti;

[111] La sentenza afferma che "*Emerge, definitivamente, il fondamento costituzionale di un diritto del Terzo settore come diritto a sé stante, dotato di una logica autonoma e di una sistematica sua propria, in quanto chiamato a regolare relazioni improntate a una logica diversa da quella del mercato e da quella propria dei poteri pubblici. Ciò vale tanto nella dimensione dei vantaggi, quanto in quella degli oneri*".

- delle caratteristiche soggettive delle persone che, transitando per la presa in carico dei servizi sociali, spesso rappresentano quella fascia di popolazione svantaggiata che non ha trovato per altri canali (per esempio quelli del "collocamento mirato" per soggetti con disabilità o quelli con certificazione di svantaggio L. n. 381 del 1990 che già le cooperative sociali non hanno intercettato). Il tema non è tanto "inserire" la persona nel posto di lavoro, ma si tratta di mettere a fuoco il percorso preparatorio all'inserimento lavorativo, l'accompagnamento della fase di inserimento e mantenimento del lavoro, la gestione dei fallimenti e interruzioni. Su questo fronte, lo sviluppo di una collaborazione stabile e continua tra cooperative sociali che gestiscono l'appalto e servizio sociale per l'inserimento lavorativo rappresenta uno strumento fondamentale, al fine di condividere gli obiettivi e le possibilità di inserimento tra operatori e insieme alla persona.

Su queste basi, possono essere riaffermati in modo concreto e innovativo i criteri della collaborazione tra pubblico, privato e Terzo settore, esplorando i confini fra le diverse forme di economia e di impresa esistenti, senza arroccarsi in separazioni ormai superate, ma riconoscendo le diverse identità e le contaminazioni positive possibili, nell'ottica di una sussidiarietà evoluta e improntata al benessere delle comunità.

Paolo Paroni Coordinatore del Servizio Lavoro e Inclusione Sociale, Comune di Brescia e Azienda Consortile per i Servizi alle Persona Brescia Est

Antonio Benedetti Direttore Generale del Consorzio Solco Brescia

Pierluca Ghibelli Responsabile area Open Innovation del Consorzio Solco Brescia

Indice dei documenti del "Protocollo d'intesa per l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate"

1. Determina a contrarre;
2. Disciplinare di gara
3. Protocollo sociale operativo (allegato al "Disciplinare di gara" che regola gli aspetti sociali dell'offerta tecnica e dell'esecuzione della commessa);
4. Schema sanzionatorio;
5. Istruzioni operative;
6. Report controlli.

1. La determina a contrarre

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 192 TUEL PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI…….. CON FINALITÀ DI PROMOZIONE E TUTELA DELL'INSERIMENTO LAVORATIVO DI PERSONE SVANTAGGIATE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. ……, in data ……, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;

- con deliberazione della Giunta comunale n. ……, in data ……, esecutiva, è stato approvato il piano esecutivo di gestione;

- nel Programma biennale dei servizi e delle forniture per il biennio ……/…… è stata inserita , nell'anno ……, la previsione della realizzazione del seguente servizio con l'inserimento di persone svantaggiate ex artt. 100 e 112 del D.lgs. 50/2016 …. :
……
……
- per il Servizio di ……
……
è stato approvato il progetto di cui all'art.23 commi 14 e 15 del Dlgs.50/2016 e smi, con provvedimento del ……, n. ……, in data …… redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi

(CAM) di cui al D.M. …. del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare recante "…".

Atteso che è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Ritenuto che, ai sensi di quanto ammesso dalle disposizioni normative vigenti, sussistono i presupposti per procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi dell'art.60 e 95 del del Dlgs.50/2016 e smi, in quanto trattasi di servizio di importo complessivo pari e superiore a ……..

Considerato che, in relazione a quanto disposto dall'art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 si debba procedere all'aggiudicazione del servizio di cui trattasi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Visto che il competente servizio ha predisposto i seguenti atti di gara per l'affidamento del servizio specificato in oggetto:
1) Bando di gara;
2) Disciplinare di gara;
3) Accettazione condizioni di esecuzione - Patto di integrità/protocollo di legalità …….. *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del……., delibera n… del … da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*
4) Elenco soggetti da tutelare ai sensi della clausola sociale – punto 25 del presente Disciplinare.
5) Protocollo sociale operativo
6) Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti
7) Allegato sanzioni
…… [indicare eventuali altri allegati].

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

importo complessivo del servizio: euro ……
di cui:
a) importo a base d'asta da assoggetare a ribasso [al netto degli oneri di cui al successivo punti] euro ……

b) oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): euro ……
Visto che al finanziamento del servizio si provvede mediante: ……
……

Dato atto che :
- con l'affidamento del servizio in oggetto l'amministrazione comunale non intende solo garantire il servizio di ……. ma intende soprattutto promuovere l'inserimento

lavorativo di soggetti svantaggiati e/o con disabilità residenti nel territorio dell'ambito…….. e/o nella Provincia di …, obiettivo non perseguibile mediante l'adesione alle convenzioni Consip/ Soggetti aggregatori;

- a tale scopo saranno ammessi alla procedura i soggetti di cui all'art. 112, 1° comma, D.lgs. 50/2016, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati al punto 7 del disciplinare di gara.

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;
Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;
Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;
Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

1 - le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2 - di procedere, per le ragioni espresse in narrativa e qui approvate, all'affidamento del servizio di .....
con finalità di promozione e tutela dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. mediante procedura aperta ai sensi della normativa vigente;

3 - di approvare lo schema del bando di gara , del relativo disciplinare ed i relativi allegati di gara, predisposto dal competente servizio, per l'affidamento del servizio sopra specificati da attuarsi mediante procedura aperta e riservata agli operatori di cui all'art.112 del Dlgs.50/2016 ;

4 - di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto approvato con provvedimento del ....., n. .....,

in data ....., (ed in particolare dallo schema di contratto che ne rappresenta un elemento costitutivo) ed inoltre dal bando e dal disciplinare di gara;

5 - di prenotare, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del d.Lgs. n 267/2000 s.m.i. comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 la somma di seguito indicata dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione:

Eserc. Finanz.					
Cap./Art.		**Descrizione**			
Miss./Progr.		**PdC finanz.**		**Spesa non ricorr.**	
Centro di costo				**Compet. Econ.**	
SIOPE		**CIG**		**CUP**	
Creditore					
Causale					
Modalità finan.					
Imp./Pren. n.		**Importo**		**Frazionabile in 12**	=====

6 - di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio ..... la somma di € .....relativa al contributo di gara all'ANAC di seguito indicato:

Intervento		**Codice**			
Capitolo		**Descrizione**			
Articolo		**Descrizione**			
SIOPE		**CIG**		**CUP**	
Creditore					
Rif. Pren. Rif. Imp.		**Importo €**			
Causale					

7 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8 - di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

9 - di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è .....

10 - di trasmettere il presente provvedimento:
☐ all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
☐ all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
☐ .....;
☐ .....;

II Responsabile del Servizio

.....

2. Il disciplinare di gara

Schema di disciplinare di gara
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA E RISERVATA PER L'APPALTO DI ... [sintetica descrizione dei servizi oggetto dell'appalto]
Ex Artt. 100 e 112 D.lgs. n. 50 del 2016
[*Procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi degli articoli 60 e 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni*
Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni]
CIG: **CODICE NUTS:**
Gara telematica sulla piattaforma di *e-procurement* SINTEL[112]
ID_____

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione appaltante	Nome: Sede Legale: Sede operativa: CF PEC

[112] La presente procedura di scelta del contraente viene condotta mediante l'ausilio di sistemi informatici, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici e di strumenti telematici.

Amministrazione aggiudicatrice	sito internet Comune di …… Sede Legale: ……. CF ……
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi degli articoli 35 e 60 del Codice
CPV principale	…… - ……
Oggetto della procedura di gara	……
Codice CIG	……..
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	Ore _____ del _____
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	Ore ____ del _____
Seduta pubblica per apertura delle offerte	Ore _____ del _____
Criterio di Aggiudicazione	Offerta Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95 del Codice
Valore totale o stimato della procedura a seconda di eventuali opzioni	€ .....= oltre IVA
Importo dell'appalto	a) IMPORTO NEGOZIABILE A BASE DI GARA: € …… = oltre IVA di cui € …….. (oltre IVA) quali costi della manodopera stimati dall'Amministrazione Aggiudicatrice (art. 23, comma 16 del Codice) b) ONERI DELLA SICUREZZA DERIVANTI DA INTERFERENZE NON SOGGETTI A RIBASSO: € …… = oltre IVA TOTALE (a + b) = € …….. = oltre IVA
Durata del contratto/termine di esecuzione del servizio	…… mesi/anni
Luogo di esecuzione del contratto	……
Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50 del 2016	……, (qualifica) ……
Termine del procedimento (art. 2, co. 2, L. 241/1990)	(180) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
Data pubblicazione GURI	
……	_____

1. PREMESSE

Con determinazione a contrarre n. ..... del ……, il Comune di …… ha disposto l'affidamento del servizio di ..... [*indicare l'oggetto dell'appalto*], demandando alla CUC l'espletamento della relativa procedura.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 60 e 95, comma 2 del Codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è .....[codice NUTS.....]

CIG…… CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG..... CUP .....*[indicare solo se obbligatorio]*
Il **Responsabile Unico del Procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è....
……
[indicare nome e cognome, qualifica, sede].

Il **Responsabile del procedimento di gara della CUC** è
.....
[indicare nome e cognome, qualifica, sede].

Se lettera d'invito
Ciò premesso, codesto spettabile operatore economico, individuato dall'Amministrazione aggiudicatrice nel rispetto della disciplina vigente, è invitato a partecipare alla procedura negoziata in oggetto, presentando apposita offerta, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal Capitolato, alle condizioni che seguono.
Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.
Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del D.lgs. n. 50 del 2016, l'operatore economico, invitato individualmente, ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- *di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del Codice;*
- *di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 30, comma 3, del Codice;*
- *di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;*
- *di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;*
- *di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.*

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
2.1 Documenti di gara
La documentazione di gara comprende:

1. *Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti ……. [indicare i documenti parte del progetto tra cui <u>obbligatoriamente</u> capitolato speciale descrittivo e prestazionale e schema di contratto];*
2. *Bando di gara;*
3. *Disciplinare di gara;*
4. *DGUE;*
5. *Modello offerta economica (eventuale);*
6. *Modello di dichiarazione integrativa a corredo del DGUE;*
7. *Dichiarazione di secretazione dell'offerta tecnica;*
8. *[ove obbligatorio] DUVRI;*

9. *[ove presente] Patto di integrità/protocollo di legalità …… [indicare il riferimento normativo o amministrativo, da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*
10. *Elenco soggetti da tutelare ai sensi della clausola sociale – punto 25 del presente Disciplinare;*
11. *Schema del POGIL ("Progetto organizzativo-gestionale per l'integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate);*
12. *Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti;*
13. *Allegato Sanzioni di parte sociale (vedere art. 10 del POGIL);*
14. *…… [indicare eventuali altri allegati].*

[In caso siano definiti, con apposito D.M., criteri ambientali minimi relativi all'oggetto dell'appalto] *Il progetto di cui al punto 1) è stato redatto tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al …… [specificare il D.M. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare].*

Il bando di gara e disciplinare di gara sono disponibili sul sito internet: http://www._____.it nella sezione "Bandi di Gara" mentre la documentazione di gara completa, comprensiva dei relativi allegati è disponibile sul sito www._____.it. La documentazione di gara è disponibile fino alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti anche presso gli uffici della Sede Principale della ……., nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 previo concordato appuntamento, richiesto dall'operatore economico con le modalità di cui al paragrafo 2.3. Il legale rappresentante dell'operatore economico, o un soggetto delegato, potrà prendere visione della suddetta documentazione.

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea in data …… e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet della Provincia di …… all'indirizzo http://www._____.it in data ……

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente per mezzo della funzionalità "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, entro il termine indicato nella "Tabella Riepilogativa" del presente disciplinare

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni [*ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata o di procedure sotto soglia sostituire con "quattro giorni*"] prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet http://www.ariaspa.it attraverso la funzionalità "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.3 Comunicazioni

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 76, co 2 bis , 6 , 52 e 58, del Codice, **tutte le comunicazioni** inerenti la fase di espletamento della procedura in oggetto - ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 2 bis del Codice (comunicazione del provvedimento di ammissione/esclusione dalla procedura di gara a seguito della verifica circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di qualificazione), all'articolo 83, comma 9, del Codice (comunicazione relativa al soccorso istruttorio) e all'articolo 76, comma 5, lett, b) del Codice (esclusione del concorrente per mancato superamento della soglia di sbarramento se prevista ovvero per irregolarità o inappropriatezza dell'offerta tecnica o per irregolarità dell'offerta economica) - tra la CUC e gli operatori economici **avvengono in modalità telematica attraverso la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. Dette comunicazioni si intendono validamente ed efficacemente effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma SINTEL e dal medesimo individuato.**

La CUC declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI
L'appalto è costituito da un unico lotto poiché: .....*[motivare la mancata suddivisione in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice].*

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1				
2				
3				
Importo totale a base di gara				

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.
L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ..... Iva e/o altre imposte e contributi di legge esclusi *[indicare valore pari a € 0,00 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso.**
L'appalto è finanziato con …….. *[descrivere le fonti di finanziamento]*
[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € …….... calcolati sulla base dei seguenti elementi: CCNL COOP SOCIALI, considerato il Contratto di riferimento per il settore merceologico oggetto della presente procedura e per il territorio di riferimento …… *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato].*
Oggetto della presente procedura è, coerentemente con la disciplina dettata dall'art. 112 del D.lgs. n. 50 del 2016, anche la tutela e la promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

N.B.: in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale e di forniture senza posa in opera.

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per…… *[inserire i beni o servizi]*, rilevazione anno …… *[inserire ultimo anno di rilevazione]* pubblicati dall'ANAC. nella delibera n. … del … in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente fino a ***]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 1 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	Oggetto Lotto	CIG

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

[Ripetere per ogni lotto]

Lotto n.....*[indicare il numero di lotto]* ***CIG .....***

Tabella n. 1a – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P *(principale)* S *(secondaria)*	Importo
1				
2				
3				
Importo totale a base di gara				

L'importo a base di gara è al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze (se previsti), è al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge,

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € ..... IVA e/o altre imposte e contributi di legge esclusi *[indicare valore pari a € 0 in caso di assenza di rischi]* e **non è soggetto a ribasso.**

L'appalto è finanziato con …….. *[descrivere le fonti di finanziamento*].

[In caso di appalto di servizi o appalto misto di servizi e forniture] Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari € …… calcolati sulla base dei seguenti elementi …… *[precisare gli elementi attraverso i quali si è pervenuti alla determinazione del costo stimato].*

N.B.: in analogia a quanto disposto all'art. 95, comma 10 del Codice, non deve essere indicata la stima dei costi della manodopera nel caso di servizi di natura intellettuale.

[In caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto di affidamento] L'importo a base di gara è stato calcolato considerando i prezzi di riferimento per …….. *[inserire i beni o servizi]*, rilevazione anno …… *[inserire ultimo anno di rilevazione]* pubblicati dall'ANAC con delibera n. … del … in relazione alla stima dei fabbisogni dettagliati nel progetto allegato al presente disciplinare.

N.B.: la stazione appaltante deve dettagliare le modalità di calcolo della base d'asta, esplicitando le componenti e le relative quantità cui sono stati applicati i prezzi di riferimento.

***

[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di …. lotti *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]*, ai sensi dell'art.

51, comma 2 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, l'offerta si considera presentata per ……..*[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione].*

[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. …. lotti *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, che saranno individuati sulla base del criterio …… *[ai sensi dell'art. 51, co. 3 del Codice, la stazione appaltante, nella propria determinazione a contrarre, definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati].*

[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente] La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn..... *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 51, comma 4 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ……..... *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa, estrapolandolo dalla determinazione a contrarre].*

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

[In caso di appalto di servizi] La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di .....…. *[indicare mesi/anni]*, decorrenti dalla data di ..... *[indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto. In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].*

L'inizio del servizio potrà avvenire anche in pendenza di stipula di contratto con verbale di consegna del servizio redatto sotto riserva di legge, fermo restando quanto previsto dall'art. 32 del Codice.

4.2 Opzioni e rinnovi

[Facoltativo: rinnovo del contratto] La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a …… *[indicare una durata non superiore a quella del contratto iniziale]*, per un importo di € ……..……, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno ……. *[indicare i giorni/mesi]* prima della scadenza del contratto originario.

N.B. il valore del rinnovo deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: affidamento di servizi analoghi] La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5 del Codice, di affidare all'aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento, come di seguito indicati …… *[precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento]*, per una durata pari a …… *[indicare il periodo]* per un importo stimato complessivamente non superiore ad € …….. al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare se necessario il lotto al quale si riferisce tale facoltà].*

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del Codice] Il contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, nei seguenti casi: …… [*indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Le clausole di revisione dei prezzi tengono conto dei prezzi di riferimento, ove definiti, ovvero fissano il parametro da utilizzare per l'aggiornamento del prezzo. Le modifiche non possono alterare la natura generale del contratto.*

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: opzione di proroga tecnica] La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

N.B.: ove quantificabile, indicare il valore massimo stimato della modifica che deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Facoltativo: opzione del sesto quinto] La Stazione appaltante, in caso di necessità, si riserva la facoltà, nel corso di esecuzione del contratto, di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto di risoluzione del contratto.

O IN ALTERNATIVA

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del Codice, durante il periodo di durata contrattuale la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'operatore economico ulteriori prestazioni oggetto di affidamento per un importo massimo pari al _____ all'importo dell'appalto.

N.B. il valore del "sesto quinto" deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 35, comma 4 del Codice.

[Sia nel caso in cui non vi sia alcuna opzione sia in caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative] Ai fini dell'art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad €..... al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti indicare il valore massimo stimato di ciascun lotto].*

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo anche, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]. I*n caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

[Facoltativo: in caso di limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti di cui al paragrafo 3] I concorrenti che presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata). I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate

esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;*

b) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;*

c) *nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).*

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
[Facoltativo: qualora la stazione appaltante richieda una forma giuridica specifica ai raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l'aggiudicazione, dovranno assumere, ai sensi dell'art. 45 comma 3 del Codice, la forma di.....[*inserire la forma giuridica specifica*].
[Facoltativo: in caso di specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell'esecuzione dell'appalto, dovranno rispettare, ai sensi dell'art. 45 comma 5 del Codice, le seguenti condizioni: …. *[inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive].*

5.1 CONDIZIONI SPECIALI

Sono ammessi alla procedura i **soggetti di cui all'art. 112, 1° comma** del Codice, che siano in possesso dei requisiti di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi indicati al punto 7 del disciplinare di gara.

In particolare, per gli operatori diversi dalle cooperative sociali e loro consorzi, l'esistenza del requisito soggettivo previsto dall'art. 112, comma 1, del Codice deve essere comprovato producendo i seguenti documenti:

A) In sede di gara:

- *Atto costitutivo e statuto da cui risulti che lo scopo sociale principale dell'operatore economico sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. n. 68 del 1999 o delle persone svantaggiate di cui all'art. 112 del Codice;*
- *Dichiarazione sostitutiva ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 2000, attestante che almeno il 30 per cento dei lavoratori del concorrente è composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati ex art. 112, 2° comma, del Codice.*
-

B) In caso di verifica del requisito nel corso della procedura e, comunque, in caso di aggiudicazione, il concorrente dovrà produrre copia del L.U.L. e di specifica documentazione proveniente dalla Pubblica Amministrazione idonea ad attestare lo stato di svantaggio di ciascun lavoratore nel rispetto del diritto alla riservatezza.

Si precisa che, trattandosi di requisito soggettivo di natura personale, è **escluso il ricorso all'avvalimento** per comprovare il possesso di detta caratteristica soggettiva, che dovrà essere necessariamente posseduta personalmente e direttamente dal concorrente, sia in caso di partecipazione singola, sia in caso di partecipazione per mezzo di compagini con idoneità plurisoggettiva.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di consorzio di cooperative di produzione e lavoro o di consorzio stabile, i consorziati incaricati dell'esecuzione del servizio devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. 68/99 o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, 2° comma, del Codice, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell'art. 112, 2° comma, del Codice.

Nel caso di partecipazione alla gara da parte di operatori economici con idoneità plurisoggettiva, tutti gli operatori economici facenti parte, rispettivamente, del raggruppamento temporaneo di concorrenti (già costituito o da costituirsi), del consorzio ordinario di concorrenti (costituito o da costituirsi), dell'aggregazione tra imprese aderenti a contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, D.L. n. 5 del 2009 convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, o che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del D.lgs. n. 240 del 1991, devono avere come scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità ai sensi dell'art. 1 L. n. 68 del 1999 o delle persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112, 2° comma, del Codice, nonché impiegare almeno il 30 per cento di lavoratori con disabilità o svantaggiati ai sensi dell'art. 112, 2° comma, del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-*ter*, del D.lgs. del 2001 n. 165.

[In caso di servizi o forniture rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, inserire la seguente prescrizione] Gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara,** l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della

provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al

predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

[In caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190 del 2012.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.

In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'art. 83 del Codice tali da consentire l'accesso anche alle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 30, co. 7 del Codice.

I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere esclusivamente elencati nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

7.1 Requisiti di idoneità

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

b) [se previsto dalla normativa vigente] **Iscrizione a** *… [inserire iscrizioni richieste per provare l'idoneità tecnica dell'impresa es: registri o albi se prescritta dalla legislazione vigente per l'esercizio, da parte del concorrente, dell'attività oggetto di appalto];*

c) Possesso dei requisiti di cui all'articolo 112 del Codice: Il possesso dei requisiti di cui all'art. 112 del Codice dovrà essere documentato, allegando, alla documentazione amministrativa, copia dello statuto e atto costitutivo da cui risulti che lo scopo principale del soggetto partecipante sia l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate; gli operatori economici che si configurino come Cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) della L. n. 381 del 1991, dovranno dichiarare, in sede di offerta, i dati relativi all'iscrizione nell'apposita sezione dell'Albo regionale delle Cooperative sociali.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria

d) [Facoltativo] **Fatturato globale minimo annuo** riferito a ciascuno degli ultimi n….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di €.....IVA esclusa; tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*;

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

(**esempi di motivazione a supporto della richiesta di fatturato globale**: per affidare il servizio ad operatori economici in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice, soli-

dità finanziaria oppure esigenza di affidare il servizio ad imprese sufficientemente solide dal punto di vista finanziario ed economico e quindi perfettamente in grado di assolvere agli impegni da assumere nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice)

[o in alternativa al fatturato minimo annuo]

Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. …. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €…….IVA esclusa (cfr. allegato XVII al Codice); tale requisito è richiesto ..... *[indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice]*;

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

- *per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;*
- *per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;*
- *…….. [la stazione appaltante indica altri eventuali mezzi di prova].*

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

e) [Facoltativo] **Fatturato specifico minimo annuo** nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito a ciascuno degli ultimi n….. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili di € ..... IVA esclusa.

Il settore di attività è .....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso].*

Tale requisito è richiesto …… [*indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice*].

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

[o in alternativa al fatturato specifico annuo]

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi n. …. *[indicare da uno a massimo tre]* esercizi finanziari disponibili non inferiore ad €…… IVA esclusa.

Il settore di attività è .....*[il settore di attività deve essere individuato in senso ampio, quale ambito di attività in cui si inserisce l'oggetto dell'appalto e non coincidente con esso].*

Tale requisito è richiesto …… [*indicare le precise motivazioni ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice*].

[Nel caso di suddivisione in lotti indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente]

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

- *……*
- *……*

- *Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.*
- *Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare*

la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

N.B.: ai sensi dell'art. 83, comma 5 del Codice, il valore del fatturato annuo richiesto non può superare il doppio del valore annuo stimato dell'appalto. La stazione appaltante può derogare a tale prescrizione in circostanze adeguatamente motivate in relazione a rischi specifici connessi alla natura dei servizi e forniture oggetto dell'affidamento.

f) [Facoltativo] **Rispetto**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. b) del Codice, dei **rapporti tra attività e passività** di seguito indicati, desunti dal conto annuale riferito a ciascuno degli esercizi finanziari relativi agli anni ..... *[indicare da uno a massimo due esercizi di riferimento].*
[la stazione appaltante specifica il tipo di indicatore richiesto e il valore soglia dello stesso]

- *.....*
- *.....*

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

- *.....*
- *.....*

g) [Facoltativo] **Possesso**, ai sensi dell'art. 83, comma 4 lett. c) del Codice, della seguente **copertura assicurativa** ..... per un massimale non inferiore a n. .....volte l'importo a base di gara *[stabilire la quantificazione del massimale assicurativo].*
La comprova di tale requisito in sede di gara è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza con una delle seguenti modalità:

- *documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. del 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;*
- *copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82 del 2005);*
- *copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Assicurazione.*

g.1) ***[Facoltativo e comunque a condizione che sia ritenuto proporzionato, ragionevole oltre che pertinente e logicamente connesso all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito]*** **Possesso**, da parte di ogni singolo concorrente *(oppure da parte della costituenda aggregazione)* di idonea/e referenza/e bancaria/e rilasciata/e da n. _ istituto/i di credito idonea/e ad attestare l'esistenza attuale di rapporti di credito e la permanenza dei requisiti di solvibilità economica dell'operatore economico con specifico riferimento all'appalto in oggetto.
La comprova di tale requisito in sede di gara è fornita mediante l'esibizione delle dichiarazioni bancarie con una delle seguenti modalità:

- *documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'Istituto di credito;*
- *copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser*

attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. 82 del 2005);

- *copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'Istituto.*

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

***h) [Facoltativo]* Esecuzione negli ultimi tre anni dei seguenti servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio *[la stazione appaltante selezione una o più delle successive opzioni]*:

- *[in caso di servizio/fornitura "di punta"] un servizio analogo a ..... [indicare il tipo di servizio analogo che si richiede] di importo minimo pari a € ..... [In caso di richiesta di più di un servizio di punta ripetere la dicitura per ogni servizio].*
- *[in caso di elenco di servizi/forniture analoghi] servizi analoghi a ..... [indicare il tipo di servizi analoghi che si richiedono] di importo complessivo minimo pari a € ..... [In caso di richiesta di più di un elenco di servizi ripetere la dicitura per ogni servizio].*

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016, mediante una delle seguenti modalità:

- *In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti pubblici*
- *originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *..... [indicare altri eventuali mezzi di prova];*
- *..... [indicare altri eventuali mezzi di prova].*
- *In caso di servizi/forniture prestati a favore di committenti privati, mediante una delle seguenti modalità:*
- *originale o copia autentica dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;*
- *..... [indicare altri eventuali mezzi di prova];*
- *..... [indicare altri eventuali mezzi di prova].*

N.B.: ai sensi dell'allegato XVII, parte II lett. a) punto ii, del Codice, al fine di assicurare un livello adeguato di concorrenza la stazione appaltante può prendere in considerazione un periodo più ampio degli ultimi tre anni.

i) Tecnici o organismi tecnici che facciano parte integrante dell'operatore economico secondo le indicazioni di cui agli artt. 5 e 6 dell'Allegato 11 al Presente Disciplinare (POGIL), relativamente alle attività di promozione e tutela dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

***j) [Facoltativo: in caso di richiesta di certificazione del sistema di gestione]* Possesso** di una **valutazione di conformità del proprio sistema di gestione** *..... [indicare l'oggetto della valutazione, ad esempio "del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni"]* alla/e norma/e *..... [indicare le norme/standard internazionali di riferimento, ad es.: ISO 27001]* nel settore/ambito *..... [IAF o altra classificazione applicabile, ad.es: IAF 33*], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: *..... [indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "sviluppo software e gestione banche dati"].*

Per la comprova del requisito la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio un certificato di conformità del sistema di gestione alla/e norma/e …… *[indicare le norme/standard internazionali di riferimento sopra menzionate].* Tale documento deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

N.B.: nel caso in cui la stazione appaltante richieda altre valutazioni di conformità (certificazione del personale, verifica e convalida, ispezione, prova, taratura etc.) adegua la suddetta clausola a quanto prescritto.

k) Facoltativo: in caso di richiesta della certificazione del sistema di gestione della qualità] **Possesso** di una **valutazione di conformità** del proprio sistema di gestione della **qualità** alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *[ove necessario aggiornare il riferimento]* nel settore …… *[indicare l'opportuno settore/ambito, ad es.: "nel settore IAF 30" o altra classificazione applicabile],* idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ……*[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "servizio di ristorazione"].*
La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. mediante acquisizione di un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 *[ove necessario aggiornare il riferimento].*
Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 [ove necessario aggiornare il riferimento]* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

l) [Facoltativo: per gli appalti di servizi in cui si richiede la certificazione delle misure di gestione ambientale] **Possesso** di **valutazione di conformità** delle proprie **misure di gestione ambientale** alla/e norma/e …… *[indicare il sistema EMAS o altri sistemi di gestione ambientale conformi all'art. 45 del Reg. CE 1221/2009 oppure indicare le norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali, ad esempio: UNI EN ISO 14001:2015]* nel settore …….. *[indicare il pertinente settore IAF o altra classificazione applicabile]* idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: ……*[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato, ad es.: "gestione di discarica e smaltimento di rifiuti industriali" etc.].*
La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 mediante acquisizione di un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765 del 2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

m) [Facoltativo] **Possesso** dei seguenti **sistemi di gestione e di tracciabilità della catena di approvvigionamento** durante l'esecuzione dell'appalto
.....
[descrivere dettagliatamente le misure che si ritengono essenziali per accedere alla gara, per es. misure per la gestione delle scorte di magazzino].

La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016…… *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

n) [Facoltativo: in caso di prodotti o servizi di natura complessa o che, eccezionalmente, siano richiesti per una finalità particolare] **Superamento** con esito positivo **di verifiche** (da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o, per suo conto, di un organismo ufficiale competente del paese in cui il fornitore o il prestatore dei servizi è stabilito) sulle **capacità di produzione** (del fornitore) e/o sulla **capacità tecnic**a (del prestatore di servizi) e [*se necessario*] sugli **strumenti di studio e di ricerca** di cui dispone il concorrente, nonché sulle **misure adottate per garantire la qualità.**

o) [Facoltativo] **Possesso** dei seguenti **titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio/imprenditore e/o dei componenti della struttura tecnico - operativa /gruppi di lavoro (ivi inclusi i dirigenti dell'azienda) …….. *[indicare con precisione i titoli di studio tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità].*
La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 ……..
[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

p) [Facoltativo] **Organico medio annuo** non inferiore alle seguenti unità di personale …… *[descrivere la categoria di riferimento (tipologia, grado di specializzazione, livello etc.) indicando il numero richiesto per ognuna]* nonché alle seguenti **unità di dirigenti** …….. *[indicazione esatta del numero]* avuto a disposizione dall'operatore nell'ultimo triennio.
La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016……
[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

q) [Facoltativo] **Elenco** delle **attrezzature tecniche, del materiale e dell'equipaggiamento** secondo le caratteristiche minime di seguito indicate ..... *[descrivere le caratteristiche richieste]*
La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016. ……..
[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].

r) [Facoltativo per gli appalti di forniture] **Presentazione di campioni**
Il concorrente deve consegnare *…[indicare modalità di consegna e ritiro, nonché ogni altro elemento necessario ed opportuno per la corretta gestione della fase, di campioni /prototipi /descrizioni /fotografie dei beni da fornire: es. presso ufficio ……– via …….. n. .., entro il …….. i campioni come descritti nel paragrafo n. ..... del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Ciascun campione dovrà essere contrassegnato con una targhetta metallica o adesiva non rimovibile, riportante: la denominazione del concorrente, la dizione "gara per la fornitura....." ed un numero progressivo da 1 a .....].*

s) [Facoltativo: in caso di valutazione di conformità del prodotto/servizio] **Possesso** di una **valutazione di conformità** del **prodotto/servizio** …… *[specificare la tipologia]* alla/e norma/e ……
[indicare le norme/standard internazionali di riferimento] nel settore …… [*IAF o altra classificazione applicabile*], idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività …… *[indicare il campo di applicazione/scopo del certificato].*
La comprova del requisito, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice sarà effettuata dalla Stazione Appaltante mediante il sistema AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 mediante un certificato di prodotto/servizio rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme *UNI CEI EN ISO/IEC 17065* per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di

accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE) n. 765 del 2008.
Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1 del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

t) Sede operativa entro 30 km dal Comune di _____ (Amministrazione aggiudicatrice). Il concorrente dovrà avere a disposizione entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, e per tutta la durata contrattuale una sede operativa per l'esecuzione del servizio collocata entro un raggio di 30 km dal territorio comunale. Ove la sede operativa non sia già di proprietà del Concorrente, la disponibilità dell'immobile dovrà essere provata con la produzione di una scrittura privata regolarmente registrata, sottoscritta dall'impresa aggiudicataria e dal locatore/comodante, o da analogo documento (es. preliminare di compravendita). Tale requisito è ritenuto condizione necessaria per una puntuale gestione dei progetti di inserimento lavorativo. Dovrà anche essere fornita una descrizione della sede, della presenza di servizi igienici e degli spogliatoi. Nel caso di mancata attivazione della sede operativa di cui sopra nei tempi indicati, il Comune di ……. diffiderà l'impresa ad adempiere entro un termine perentorio di 10 giorni; in caso di persistente inadempimento verrà dichiarata la decadenza dalla aggiudicazione per mancanza di requisiti.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.
La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, esegue le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di una aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.
Il requisito di cui al punto 5.1 relativo al possesso delle caratteristiche necessarie ai fini del rispetto del comma 1 dell'art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016 deve essere posseduto da:

a. *da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;*
b. *da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete medesima, nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.*

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità", lett. a)** ed essere posseduto da:

a. *ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE per l'attività che andrà a svolgere in caso di aggiudicazione dell'appalto;*
b. *ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.*

[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione …… *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di Idoneità", lett. b)** deve essere posseduto da .....
[indicare quali soggetti devono possedere il requisito].
[Se richiesto requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al paragrafo **7.2 "Requisiti di capacità economico e finanziaria", lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.
[o in alternativa]
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economico e finanziaria", lett. c)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: ……
[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura specifica richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
[Se richiesto requisito di fatturato specifico] Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economico e finanziaria", lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
[o in alternativa]
Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al **paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economico e finanziaria", lett. d)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nei termini di seguito indicati: …… *[la stazione appaltante indica l'eventuale percentuale/altra misura minima richiesta per la mandataria e/o per la/le mandante/i]*. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.
Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da queste ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.
[Se richiesto il requisito relativi a rapporti minimi tra attività e passività] Il requisito relativo ai rapporti minimi tra attività e passività richiesti al precedente **paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economico e finanziaria", lett. e)** deve essere soddisfatto da…… [*la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].*
[Se richiesto requisito relativo alla copertura assicurativa] Il requisito relativo alla copertura assicurativa …….. di cui al **paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economico e finanziaria", lett. f)** deve essere soddisfatto da……. [*la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].*
[Se richiesta l'esecuzione di servizi/forniture analoghi]
[In caso di servizio/fornitura "di punta" richiesto nella prestazione principale] Il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lett. g)** deve essere posseduto **per intero** dalla mandataria.
[*Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di un servizio/fornitura di punta anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, ferma restando la sua non frazionabilità*].
[In caso di elenco di servizi/forniture analoghi richiesti nella prestazione principale] Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente **paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lett. g)** deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.
[*Nel caso in cui la stazione appaltante richieda il possesso di servizi/forniture anche in una prestazione secondaria, specificherà quale soggetto dovrà possedere tale requisito in relazione alle diverse tipologie di concorrenti, fermo restando che nel raggruppamento verticale ciascun componente deve possiede il requisito in relazione alle prestazioni che intende eseguire. In ogni caso la stazione appaltante può prescrivere misure minime per mandanti e mandatarie*].

[Se previsti ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. da h) a r). I requisiti di cui al precedente **paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lett. .....***[indicare i riferimenti degli ulteriori requisiti richiesti]*** sono posseduti da: .....
[la stazione appaltante indica quali soggetti devono possedere il requisito].

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo al punto 7.1 lett. c) deve essere posseduto dal consorzio o da tutte le consorziate esecutrici del servizio.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di idoneità" lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.
[Se richiesti altri requisiti di idoneità] Il requisito relativo all'iscrizione …… *[indicare tipologia di iscrizione richiesta]* di cui al **paragrafo 7.1 "Requisiti di idoneità" lett. b)** deve essere posseduto da .....
[indicare quali soggetti devono possedere il requisito].
[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai paragrafi 7.2 e 7.3] I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

a. *per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;*
b. *per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.*

8. AVVALIMENTO
Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale *[ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi].*
[Se richiesti requisiti relativi certificazioni di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica professionale", lett. i-j -k) i] Il ricorso all'avvalimento per la certificazione …… (*es " ISO 9001:2015", " ISO 14001:2015")* comporta che l'ausiliaria metta a disposizione dell'ausiliata l'organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica professionale", lett. n) o esperienze professionali pertinenti] Per quanto riguarda i requisiti titoli di studio e/o professionali richiesti al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica professionale", lett. n) **o esperienze professionali pertinenti**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi/forniture per cui tali capacità sono richieste.
L'ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 15.3.
Non è altresì ammesso il ricorso all'avvalimento per comprovare il possesso del requisito soggettivo previsto dall'art. 112 D. Lgs. 50/2016, che dovrà essere necessariamente posseduto personalmente e direttamente dal concorrente esecutore della commessa.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene**, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.
Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara *[in alternativa, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]* sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.
L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.
[Facoltativo] Ai sensi dell'art. 89, comma 3 ult. periodo, del Codice, l'operatore economico sostituisce l'ausiliaria nei seguenti casi: …….. *[indicare i motivi non obbligatori di esclusione purché si tratti di requisiti tecnici].*
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP di gara, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni", al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.
Gli eventuali subappaltatori dovranno possedere i requisiti di idoneità richiesti per la partecipazione alla presente procedura.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

1. *una garanzia provvisoria, favore della Provincia di _____, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a .....[2% del prezzo base dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'art. 93, comma 1 del Codice] e precisamente di importo pari ad € ....., salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.*

N.B.: al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

2. *una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente*

risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a) *in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia di Brescia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;*

b) *fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma I del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere Provinciale Banca Popolare di Sondrio Società Cooperativa per Azioni – Succursale di Brescia – Via Benedetto Croce, 22 – 25121 Brescia (ABI 05696 CAB 11200 C/C 13340/48 IBAN IT 68 C 05696 11200 000013340X48), intestato alla Provincia di Brescia, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.[la stazione appaltante indica gli estremi per il deposito mediante bonifico bancario o postale];*

c) *fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.*

- *Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:*
  - *http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html*
  - *http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/*
  - *http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf*
  - *http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp*

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. *contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;*
2. *essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;*
3. *essere conforme allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31;*

4. *avere validità per ... giorni [almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per la validità dell'offerta come indicata al successivo paragrafo 14. "Modalità di presentazione dell'offerta e sottoscrizione dei documenti di gara" dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;*
5. *prevedere espressamente:*

- *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;*
- *la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile;*
- *la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;*

6. *contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;*

[Facoltativo: riportare l'autentica della sottoscrizione; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..... giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione].

7. *essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;*
8. *essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ..... giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.*

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- *documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;*
- *copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82 del 2005);*
- *copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma del Garante.*

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.
L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- *in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;*
- *in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.*

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. n. 82 del 2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).
È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).
Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

N.B.: tale paragrafo deve essere riportato dalle stazioni appaltanti solo nel caso in cui si preveda di richiedere il sopralluogo.

Il sopralluogo su …… *[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture]* **è obbligatorio,** tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2 del Codice, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni…. *[indicare i giorni].*
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a … *[indicare indirizzo mail/PEC]* e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.
La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore ….. del giorno …….
Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ……. giorni di anticipo.
Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante. Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.
La Stazione Appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo.
In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. a), b) e, se costituita in RTI, di cui alla lett. c)**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete di cui al paragrafo 5 lett. c) non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa l'operatore raggruppando/aggregando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.
In caso di **consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c)** del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.
La mancata dichiarazione della presa visione dei luoghi (sopralluogo facoltativo) oppure del certificato rilasciato dalla Stazione Appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione (sopralluogo obbligatorio) è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9 del Codice.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € …… secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
[o in alternativa, in caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ……del ……*[es., n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 o successiva delibera]* pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

In caso di mancata presentazione della ricevuta la CUC accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la CUC **esclude** il concorrente dalla procedura di gara [*in caso di suddivisione in lotti distinti aggiungere*: *in relazione "*al lotto per il quale non è stato versato il contributo"], ai sensi dell'art. 1, comma 67 della L. n. 266 del 2005.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta, pena sua irricevibilità, deve essere trasmessa esclusivamente in formato elettronico, mediante la Piattaforma Sintel, entro le ore _____ del giorno _____. Resta fermo quanto previsto dall'art. 79, commi 3 e 5-bis del Codice.
L'operatore economico registrato sulla Piattaforma, una volta individuata la procedura mediante il relativo codice ID, accede alla stessa tramite il link "Dettaglio" che consente di visualizzare il menu interno e tutte le relative informazioni.
Cliccando sul link "Invio Offerta" il concorrente accede al percorso guidato, in cinque passi, per l'invio dell'offerta, così composta:

- *Busta telematica amministrativa;*
- *Busta telematica tecnica;*
- *Busta telematica economica.*

Si precisa che l'offerta viene inviata solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 5, descritti nei successivi paragrafi dal 15 al 17) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- *accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia Offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;*
- *compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia Offerta", al fine di accertarsi che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla CUC, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.*

*Come precisato nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma SINTEL" (cui si rimanda)**, in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). La cartella non dovrà essere firmata digitalmente***

Il concorrente ha la possibilità di ritirare l'offerta correttamente inviata o sostituirla, inviandone una nuova con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità.
Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d. D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, le dichiarazioni a corredo del DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere presentate sotto forma di documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritti con firma digitale dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma degli operatori economici.
[Facoltativo] Le dichiarazioni .....*[specificare quali]* potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet http://www. .....[*indicare indirizzo completo delle pagine relative]*.
La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 18 (nonché dell'art. 22 del D.lgs. n. 82 del 2005) e dell'articolo 19 del D.P.R. n. 445 del 2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo).
In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.
Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Busta Telematica Amministrativa, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.
Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.
L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per ……*[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.
Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- *il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;*
- *l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;*
- *la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;*
- *la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;*
- *la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili;*
- *la mancata presentazione del progetto di assorbimento del personale è sanabile.*

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, il Responsabile del procedimento di gara (Rup in caso di gara del Settore) può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento di gara (Rup in caso di gara del Settore) procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà del Responsabile del procedimento di gara (Rup in caso di gara del Settore) di invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel primo step del percorso guidato "Invia Offerta", il concorrente deve inserire le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Il concorrente viene escluso nel caso in cui la busta amministrativa contenga elementi economici.

Il concorrente indica, nella dichiarazione integrativa a corredo del DGUE, la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).
Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Il documento di gara unico europeo e la dichiarazione integrativa sono sottoscritte:

a) per ogni operatore economico singolo, dal titolare, legale rappresentante o persona munita dei poteri di firma;

b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;

c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

d) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 10 febbraio 2009, n. 5, devono essere sottoscritte dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;*
2. *se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. n. 10 febbraio 2009, n. 5, devono essere sottoscritte dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;*
3. *se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, devono essere sottoscritte dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.*

Il DGUE ed il modello di dichiarazione integrativa devono essere presentati:

- *nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;*
- *nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;*
- *nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.*

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.1 Documento di gara unico europeo

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche (disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara") secondo quanto di seguito indicato.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico] Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In particolare, data la natura della presente procedura, è richiesta la compilazione del campo inerente gli appalti riservati.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. *DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;*
2. *la dichiarazione integrativa a corredo del DGUE;*
3. *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;*
4. *dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;*
5. *contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto dovrà essere allegato con una delle seguenti modalità:*

- *documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare l'avvalente e l'ausiliaria;*
- *copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 82 del 2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.lgs. n. 82 del 2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del D.lgs. n. 82 del 2005);*

- *copia informatica di documento analogico (scansione del documento originale cartaceo), firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'avvalente e dell'ausiliaria.*

Il PASSOE dell'ausiliaria non va allegato ma semplicemente acquisito al fine di consentire al concorrente di creare il proprio Passoe che contenga così i dati dell'ausiliaria, la quale deve provvedere alla sua sottoscrizione.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa (preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato n. ....., disponibile sulla Piattaforma Sintel nella sezione "Documentazione di gara") in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. b), c), c-bis) c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice – cfr. 15.2.1 "Dichiarazioni integrative" n. 1 del presente Disciplinare/Bando.

Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» e compilando quanto segue:

a) *la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;*
b) *la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 "Requisiti di capacità economica finanziaria" del presente disciplinare;*
c) *la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente disciplinare;*
d) *la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale cui al paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale" del presente disciplinare.*

Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

15.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo
15.2.1 Dichiarazioni integrative
Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con le quali:

1. *[fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. b), lett. c), c-bis) c-ter, c quater), f-bis) e f-ter) del Codice;*
2. *dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, indirizzo completo di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;*

3. *dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:*

a) *delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;*

b) *di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, [in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento da parte dell'ANAC inserire: "ivi compresi i prezzi di riferimento pubblicati dall'ANAC"] che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;*

4. *accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;*
5. *[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità] accetta il patto di integrità/protocollo di legalità … [indicare il riferimento normativo o amministrativo, es. legge regionale n. … del …, delibera n… del … da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo] allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della L. n. 190 del 2012);*
6. *[in caso di vigenza di codice di comportamento della stazione appaltante] dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con …… reperibile a …… [indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo] e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;*
7. *[in caso di particolari condizioni di esecuzione] accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;*
8. *si impegna – coerentemente a quanto da esso indicato con riferimento al paragrafo 3.3 della tabella di cui al successivo punto 18 del presente Disciplinare – ad inserire nella propria compagine organizzativa i soggetti segnalati dai Servizi Sociali della scrivente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di esecuzione, non obbligatoriamente nell'ambito dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura ma comunque – previa valutazione dei Servizi sociali della scrivente - compatibilmente con lo stato di svantaggio dei soggetti;*
9. *[facoltativo] si impegna a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012, allegata al contratto;*
10. *[in caso di servizi/forniture di cui ai settori sensibili di cui all'art 1, comma 53 della L. n. 190 del 2012] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di …… oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ……;*

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

11. *si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633 del 1972 e a comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;*
12. *[se è previsto il sopralluogo] dichiara, se ha effettuato il sopralluogo, di essere a conoscenza delle condizioni e di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali dell'esecuzione del servizio;*
13. *indica i seguenti dati: domicilio fiscale ……; codice fiscale ……, partita IVA ……; indirizzo PEC (corrispondente all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato come domicilio principale dall'operatore economico al momento della registrazione (o successivamente con l'aggiornamento del proprio profilo) sulla Piattaforma Sintel e dal medesimo individuato) oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica …… ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76 co 2 bis e 5 del Codice;*
14. *autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure non autorizza la CUC a rilasciare copia dell'offerta tecnica secondo quanto dichiarato nell'allegato n.12 "Dichiarazione di secretazione dei contenuti dell'offerta tecnica";*
15. *attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.*

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

16. *indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare …… rilasciati dal Tribunale di …… nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;*
17. *Riportare i requisiti di cui al paragrafo 7.2 e 7.3 (per i servizi analoghi aggiungi la frase "precisando la denominazione del committente, oggetto dei servizi, CPV prevalente/principale, CIG se committente pubblico, durata contrattuale, durata contrattuale utile ai fini del possesso del requisito, importo contrattuale in euro al netto di IVA e l'importo contrattuale utile ai fini del possesso del requisito").*

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1) a ___), potranno essere rese o sotto forma di allegati ovvero quali sezioni interne, appositamente aggiunte dal concorrente, nella dichiarazione integrativa a corredo del DGUE debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della dichiarazione integrativa con le modalità di cui ai paragrafi 13 e 15.

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. *PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89, il proprio PASSOE dovrà contenere i dati relativi all'ausiliaria;*
2. *documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice e corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;*

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice

3. *copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;*
4. *patto di integrità;*
5. *ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;*
6. *marca da bollo (se soggetto esente allegare apposita autodichiarazione);*
7. *[In caso di presentazione di campioni] il campione richiesto nei termini di cui al precedente paragrafo 7.3 "Requisiti di capacità tecnica e professionale", lett. q);*
8. *Ulteriori eventuali dichiarazioni di carattere amministrativo necessarie alla partecipazione alla procedura di gara.*

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13 e 15.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- *copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;*
- *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- *atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;*
- *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.*

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- *dichiarazione attestante:*

a) *l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;*
b) *l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48*

comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) *dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.*

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- *copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;*
- *dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;*
- *dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.*

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- *copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005;*
- *dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.*

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- *in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005;*

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 82 del 2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 82 del 2005.

Le dichiarazioni di cui al presente **paragrafo 15.2.3** "Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati" potranno essere rese o sotto forma di allegati alla dichiarazione integrativa a corredo del DGUE ovvero quali sezioni interne alla dichiarazione medesima.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, le specifiche tecniche in esso contenute nonché le specifiche tecniche e le clausole contrattuali di cui al citato D.M. …… del Ministero dell'Ambiente recante "criteri ambientali minimi per ……" nei termini in cui sono state trasfuse nel Capitolato speciale dell'appalto.

16.1. La busta "B – offerta tecnico-qualitativa" si articola nella elaborazione di una proposta composta da due parti, quella relativa all'esecuzione del servizio _____ (parte prima) e quella relativa al progetto di inserimento/integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati (parte seconda) individuati nell'ambito delle categorie declinate all'art. 1 del protocollo sociale operativo (cfr. allegato n. 6 al capitolato speciale d'appalto).

16.1.1. Parte prima – Relazione tecnica per l'esecuzione del servizio _____

Questa prima parte dell'offerta, a pena di esclusione,

a) *(EVENTUALE) deve essere redatta attraverso la compilazione dell'allegato n. 7 – "Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti", nonché comprendere tutti gli elementi che consentano l'attribuzione dei punteggi previsti nella tabella di cui al successivo art. ____ /comma ____ sia per la parte discrezionale con criteri/sub-criteri qualitativi (QL), che per la parte con criteri/sub-criteri quantitativi (QN), oltre che per quella con criteri/sub-criteri ON/OFF;*
b) *deve contenere la relazione tecnica del servizio … (OGNI STAZIONE APPALTANTE PRECISERÀ LE PROPRIE ESIGENZE)*
   _____
   _____
   _____

16.1.2. Parte seconda – Relazione tecnica relativa al progetto di integrazione lavorativa.

Questa seconda parte dell'offerta, a pena di esclusione:

a) *deve essere redatta attraverso la compilazione dell'allegato n. 12 – "Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti", nonché comprendere tutti gli elementi che consentano l'attribuzione dei punteggi previsti nella tabella di cui al successivo punto 18.1, sia per la parte discrezionale con criteri/sub-criteri qualitativi (QL), che per la parte con criteri/sub-criteri quantitativi (QN), oltre che per quella con criteri/sub-criteri ON/OFF;*

b) deve comprendere tutti gli allegati indicati nel modello citato alla lettera precedente, necessari a dimostrare la fondatezza delle dichiarazioni presentate in relazione ai parametri quantitativi ed ON/OFF;

c) deve contenere il Progetto Organizzativo - Gestionale per l'integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL), che deve descrivere, in un massimo di 30 facciate A4, numerate, con testo in carattere Tahoma "corpo 11", interlinea singola, esclusi copertina, indice ed eventuali allegati (113), le scelte del concorrente relativamente a tutti i punti elencati nel punto 16.1.3.1.

•

16.1.3 Il POGIL

Il POGIL formulato tenendo conto di quanto precisato ai commi successivi, nonché della tipologia del servizio principale oggetto della presente procedura, descritto nel progetto di gara e nella parte tecnica del capitolato, deve, altresì, dimostrare una chiara e indiscussa coerenza con le finalità, gli obiettivi, i principi e le caratteristiche dell'integrazione lavorativa di soggetti fragili, le cui tipologie sono analiticamente descritte nel protocollo sociale operativo allegato e parte integrante del presente documento.

16.1.3.1 Esso è preceduto da un indice, in cui dovranno essere utilizzati gli esatti titolo, ordine e numerazione di seguito indicati, corrispondenti agli ambiti in cui sono stati suddivisi i criteri di valutazione del Progetto organizzativo - gestionale per l'integrazione lavorativa di persone disabili e svantaggiate (POGIL), riportati nella tabella di cui al successivo punto Deve, pertanto, articolarsi nei seguenti paragrafi ed essere redatto tenendo conto delle indicazioni analitiche contenute nella tabella dei criteri di valutazione:

37 punti su 80 punti

1. QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE (max. 17; min. 9)
1.1 Processo di individuazione e selezione dei lavoratori svantaggiati e modalità, fasi, strumenti di definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento.
1.2 Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto.
1.3 Piano annuale della formazione specifica esclusa quella obbligatoria.
1.4 Piano di gestione delle emergenze connesse all'inserimento lavorativo.
1.5 Presenza di certificazione di responsabilità sociale

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI (max. 8,50; min. 4,50)
2.1 Descrizione del modello metodologico -organizzativo
2.2 Descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione sia di processo che di risultato
2.3 Descrizione delle sinergie territoriali

3. QUALITÀ DI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE (max. 11,50; min. 6)
3.1. ore lavorate effettivamente dai soggetti svantaggiati nell'anno precedente alla presente procedura
3.2. servizi aggiuntivi e complementari alle consuete attività di accompagnamento
3.3. disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo attingendo a soggetti svantaggiati ex art. 1 c.3 del protocollo sociale operativo segnalati dalla Stazione appaltante
3.4. assunzioni a tempo indeterminato realizzate dall'operatore economico nell'anno precedente alla presente procedura.

[113] Tra gli allegati, sono accettati ad esempio schede/esemplificazioni degli strumenti di monitoraggio, schema di progetto individualizzato e analoghi.

16.2 Al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti valutati con criteri quantitativi (QN) e ON/OFF, secondo quanto indicato nella tabella dei criteri di valutazione di cui al punto 18.1.1., tutti gli elementi di questa natura ivi previsti devono anche essere dichiarati, compilando la parte corrispondente dell'allegato n. 7 al presente disciplinare di gara (cfr. allegato n. 12 – Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti), pena l'impossibilità per la commissione di attribuirli:

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI QUANTITATIVI (QN): MAX 15,50	
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
1.2	Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto
a.	Consistenza e significatività della presenza del responsabile sociale in rapporto agli svantaggiati
b	Consistenza e significatività presenza tutor dell'inserimento in rapporto agli svantaggiati
1.3.b	Monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per la formazione non obbligatoria
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
2.3.c	Presenza di verbali di verifica del percorso di inserimento lavorativo sottoscritti dai servizi sociali e sociosanitari nell'anno precedente
3.	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE
3.1	Ore lavorate dagli svantaggiati superiori al 30%
3.3	Disponibilità aggiuntiva ad assumere lavoratori ex art. 1 c.3 del Pogil segnalati dai servizi
3.4	Assunzioni a tempo indeterminato

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI ON/OFF: MAX 4,00	
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
1.5	Certificazione responsabilità sociale
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
2.1.b	Certificazione di qualità
2.2.b	Rilevazione soddisfazione dei servizi sociosanitari invianti
2.3.b	Progetti di inserimento sottoscritti con i servizi in precedenza

(IN ALTERNATIVA)
33 punti su 70 punti

1. QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE (max. 15; min. 8)
1.1 Processo di individuazione e selezione dei lavoratori svantaggiati e modalità, fasi, strumenti di definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento.
1.2 Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto.
1.3 Piano annuale della formazione specifica esclusa quella obbligatoria.
1.4 Piano di gestione delle emergenze connesse all'inserimento lavorativo.
1.5 Presenza di certificazione di responsabilità sociale

2. MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI (max. 8, min. 4)
2.1 Descrizione del modello metodologico -organizzativo
2.2 Descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione sia di processo che di risultato
2.3 Descrizione delle sinergie territoriali

3. QUALITÀ DI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE (max. 10; min. 5)
3.1. ore lavorate effettivamente dai soggetti svantaggiati nell'anno precedente alla presente procedura
3.2. servizi aggiuntivi e complementari alle consuete attività di accompagnamento
3.3. disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo attingendo a soggetti svantaggiati ex art. 1 c.3 del protocollo sociale operativo segnalati dalla Stazione appaltante
3.4. assunzioni a tempo indeterminato realizzate dall'operatore economico nell'anno precedente alla presente procedura.

16.2 Al fine di consentire l'attribuzione dei punteggi relativi agli aspetti valutati con criteri quantitativi (QN) e ON/OFF, secondo quanto indicato nella tabella dei criteri di valutazione di cui al punto 18.1.1., tutti gli elementi di questa natura ivi previsti devono anche essere dichiarati, compilando la parte corrispondente dell'allegato n. 7 al presente disciplinare di gara (cfr. allegato n. 12 – Modello per la presentazione dell'offerta tecnica e accesso agli atti), pena l'impossibilità per la commissione di attribuirli:

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI QUANTITATIVI (QN): MAX 14,00	
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
1.2	Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto.
a.	Consistenza e significatività della presenza del responsabile sociale in rapporto agli svantaggiati
b	Consistenza e significatività presenza tutor dell'inserimento in rapporto agli svantaggiati
1.3.b	monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per la formazione non obbligatoria
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
2.3.c	Presenza di verbali di verifica del percorso di inserimento lavorativo sottoscritti dai servizi sociali e sociosanitari nell'anno precedente
3.	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE

3.1	ore lavorate dagli svantaggiati superiori al 30%
3.3	disponibilità aggiuntiva ad assumere lavoratori ex art. 1 c.3 del Pogil segnalati dai servizi
3.4	assunzioni a tempo indeterminato

RIEPILOGO ELEMENTI VALUTATI CON CRITERI ON/OFF: MAX 3,80	
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE
1.5.	certificazione responsabilità sociale
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI
2.1.b	certificazione di qualità
2.2.b	rilevazione soddisfazione dei servizi sociosanitari invianti
2.3.b.	progetti di inserimento sottoscritti con i servizi in precedenza

16.2.1. La Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice, nell'attribuzione del punteggio procederà:

a. per i sub criteri di natura ON/OFF ad attribuire il punteggio sulla base di quanto dichiarato al paragrafo 1 del Modello Offerta tecnica e nel rispetto di quanto precisato nella colonna modalità di attribuzione del punteggio della tabella "Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi" di cui al successivo punto 18.1.1;

b. per i sub criteri di natura quantitativa (QN) ad attribuire il punteggio sulla base di quanto dichiarato al paragrafo 2 del Modello Offerta Tecnica e nel rispetto di quanto precisato nella colonna modalità di attribuzione del punteggio della tabella "Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi" di cui al successivo punto 18.1.1;

16.2.2. La Commissione giudicatrice tiene conto, nell'esprimere invece le valutazioni sulla parte discrezionale dell'offerta qualitativa (criteri QL), oltre che di quanto precisato nella tabella "Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi" di cui al successivo punto 18.1.1., di quanto segue:

a. della congruenza/coerenza, anche in termini metodologici, fra la proposta presentata e le finalità dell'integrazione lavorativa esplicitate nel protocollo sociale operativo, allegato al capitolato speciale d'appalto;
b. della chiarezza e sinteticità;
c. della completezza, sostenibilità e concretezza delle proposte;
d. della conoscenza della realtà territoriale e dei servizi esistenti per l'inserimento lavorativo;
e. in caso di POGIL che superino il limite indicato al precedente paragrafo 16.1.2., lettera c), attribuirà il punteggio tenuto conto del mancato rispetto di detto limite;
f. fatta salva la facoltà di verificare la congruità dell'offerta dell'operatore aggiudicatario, la valutazione si estende alla coerenza della proposta in termini di fattibilità: nella modulazione del punteggio relativo alla parte di attribuzione discrezionale/qualitativa, la Commissione giudicatrice penalizza gli elementi che facciano supporre difficoltà in fase esecutiva.

16.2.3. La Commissione giudicatrice, nell'attribuzione del punteggio relativo ai sub-criteri di natura qualitativa (QL), procederà, in particolare, attraverso l'assegnazione di coefficienti per ogni criterio di valutazione, attribuendo un valore compreso tra 0 e 1, con possibili graduazioni intermedie, secondo la seguente scala:

TABELLA N. 1 – GRADUAZIONE GIUDIZIO SUI CRITERI/SUB-CRITERI QL

n.	descrizione giudizio	coefficiente equivalente (fino a)
1	totalmente inadeguato o carenza assoluta: non valutabile	0,00
2	gravemente insufficiente: non in linea con le aspettative e gli standard richiesti Scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; grave inadeguatezza del livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; scarsa chiarezza nell'esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; gravemente insoddisfacente il grado di concretezza e l'innovazione delle soluzioni, gravemente insoddisfacente il grado di personalizzazione del servizio	0,10
3	parzialmente adeguato/insufficiente: solo parzialmente in linea con le aspettative e gli standard richiesti Inadeguata rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; inadeguato livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; inadeguato il livello di chiarezza nell'esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; insoddisfacente il grado di concretezza e scarsa innovazione delle soluzioni, insoddisfacente il grado di personalizzazione del servizio	0,30
4	sufficiente: quasi in linea con le aspettative e gli standard richiesti Sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; sufficiente grado di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione e nei contenuti relativi agli impegni assunti; sufficiente grado di concretezza e innovazione delle soluzioni, sufficiente grado di personalizzazione del servizio	0,60
5	discreto: abbastanza in linea con le aspettative e gli standard richiesti Discreta rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; discreto livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; discreto livello di chiarezza nell'esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; discreto livello di concretezza delle soluzioni, discreto grado di personalizzazione del servizio	0,70
6	buono: in linea con le aspettative e gli standard richiesti Buona rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; buon livello di fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; buon livello di chiarezza nell'esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; buon livello di concretezza delle soluzioni, buon grado di personalizzazione del servizio	0,80
7	ottimo: superiore alle aspettative ed agli standard richiesti Assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze della Stazione appaltante; fattibilità delle proposte e delle soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione e contenuti relativi agli impegni assunti; concretezza e innovazione delle soluzioni, ottimo grado di personalizzazione del servizio	1,00

16.2.4. Con l'attribuzione del coefficiente di valutazione si intende espresso il giudizio della Commissione sulla singola voce, senza necessità di ulteriore specificazione o motivazione. Per ciascun singolo sub-criterio qualitativo/QL (1.1, 1.3.a, 1.4, 2.1.a, 2.2a, 2.3a, 3.2) è effettuata la media aritmetica dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario, individuando il

relativo **coefficiente unico**, definito con due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).
Una volta assegnati i coefficienti, a ciascun singolo sub-criterio (1.1, 1.3.a, 1.4, 2.1.a, 2.2a, 2.3a, 3.2) che compone il criterio di valutazione è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il sub-peso previsto.
16.2.5. Il punteggio "reale" complessivamente attribuito all'offerta tecnica deriverà dalla somma dei punteggi assegnati per singolo sub-criterio, con arrotondamento alla seconda cifra decimale[114]. Se nessuna offerta ottiene, come punteggio per l'intera Offerta Tecnica, il valore massimo della somma dei sub-pesi previsti per tutti i sub-criteri, viene effettuata la riparametrazione dei punteggi, in quanto la Stazione appaltante, nella ricerca di un equilibrio tra prezzo e qualità, ha fondato le proprie scelte sulla omogeneità dei singoli criteri di valutazione. Pertanto, è assegnato il peso totale dell'intera Offerta Tecnica (70 o 80 punti) a quella che ha ottenuto il miglior punteggio quale somma dei punteggi dei singoli sub-criteri, mentre alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente. La predetta riparametrazione non influisce né sul raggiungimento della soglia di sbarramento, né sulla individuazione delle offerte anomale.
16.2.6. In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametrazione. Sicché, relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, qualsiasi sia il sistema utilizzato, per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento sia per il raggiungimento della soglia di sbarramento che ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

16.2.7.

a) (versione "70-30")[115]*:*

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non saranno ammessi alla fase successiva della stessa, i concorrenti il cui punteggio "reale" attribuito dalla Commissione alla parte sociale dell'offerta tecnica non rispetti ciascuno dei seguenti minimi[116]:

---

[114] In caso di decimale pari o superiore a 5, l'arrotondamento sarà in eccesso, se inferiore a 5 sarà in difetto.

[115] Criteri per la scelta di tale formula: L'impalcatura del bando è fondata sulla scelta di favorire la proposta economicamente più vantaggiosa, con evidente sottolineatura degli aspetti relativi alla qualità e quantità dei percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Per quanto la proporzione fra criteri squisitamente economici e criteri tecnici sia 30 su 70 e per quanto per questi ultimi si preveda l'assegnazione di 33 punti in forza della qualità nell'organizzazione e gestione dei progetti di inserimento lavorativo e della qualità e quantità di progetti migliorativi, la distanza tecnica fra i competitori rischia di essere azzerata dalla formula per il calcolo del punteggio economico: la formula tradizionale lineare alla migliore offerta tende a generare elevate differenze fra i punteggi attribuiti in base ai ribassi offerti, in particolar modo nei casi in cui il miglior ribasso offerto sia contenuto.
Per evitare che a fronte dell'attribuzione di un punteggio fortemente competitivo in sede di valutazione tecnica - allineato verso l'alto dalla presenza nel punteggio sociale di significative soglie minime (17 punti minimi su 33) - si vanifichi lo sforzo di valutazione delle competenze tecniche dei concorrenti con l'attribuzione del punteggio economico, si decide di utilizzare nella formula sullo sconto l'esponente "a" pari a 0.1, in modo che i competitori evitino la scelta di un maggiore ribasso, anche irrisorio, a discapito della disponibilità all'assunzione di lavoratori svantaggiati oltre la soglia minima del 30%, con allargamento – per le disponibilità aggiuntive – a fasce di svantaggio ulteriori rispetto a quelle previste dalla L. 381/91 (ex art. 3 c. 1 del Protocollo Sociale Operativo).
La valutazione in tal senso è che, come testimoniato dagli studi circa il risparmio economico per la Pubblica Amministrazione derivante dall'assunzione di personale svantaggiato da cooperative sociali e più in generale da imprese sociali (a titolo di esempio: studio "Valoris" Università Cattolica di Brescia), la maggior convenienza derivi dalla disponibilità ad assunzioni aggiuntive, rispetto al risparmio generato da sconti senza una considerevole distanza fra di loro.
L'utilizzo di tale formula consente comunque l'assegnazione di punteggi discriminanti in base allo sconto senza però azzerare di fatto le differenze tecniche. L'obiettivo consiste quindi nel premiare l'offerta economicamente più conveniente fra i competitori che esprimono la maggiore qualità tecnica.

[116] Al fine di evitare contenziosi ed equivoci, si precisa che se un operatore dovesse raggiungere il punteggio complessivo minimo di 17 punti, totalizzandolo però senza il minimo previsto per ciascuna delle sezioni con soglia di sbarramento, per esempio, totalizzando 7 punti sulla qualità del modello aziendale, 4 sulle modalità gestionali e organizzative e 6 punti sulla qualità dei servizi aggiuntivi e migliorie, o viceversa, sarà escluso dalla prosecuzione dalla prosecuzione della gara, per non aver superato una delle soglie specifiche (analogamente si proceda nella versione "80-20").

a. *sia inferiore complessivamente a 17 punti;*
b. *sia inferiore a 8 punti negli indicatori relativi alla "Qualità del modello aziendale di inserimento e integrazione", di cui al paragrafo 1 della tabella di cui al successivo punto 18.1.1 – Dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi;*
c. *sia inferiore ai 4 punti negli indicatori relativi alle "Modalità gestionali e organizzative, strumenti di monitoraggio e di valutazione dei processi e dei risultati" - paragrafo 2 - medesima tabella punto 18.1.1;*
d. *sia inferiore a 5 punti negli indicatori relativi alla Qualità di servizi aggiuntivi e migliorie, di cui al paragrafo 3 della medesima tabella al successivo punto 18.1.1.*

b) (versione "80-20")[117]*:*

Ai sensi dell'art. 95, comma 8, del D.lgs. n. 50 del 2016, saranno esclusi dalla gara e, pertanto, non saranno ammessi alla fase successiva della gara, i concorrenti il cui punteggio attribuito dalla Commissione all'offerta tecnico-qualitativa non rispetti ciascuno dei seguenti minimi:

a. *sia inferiore complessivamente a 19 punti;*
b. *sia inferiore a 9 punti negli indicatori relativi alla "Qualità del modello aziendale di inserimento e integrazione", di cui al paragrafo 1 della tabella di cui al successivo punto 18.1.1;*
c. *sia inferiore ai 4,5 punti negli indicatori relativi alle "Modalità gestionali e organizzative, strumenti di monitoraggio e di valutazione dei processi e dei risultati" – paragrafo 2 - medesima tabella punto 18.1.1;*
d. *sia inferiore a 6 punti negli indicatori relativi alla Qualità di servizi aggiuntivi e migliorie, di cui al paragrafo 3 della tabella di cui al successivo punto 18.1.1.*

17. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA ECONOMICA – OFFERTA ECONOMICA

[Qualora non siano previsti allegati]

Al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire, **a pena di esclusione** dalla gara**,** la propria offerta economica, indicando negli appositi campi il valore economico complessivo in euro (al netto dell'IVA) *[oppure "il valore percentuale"]* della propria offerta, nonché le seguenti singole voci che la compongono:

---

[117] Criteri per la scelta di tale formula: L'impalcatura del bando è fondata sulla scelta di favorire la proposta economicamente più vantaggiosa, con evidente sottolineatura degli aspetti relativi alla qualità e quantità dei percorsi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Per quanto la proporzione fra criteri squisitamente economici e criteri tecnici sia 20 su 80 e per quanto per questi ultimi si preveda l'assegnazione di 37 punti in forza della qualità nell'organizzazione e gestione dei progetti di inserimento lavorativo e della qualità e quantità di progetti migliorativi, la distanza tecnica fra i competitori rischia di essere azzerata dalla formula per il calcolo del punteggio economico: la formula tradizionale lineare alla migliore offerta tende a generare elevate differenze fra i punteggi attribuiti in base ai ribassi offerti, in particolar modo nei casi in cui il miglior ribasso offerto sia contenuto.

Per evitare che a fronte dell'attribuzione di un punteggio fortemente competitivo in sede di valutazione tecnica - allineato verso l'alto dalla presenza nel punteggio sociale di significative soglie minime (19 punti minimi su 37) - si vanifichi lo sforzo di valutazione delle competenze tecniche dei concorrenti con l'attribuzione del punteggio economico, si decide di utilizzare nella formula sullo sconto l'esponente "a" pari a 0.2, in modo che i competitori evitino la scelta di un maggiore ribasso, anche irrisorio, a discapito della disponibilità all'assunzione di lavoratori svantaggiati oltre la soglia minima del 30%, con allargamento – per le disponibilità aggiuntive – a fasce di svantaggio ulteriori rispetto a quelle previste dalla L. 381/91 (ex art. 3 c. 1 del Protocollo Sociale Operativo).

La valutazione in tal senso è che, come testimoniato dagli studi circa il risparmio economico per la Pubblica Amministrazione derivante dall'assunzione di personale svantaggiato da cooperative sociali e più in generale da imprese sociali (a titolo di esempio: studio "Valoris" Università Cattolica di Brescia), la maggior convenienza derivi dalla disponibilità ad assunzioni aggiuntive, rispetto al risparmio generato da sconti senza una considerevole distanza fra di loro.

L'utilizzo di tale formula consente comunque l'assegnazione di punteggi discriminanti in base allo sconto senza però azzerare di fatto le differenze tecniche. L'obiettivo consiste quindi nel premiare l'offerta economicamente più conveniente fra i competitori che esprimono la maggiore qualità tecnica.

1. *[ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] i "costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" a pena di esclusione (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;*
2. *[ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] i "costi del personale" a pena di esclusione (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice);*
3. *i "costi della sicurezza derivanti da interferenze" (ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, al netto dell'IVA);*
4. *[Facoltativo] ..... [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].*

[Qualora siano previsti allegati e l'attribuzione dei punteggi avvenga in modalità off-line]
Poiché la graduatoria verrà effettuata off-line al terzo step del percorso guidato "Invio Offerta", il concorrente deve inserire convenzionalmente il valore "1" (uno) nel campo relativo all'offerta economica (e valori complessivamente inferiori a 1 negli altri eventuali campi delle singole voci che la compongono) mentre deve allegare la propria offerta (utilizzando preferibilmente il modello …… allegato al presente disciplinare) contenente, **a pena di esclusione** dalla gara, il valore economico complessivo in euro (al netto dell'IVA) *[oppure "il valore percentuale"]* dell'offerta stessa, comprendente:

1. *[ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] i "costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico" a pena di esclusione (ossia la stima dei costi aziendali al netto dell'IVA relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10 del Codice). Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto;*
2. *[ad esclusione delle forniture senza posa in opera e dei servizi di natura intellettuale] i "costi del personale" a pena di esclusione (ossia la stima dei costi al netto dell'IVA della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice);*
3. *i "costi della sicurezza derivanti da interferenze" (ossia gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 26, comma 5 del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, al netto dell'IVA);*
4. *[Facoltativo] ..... [indicare gli ulteriori elementi che gli operatori devono valorizzare i quali pur non concorrendo alla formazione dell'offerta economica oggetto di valutazione, servono a fissare alcuni prezzi unitari utili per eventuali proroghe/opzioni].*

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per troncamento.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della documentazione amministrativa di cui al **paragrafo 15**.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta [*in caso di pubblicazione dei prezzi di riferimento dei beni o servizi oggetto dell'appalto, aggiungere il periodo che segue: …* "o che non siano formulate nel rispetto dei prezzi di riferimento indicati al **paragrafo 3** "Oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti" del presente disciplinare"*]*.
[N.B.: quando la CUC richiede più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza].
Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento ammissione" in formato.pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.
È quindi necessario, **a pena di esclusione**, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente (secondo le modalità indicate nei paragrafi 13 e 15 del presente disciplinare). Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento di ammissione" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".
Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Al momento della ricezione dell'offerta Sintel ottempera alla prescrizione di cui al comma 5 dell'articolo 58 del Codice, inviando al concorrente una PEC di notifica del corretto recepimento dell'offerta presentata.

ATTENZIONE:
VERIFICARE I CONTENUTI DELL'OFFERTA PRIMA DI PROCEDERE ALL'INVIO DELLA STESSA
Si precisa che è di fondamentale importanza verificare allo step 5 del percorso guidato "Invia offerta" tutte le informazioni inserite nel percorso guidato stesso. È possibile ad es. aprire i singoli allegati inclusi nell'offerta, controllare i valori dell'offerta economica e la correttezza delle informazioni riportate nel "documento d'offerta".
Si precisa inoltre che nel caso in cui l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori, sarà necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituirà tutti gli elementi della precedente (busta amministrativa, tecnica ed economica).

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dal Sistema e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal Sistema medesimo in modo segreto, riservato e sicuro.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.
La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 95, comma 10-bis del Codice, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento del punteggio complessivo].*

	Punteggio massimo
Offerta tecnica	..... *[indicare punteggio max 70/ 80]*
Offerta economica	..... *[indicare punteggio max 20/30]*
totale	**100**

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA
Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera QL vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione di gara.
Nella colonna identificata con la lettera QN vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.
Nella colonna identificata dalla lettera ON/OFF vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

18.1.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica – PARTE SOCIALE
Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

VERSIONE 80 - 20
Tutti i punteggi indicati saranno attribuiti fino ad un massimo di quanto indicato a fianco di ciascun criterio/sub-criterio

Tenendo conto di quanto precisato nel protocollo sociale operativo l'operatore partecipante deve descrivere l'articolazione della propria proposta, avendo cura di esplicitare gli aspetti indicati di seguito.

N. INDIC.	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1	**QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE**		**17,00**	**Punteggio minimo 9,00**
1.1.	Processo di individuazione e selezione dei lavoratori svantaggiati e modalità, fasi, strumenti di definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento.	QL	5,00	da 0,00 a 5,00 punti attribuiti a discrezione della commissione nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza e della coerenza dell'articolazione proposta.
1.2	Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto.		4,00	

TORNA ALL'INDICE

a	Consistenza e significatività della presenza del responsabile sociale, come da art. 6 protocollo sociale operativo: considerato l'organico aziendale dell'anno precedente al presente bando di gara, sarà oggetto di valutazione il rapporto tra ore contrattuali annue del totale dei soggetti svantaggiati e quelle del/dei responsabile/i sociale	QN	2,50	da 0 a 2,50 punti assegnati in modo inversamente proporzionale in base all'indice del rapporto ore svantaggiati/ore responsabile sociale. Il punteggio più alto sarà attribuito all'indice più basso
b	Consistenza e significatività della presenza del tutor inserimento lavorativo: considerato l'organico aziendale dell'anno precedente al presente bando di gara, sarà oggetto di valutazione il rapporto tra ore contrattuali annue del totale dei soggetti svantaggiati e quelle del tutor dell'inserimento	QN	1,50	da 0 a 1,50 punti assegnati in modo inversamente proporzionale in base all'indice del rapporto ore svantaggiati/ore tutor dell'inserimento. Il punteggio più alto sarà attribuito all'indice più basso
1.3.	Piano annuale della formazione. L'operatore economico delinea nel POGIL il piano complessivo della formazione specifica esclusa quella obbligatoria		3,00	
a	Piano annuale della formazione oltre la sicurezza: temi, metodologie, strumenti sia a favore degli svantaggiati, sia a supporto degli operatori coinvolti a vario titolo nel percorso di inserimento/integrazione lavorativa	QL	1,50	da 0,00 a 1,50 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza e della coerenza dell'articolazione.
b	Monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per il totale della formazione non obbligatoria, rapportato all'organico medio (ULA) dell'anno di riferimento.	QN	1,50	da 0 a 1,50 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di ore complessivo/ ULA medio annuo. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara il numero maggiore di ore erogate
1.4.	Piano di gestione delle emergenze connesse all'inserimento lavorativo. L'operatore economico descrive, nel POGIL, le strategie, le procedure, le azioni e le soluzioni di sostegno in grado di affrontare eventuali situazioni emergenziali. Valutazione complessiva del piano proposto da redi-	QL	4,00	da 0,00 a 4,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della coerenza e

	gersi secondo l'articolazione prevista all' art. 4, c. 2 del protocollo sociale operativo), definendo: Strategie per la gestione delle emergenze per le singole tipologie di svantaggio previste dall'art. 1 del protocollo sociale operativo; Strumenti di sostegno, verifica, monitoraggio e ri-progettazione dell'intervento; Passaggi procedurali per la gestione di emergenze, descritti riportando un esempio concreto.			della praticabilità operativa dell'articolazione proposta
1.5	Presenza di certificazione di responsabilità sociale secondo SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 – SA8000 in corso di validità con specifica estensione anche all'attività di inserimento lavorativo.	ON/OFF	1,00	Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di tale certificazione in corso di validità
2	**MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI**		**Punteggio massimo 8,50**	**Punteggio minimo 4,50**
L'operatore economico partecipante esplicita, nel POGIL, le modalità organizzative con le quali viene presidiato e gestito l'intero sistema, descrivendo, in particolare, gli strumenti di accompagnamento, sostegno, supporto e di valutazione utilizzati a garanzia dell'efficacia degli interventi. L'articolazione di questa sezione del documento prevede:				
N. INDICATORE	**CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE**	**TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO**	**PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE**	**MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**
2.1	Descrizione del modello metodologico -organizzativo: coerentemente con il modello illustrato nei punti precedenti, l'operatore economico descrive, in particolare, le modalità di realizzazione del processo di affiancamento e delle attività connesse, sia come supporto al lavoratore fragile, sia come supporto e sostegno anche metodologico al tutor dell'inserimento, con riferimento a tutti i seguenti aspetti oggetto di valutazione:		3,00	

a	Descrizione del modello metodologico - organizzativo: procedure documentabili di gestione del processo e attività di affiancamento, monitoraggio e controllo del progetto.	QL	2,50	da 0,00 a 2,50 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della coerenza e della praticabilità operativa dell'articolazione proposta
b	Presenza di certificazione di qualità ISO:9001 con estensione specifica all'attività di inserimento lavorativo	ON/OFF	0,50	Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di tale certificazione in corso di validità
2.2.	Descrizione del sistema di valutazione sia di processo che di risultato. L'operatore economico descrive nel POGIL l'intero sistema di valutazione avendo cura di illustrare gli strumenti e la metodologia utilizzata e tenendo conto dei seguenti aspetti di valutazione:		2,00	
a	Descrizione di strumenti e sistemi di valutazione del processo di inserimento lavorativo	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, dell'adeguatezza, della documentabilità e della coerenza dell'articolazione proposta
b	Rilevazioni documentabili della soddisfazione dei servizi sociosanitari invianti, se rilevata con cadenza almeno biennale e con punteggio dell'ultima almeno sufficiente.	ON/OFF	1,00	Il punteggio viene attribuito soltanto in presenza di entrambe le condizioni, ovvero: somministrazione almeno biennale e valutazione pari o superiore alla sufficienza

2.3.	Descrizione delle sinergie territoriali. L'efficacia dei percorsi di inserimento/integrazione lavorativa è spesso subordinata alla presenza di una rete consolidata di rapporti e di sinergie con i soggetti pubblici e privati che si occupano di svantaggio sociale e lavorativo nel territorio di riferimento. L'operatore economico dimostra la propria capacità di creare sinergie descrivendo nel POGIL il sistema delle proprie relazioni: saranno valutati elementi oggettivi, in grado di dimostrare l'utilizzo di modelli di buone prassi relative al coinvolgimento delle realtà impegnate nell'area della fragilità e dello svantaggio, replicabili sul territorio della scrivente Stazione appaltante. L'esistenza delle citate sinergie, da dichiararsi nell'apposita sezione inclusa nel "modello offerta tecnica", deve essere documentabile in modo ufficiale, cioè con documentazione sottoscritta dai soggetti citate nella descrizione.		3,50	
a	Analisi e valutazione del sistema di relazioni complessivo tenendo conto di: articolazione del sistema, consistenza quantitativa dei soggetti pubblici e privati coinvolti, risultati ottenuti e feedback del territorio	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, dell'adeguatezza, della documentabilità e della coerenza dell'articolazione proposta.
b	Progetti di inserimento sottoscritti, nell'anno precedente a quello del bando di gara, con i servizi sociosanitari invianti, nella misura di almeno il 20% del numero totale delle persone svantaggiate assunte nell'anno precedente.	ON/OFF	1,50	Il punteggio viene attribuito soltanto in presenza di progetti sottoscritti ufficialmente nella misura minima indicata
c	Presenza di verbali di verifica del percorso di inserimento lavorativo sottoscritti dai servizi sociali e sociosanitari nell'anno precedente, effettuati in misura maggiore del 20% del totale delle persone svantaggiate assunte nell'anno precedente.	QN	1,00	da 0 a 1,00 punti assegnati in modo proporzionale in base alla % dichiarata. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara la % più alta, purché superiore al 20%

3	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE	Punteggio massimo 11,50	Punteggio minimo 6,00

L'operatore economico deve indicare servizi aggiuntivi e migliorie al servizio rispetto a quanto indicato nel protocollo sociale operativo. In particolare, ciò che interessa alla stazione appaltante è la presenza di azioni in grado di accrescere l'efficacia degli inserimenti lavorativi nel mercato del lavoro, nonché la disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo, attingendo a soggetti svantaggiati ex regolamento europeo 651/2014 e soggetti deboli di cui all'art. 7, c. 2 della LR 36/2015 della Lombardia (cfr. art. 1, c. 3 del protocollo sociale operativo). La valutazione di tali migliorie sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri:

N. INDICATORE	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
3.1.	Percentuale di ore lavorate dai soggetti disabili e svantaggiati (come indicati nell'art. 1 comma 2 del Protocollo sociale operativo) nell'esercizio economico precedente alla presente procedura, oltre il minimo del 30% previsto dalle normative vigenti, e che l'Operatore aggiudicatario si impegna a garantire nel periodo di esecuzione del contratto, anche conteggiando il personale aggiuntivo di cui al punto 3.3. N.B. Il punteggio viene attribuito solo in presenza di un indice % superiore al 30%	QN	2,50	da 0 a 2,50 punti assegnati in modo proporzionale in base all'indice del rapporto ore lavorate dalle persone svantaggiate-disabili/ore lavorate dai non svantaggiati. Nel conteggio delle ore si considerano anche le malattie, le ferie, i congedi. Il punteggio più alto sarà attribuito alla % più alta, necessariamente superiore al 30%
3.2.	Servizi aggiuntivi, oltre a quanto indicato nel protocollo sociale operativo, per attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo (p. es., aiuti nei prestiti bancari, supporto psicologico, attività ricreative e occasioni di integrazione sociale, numero di posti destinati alla stabilizzazione dopo l'appalto, ecc.).	QL	2,50	da 0,00 a 2,50 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della coerenza e della praticabilità operativa dei servizi aggiuntivi proposti

3.3.	Disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi, oltre a quelli minimi previsti dal protocollo sociale operativo, di soggetti svantaggiati ex art. 1 comma 3 del protocollo sociale operativo (non certificati), segnalati dall'Amministrazione aggiudicatrice o altri enti da essa delegati. La tipologia di contratto deve contemplare almeno un impegno orario pari almeno alla metà dell'orario contrattuale a tempo pieno.	QN	4,00	da 0 a 4,00 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di posti proposto. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara il numero maggiore di disponibilità con impegno orario part time.
3.4.	Percentuale - migliorativa rispetto ai vincoli di legge - di soggetti disabili e svantaggiati (ex art. 1, comma 2 del protocollo sociale operativo) attualmente assunti a tempo indeterminato rispetto a soggetti disabili e svantaggiati assunti a tempo determinato al 31/12 dell'anno precedente, e che l'operatore aggiudicatario si impegna a garantire entro il termine del periodo di esecuzione del presente contratto.	QN	2,50	da 0 a 2,50 punti assegnati in modo proporzionale in base alla % di stabilizzazioni garantite. Il punteggio più alto sarà attribuito all'operatore economico che ha garantito la maggior %.

	TOTALE PARZIALE (punto 1 - MODELLO AZIENDALE)		17,00
	TOTALE PARZIALE (Punto 2 - METODOLOGIE E STRUMENTI)		8,50
	TOTALE PARZIALE (Punto 3 - MIGLIORIE)		11,50
	TOTALE COMPLESSIVO (punti 1+2+3)		37,00
	Totale punteggio criteri qualitativi (QL)		17,50
	Totale punteggio criteri quantitativi (QN)		15,50
	Totale punteggio criteri ON/OFF		4,00
	Totale complessivo punteggio qualitativo (QL+QN+ON-OFF)		**37,00**
	RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA QUALITATIVA POGIL	MAX	MIN
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE	17,00	9,00

2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI	8,50	4,50
3.	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE	11,50	6,00
	TOTALE	**37,00**	**19,50**

VERSIONE 70 - 30

Tenendo conto di quanto precisato nel protocollo sociale operativo l'operatore partecipante deve descrivere l'articolazione della propria proposta, avendo cura di esplicitare gli aspetti indicati di seguito.

N. INDICATORE	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO
1	**QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE**		**15,00**	**Punteggio minimo 8,00**
1.1.	Processo di individuazione e selezione dei lavoratori svantaggiati e modalità, fasi, strumenti di definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento.	QL	5,00	da 0,00 a 5,00 punti attribuiti a discrezione della commissione nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza e della coerenza dell'articolazione proposta.
1.2	Organigramma, completo di quantità, ruoli e funzioni, della struttura di coordinamento e gestione, anche operativa, del modello di inserimento proposto.		3,50	
a	Consistenza e significatività della presenza del responsabile sociale, come da art. 6 protocollo sociale operativo: considerato l'organico aziendale dell'anno precedente al presente bando di gara, sarà oggetto di valutazione il rapporto tra ore contrattuali annue del totale dei soggetti svantaggiati e quelle del/dei responsabile/i sociale	QN	2,50	da 0 a 2,50 punti assegnati in modo inversamente proporzionale in base all'indice del rapporto ore svantaggiati/ore responsabile sociale. Il punteggio più alto sarà attribuito all'indice più basso

b	Consistenza e significatività della presenza del tutor inserimento lavorativo: considerato l'organico aziendale dell'anno precedente al presente bando di gara, sarà oggetto di valutazione il rapporto tra ore contrattuali annue del totale dei soggetti svantaggiati e quelle del tutor dell'inserimento	QN	1,00	da 0 a 1,00 punti assegnati in modo inversamente proporzionale in base all'indice del rapporto ore svantaggiati/ore tutor dell'inserimento. Il punteggio più alto sarà attribuito all'indice più basso
1.3.	Piano annuale della formazione. L'operatore economico delinea nel POGIL il piano complessivo della formazione specifica esclusa quella obbligatoria		2,50	
a	Piano annuale della formazione oltre la sicurezza: temi, metodologie, strumenti sia a favore degli svantaggiati, sia a supporto degli operatori coinvolti a vario titolo nel percorso di inserimento/integrazione lavorativa	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza e della coerenza dell'articolazione.
b	Monte ore complessivo docenze erogate nell'anno precedente a quello della presente gara per il totale della formazione non obbligatoria, rapportato all'organico medio (ULA) dell'anno di riferimento.	QN	1,50	da 0 a 1,50 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di ore complessivo/ ULA medio annuo. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara il numero maggiore di ore erogate
1.4.	Piano di gestione delle emergenze connesse all'inserimento lavorativo. L'operatore economico descrive, nel POGIL, le strategie, le procedure, le azioni e le soluzioni di sostegno in grado di affrontare eventuali situazioni emergenziali. Valutazione complessiva del piano proposto da redigersi	QL	3.20	da 0,00 a 3,20 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della coerenza e della

	secondo l'articolazione prevista all' art. 4, c. 2 del protocollo sociale operativo), definendo: Strategie per la gestione delle emergenze per le singole tipologie di svantaggio previste dall'art. 1 del protocollo sociale operativo; Strumenti di sostegno, verifica, monitoraggio e ri-progettazione dell'intervento; Passaggi procedurali per la gestione di emergenze, descritti riportando un esempio concreto.			praticabilità operativa dell'articolazione proposta
1.5	Presenza di certificazione di responsabilità sociale secondo SOCIAL ACCOUNTABILITY 8000 – SA8000 in corso di validità con specifica estensione anche all'attività di inserimento lavorativo.	ON/OFF	0,80	Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di tale certificazione in corso di validità

2	**MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI**		**Punteggio massimo 8,00**	**Punteggio minimo 4,00**
L'operatore economico partecipante esplicita, nel POGIL, le modalità organizzative con le quali viene presidiato e gestito l'intero sistema, descrivendo, in particolare, gli strumenti di accompagnamento, sostegno, supporto e di valutazione utilizzati a garanzia dell'efficacia degli interventi. L'articolazione di questa sezione del documento prevede:				
N. INDICATORE	**CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE**	**TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO**	**PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE**	**MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO**
2.1	Descrizione del modello metodologico -organizzativo: coerentemente con il modello illustrato nei punti precedenti, l'operatore economico descrive, in particolare, le modalità di realizzazione del processo di affiancamento e delle attività connesse, sia come supporto al lavoratore fragile, sia come supporto e sostegno anche metodologico al tutor dell'inserimento, con riferimento a tutti i seguenti aspetti oggetto di valutazione:		2,50	
a	Descrizione del modello metodologico - organizzativo: procedure documentabili di gestione del processo e attività di affiancamento, monitoraggio e controllo del progetto.	QL	2,00	da 0,00 a 2,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, della coerenza e della praticabilità operativa dell'articolazione proposta

b	Presenza di certificazione di qualità ISO:9001 con estensione specifica all'attività di inserimento lavorativo	ON/OFF	0,50	Il punteggio sarà attribuito solo in presenza di tale certificazione in corso di validità
2.2.	Descrizione del sistema di valutazione sia di processo che di risultato. L'operatore economico descrive nel POGIL l'intero sistema di valutazione avendo cura di illustrare gli strumenti e la metodologia utilizzata e tenendo conto dei seguenti aspetti di valutazione:		2,00	
a	Descrizione di strumenti e sistemi di valutazione del processo di inserimento lavorativo	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, dell'adeguatezza, della documentabilità e della coerenza dell'articolazione proposta
b	Rilevazioni documentabili della soddisfazione dei servizi sociosanitari invianti, se rilevata con cadenza almeno biennale e con punteggio dell'ultima almeno sufficiente.	ON/OFF	1,00	Il punteggio viene attribuito soltanto in presenza di entrambe le condizioni, ovvero: somministrazione almeno biennale e valutazione pari o superiore alla sufficienza
2.3.	Descrizione delle sinergie territoriali. L'efficacia dei percorsi di inserimento/integrazione lavorativa è spesso subordinata alla presenza di una rete consolidata di rapporti e di sinergie con i soggetti pubblici e privati che si occupano di svantaggio sociale e lavorativo nel territorio di riferimento. L'operatore economico dimostra la propria capacità di creare sinergie descrivendo nel POGIL il sistema delle proprie relazioni: saranno valutati elementi oggettivi, in grado di dimostrare l'utilizzo di modelli di buone prassi relative al coinvolgimento delle realtà impegnate nell'area		3,50	

	della fragilità e dello svantaggio, replicabili sul territorio della scrivente Stazione appaltante. L'esistenza delle citate sinergie, da dichiararsi nell'apposita sezione inclusa nel "modello offerta tecnica", deve essere documentabile in modo ufficiale, cioè con documentazione sottoscritta dai soggetti citate nella descrizione.			
a	Analisi e valutazione del sistema di relazioni complessivo tenendo conto di: articolazione del sistema, consistenza quantitativa dei soggetti pubblici e privati coinvolti, risultati ottenuti e feedback del territorio	QL	1,00	da 0,00 a 1,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà conto della completezza, dell'adeguatezza, della documentabilità e della coerenza dell'articolazione proposta.
b	Progetti di inserimento sottoscritti, nell'anno precedente a quello del bando di gara, con i servizi sociosanitari invianti, nella misura di almeno il 20% del numero totale delle persone svantaggiate assunte nell'anno precedente.	ON/OFF	1,50	Il punteggio viene attribuito soltanto in presenza di progetti sottoscritti ufficialmente nella misura minima indicata
c	Presenza di verbali di verifica del percorso di inserimento lavorativo sottoscritti dai servizi sociali e sociosanitari nell'anno precedente, effettuati in misura maggiore del 20% del totale delle persone svantaggiate assunte nell'anno precedente.	QN	1,00	da 0 a 1,00 punti assegnati in modo proporzionale in base alla % dichiarata. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara la % più alta, purché superiore al 20%

3	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE	Punteggio massimo 10,00	Punteggio minimo 5,00

L'operatore economico deve indicare servizi aggiuntivi e migliorie al servizio rispetto a quanto indicato nel protocollo sociale operativo. In particolare, ciò che interessa alla stazione appaltante è la presenza di azioni in grado di accrescere l'efficacia degli inserimenti lavorativi nel mercato del lavoro, nonché la disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi in misura superiore al minimo previsto nel protocollo sociale operativo, attingendo a soggetti svantaggiati ex regolamento europeo 651/2014 e soggetti deboli di cui all'art. 7, c. 2 della LR 36/2015 della Lombardia (cfr. art. 1, c. 3 del protocollo sociale operativo). La valutazione di tali migliorie sarà effettuata con riferimento ai seguenti criteri:

N. INDICATORE	CRITERI E SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	TIPOLOGIA CRITERIO/ SUB-CRITERIO	PUNTEGGIO MAX ATRIBUIBILE	MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE
3.1.	Percentuale di ore lavorate dai soggetti disabili e svantaggiati (come indicati nell'art. 1 comma 2 del Protocollo sociale operativo) nell'esercizio economico precedente alla presente procedura, oltre il minimo del 30% previsto dalle normative vigenti, e che l'Operatore aggiudicatario si impegna a garantire nel periodo di esecuzione del contratto, anche conteggiando il personale aggiuntivo di cui al punto 3.3. N.B. Il punteggio viene attribuito solo in presenza di un indice % superiore al 30%	QN	2,00	da 0 a 2,00 punti assegnati in modo proporzionale in base all'indice del rapporto ore lavorate dalle persone svantaggiate-disabili/ore lavorate dai non svantaggiati. Nel conteggio delle ore si considerano anche le malattie, le ferie, i congedi. Il punteggio più alto sarà attribuito alla % più alta, necessariamente superiore al 30%
3.2.	Servizi aggiuntivi, oltre a quanto indicato nel protocollo sociale operativo, per attività di accompagnamento all'inserimento lavorativo (p. es., aiuti nei prestiti bancari, supporto psicologico, attività ricreative e occasioni di inte-	QL	2,00	da 0,00 a 2,00 punti attribuiti a discrezione della commissione, nel rispetto delle modalità previste dal disciplinare di gara. In particolare, con riferimento al presente criterio terrà

	grazione sociale, numero di posti destinati alla stabilizzazione dopo l'appalto, ecc.).			conto della completezza, della coerenza e della praticabilità operativa dei servizi aggiuntivi proposti
3.3.	Disponibilità a realizzare inserimenti lavorativi, oltre a quelli minimi previsti dal protocollo sociale operativo, di soggetti svantaggiati ex art. 1 comma 3 del protocollo sociale operativo (non certificati), segnalati dall'Amministrazione aggiudicatrice o altri enti da essa delegati. La tipologia di contratto deve contemplare almeno un impegno orario pari almeno alla metà dell'orario contrattuale a tempo pieno.	QN	4,00	da 0 a 4,00 punti assegnati in modo proporzionale in base al numero di posti proposto. Il punteggio più alto sarà attribuito a chi dichiara il numero maggiore di disponibilità con impegno orario part time.
3.4.	Percentuale - migliorativa rispetto ai vincoli di legge - di soggetti disabili e svantaggiati (ex art. 1, comma 2 del protocollo sociale operativo) attualmente assunti a tempo indeterminato rispetto a soggetti disabili e svantaggiati assunti a tempo determinato al 31/12 dell'anno precedente, e che l'operatore aggiudicatario si impegna a garantire entro il termine del periodo di esecuzione del presente contratto.	QN	2,00	da 0 a 2,00 punti assegnati in modo proporzionale in base alla % di stabilizzazioni garantite. Il punteggio più alto sarà attribuito all'operatore economico che ha garantito la maggior %.
	TOTALE PARZIALE (punto 1 - MODELLO AZIENDALE)		15,00	
	TOTALE PARZIALE (Punto 2 - METODOLOGIE E STRUMENTI)		8,00	
	TOTALE PARZIALE (Punto 3 - MIGLIORIE)		10,00	
	TOTALE COMPLESSIVO (punti 1+2+3)		33,00	

Totale punteggio criteri qualitativi (QL)	15,20
Totale punteggio criteri quantitativi (QN)	14,00
Totale punteggio criteri ON/OFF	3,80
Totale complessivo punteggio qualitativo (QL+QN+ON-OFF)	**33,00**

	RIEPILOGO PUNTEGGI OFFERTA QUALITATIVA POGIL	MAX	MIN
1	QUALITÀ DEL MODELLO AZIENDALE DI INSERIMENTO E INTEGRAZIONE	15,00	8,00
2.	MODALITÀ GESTIONALI E ORGANIZZATIVE, STRUMENTI DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEI PROCESSI E DEI RISULTATI	8,00	4,00
3.	QUALITÀ DEI SERVIZI AGGIUNTIVI E MIGLIORIE	10,00	5,00
	TOTALE	**33,00**	**17,00**

18.1.2. Valutazione tecnica – parte servizio di …. [oggetto di gara]

		Sezione tecnico/organizzativa dei servizi					
n°	criteri di valutazione	max punti		sub-criteri di valutazione	max punti D	max punti Q	max punti T
1	…… [indicare criterio]	….	1.1	…… [indicare sub-criterio]	….		….
			1.2	…… [indicare sub-criterio]	….		….
2	….. [indicare criterio]	….	2.1	…… [indicare sub-criterio]	….		….
			2.2	…… [indicare sub-criterio]	….		….
	Totale.						

[Ove previsti criteri premiali volti a valorizzare il minore impatto sull'ambiente, ai sensi dell'art. 95, comma 13 del Codice, inserire il seguente elemento]

C		piano gestionale del servizio finalizzato a ridurre/contenere gli impatti ambientali ai sensi del D.M. …….. [inserire il riferimento]

n°	criteri di valutazione	max punti		sub-criteri di valutazione	max punti D	max punti Q	max punti T
…	…	…..	…	…….. [indicare sub-criterio]			
			…	…….. [indicare sub-criterio]			
	Totale.				….		….

18.2 Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la [selezionare una delle formule di seguito indicate]:
PE = PEmax * (Ri/Rmax)^a

Dove:
PEmax = Punteggio massimo attribuibile (20)
PE = Punteggio economico attribuito al concorrente analizzato
Ri = sconto del concorrente analizzato
Rmax = Sconto massimo proposto
a= 0,2

18.3 Metodo per il calcolo dei punteggi
La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: .....[indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri- secondo quanto indicato nelle linee guida dell'ANAC n. 2 del 2016, par. VI].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell'ANAC n. 2 del 2016, par. VI, n.1] Il punteggio è dato dalla seguente formula:

Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+….. Cni x Pn

dove
Pi = punteggio concorrente i
Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i
.....
Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i
Pa = peso criterio di valutazione a
Pb = peso criterio di valutazione b
……
Pn = peso criterio di valutazione n

[In caso di criteri con punteggi tabellari] Al risultato della suddetta operazione verranno sommati i punteggi tabellari, già espressi in valore assoluto, ottenuti dall'offerta del singolo concorrente.
[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore] Il punteggio è dato ..... [indicare il metodo di calcolo prescelto, che deve rispettare i principi contenuti nelle linee guida n. 2 del 2016 par. VI, e le relative modalità di applicazione].

In caso di ammissione di una sola offerta, la Commissione di gara non procederà ad alcuna forma di riparametrazione, pertanto relativamente ad ogni sub-criterio (o in mancanza di sub-criteri, ad ogni criterio) effettuerà solamente la ponderazione (ossia la moltiplicazione della media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari per il relativo sub-peso o, in mancanza di sub-criteri, per il relativo peso) e, conseguentemente, la sommatoria dei punteggi così assegnati ai singoli sub-criteri (o in mancanza di sub-criteri, ai singoli criteri) determinerà il punteggio "reale" dell'offerta tecnica e valore di riferimento ai fini della rilevazione dell'eventuale anomalia.

In ogni caso verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali per arrotondamento (per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5).

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno ……., alle ore …… presso la Sala gare del Settore Stazione Appaltante – Centrale Unica di Committenza di ……., via ……..(..) *oppure* ……., e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. In ogni caso potranno assistere non più di due rappresentanti per ogni concorrente.

L'accesso alla Sala gare è consentito ad un numero massimo di 5 partecipanti su prenotazione, in ordine cronologico dell'invio della richiesta entro le ore ..... del giorno..... all'indirizzo mail al Responsabile del procedimento di gara (INSERIRE NOME E MAIL).

In ogni caso la partecipazione alla seduta potrà avvenire da remoto comunicando via e-mail all'indirizzo: _____le proprie generalità, qualifica, eventuale ditta per la quale partecipa (trasmettendo eventuale delega prima dell'inizio della seduta), il recapito telefonico ed il proprio indirizzo di posta elettronica (e-mail) al fine di poter partecipare in videoconferenza alle operazioni di gara. Si ricorda che tutte le operazioni sono espletate mediante la piattaforma telematica SINTEL pertanto ogni fase della gara è tracciata dal sistema. Ai fini della partecipazione da remoto, nel caso pervenissero un numero di richieste superiore al numero massimo di collegamenti attivabili, sarà data priorità ai rappresentanti dei concorrenti. Sarà in ogni caso garantita la massima trasparenza.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al **paragrafo 2.3 "**Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara almeno 2 giorni prima della data fissata. Nel caso in cui la seduta venga aggiornata al giorno successivo ne verrà data evidenza esclusivamente ai presenti al termine della seduta pubblica.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3 almeno __ giorni prima della data fissata.

Eventuali modifiche relativamente a data e orari delle sedute saranno comunicati ai concorrenti con le modalità di cui al paragrafo 2.3 oltre che pubblicati mediante apposito avviso sul sito della Provincia di Brescia – Sezione Bandi di gara.

Il Responsabile del procedimento **di gara** procederà, nella prima seduta pubblica, [seguendo l'ordine dei lotti] all'apertura della busta telematica contenente la documentazione amministrativa ed alla verifica della sua completezza. Successivamente procederà a:

a. *verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando/disciplinare;*
b. *attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;*
c. *redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;*
d. *trasmettere il citato verbale al Dirigente del Settore della Stazione Appaltante ai fini dell'adozione del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara ed agli adempimenti di cui all'art. 76 comma 2 bis, del Codice. Tale provvedimento e relativi allegati sono pubblicati sul sito della Provincia di Brescia – Sezione bandi di gara.*

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la C.U.C. si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ATTENZIONE:
La CUC procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica, fino all'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici, avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157 del 2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la chiusura della fase amministrativa ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, ivi compresa la tutela della promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla C.U.C.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016 e successivi aggiornamenti).

La C.U.C. pubblica, sul proprio profilo (www.provincia.brescia.it), nella Sezione "Amministrazione Trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE TELEMATICHE TECNICHE E ECONOMICHE – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte del Responsabile del procedimento di gara ed assolto l'obbligo di comunicazione del provvedimento di ammissione ed esclusione di cui all'articolo 76 comma 2 bis del Codice (come indicato al **paragrafo 19)**, la Commissione giudicatrice in una o più sedute riservate procede all' apertura, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procede alla assegnazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4 "Metodo per il calcolo dei punteggi".

[Facoltativo: in caso di soglia di sbarramento al punteggio tecnico di cui al paragrafo 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica"] La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica alla C.U.C. che procederà, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, con le modalità di cui al paragrafo 2.3 "Comunicazioni" mediante la funzionalità "Comunicazioni procedura" disponibile nell'interfaccia "Dettaglio" della procedura di gara. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, dà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica [iniziando dal lotto 1] e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al **paragrafo 18.**

La CUC procede dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procede all'attribuzione dei punteggi economici *[qualora i punteggi vengano attribuiti in modalità on-line in modalità offline]*, formulando conseguentemente la graduatoria provvisoria, risultante dalla sommatoria dei punteggi finali attribuiti all'offerta tecnica e all'offerta economica).

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul …… *[scegliere tra prezzo o offerta tecnica].*

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria ~~e~~ formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara

Qualora individui offerte (punteggio reale) che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo **paragrafo 22** "Verifica di anomalia delle offerte".

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la Commissione provvede a comunicare, tempestivamente alla CUC - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76 comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- *mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrative e/o tecniche;*
- *presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;*
- *presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.*

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Non si procede alla verifica dell'anomalia dell'offerta nel caso in cui le offerte validamente presentate siano in numero inferiore a 3 come previsto all'art. 97 comma 3 del Codice. È facoltà della CUC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP, tramite la CUC, richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente **paragrafo 23**.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui al paragrafo 21 la Commissione giudicatrice trasmette tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) al Dirigente competente della CUC ai fini dell'assunzione della relativa determinazione.

Qualora vi sia stata la verifica di congruità dell'offerta anomala, il referente di gara (Settore) o Responsabile del procedimento di gara, acquisita la nota di valutazione motivata del Rup del Comune/Settore, completa l'istruttoria e formula le risultanze e trasmette tutti gli atti (ivi compresa l'offerta dell'aggiudicataria) al Dirigente competente della CUC ai fini dell'assunzione della relativa determinazione.

Successivamente tale provvedimento, corredato della documentazione di gara, viene trasmesso all'Amministrazione Aggiudicatrice per i conseguenti adempimenti.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Tutti i verbali di gara ed i provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di…… www._____.it.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, ovvero nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, la CUC, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente a favore del quale è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione Aggiudicatrice prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice. NOTA per i colleghi: *quindi non si sospende più la seduta ma si propone l'aggiudicazione demandando al RUP detta verifica.*
L'Amministrazione Aggiudicatrice, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. L'Amministrazione Aggiudicatrice aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, tramite la CUC, alle verifiche nei termini sopra indicati.
Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del D.lgs. n. 159 del 2011.
Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione inviata dall'Amministrazione Aggiudicatrice.
[In caso di servizi rientranti in una delle attività a maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 1, comma 53 della legge 190 del 2012] Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la CUC consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. n. 190 del 2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del D.lgs. n. 159 del 2011).
Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 D.lgs. n. 159 del 2011 dalla consultazione della Banca dati, la Stazione Appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del D.lgs. n. 159 del 2011.
Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
La stipula avrà luogo entro 60 giorni *[la stazione appaltante può stabilire un termine diverso*] dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.
All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

N.B.: nei casi di cui all'art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola sopra indicata prevedendo l'esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo.

Il contratto sarà stipulato…..... *[indicare* "con atto pubblico notarile informatico" *oppure* "in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante" *oppure* "in modalità elettronica, mediante scrittura privata"*].*
Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.
Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Amministrazione Aggiudicatrice entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.
L'importo presunto delle spese di pubblicazione pari a € ..... (al netto dell'IVA di legge) è a carico dell'aggiudicatario al quale l'Amministrazione Aggiudicatrice comunicherà l'importo effettivo, nonché le relative modalità di pagamento.
Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto. ***[qualora il contratto sia sottoscritto in forma pubblico-amministrativa.*** Le spese relative alla stipula del contratto in forma pubblico-amministrativa ammontano indicativamente a € _____].
Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. CAM - CRITERI AMBIENTALI MINIMI
Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l'esecuzione dell'appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. ..... del Ministero dell'Ambiente, recante "criteri ambientali minimi per ……".
La stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al medesimo decreto all'avvio e durante l'esecuzione del servizio. L'appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto e produrre la documentazione ivi richiesta.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. del 15 giugno 2015, n. 81.
A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati nell'Allegato n.5 Elenco soggetti da tutelare ai sensi della clausola sociale.
Considerato che sono cambiate le condizioni di esecuzione dell'appalto rispetto all'appalto stipulato con l'operatore uscente, il personale da riassorbire sarà definito in esito ad una verifica congiunta tra stazione appaltante, appaltatore e sindacati e ad ogni modo, in considerazione delle particolari finalità per cui è bandita la presente, verrà data priorità all'assorbimento del personale svantaggiato già presente nell'appalto.
Oltre alla salvaguardia dei livelli occupazionali, la stazione appaltante intende perseguire l'obiettivo dell'inserimento – reinserimento socio/lavorativo delle persone in grave stato di svantaggio, definite ai sensi del comma 2 ex art. 112 D.lgs. n. 50 del 2016, del DM del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2017, oltreché ai sensi dell'art. 7 della L.R. 6 novembre 2015, n.36, anche segnalate dai propri servizi competenti. A tal fine l'aggiudicatario che avesse dichiarato la propria disponibilità in sede di offerta tecnica (pt. 3.3 della tabella di cui al punto 18.1.1. del presente Disciplinare), ha l'obbligo di inserire i soggetti per cui si è impegnato, sulla base delle segnalazioni ricevute dai Servizi Sociali della scrivente, entro 30 giorni dalla stipula del contratto di esecuzione. Non vige obbligo di inserire i soggetti in questione nell'ambito dell'esecuzione della commessa in oggetto, ma comunque – previa valutazione dei Servizi sociali della scrivente – compatibilmente con lo stato di svantaggio delle persone in questione. L'accettazione della presente clausola è stata dichiarata dall'aggiudicatario in sede di offerta (punto 15.2.1 del presente Disciplinare). In caso di mancato rispetto della suddetta condizione particolare di esecuzione la stazione appaltante procederà all'applicazione delle penali specificamente previste (Allegato sanzioni – allegato n.8).

25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla procedura di gara è competente il Foro di …….....
[indicare il foro competente], rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

26. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che la Provincia di Brescia, in qualità di Titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti per iscritto, (e-mail/pec) o verbalmente e liberamente comunicati (Art. 13.1.a Regolamento 679/2016/UE). La Provincia di Brescia garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore della stessa piattaforma Sintel che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

Il Dirigente del Settore della Stazione Appaltante

(_____)

3. Il protocollo sociale operativo

PROTOCOLLO SOCIALE OPERATIVO

Allegato n. _____al Capitolato Speciale d'Appalto relativo all'affidamento del servizio di _____, con clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate ex artt. 100 e 112 del D.lgs. n. 50 del 2016 – periodo _____ CIG. _____

INDICE

Art. 1 – Oggetto, beneficiari e finalità dell'inserimento lavorativo	2
Art. 2 – Adempimenti in capo all'operatore economico	2
Art. 3 – Progetto personalizzato di inserimento, servizi di supporto all'inserimento, inquadramento contrattuale e procedure esecutive	3
Art. 4 – Piano di gestione delle emergenze connesse con l'inserimento lavorativo	4
Art. 5 – Figure professionali e prestazioni richieste per garantire il percorso e le finalità dell'inserimento lavorativo	5
Art. 6 – Titoli di studio, requisiti professionali e prestazioni in capo al personale impiegato dall'aggiudicatario a supporto dell'inserimento lavorativo	6
Art. 7 – Metodologia, sinergie e collaborazione con l'ufficio di riferimento della Stazione appaltante e con i servizi invianti	7
Art. 8 – Adempimenti in ordine a rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle azioni poste in essere per favorire l'inserimento lavorativo	7
Art. 9 – Controlli e adempimenti in capo alla Stazione appaltante	8
Art. 10 – Penali	8
Art. 11 – Individuazione dei referenti nei rapporti tra le parti	10
Art. 12 – Obbligo di riservatezza	10

Art. 1 – Oggetto, beneficiari e finalità dell'inserimento lavorativo

1. Il presente Protocollo sociale operativo è parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto per l'affidamento del servizio di ....., con clausola che prevede l'inserimento di persone svantaggiate ex art. 112 del D.lgs. n. 50 del 2016, per il periodo .....

2. Nella fattispecie il percorso di inserimento lavorativo è riservato alle persone residenti nei Comuni di ..... (ambito n. .....) che rientrino in una delle seguenti tipologie:

a. *persone in condizioni di svantaggio individuate dall'art. 4 della legge n. 381 del 1991 e ss.mm.ii.;*
b. *persone in condizione di disabilità ex Legge n. 68 del 1999.*

TORNA ALL'INDICE

3. Qualora l'operatore aggiudicatario abbia manifestato, in sede di presentazione della propria offerta tecnica, l'impegno a garantire ulteriori percorsi di inserimento lavorativo con conseguenti possibili assunzioni, oltre che alle tipologie elencate al comma precedente, i principi, le finalità, gli adempimenti e le azioni contemplati nel presente protocollo si applicano, altresì, anche alle seguenti ulteriori categorie di soggetti svantaggiati:

a) *persone in condizioni di svantaggio, in carico ai servizi competenti della stazione appaltante (o di altri enti delegati), come individuate dal combinato disposto di Reg. UE 651 del 17 giugno 2014, art. 2, c. 1, punti 4 e 99 e di D.M. 17 ottobre 2017 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e successive modificazioni;*
b) *«soggetti deboli» di cui all'art. 7 della L.R. 6 novembre 2015, n. 36, ivi compresi quelli con disagio sociale, in carico al servizio sociale della stazione appaltante (o ad altri enti delegati).*

4. Tutte le persone in situazione di svantaggio, sia che appartengano alla lettera a), sia alla lettera b) del precedente comma, possono essere occupate anche in attività estranee all'appalto oggetto della presente procedura, ancorché nel rispetto di quanto precisato al comma successivo e in ogni caso rispettando il vincolo della percentuale di lavoratori svantaggiati complessivamente impiegati in corso di esecuzione contrattuale.
5. In presenza della disponibilità descritta al precedente comma 3, l'operatore aggiudicatario dovrà garantire la copertura delle ore e dei posti aggiuntivi attingendo alle citate tipologie di disagio e tenendo conto, al proposito, della specifica segnalazione dei servizi competenti della stazione appaltante. Tali ore potranno essere articolate, anche su richiesta della Stazione appaltante, in più rapporti di lavoro part-time (di almeno 19 ore settimanali) e, se impiegate in attività estranee all'appalto, dovranno essere svolte sul territorio o, comunque, entro un raggio massimo di 10 km dalla sede della Stazione appaltante, o, in ogni caso, compatibilmente con la situazione di svantaggio del lavoratore.
6. Riconoscendo il lavoro quale strumento fondamentale di costruzione del diritto di cittadinanza, oltre che elemento cardine dell'identità di ogni soggetto e fattore indispensabile di socializzazione e di integrazione, si individua, come finalità generale, di ogni processo di inserimento rivolto a persone svantaggiate e disabili, la loro piena e stabile collocazione o ri-collocazione lavorativa attraverso un percorso personalizzato.

Art. 2 – Adempimenti in capo all'operatore economico

1. Nel garantire il percorso di inserimento finalizzato all'integrazione dei beneficiari di cui all'art. 1, il soggetto aggiudicatario deve attenersi alle prescrizioni contenute nei documenti di gara, ivi compreso il presente protocollo, fatte salve, ovviamente, eventuali ulteriori migliorie e progettualità descritte nella parte sociale della propria offerta tecnica.
2. Sul piano organizzativo-gestionale, deve:

a. *inserire al lavoro, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, un numero di persone svantaggiate così come definite al precedente art. 1, pari almeno al 30% del*

totale delle unità occupate a tempo pieno nel servizio. Il rispetto di tale percentuale, o di quella eventualmente superiore offerta dall'aggiudicatario, sarà valutata, in sede di esecuzione del contratto, effettuando il calcolo sul rapporto tra le ore lavoro delle persone svantaggiate e le ore lavoro del personale complessivamente impiegato. I soggetti inseriti possono essere impiegati a tempo pieno o a tempo parziale, ancorché per un minimo di 19 ore settimanali;

b. *entro 20 giorni lavorativi dalla sua individuazione, definire, per ogni persona inserita, un progetto personalizzato di inserimento lavorativo dove siano esplicitati gli aspetti descritti al successivo art. 3;*
c. *garantire un contratto di lavoro coerente con la durata dell'affidamento del servizio, del progetto personalizzato e con gli obiettivi dell'inserimento lavorativo, tenendo conto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del successivo art. 3;*
d. *nominare, contestualmente all'avvio del servizio, comunicandone i dati di contatto alla Stazione appaltante, un Responsabile Sociale in possesso dei titoli ed esperienza professionali precisati al successivo art. 6, cui competono le funzioni esplicitate all'art. 5;*
e. *nominare, entro 10 giorni lavorativi dall'avvio dell'inserimento lavorativo, comunicandone i dati di contatto alla Stazione appaltante, un tutor dell'inserimento lavorativo per ciascun beneficiario del percorso, in possesso di titoli ed esperienza professionali precisati al successivo art. 6, cui competono le funzioni esplicitate nell'art. 5;*
f. *promuovere, al termine del progetto di inserimento lavorativo, la stabilizzazione del personale svantaggiato o la collaborazione con servizi di mediazione lavorativa per la sua ri-collocazione in altre imprese. Di tale operazione deve essere prodotta traccia documentale.*
g. *offrire eventuali possibilità di percorsi di formazione/lavoro (tirocini) all'interno della propria organizzazione, con l'obiettivo di accrescere le capacità personali ed il grado di occupabilità della persona. Eventuali avvii di tirocini saranno definiti sulla base della vigente normativa regionale.*

3. Sul piano amministrativo, deve:

a) *individuare, entro 20 giorni lavorativi dall'avvio del servizio, un referente amministrativo-contabile che interloquisca con la Stazione appaltante per tali aspetti;*
b) *trasmettere, entro i cinque giorni lavorativi successivi all'assunzione, copia della Comunicazione di Assunzione (COB);*
c) *inviare comunicazione di dimissione/cessazione del lavoratore entro cinque giorni lavorativi dal suo verificarsi;*
d) *reclutare e assumere, entro 20 giorni lavorativi dal verificarsi di una cessazione, un'altra persona con svantaggio e/o disabilità;*
e) *farsi carico delle azioni previste dalla normativa per quanto attiene alla sicurezza sul luogo di lavoro;*
f) *comunicare, entro cinque giorni lavorativi, al Settore competente della Stazione appaltante, o al soggetto incaricato dalla stessa, ogni variazione del progetto;*

g) *comunicare tempestivamente e, comunque, non oltre tre giorni lavorativi dal suo verificarsi, eventuali assenze prolungate non giustificate da parte del lavoratore svantaggiato, precisando contestualmente le strategie atte ad affrontare il problema;*

h) *rendicontare con la frequenza e nei termini indicati al successivo art. 8 le informazioni ivi elencate, indispensabili per la verifica degli adempimenti e per il monitoraggio dell'andamento dell'inserimento;*

i) *fornire, a semplice richiesta della Stazione appaltante, copia, anche a campione, del Libro unico del lavoro (L.U.L.) relativo ai lavoratori impiegati.*

Art. 3 – Progetto personalizzato di inserimento, servizi di supporto all'inserimento, inquadramento contrattuale e procedure esecutive

1. Per ogni soggetto rientrante nelle condizioni di cui all'art. 1, l'aggiudicatario dovrà redigere, tramite il proprio Responsabile sociale e nel rispetto della metodologia indicata nella parte sociale della propria offerta tecnica, il **progetto personalizzato di inserimento al lavoro,** definendo almeno i seguenti aspetti:

a. *dati informativi (individuali e familiari) sulla persona, compresi quelli di natura professionale;*
b. *servizio inviante, operatore di riferimento dello stesso nonché strumenti e modalità di raccordo;*
c. *gli obiettivi perseguibili relativi all'ambito professionale, relazionale e a quello di sviluppo delle autonomie, le modalità di verifica dei risultati;*
d. *le mansioni prevalenti;*
e. *le fasi, le modalità, i tempi e la durata del percorso di inserimento;*
f. *le necessità di eventuali interventi formativi specifici in funzione degli obiettivi, in aggiunta alla formazione obbligatoria in materia di sicurezza ex D.lgs. n. 81 del 2008 e ss.mm.ii.;*
g. *il nome del Responsabile sociale e del tutor dell'inserimento che presidieranno il percorso garantendo il necessario supporto;*
h. *eventuali altri soggetti che interverranno durante il percorso lavorativo e il loro ruolo (ad es., operatori della mediazione, gruppi di lavoro, psicologi, in aggiunta alle figure obbligatorie indicate alla lettera precedente);*
i. *la periodicità delle azioni di verifica, oltre che gli strumenti e le modalità di valutazione e monitoraggio dell'andamento del percorso (ad, es., schede di valutazione, griglie di rilevazione, verbali, cartelle personali);*
j. *tipologia di contratto (tempo determinato o indeterminato), qualifica, orario di lavoro (part-time o tempo pieno) e CCNL applicato, nonché eventuali altre forme, ancorché consentite dalla normativa vigente, di accompagnamento al lavoro, ritenute necessarie in fase di primo inserimento per garantire una maggiore efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi di integrazione lavorativa;*
k. *l'eventuale salario d'ingresso, che non potrà essere inferiore all' 80% del minimo contrattuale e, salvo valutazioni concordate con il Settore competente della Stazione appaltante (o soggetto incaricato dalla stessa) ed i servizi sociali di base o specialistici segnalanti, dovrà avere una durata massima di tre mesi;*

l. *la modalità di promozione del reinserimento lavorativo della persona nel mercato del lavoro al termine del progetto personalizzato sottoscritto;*
m. *la data di avvio e termine del progetto.*

2. Il progetto di inserimento lavorativo, condiviso e sottoscritto dal candidato e dal Responsabile Sociale ed, eventualmente, del servizio inviante, sarà validato dal competente ufficio della Stazione appaltante o dal soggetto incaricato dalla stessa.
3. Il percorso di inserimento, completo di servizi di accompagnamento, formazione e supporto, dovrà realizzarsi entro un lasso di tempo il più possibile contenuto, che ragionevolmente può stimarsi in sei mesi o, al massimo, in dodici mesi. Durante tale fase è indispensabile garantire contratti di lavoro, così come altre forme legittime di inquadramento, la cui durata sia compatibile con l'obiettivo sostanziale connesso con il vincolo della clausola sociale e, cioè, la **piena integrazione lavorativa dei soggetti svantaggiati.** Sono ipotizzabili contratti di durata inferiore a quella dell'appalto soltanto nella fase iniziale dell'inserimento che, di norma, non può andare oltre l'anno, decorso il quale le persone svantaggiate devono beneficiare di **una stabilizzazione**, almeno con contratti a tempo determinato di durata pari a quella residua dell'appalto, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli normativi in materia di contratti a tempo determinato.
4. La presenza di eventuali difficoltà a garantire quanto previsto al precedente comma deve essere documentata con report che attestino il percorso fatto e prevedano un nuovo progetto, eventualmente, condiviso con il servizio inviante, capace di garantire l'efficacia dell'inserimento o, eventualmente, il ri-orientamento della persona, con conseguente individuazione di risorse sostitutive. Nel caso di ri-progettazione, è ragionevole ipotizzare un nuovo percorso di inserimento non superiore ai dodici mesi, decorsi i quali si procede con la stabilizzazione nei termini descritti.

Art. 4 – Piano di gestione delle emergenze connesse con l'inserimento lavorativo

1. Considerata la tipologia di svantaggio che caratterizza molti dei possibili beneficiari del percorso di inserimento, che evidenzia la presenza di fragilità particolari e complesse[118], è necessario che l'operatore economico possieda nella propria organizzazione del lavoro adeguati strumenti professionali di natura metodologica, organizzativa e strategica, per affrontare, gestire e risolvere eventuali emergenze che possono insorgere nella gestione delle squadre di lavoro composte anche da persone svantaggiate.
2. Tali strumenti devono risultare codificati all'interno di un preciso **piano di gestione delle emergenze**, obbligatoriamente inserito nella parte sociale dell'offerta tecnica, che deve prevedere almeno i seguenti elementi:
a. *strategie per la gestione delle singole tipologie di svantaggio elencate all'art. 1 del presente protocollo;*

[118] Si pensi, ad esempio, a persone con problemi di dipendenze da sostanze (alcool o droghe), così come soggetti con problemi psichiatrici.

b. *strumenti di sostegno, accompagnamento, progettazione, verifica, monitoraggio e riprogettazione dell'intervento in grado di garantire l'attuazione di tali strategie;*
c. *passaggi procedurali, completi di contenuti, metodologia, tempistica e risorse impiegate (non solo professionali), per la gestione di eventuali emergenze (ad esempio, che cosa si fa in presenza di una persona che dovesse presentarsi al mattino sotto l'effetto di alcool o di sostanze).*

Art. 5 – Figure professionali e prestazioni richieste per garantire il percorso e le finalità dell'inserimento lavorativo

1. Affinché il processo di inserimento lavorativo si verifichi con efficacia, è necessario che l'aggiudicatario disponga di risorse umane idonee e adeguate, in numero e professionalità, in grado di assicurare l'esecuzione delle attività a regola d'arte. In particolare, per il conseguimento dei risultati richiesti dal Committente, devono essere garantite almeno le figure professionali elencate di seguito, in possesso dei requisiti esplicitati nella tabella di cui al comma 3 del successivo art. 6, cui competono le prestazioni di fianco a ciascuna esplicitate.

N.	FIGURA PROFESSIONALE	PRESTAZIONI RICHIESTE
a.	**Responsabile sociale**	a. *Coordinamento dell'intero processo di inserimento: programmazione, gestione e verifica degli interventi posti in essere in modo integrato, affinché tutti i soggetti coinvolti possano concorrere, ciascuno con la propria funzione, a raggiungere gli obiettivi* b. *Raccolta segnalazioni/selezione del personale svantaggiato* c. *Definizione progetto personalizzato e aggiornamento dello stesso in corso d'opera* d. *Mediazione fra lavoratore svantaggiato, organizzazione interna dell'operatore economico aggiudicatario e i diversi interlocutori territoriali a vario titolo coinvolti nel processo* e. *Supporto all'inserimento lavorativo quale riferimento strategico, oggettivamente presente ed attento, per la persona svantaggiata, per i tutor dell'inserimento, per i servizi invianti e la Stazione appaltante* f. *Valutazione complessiva del percorso di inserimento ed eventuale ri-progettazione* g. *Stesura report attestanti l'andamento e il monitoraggio dell'inserimento da trasmettere al Stazione appaltante con la periodicità indicata al successivo art. 8*
b.	**Tutor dell'inserimento**	a. *Affiancamento del lavoratore svantaggiato nello svolgimento dell'attività lavorativa*

		b. *Monitoraggio dell'apprendimento di abilità professionali e relazionali della persona inserita all'interno della squadra di lavoro* c. *Raccordo con il responsabile sociale per la valutazione delle attività lavorative nel percorso di inserimento*
c.	**Referente amministrativo-contabile**	• *Interlocutore della Stazione appaltante per tutti gli aspetti amministrativi connessi con il percorso di inserimento: presenze, assenze, elenco personale impiegato, comunicazioni annuali riepilogative indicate al successivo art. 8*

2. Tutto il personale impiegato nel percorso di inserimento deve essere professionalmente qualificato, secondo quanto prescritto al successivo art. 6, già dal primo giorno di servizio e costantemente aggiornato sulle tecniche e modalità di esecuzione del processo di inserimento, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, dalle normative di riferimento, nonché delle indicazioni dei documenti di gara, ivi compreso il presente protocollo sociale operativo.

Art. 6 – Titoli di studio, requisiti professionali e prestazioni in capo al personale impiegato dall'aggiudicatario a supporto dell'inserimento lavorativo

1. Le prestazioni necessarie alla realizzazione dell'inserimento lavorativo, nell'ambito dell'erogazione dei servizi oggetto di appalto, descritte nel presente protocollo, saranno svolte dal soggetto aggiudicatario attraverso propri operatori, adeguatamente preparati e formati dal punto di vista tecnico.
2. Sono richieste all'appaltatore le tipologie di figure professionali indicate nella tabella del precedente articolo, in possesso dei requisiti ivi elencati.
3. Il personale, oltre che fisicamente idoneo ai sensi del D.lgs. n. 81 del 2008, dovrà essere in possesso, alla fine del mese precedente alla scadenza per la presentazione delle offerte, dei requisiti indicati nella seguente tabella[119]:

FIGURE PROFESSIONALI RICHIESTE	TITOLI DI STUDIO IDONEI E ALTRI REQUISITI	TITOLI PROFESSIONALI E DI ESPERIENZA
1. Responsabile sociale	laurea, almeno triennale, o titolo di studio equivalente, in discipline afferenti alle seguenti scienze umane	**Tre anni** di comprovata esperienza nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex L. n. 381 del 1991, ex Reg. UE 651/2014, ex L. n. 68 del 1999

[119] Con riferimento alle figure professionali, gli anni di esperienza richiesti sono da leggersi collegati a ciascuno dei diversi titoli di studio contemplati nella tabella, leggendo in modo sinottico le due colonne interessate.

	Diploma di scuola secondaria di secondo grado	**Cinque anni** di comprovata esperienza nell'ambito dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ex L. n. 381 del 1991, reg. UE 651/2014, L. n. 68 del 1999
2. Tutor dell'inserimento (può anche coincidere con i capisquadra)	Operatori tecnici in possesso dei requisiti previsti dai documenti di gara per l'esecuzione del servizio principale, cui deve aggiungersi l'esperienza di fianco descritta	Documentate competenze acquisite ed esperienze maturate di **due anni** nelle mansioni connesse con l'inserimento lavorativo sinteticamente elencate all'art. 5, in grado di dimostrare la capacità di seguire le diverse attività costituenti i progetti individualizzati di inserimento delle persone svantaggiate
3. Referente amministrativo-contabile	Diploma di scuola media superiore	Piena competenza e abilità nell'utilizzo di software gestionali, videoscrittura e fogli di calcolo
	Diploma di scuola professionale ad indirizzo amministrativo-contabile	Piena competenza e abilità nell'utilizzo di software gestionali, videoscrittura e fogli di calcolo

4. L'operatore economico comprova i requisiti descritti nel comma precedente attraverso specifica dichiarazione da produrre nella sezione dedicata del modello "offerta tecnica" allegato alla documentazione di gara.

Art. 7 – Metodologia, sinergie e collaborazione con l'ufficio di riferimento della Stazione appaltante e con i servizi invianti

1. Considerata la particolare condizione di fragilità in cui versano le persone svantaggiate, l'efficacia dell'inserimento presuppone metodologie di lavoro basate su collaborazione e sinergia con tutti gli attori del processo, istituzionali e non, ivi compresi i servizi invianti.

2. Al fine di creare i presupposti per l'efficacia dell'inserimento, è dunque fondamentale che l'aggiudicatario ponga in essere, a favore del singolo svantaggiato, una metodologia adeguata a garantire il necessario supporto, affiancamento e monitoraggio del processo. La metodologia, ancorché definita in modo autonomo dall'operatore economico nella parte sociale dell'offerta tecnica, deve contemplare alcuni passaggi essenziali, gestiti e coordinati, ciascuno per la propria competenza e funzione, dalle diverse figure professionali coinvolte nella definizione e nella realizzazione del progetto personalizzato. A titolo esemplificativo, si indicano come irrinunciabili fasi operative come le seguenti:

a) *individuazione e selezione dei soggetti svantaggiati da inserire nelle squadre di lavoro attraverso proprie banche dati, segnalazioni dei servizi territoriali di base e/o specialistici, auto-candidature;*

b) *definizione e condivisione del progetto personalizzato di inserimento completo delle informazioni elencate al precedente art. 3;*
c) *assunzione dello svantaggiato con un contratto di lavoro coerente con la durata dell'appalto o, qualora sia stato valutato necessario nelle fasi descritte alle lettere a) e b), con un'altra forma di inquadramento legittima in grado di garantire un efficace e graduale processo di inserimento, passando, p. es., attraverso percorsi formativi e/o di tirocinio specifici;*
d) *messa in atto di un'articolata e attenta attività di affiancamento intesa sia come supporto al lavoratore svantaggiato, sia come sostegno ai tutor dell'inserimento. Si concretizza, in particolare, in azioni quali:*

1. *supporto al lavoratore sia nell'esecuzione delle mansioni, sia nell'acquisizione di una necessaria consapevolezza di sé, delle proprie capacità, dei propri limiti, sia nella gestione delle relazioni con i colleghi;*
2. *condivisione degli obiettivi del progetto di inserimento lavorativo con i referenti organizzativi delle attività oggetto di appalto;*
3. *costante collaborazione con i tutor dell'inserimento che, lavorando a contatto con le persone svantaggiate, rappresentano gli attori principali della formazione sul campo, coloro che aiutano le persone svantaggiate nell'esecuzione dei loro compiti rinforzandole e motivandole continuamente;*

e) *definizione di un piano formativo a supporto del processo di inserimento rivolto a tutti gli attori coinvolti;*
f) *organizzazione strutturata di momenti di monitoraggio e verifica, tesi a valutare l'andamento del progetto di inserimento, a rilevare i risultati raggiunti (livello di autonomia e di precisione, qualità delle relazioni con i colleghi), a cogliere eventuali criticità e opportunità di eventuale ri-progettazione dell'intervento. Tali momenti di verifica coinvolgono, a vari livelli, tutti gli attori in campo: persona svantaggiata, servizi invianti di base e specialistici, tutor, responsabile sociale, Stazione appaltante;*
g) *organizzazione strutturata della documentazione attestante le attività poste in essere per garantire l'intero processo di inserimento: schede individuali, verbali, relazioni, report, ecc.*

Art. 8 – Adempimenti in ordine a rendicontazione, monitoraggio e valutazione delle azioni poste in essere per favorire l'inserimento lavorativo

1. Al fine di garantire una verifica sostanziale dell'andamento del processo di inserimento, l'operatore aggiudicatario è tenuto al termine di ogni semestre di attività (entro 30 giorni successivi al termine del semestre) ai seguenti adempimenti:

a) trasmettere un report quantitativo riepilogativo contenente i seguenti dati su format predisposto dalla Stazione appaltante:

i. *elenco del personale con disabilità e/o con svantaggiato (in riferimento ai commi 2 dell'art. 1 del presente Protocollo), inserito sulla commessa (per ogni soggetto indicare: nome, cognome, residenza, tipo di contratto ed eventuale termine dello stesso, totale ore lavorate nel periodo di riferimento, comprese ore di ferie, malattie, congedi, permessi retribuiti);*
ii. *totale delle ore lavorate sulla commessa da tutto il personale impiegato;*

iii. *totale delle ore lavorate sulla commessa da parte del personale svantaggiato (sempre ai sensi comma 2 art. 1 del Protocollo).*

b) trasmettere annualmente un report quantitativo contenente i seguenti dati su format predisposto dalla Stazione appaltante:

i. *elenco del personale con svantaggio sociale (in riferimento al comma 3 dell'art. 1 del presente Protocollo), inserito sulla commessa o in altre attività di impresa (per ogni soggetto indicare: nome, cognome, residenza, tipo di contratto ed eventuale termine dello stesso, totale ore lavorate nel periodo di riferimento, comprese ore di ferie, malattie, congedi, permessi retribuiti);*

ii. *totale delle ore lavorate sulla commessa o in altre attività di impresa da parte del personale con svantaggio sociale (sempre ai sensi comma 3 art. 1 del Protocollo).2. L'operatore aggiudicatario si impegna, altresì, a partecipare a periodici incontri di verifica e monitoraggio convocati dalla Stazione appaltante per valutare l'evoluzione complessiva dell'accordo ed affrontare eventuali criticità, oltre che per definire la tempistica dell'avvio dei progetti di inserimento concordati in base al numero dei posti di lavoro offerti per l'inserimento.*

c) redigere annualmente, per ciascuno degli svantaggiati inseriti (in riferimento al comma 2 e 3 dell'art. 1 del presente Protocollo), un report sintetico qualitativo che, a partire dal progetto personalizzato e tenendo conto delle verifiche periodiche, descriva l'andamento del percorso di inserimento, con riferimento ai seguenti aspetti:

i. *stato dell'arte del raggiungimento degli obiettivi;*
ii. *problematiche incontrate con l'indicazione delle soluzioni attuate;*
iii. *problematiche aperte;*
iv. *qualità della relazione con i servizi invianti;*
v. *prospettive future.*

2. La Stazione Appaltante, tramite il proprio Servizio competente, comunicherà all'operatore aggiudicatario i termini temporali specifici dei report di cui al comma precedente.

3. L'operatore aggiudicatario si impegna, altresì, a partecipare a periodici incontri di verifica e monitoraggio convocati dalla Stazione appaltante per valutare l'evoluzione complessiva dell'accordo ed affrontare eventuali criticità, oltre che per definire la tempistica dell'avvio dei progetti di inserimento concordati in base al numero dei posti di lavoro offerti per l'inserimento.

Art. 9 – Controlli e adempimenti in capo alla Stazione appaltante

1. La **Stazione appaltante**, attraverso l'ufficio competente a monitorare gli inserimenti lavorativi, o il soggetto incaricato dalla stessa, provvede a:

a. effettuare, nei luoghi di esecuzione del servizio, verifiche periodiche, anche non concordate, volte a verificare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del presente protocollo. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento delle attività, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi;

b. verificare i dati e le relazioni ricevuti e a comunicarne le risultanze al RUP competente;

c. a fronte di eventuali incongruenze o inadempienze relative agli obblighi previsti nei documenti di gara e nel presente protocollo in ordine all'inserimento degli svantaggiati, segnala la situazione al RUP competente, perché valuti l'applicazione delle penali previste al successivo art. 10;
d. verificare la coerenza tra le azioni poste in essere dall'operatore aggiudicatario e le migliorie e gli impegni offerti in sede di gara per promuovere l'inserimento lavorativo, comunicandone le risultanze al RUP competente;
e. richiedere, qualora ritenuto necessario, copia, anche a campione, del Libro unico del lavoro (L.U.L.) relativo ai lavoratori impiegati.
2. La **Stazione appaltante**, attraverso l'ufficio competente a monitorare gli inserimenti lavorativi, o il soggetto incaricato dalla stessa, potrà richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento delle attività ed attuare controlli a campione. Potrà inoltre somministrare questionari di gradimento, al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore, così come quella dei servizi invianti.

Art. 10 – Penali
1. La Stazione appaltante si riserva di applicare all'operatore aggiudicatario, con le modalità previste nel capitolato speciale d'appalto, le penali dettagliate nel presente articolo in seguito al rilevamento di:

a. reiterate inadempienze alle prescrizioni del presente protocollo;
b. reclami documentati generati da utenti, cittadini, altri soggetti istituzionali o generati da verifiche effettuate dalla Stazione appaltante stessa.

2. In particolare, la Stazione appaltante si riserva di applicare le seguenti penali:

TIPOLOGIA VIOLAZIONI	PENALE [120]	QUANTIFICAZIONE PENALE	CRITERIO DI APPLICAZIONE
1. Mancata o inadeguata realizzazione delle azioni presentate in sede di formulazione dell'offerta relativamente a tutti gli aspetti indicati nel POGIL	**1 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. n. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza
2. Ritardo o inadempienze relativamente agli obblighi previsti all'art. 2, c. 2, lett. a) del presente protocollo sociale operativo	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. n. 50 del 2016	€ _____	Per giorno e per addetto

[120] Ogni Stazione appaltante provvederà alla quantificazione dell'ammontare delle singole penali nel rispetto del comma 2 dell'art. 113-bis del D.lgs. n. 50 del 2016 e S.m.i., che recita: «I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale».

3. Inadempienze relativamente agli obblighi previsti all'art. 2, c. 2, lett. b), c), d) ed e) del presente protocollo sociale operativo	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. n. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza
4. Ritardo relativamente agli obblighi previsti all'art. 2, c. 3, lett. a), b), c), d), e), g), h) ed i) del presente protocollo sociale operativo	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. n. 50 del 2016	€ _____	Per ogni giorno di ritardo
5. Mancato rispetto degli obblighi circa le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D.lgs. 81/2008 (cfr. art. 2, c. 3, lett. f) del presente protocollo sociale operativo)	**1 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. n. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza
6. Riscontro di dati discordanti tra quanto riportato nel LUL e quanto dichiarato dall'operatore aggiudicatario in occasione della presentazione dei report richiesti (cfr. art. 2, c. 3, lett j)	**0,6 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. n. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza
7. Mancata comunicazione, in caso di sostituzione, dei dati relativi al responsabile sociale e al tutor dell'inserimento con relativi titoli	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. n. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza
8. Inadempienze rispetto agli obblighi indicati all'art. 3 "Progetto personalizzato di inserimento" del presente protocollo sociale operativo e a quelli previsti all'art. 2, c. 2, lett. f)	**1 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza
9. Mancata collaborazione con l'ufficio di riferimento della Stazione appaltante e con i servizi invianti (di base e specialistici) ex art. 7, c. 2 del presente protocollo sociale operativo)	**0,8 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza
10. Inadempienze relative agli obblighi di rendicontazione qualitativa e quantitativa di cui all'art. 8 del presente protocollo sociale operativo	**0,9 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D.lgs. 50 del 2016	€ _____	Per singola inadempienza

2. Tenuto conto dei vincoli stabiliti dall'art. 113-bis del D.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., qualora l'applicazione delle citate penali comporti il superamento del 10% dell'ammontare netto contrattuale, tale condizione si configura come grave inadempienza e costituisce, pertanto, presupposto per la risoluzione del contratto.

Art. 11 – Individuazione dei referenti nei rapporti tra le parti

1. L'appaltatore si impegna a depositare, prima dell'avvio del servizio, la seguente documentazione:
a. L'elenco nominativo definitivo, completo delle figure professionali indicate all'art. 5, di cui si avvarrà corredato dal loro curriculum vitae;
b. Copia dei loro titoli di studio e dichiarazione personale di ciascuno circa la richiesta esperienza pregressa.
2. La Stazione appaltante ha il diritto di verificare tale curriculum; a tale scopo gli operatori incaricati compilano il curriculum di cui al comma precedente, lettera a) inserendo apposito assenso a favore del committente ai sensi del D.lgs. n 196 del 2003 e ss.mm.ii.
3. il Responsabile sociale individuato sarà l'unico interlocutore della Stazione appaltante per le azioni connesse con l'inserimento lavorativo. L'eventuale ed eccezionale cambiamento di tale figura dovrà essere motivato dall'operatore aggiudicatario e comunicato alla stazione appaltante. Il suo sostituto, da reperire contestualmente, salvo casi di forza maggiore, dovrà possedere i requisiti previsti al precedente art. 6, ivi compresa l'eventuale esperienza aggiuntiva dichiarata in sede di partecipazione alla gara.
4. La Stazione appaltante si riserva di segnalare eventuali inadeguatezze del personale dell'appaltatore, in rapporto alle funzioni indicate nel presente protocollo; nel caso in cui non dovesse risultare possibile ovviare a dette inadeguatezze si riserva il diritto di richiederne l'immediata sostituzione che dovrà avvenire, comunque, entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta inoltrata a mezzo posta elettronica certificata.
5. Gli operatori della Stazione appaltante referenti per l'attuazione del presente protocollo saranno individuati e comunicati all'operatore aggiudicatario prima dell'avvio del servizio.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

1. L'operatore aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli e comunicarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non utilizzarli a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio di cui al presente protocollo. Tale obbligo sussiste anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale. L'operatore aggiudicatario è, inoltre, responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di riservatezza previsti dal D.lgs. n. 196 del 2003 da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse di ogni tipo.
2. A tal fine assume, con la sottoscrizione del contratto, la qualifica di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del citato Decreto.
3. L'operatore aggiudicatario assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
4. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'operatore aggiudicatario, nonché i concetti, le idee e le metodologie e le esperienze tecniche che l'appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali.

5. Il Committente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'operatore aggiudicatario nello svolgimento del rapporto contrattuale.
6. L'operatore aggiudicatario, così come i suoi dipendenti e/o collaboratori, sono tenuti all'osservanza del D.lgs. n. 196 del 2003, e ss. mm. Ii., oltre che degli artt. 13 e 14 del regolamento UE 679/2016.

Per la Stazione appaltante
Il Responsabile del Settore _____

_____
NOMINATIVO

FIRMA

Per l'Operatore aggiudicatario
Il Rappresentante legale. _____

_____
NOMINATIVO

FIRMA

4. Schema sanzionatorio

Si veda a tal proposito l'art. 10 del "Protocollo sociale operativo" – paragrafo 3 del presente Capitolo – rubricato "Penali".

5. Istruzioni operative

ISTRUZIONI OPERATIVE TERZO SETTORE

SEZIONE 1 ASPETTI GENERALI
1.1 – OGGETTO E FINALITA'
1.2 – DEFINIZIONI
SEZIONE 2 - DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA
2.1 – PROGRAMMAZIONE
2.2 – LA DETERMINA A CONTRATTARE
2.3 – L'IMPORTANZA DEL CAPITOLATO
2.4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI APPLICABILITÀ
2.5 – FORMA DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI
2.6 – METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
2.7 – PUBBLICITA

2.8 – TRASPARENZA

SEZIONE 3 – FASE SUCCESSIVA ALL'INDIZIONE DELLA GARA
3.1 – CHIARIMENTI
3.2 – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

SEZIONE 4 – PRIMA SEDUTA PUBBLICA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
4.1 – SEDUTA PUBBLICA PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
4.2 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
4.3 – DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE E COMUNICAZIONI

SEZIONE 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
5.1 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE
5.2 – SEDUTE RISERVATE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

SEZIONE 6 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E AGGIUDICAZIONE
6.1 – SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
6.2 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

SEZIONE 7 – AGGIUDICAZIONE ED EVENTUALE STIPULA DEL CONTRATTO
7.1 – AGGIUDICAZIONE
7.2 – FORMA CONTRATTUALE

SEZIONE 8 – LA FASE DI ESECUZIONE
8.1 – PREVISIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA
8.2 – MODALITA' OPERATIVE PER LE VERIFICHE
ALLEGATO 1: SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA
ALLEGATO 2: RIEPILOGO PUBBLICITA'
ALLEGATO 3: PUBBLICAZIONI IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

Il presente documento vuole essere uno snello vademecum per la gestione di procedure di pubblico affidamento, finalizzate alla tutela e promozione dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 112 (Appalti e concessioni riservati) del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.
Di seguito, si esemplificano i principali passaggi che caratterizzano il ciclo di vita delle procedure di cui sopra.

SEZIONE 1 - ASPETTI GENERALI

1.1 – OGGETTO E FINALITA'

1.Con il presente documento si intende inoltre fornire agli Enti pubblici del territorio provinciale di Brescia indicazioni operative al fine di semplificare ed uniformare le modalità di affidamento e di esecuzione di contratti di servizi il cui scopo concorrente sia anche l'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni.
2.L'obiettivo si ritiene possa consistere nello standardizzare il più possibile le attività, disegnando, ove prospettabile ed univoco, il flusso procedimentale.

1.2 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente documento, si intende per:
a. "Codice", il Codice dei contratti pubblici approvato con il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazioni;
b. "Ente", Comune o Amministrazione aggiudicatrice;
c. "ANAC", l'Autorità Nazionale Anticorruzione;
d. "OE", Operatore Economico;
e. "RUP", il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 31 del Codice;
f. "referente di gara", soggetto diverso dal Rup che segue la procedura di gara
g. "DEC", il Direttore dell'Esecuzione del Contratto dei lavori, servizi e forniture;
h. "MEPA", il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
i. "NECA", il Negozio Elettronico Centrale Acquisti della Regione Lombardia;
l. "CIG", il Codice Identificativo di Gara;
m. "OEPV", Offerta Economicamente Più Vantaggiosa
n. "Offerta tempo" offerta relativa alla riduzione del tempo di esecuzione del servizio/fornitura
o. "CCNL", contatto collettivo nazionale di lavoro.

SEZIONE 2 - DALLA PROGRAMMAZIONE ALL'INDIZIONE DELLA GARA

2.1 – PROGRAMMAZIONE

È buona prassi prevedere fin dalla fase di programmazione preventiva degli acquisiti (allegata al DUP) quale sarà la tipologia di servizi/lavori/forniture che verranno banditi ai sensi dell'art.112 del codice. Questo, sia in ottemperanza ai più generali principi che ispirano il Codice, sia al fine di potersi assicurare la collaborazione di tutti i servizi competenti il cui coinvolgimento risulterà necessario nella gestione della commessa.
In questo senso, infatti, assume particolare rilievo la collaborazione stretta con i servizi sociali e/o con il competente Ufficio di Piano, al fine di poter garantire un coerente supporto tecnico alle attività del RUP.

2.2 – LA DETERMINA A CONTRATTARE

La determinazione a contrattare, da adottarsi prima dell'avvio delle procedure di affidamento del servizio, fermi gli elementi di cui all'articolo 192 del TUEL e all'articolo 32 del Codice, deve contenere, in particolare:

a) l'approvazione degli atti di gara di competenza (il capitolato ed i relativi allegati tra i quali lo schema di contratto, l'elenco secretato degli operatori economici da invitare in caso di procedura negoziata, etc.);
b) le particolari modalità di scelta dell'aggiudicatario precisando che la procedura di selezione viene realizzata ai sensi dell'art.112 del Codice dei Contratti, in attuazione della programmazione degli acquisti allegata al DUP ovvero di altro atto di indirizzo;
c) l'importo complessivo della procedura di gara (comprensivo di opzioni, rinnovo ed eventuali varianti), l'importo negoziabile posto a base di gara precisando il costo della manodopera (quando prescritto dal Codice), il contratto collettivo applicato ed infine gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; a questo proposito è bene precisare l'importanza di individuare correttamente il costo della manodopera sulla base del CCNL cooperative sociali, con l'avvertenza che tali costi rientrano nell'importo soggetto a ribasso (art. 23, co. 16, D.lgs. n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni).
d) in caso di procedura negoziata, l'attestazione del rigoroso rispetto, nell'individuazione della rosa di concorrenti da invitare, dei principi di trasparenza, non discriminazione, imparzialità e rotazione e della disciplina concernente gli affidamenti sottosoglia comunitaria;
e) i requisiti di partecipazione alla procedura di gara (preferibilmente in allegato alla determinazione);
f) i criteri di selezione delle offerte tecniche (preferibilmente in allegato alla determinazione) precisando, trattandosi di "Oepv", il metodo di selezione (es: aggregativo compensatore), i criteri motivazionali e relativi pesi, l'eventuale riparametrazione di primo livello (sul singolo elemento) e/o finale, l'eventuale soglia di sbarramento sull'elemento ovvero sul punteggio finale, la formula applicata per la determinazione del punteggio da assegnare all'offerta economica e, quando previsto, all'offerta relativa al tempo di esecuzione, nonché la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per l'Amministrazione aggiudicatrice;
g) il nominativo del RUP;
h) la delega alla CUC per l'espletamento della procedura di gara (se ricorre il caso);
i) gli impegni di spesa relativi:
1) alla prestazione (salvo il caso dell'Accordo Quadro);
2) agli eventuali costi della Commissione giudicatrice;
3) al rimborso alla CUC della quota variabile nonché dei costi da essa anticipati inerenti il contributo di gara e le spese di pubblicazione (in caso di Ente convenzionato);
4) all'incentivo per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, del Codice.

Nel caso in cui la programmazione deli acquisti non avesse previsto per la specifica procedura, la riserva di cui all' 112 del codice, il dirigente potrà comunque procedere ai sensi della citata disposizione, se in coerenza con altri atti di indirizzo dell'Ente, senza la necessità di modificare l'atto di programmazione approvato.

2.3 – L'IMPORTANZA DEL CAPITOLATO

Nella redazione del capitolato si dovrà prestare particolare attenzione al monitoraggio della fase esecutiva, preventivando già un set di controlli che siano concentrati sia sulle prestazioni acquistate che sugli inserimenti lavorativi, costruendo anche un impianto sanzionatorio che abbia di mira gli eventuali inadempimenti delle attività connesse al duplice oggetto del contratto. A parte la considerazione che un capitolato con una disciplina puntuale e rigorosa mette al riparo anche gli operatori più seri rispetto a chi invece utilizza percorsi non lineari per conseguire i propri utili, si ritiene infatti che allorché si costruisce un appalto a doppio oggetto come questo finalizzato anche alla integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate, occorre concentrarsi, nella fase esecutiva del contratto, a questa imprescindibile parte del contratto.

2.4 – CATEGORIE MERCEOLOGICHE DI APPLICABILITÀ

Di seguito si propongono una batteria di codici CPV (elenco esemplificativo e non esaustivo) – identificativi di una serie di macroaree di attività - che facilmente possono risultare coerenti con un'esecuzione anche finalizzata all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

CODICE CPV – vocabolario europeo	**DESCRIZIONE ATTIVITA'**
77310000-6	Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi
90600000-3	Servizi di pulizia e di igienizzazione di aree urbane o rurali, e servizi connessi
90910000-9	Servizi di pulizia
90700000-4	Servizi ambientali
50000000-5	Servizi di riparazione e manutenzione
50230000-6	Riparazione, manutenzione e servizi affini connessi alle strade ed altre attrezzature
77313000-7	Servizi di manutenzione parchi
72322000	Servizi di supporto agli uffici/amministrativi (es: gara Prov. Bs)
98392000-7, 63110000-3, 98392000-7, 63100000-0, 79995100-6	Servizi di logistica/facchinaggio/trasloco/magazzinaggio

Come si può notare dalla tabella i più classici settori di applicabilità delle procedure in questione sono caratterizzati da un'alta intensità di manodopera.

2.5 – FORMA DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Di seguito è proposto uno schema riassuntivo dei possibili assetti partecipativi degli OE in gara, coerentemente alla tipologia di riserva ex art. 112 D.lgs. n. 50del 2016.

Tipologia OE	**Art. 112**

Singolo	L'OE agisce con impiego di persone svantaggiate (risultanze da statuto/atto costitutivo)
Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari	Tutti gli OE raggruppati agiscono con impiego di persone svantaggiate (risultanze da statuto/atto costitutivo)
Aggregazioni stabili (Consorzio di Cooperative o imprese artigiane/ Consorzio Stabile)	Gli OE designati per l'esecuzione delle mansioni agiscono con impiego di persone svantaggiate (risultanze da statuto/atto costitutivo)
Subappaltatore	L'OE agisce con impiego di persone svantaggiate (risultanze da statuto/atto costitutivo)
Ausiliario	L'OE agisce con impiego di persone svantaggiate, se è esecutore di mansioni (risultanze da statuto/atto costitutivo)

2.6 – METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

Data la natura della procedura ex art. 112 e dei servizi con essa messi a gara, il criterio per la valutazione delle offerte è individuato nell'OEPV.

La formula economica applicata è la formula non lineare, come di seguito rappresentata.

PE = PEmax * (Ri/Rmax)^*a*	**Dove:** **PEmax = Punteggio massimo attribuibile (30 per il Disciplinare 70 – 30; 20 per il Disciplinare 80 - 20)** **PE = Punteggio economico attribuito al concorrente analizzato** **Ri = sconto del concorrente analizzato** **Rmax = Sconto massimo proposto** ***a*= esponente 0,1 (per il Disciplinare 70 – 30);** **a= esponente 0,2 (per il Disciplinare 80 -20)**

Il bando tipo proposto nel Protocollo d'intesa (sottoscritto nel 2019 dalla Provincia con ACB, il Comune di Brescia, l'associazione dei Segretari Comunali G.B. Vighenzi) è stato pensato cercando di favorire una competizione tra operatori economici che valorizzasse quanto più possibile gli aspetti relativi alla qualità e quantità dei percorsi proposti di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e delle prestazioni oggetto del contratto.

Si suggerisce, perciò, l'adozione di un esponente "a" (rispettivamente pari a 0,1 e 0,2), al fine di evitare che, nel confronto tra le offerte proposte in gara, l'ottenimento di un punteggio prestazionale e tecnico di parte sociale pur fortemente competitivo fosse vanificato a fronte di uno scostamento anche poco rilevante di parte economica. In questo modo si cerca di stimolare la competizione degli operatori sulla disponibilità all'assunzione di lavoratori svantaggiati oltre la soglia minima del 30%, prevedendo anche un allargamento della platea coinvolta – per le disponibilità aggiuntive – alle categorie di svantaggio ulteriori rispetto a quelle previste dalla L. n. 381 del 91 (ex art. 3 c. 1 del Protocollo Sociale Operativo che costituisce allegato del Protocollo di Intesa sottoscritto nel 2019).
In questo senso, sono state previste significative soglie minime nel punteggio sociale, volte a stimolare un vero rialzo della competizione, in termini tecnico/qualitativi, da parte degli operatori economici. L'utilizzo della formula in questione, ad ogni modo, consente l'assegnazione di punteggi di parte economica discriminanti in base allo sconto proposto. L'obiettivo consiste quindi nel premiare l'offerta economicamente più conveniente fra i competitori che esprimono la maggiore qualità tecnica relativa alla prestazione e all'inserimento lavorativo.

2.7- PUBBLICITA'

In ragione della procedura avviata mediante la determinazione a contrarre, definita in particolare sulla base dell'importo stimato dell'affidamento posto a base di gara, dovranno innanzitutto essere rispettate le norme in materia di pubblicità (come meglio riassunte nella tabella allegata).
In caso di procedura di affidamento per importi inferiori alle soglie comunitarie di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), b), c) e c*bis*), gli Enti devono procedere anche nel rispetto del D.L. n. 76 del 2020, così come convertito dalla Legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato con D.L. n. 77 del 2021 convertito in Legge n. 108 del 2021. Per procedure di gara di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, si dovrà procedere innanzitutto alla pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, mediante apposita piattaforma telematica. Si precisa che, a seguito della spedizione del bando per la successiva pubblicazione in GUUE, quest'ultima avviene entro un massimo di 5 giorni dall'invio del bando stesso. Espletati gli adempimenti per la pubblicazione a livello comunitario, l'Ente procederà alle pubblicazioni previste obbligatoriamente a livello nazionale, vale a dire:
a. Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
b. Pubblicazione sull'Osservatorio dei contratti pubblici di Regione Lombardia sezione Bandi di gara (entro 5 giorni lavorativi dalla pubblicazione in GURI);
c. Pubblicazione su almeno un quotidiano a tiratura nazionale e su almeno un quotidiano a tiratura locale (dopo 12 giorni dalla trasmissione del bando per la pubblicazione in GUUE ovvero dopo 5 giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui all'articolo 60 del codice).

2.8 – TRASPARENZA

Gli aspetti attuativi degli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 37 *(Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*) del Decreto Legislativo n. 33 del 2013, sono disciplinati dal vigente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, cui si fa espresso rinvio. Fermo restando quanto precede, si forniscono di seguito alcune esemplificazioni di atti da pubblicare sul Sito Istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente /Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura (nel seguito anche solo "Bandi di gara"):

1. Per procedure aperte, nella fase di avvio della procedura, più nello specifico:

a. per procedure di importo inferiore alle soglie comunitarie, determinazione a contrarre, bando di gara, capitolato speciale di appalto e relativi allegati;

b. per procedure di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, determinazione a contrarre, bando GUUE, disciplinare di gara, capitolato speciale di appalto e relativi allegati.

PROCEDURA APERTA	
SITO INTERNET DELL'ENTE	1 DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2.BANDO GUUE e DISCIPLINARE DI GARA (se la procedura è di rilevanza comunitaria) 3.BANDO DI GARA (se la procedura non è di rilevanza comunitaria); 4.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; 5.Patto d'integrità/Protocollo di legalità; 6.DGUE in formato editabile, dichiarazione integrativa del DGUE in formato pdf; 7.CARTELLA zippata (contenente gli elaborati tecnici e documenti amministrativi facenti parte della progettazione)

2. Per procedure negoziate, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed entro la data della prima seduta pubblica.

PROCEDURA NEGOZIATA	
SITO INTERNET DELL'ENTE	1 DETERMINAZIONE A CONTRARRE 2.LETTERA DI INVITO 3.CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; 4.Patto d'integrità/Protocollo di legalità; 5.DGUE in formato editabile, dichiarazione integrativa del DGUE in formato pdf; 6.CARTELLA zippata (contenente gli elaborati tecnici e documenti amministrativi facenti parte della progettazione)

3 per affidamenti diretti, all'atto dell'aggiudicazione, la determinazione dirigenziale a contrarre e di affidamento.

SEZIONE 3 – FASE SUCCESSIVA ALL'INDIZIONE DELLA GARA

3.1 – CHIARIMENTI

Dopo l'invio della lettera d'invito o la pubblicazione dell'avviso/bando/disciplinare di gara è lasciata agli operatori economici la possibilità di richiedere chiarimenti in merito al contenuto della documentazione di gara.
Nei documenti di gara (in particolare nell'avviso di indagine di mercato per procedure sottosoglia ovvero nel bando/disciplinare di gara/lettera di invito per procedura sottosoglia in fase di invito) è necessario indicare il termine ultimo entro il quale i concorrenti potranno inviare le richieste di chiarimenti, che dovranno essere formulate solo ed esclusivamente per iscritto.
Nel caso in cui i chiarimenti abbiano ad oggetto questioni di interesse generale, la risposta agli stessi dovrà essere messa a disposizione di tutti gli operatori economici mediante:

a. pubblicazione delle risposte all'interno della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della procedura, in caso di procedure aperte ovvero di procedura sottosoglia comunitaria (aperte o negoziate);

b. invio delle risposte ai concorrenti invitati (anche tramite semplice pubblicazione all'interno della piattaforma telematica utilizzata per la gestione della procedura) nell'ambito di procedure ad invito.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 74, comma 4, del Codice, le richieste di chiarimento formulate in tempo utile devono essere riscontrate da parte dell'Ente, di norma, almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte in caso di procedure sopra soglia comunitaria mentre almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte in caso di procedure negoziate sottosoglia comunitaria. Si raccomanda comunque di non dare risposta ai chiarimenti in un'unica soluzione al termine indicato nel precedente periodo, ma di riscontrare i chiarimenti con diversa cadenza durante la pendenza del termine di presentazione delle offerte.
Qualunque sia il contenuto delle richieste di chiarimento, si ricorda che le risposte alle stesse non possono in alcun modo modificare e/o integrare la documentazione di gara.

3.2 – PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Il termine di presentazione delle offerte previsto nei bandi di gara e nelle lettere di invito ovvero il termine di presentazione di manifestazione di interesse nel caso di avvisi di indagine di mercato deve intendersi come inderogabile.
Tuttavia, l'Ente può procedere alla proroga dei predetti termini in particolari casi, vale a dire:
a. qualora le informazioni complementari fornite, significative ai fini della preparazione di offerte adeguate (vedi precedente paragrafo 3.1), seppur richieste in tempo utile dall'operatore economico, non siano state rese disponibili entro il termine di cui al precedente paragrafo 3.1, punto 4;
b. qualora siano state effettuate modifiche significative ai documenti di gara.

Al ricorrere della condizione di cui alla lett. b) del precedente puntoo2, sarà necessario procedere alla rettifica dei documenti di gara, dando pubblicità delle modifiche apportate secondo le stesse forme e modalità previste per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi (vedi paragrafo 3).
La durata della proroga concessa al ricorrere di una delle circostanze di cui al precedente punto 2 del presente paragrafo deve essere proporzionale al numero dei giorni per i quali è già stata pubblicata.
L'Ente non è tenuto a valutare la concessione di alcuna proroga dei termini di scadenza di presentazione delle offerte qualora le richieste di chiarimento siano pervenute oltre il termine previsto nei documenti di gara ovvero qualora le stesse non siano rilevanti ai fini della presentazione delle offerte.

SEZIONE 4 – PRIMA SEDUTA PUBBLICA E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
4.1 – SEDUTA PUBBLICA PER LA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, nel giorno e ora indicati nel disciplinare di gara ovvero nella lettera di invito ovvero comunicati agli operatori economici mediante:
a. pubblicazione di apposito avviso sul profilo del committente e sulla piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara in caso di procedura aperta;
b. invio di apposita comunicazione tramite piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara in caso di procedura negoziata o ristretta in fase di invito il RUP, in seduta pubblica, tenuta anche da remoto:
a) accerta che le offerte siano pervenute entro il termine di presentazione indicato nei documenti di gara;
b) verifica la completezza della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici rispetto a quanto previsto nei documenti di gara nonché il possesso dei requisiti da parte dei concorrenti;
Di tutte le operazioni effettuate dal RUP deve darsi conto in apposito verbale, sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti nella fase di verifica della documentazione.
Qualora all'esito della verifica della documentazione amministrativa quest'ultima risulti corretta e completa relativamente a tutti gli operatori economici partecipanti, il verbale relativo alla seduta dovrà essere approvato con determinazione dirigenziale (vedi successivo paragrafo 4.3). Qualora invece dalla verifica della documentazione amministrativa dovessero emergere delle carenze essenziali, si procederà secondo quanto previsto nel successivo paragrafo 4.2.
4.2 – SOCCORSO ISTRUTTORIO
Laddove il RUP riscontrasse, nella documentazione amministrativa prodotta da uno o più operatori economici, delle carenze di qualsiasi elemento formale, prima di procedere all'esclusione delle relative offerte, dovrà attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
Il Rup, in particolare, invierà ai concorrenti interessati una specifica comunicazione (preferibilmente attraverso la piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara) all'interno della quale segnalerà i documenti, le informazioni o i dati di cui risulta carente la documentazione amministrativa prodotta, assegnando un termine

non superiore a 10 giorni per consentire all'operatore economico di sanare le carenze riscontrate.
In caso di mancato riscontro da parte del concorrente entro il termine assegnato, lo stesso verrà escluso dalla procedura.
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
Una volta scaduto il termine assegnato a ciascun operatore per rendere le dichiarazioni integrative richieste, il RUP, in seduta pubblica, procederà alla verifica delle integrazioni ricevute e alla conseguente ammissione o esclusione di ciascun concorrente alle successive fasi della procedura.
Delle operazioni di cui ai punti 1 e 2 ne è dato atto nel verbale della seduta amministrativa. 7.Dell'esito del soccorso istruttorio ne è data evidenza in apposito verbale ovvero nella determinazione di ammissione ed esclusioni.
Dell'esito del soccorso istruttorio è data evidenza in apposito verbale ovvero nella determinazione di ammissione ed esclusione.

4.3 – DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE E COMUNICAZIONI

Al termine della valutazione della documentazione amministrativa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 76, comma 2bis, del Codice, l'Ente adotta la determinazione di ammissione e esclusione dei concorrenti dalle successive fasi della procedura.
Una volta adottato il provvedimento, lo stesso dovrà essere:
a) comunicato entro un termine non superiore a 5 giorni a tutti i concorrenti, ai sensi dell'art. 76, commi 2bis e 5, del Codice tramite piattaforma telematica utilizzata per la gestione della gara;
b) pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, sez. Amministrazione trasparente/Bandi di gara.

SEZIONE 5 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

5.1 – NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Scaduto il termine per la presentazione delle offerte, l'Ente procede alla nomina della commissione giudicatrice, la quale dovrà essere composta da un numero dispari di commissari non superiore a 5.
Prima di procedere al formale atto di nomina, l'Ente dovrà richiedere ai commissari e al segretario verbalizzante una dichiarazione, presentata ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, di assenza di cause di incompatibilità con i suddetti ruoli e di assenza di conflitto di interessi nei confronti dei concorrenti che hanno presentato offerta.
I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni giudicatrici è valutata con riferimento alla singola procedura, pur sconsigliando in via generale di prevedere il RUP all'interno delle commissioni giudicatrici.
La scelta dei componenti della commissione avviene sulla base di quanto previsto dall'art. 77, in quanto applicabile, e sulla base di quanto previsto dall'art. 216,

comma 12, del Codice. Si ricorda che la commissione dovrà possedere competenza specifica con riferimento all'oggetto dell'appalto per il quale si procede all'aggiudicazione e in materia di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
Il provvedimento di nomina della commissione nonché i *curricula vitae* dei commissari devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente sez. Amministrazione trasparente/Bandi di gara, ai sensi dell'art. 29 del Codice.

5.2 – SEDUTE RISERVATE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE
La commissione giudicatrice, in una o più sedute riservate, tenute anche da remoto, procede all'apertura ed alla valutazione delle offerte tecniche secondo i criteri indicati all'interno del disciplinare di gara o della lettera di invito. L'apertura delle offerte tecniche in formato cartaceo deve avvenire in seduta pubblica.
Alle sedute riservate non possono prendere parte soggetti diversi dai membri della commissione, fatta eccezione per l'eventuale segretario verbalizzante (diverso da uno dei commissari), il quale tuttavia non potrà esprimere alcun giudizio di natura tecnica sulle offerte oggetto di valutazione.
La commissione giudicatrice non può determinare ulteriori criteri di valutazione rispetto a quelli indicati nei documenti di gara.
Qualora le offerte tecniche dovessero presentare delle carenze formali rispetto a quanto previsto dai documenti di gara, non può essere applicata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
Qualora nella documentazione di gara fosse prevista una soglia di sbarramento relativamente ai punteggi tecnici, prima di procedere all'eventuale riparametrazione finale dei punteggi, la commissione verifica se uno o più concorrenti abbiano conseguito un punteggio inferiore alla predetta soglia. In caso positivo, il presidente della commissione informa il Rup o l'eventuale referente di gara del mancato superamento della soglia di sbarramento da parte di uno o più concorrenti; il Rup o il referente di gara procede di conseguenza a comunicare ai concorrenti interessati l'esclusione dalla successiva fase della procedura di gara, entro un termine non superiore a 5 giorni (art. 76, c. 5 del Codice), tramite l'ausilio della piattaforma telematica.
Al termine della valutazione delle offerte, la commissione redige una graduatoria delle offerte tecniche, anche a seguito di eventuali riparametrazioni dei punteggi previsti nella documentazione di gara.
Delle operazioni svolte all'interno di ciascuna seduta riservata viene redatto apposito verbale.

SEZIONE 6 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE E AGGIUDICAZIONE
6.1 – SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE
Una volta terminata la fase di valutazione della documentazione amministrativa e la fase di valutazione delle offerte tecniche, la commissione giudicatrice procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte economiche.

L'Ente comunica (almeno 2 giorni prima), ai concorrenti ammessi a tale fase della procedura, giorno, ora e modalità di apertura delle offerte economiche sia sulla piattaforma telematica sia sul sito dell'Ente sezione Avvisi e Bandi.
Prima di procedere all'apertura delle offerte economiche, la commissione legge i punteggi attribuiti alle offerte tecniche presentate dai concorrenti in gara nonché eventuali esclusioni.
La commissione giudicatrice verifica innanzitutto la regolarità formale delle offerte economiche presentate, procedendo laddove necessario all'esclusione delle offerte che non sono conformi a quanto previsto nella documentazione di gara. Alle offerte economiche non può essere applicata la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.
Successivamente, la commissione giudicatrice procede a dare lettura dei ribassi/prezzi offerti dai concorrenti.
Sulla base dei ribassi/prezzi offerti dai concorrenti la commissione giudicatrice determina il punteggio da attribuire a ciascuna offerta economica sulla base della formula indicata nel disciplinare/bando di gara/lettera di invito, e, sommando i punteggi tecnici attribuiti ai concorrenti con quelli economici, determina la graduatoria provvisoria.
Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in cui non vi siano offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 3, del Codice, la commissione giudicatrice formula la proposta di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 33 del Codice, in favore del concorrente primo classificato.
In presenza di offerta tempo inserita nella busta delle offerte economiche il punteggio attribuito all'offerta tempo viene sommato al punteggio dell'offerta tecnica di ogni operatore economico, solo ai fini del calcolo dell'anomalia.
Nel caso in cui vi siano offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 2bis o 3, il RUP/Referente di gara (su proposta della commissione giudicatrice) attiva il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta di cui al successivo paragrafo.
Delle operazioni compiute nel corso della seduta pubblica di valutazione delle offerte economiche viene redatto apposito processo verbale.

6.2 – PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELL'OFFERTA

Il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta è avviato da parte del Rup/referente di gara.
Nel caso di numero di offerte inferiori a 3, non si calcola la soglia di anomalia ai sensi del comma 3 dell'art. 97 del codice, ma il Rup/Referente di gara può richiedere all'operatore economico spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta che appare anormalmente bassa (ai sensi dell'art. 97, c. 1 del Codice).
In presenza di tre o più offerte, si calcola la soglia di anomalia ai sensi del comma 3 dell'art. 97.
Nei casi di cui ai punti **2, 3,** il Rup/referente di gara chiede ai concorrenti, la cui offerta risulta anomala, l'invio di spiegazioni a comprova della sostenibilità e attendibilità dell'offerta, assegnando agli stessi un termine non inferiore a 15 giorni.
Le giustificazioni presentate sono valutate dal RUP, eventualmente coadiuvato dalla commissione giudicatrice.

Con riferimento alle giustificazioni presentate, il RUP può chiedere ai concorrenti ulteriori chiarimenti ovvero convocare gli stessi per un contraddittorio.
Al termine del procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, il RUP redige una nota all'interno della quale stabilisce se l'offerta risulti congrua e sostenibile ovvero se la stessa risulti anomala.
Nel caso in cui l'offerta risulti congrua, il Dirigente dell'Ente aggiudicatore formula l'aggiudicazione nei confronti del concorrente primo in graduatoria; nel caso in cui l'offerta risulti non congrua, il Rup/referente di gara deve procedere all'esclusione dell'offerta stessa, comunicando l'esclusione al concorrente (ai sensi dell'art. 76, c. 5 lett. b) del Codice) e scorrendo la graduatoria nel caso ci sia più di un'offerta.

SEZIONE 7 – AGGIUDICAZIONE

7.1 –AGGIUDICAZIONE

Il Dirigente dell'Ente adotta la determinazione di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
Tutti i verbali di gara e la determinazione dirigenziale di proposta di aggiudicazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente sez. Amministrazione trasparente/Bandi di gara.
Prima dell'aggiudicazione, oppure nelle more della scadenza dei termini di cui all'art. 32, comma 9 del Codice, di norma l'Ente, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, procede con le verifiche ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass per i requisiti dell'art. 80, mentre per i requisiti di cui all'art. 83 la verifica di norma avverrà senza utilizzare il sistema AVCPASS.
Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Ente, prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.
L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.
In caso di esito negativo delle verifiche, l'Ente procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC.
L'Ente aggiudicherà, quindi, al secondo classificato procedendo altresì alle verifiche nei termini sopra indicati.Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
L'Ente dà seguito agli adempimenti relativi alla pubblicazione dell'esito di gara.

7.2 – FORMA CONTRATTUALE

Per la stipulazione del contratto, fermo restando il rispetto del termine dilatorio, sono previste diverse forme contrattuali che ogni Ente sceglierà in virtù di regolamenti interni o dell'importo dell'appalto.
A titolo esemplificativo si indicano nella tabella seguente le principali forme contrattuali previste dal Codice con indicazioni di soglie economiche.

OGGETTO E IMPORTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO	FORMA CONTRATTUALE
SERVIZI E FORNITURE di importo < a 75.000 euro	scambio di corrispondenza
SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore a 75.000 e < 1.000.000	Scrittura privata semplice
SERVIZI E FORNITURE di importo pari o superiore a 1.000.000.	forma pubblica amministrativa

Se il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa, nel bando di gara va indicato anche il costo che l'aggiudicatario dovrà sostenere per le spese contrattuali. Questo non è richiesto quando ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50 del 2016 il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata.

SEZIONE 8 – LA FASE DI ESECUZIONE

8.1 – PREVISIONI DEL CAPITOLATO SPECIALE RELATIVE ALLA FASE ESECUTIVA

Si affronta in questa sede la fase di controllo dell'esecuzione la quale costituisce, dal punto di vista sociale della commessa, l'aspetto forse più delicato da gestire nell'intero ciclo di vita del bando ex art. 112 del Codice. Infatti, solo a fronte di una effettiva attività di monitoraggio degli adempimenti sociali richiesti all'aggiudicatario, si potrà ottenere un efficace perseguimento degli obiettivi posti a fondamento dell'appalto con finalità sociali.
È in questo senso di fondamentale importanza che già in fase di predisposizione del capitolato speciale vengano opportunamente disciplinati anche tutti gli aspetti relativi al monitoraggio dei risultati attesi per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, nonché la previsione di idonee penali in caso di inadempienze.
Per quanto riguarda le verifiche da effettuare in fase esecutiva del contratto, il capitolato dovrà di norma prevedere quanto di seguito indicato:
a) l'effettuazione, nei luoghi di esecuzione del servizio, di verifiche periodiche, anche non concordate, volte ad accertare la rispondenza delle attività alle prescrizioni del capitolato e a quanto previsto in sede di offerta. Nel corso del-le verifiche si constaterà il regolare funzionamento delle attività, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi;
b) la verifica dei dati e delle relazioni ricevuti dall'appaltatore e, a fronte di eventuali incongruenze o inadempienze relative agli obblighi previsti in ordine all'inserimento degli svantaggiati, l'applicazione, pervia valutazione da parte del RUP, delle previste penali;
c) la verifica della coerenza tra le azioni poste in essere dall'operatore aggiudicatario e le migliorie e gli impegni offerti in sede di gara per promuovere l'inserimento lavorativo;
d) la facoltà di richiedere, qualora ritenuto necessario, copia, anche a campione, del Libro Unico del Lavoro (L.U.L.) relativo ai lavoratori impiegati;

e) la facoltà di richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento delle attività e di attuare controlli a campione nonché di somministra-re questionari di gradimento, al fine di valutare la soddisfazione degli utenti per il servizio reso dall'appaltatore.
Inoltre, al fine di dare effettività alle prescrizioni del capitolato speciale, lo stesso deve prevedere idonee penali, anche prendendo a riferimento il seguente schema da adattare ai singoli casi concreti (i riferimenti sono al Protocollo sociale operativo riportato in allegato alle presenti istruzioni):

1. Mancata o inadeguata realizzazione delle azioni presentate in sede di formulazione dell'offerta relativamente a tutti gli aspetti indicati nel POGIL	**1 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza
2. Ritardo o inadempienze relativamente agli obblighi previsti all'art. 2, c. 2, lett. a) del presente protocollo sociale operativo	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per giorno e per addetto
3. Inadempienze relativamente agli obblighi previsti all'art. 2, c. 2, lett. b), c), d) ed e) del presente protocollo sociale operativo	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza
4. Ritardo relativamente agli obblighi previsti all'art. 2, c. 3, lett. a), b), c), d), e), g), h) ed i) del presente protocollo sociale operativo	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per ogni giorno di ritardo
5. Mancato rispetto degli obblighi circa le norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro ex D. Lgs. 81/2008 (cfr. art. 2, c. 3, lett. f) del presente protocollo sociale operativo)	**1 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza
6. Riscontro di dati discordanti tra quanto riportato nel LUL e quanto dichiarato dall'operatore aggiudicatario in occasione della presentazione dei report richiesti (cfr. art. 2, c. 3, lett. j)	**0,6 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza

7. Mancata comunicazione, in caso di sostituzione, dei dati relativi al responsabile sociale e al tutor dell'inserimento con relativi titoli	**0,3 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza
8. Inadempienze rispetto agli obblighi indicati all'art. 3 "Progetto personalizzato di inserimento" del presente protocollo sociale operativo e a quelli previsti all'art. 2, c. 2, lett. f)	**1 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza
9. Mancata collaborazione con l'ufficio di riferimento della Stazione appaltante e con i servizi invianti (di base e specialistici) ex art. 7, c. 2 del presente protocollo sociale operativo)	**0,8 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza
10. Inadempienze relative agli obblighi di rendicontazione qualitativa e quantitativa di cui all'art. 8 del presente protocollo sociale operativo	**0,9 per mille** ex c. 2, art. 113-bis D. Lgs. 50/2016	€ _____	Per singola inadempienza

8.2 – MODALITA' OPERATIVE PER LE VERIFICHE

Il direttore dell'esecuzione, anche coinvolgendo l'ufficio deputato a monitorare gli inserimenti lavorativi, provvede a presidiare la fase esecutiva del contratto, informando il RUP in caso di criticità o inadempienze.

2. Ai fini di cui sopra, il direttore dell'esecuzione si dota di opportune piste di controllo, di cui le seguenti schede rappresentano un esempio da adattare ai singoli casi concreti (anche in questo caso i riferimenti sono al Protocollo sociale operativo riportato in allegato alle presenti istruzioni).

SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO SOCIALE OPERATIVO

Elementi da Protocollo da verificare	Tempistica	Esito	Penali
1. Inserimento soggetti svantaggiati e verifica percentuale 30% o quella eventuale superiore indicata in sede di gara ***2. Acquisizione progetti personalizzati dei soggetti svantaggiati (art.3 co.1)*** ***3. Verifica contenuti minimi obbligatori progetti personalizzati (art.3 protocollo sociale)*** ***4. Verifica contratto di lavoro stipulato (durata, ccnl di***	***40 gg dall'avvio del servizio***		

riferimento, salario di ingresso (art.3 lett. j e K) ***5. Verifica titoli ed esperienza Responsabile sociale (art.6 prot.soc.)*** ***6. Verifica titoli ed esperienza tutor inserimento lavorativo (art. 5 prot. soc.)*** ***Verifica clausola sociale***			
1. Verifica comunicazioni giornaliere composizione squadra di lavoro in servizio ***2. Verifica adempimenti amministrativi: trasmissione contratti di lavoro stipulati, dimissioni/cessazioni, adempimenti in materia di sicurezza, comunicazioni assenze prolungate non giustificate dei soggetti svantaggiati (art. 2 comma 3)*** ***3. Verifica andamento singoli percorsi di inserimento*** ***4. Verifica contratti di lavoro stipulati (durata, ccnl di riferimento, salario di ingresso) (art.3 comma 1 lett. j e k)*** ***5. Verifica servizi di accompagnamento, formazione e supporto*** ***6. Verifica contenuti ed efficacia piano di gestione delle emergenze (art.4)***	***Quadrimestrale/semestrale***		
Verifica report quantitativo riepilogativo su format predisposto dalla stazione appaltante e report sintetico qualitativo con i contenuti dellart.8	***Annuale***		
Verifica partecipazione agli incontri periodici di verifica e monitoraggio (art.8 co.2)			
Richiesta copia a campione dei L.U.L. (Art.2 co.3 lett. j)	***Annuale***		
Controlli sui luoghi di esecuzione del servizio (art.9)	***Casuali***		
Esiti questionari di gradimento per valutare la soddisfazione degli utenti sui servizi (art.9 ci.2)	***Annuale***		

SCHEDA DI CONTROLLO RISPETTO AGLI ELEMENTI OFFERTI IN SEDE DI GARA

Elementi da offerta tecnica da verificare	***Tempistica***	***Esito***	***Penali***
Verifica qualità POGIL indicato nell'offerta tecnica: Organigramma della struttura di coordinamento e gestione del modello Consistenza e Significatività responsabilità sociale e tutor Piano della formazione aggiuntiva Monte ore annuale docenze previste per la formazione non obbligatoria	***entro 40 giorni dalla consegna dei lavori e costante***		

Verifica reale attuazione sinergie territoriali	***Semestrali***		
Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie: ***Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30%*** ***Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi*** ***Assunzioni a tempo indeterminato***			

ALLEGATO 1

SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA[121]

Ai fini dell'applicazione del Codice, le soglie di rilevanza comunitaria considerate sono state (soglie variate dal 1° gennaio 2020 dai Regolamenti (UE) 2019/1827,1828, 1829, 1830, del 30 ottobre 2019):

a) euro 5.350.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

b) euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

c) euro 214.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:

---

[121] Si fa presente che, però, dal 1° gennaio 2022 saranno in vigore le nuove soglie di rilevanza comunitaria sugli appalti pubblici ai sensi dell'art. 35, D.lgs. n. 50 del 2016. I nuovi Regolamenti delegati della Commissione sono stati tutti pubblicati sulla GUCE L 398 del 11 novembre 2021 (2021/1950-1951-1952-1953).

Per effetto di questi ultimi, le nuove soglie aggiornate risulteranno le seguenti:

- SETTORI ORDINARI

euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, la soglia si applica soltanto agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell'allegato VIII;

euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; la soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati nell'allegato VIII;

- SETTORI SPECIALI

euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

- DIFESA E SICUREZZA

euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;

euro 431.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;

- CONCESSIONI

euro 5.382.000.

a) euro 5.350.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 428.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all'allegato IX.

ALLEGATO 2

RIEPILOGO PUBBLICITÀ

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO	
ESITO (entro 30 gg dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva)	
SITO INTERNET ENTE	
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)	
FORNITURE E SERVIZI – AMBITO COMUNITARIO	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice)*
GUUE	GUUE
GURI	GURI
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	
2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	

CONCESSIONI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PARI A € 5.350.000 FORNITURE E SERVIZI – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PARI A € 214.000 (AMBITO NAZIONALE)	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto)*
GURI	
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)

CONCESSIONI – AMBITO COMUNITARIO	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice)*
GUUE	GUUE
GURI	GURI
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE) (NO in caso di esito di gara deserta)
2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE) (NO in caso di esito di gara deserta)

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO
ESITO (entro 30 gg dalla data della determinazione di aggiudicazione definitiva)
SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE *(entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)*

FORNITURE E SERVIZI – AMBITO COMUNITARIO	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice)*
GUUE	GUUE
GURI	GURI
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	
2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	
CONCESSIONI SOTTOSOGLIA COMUNITARIA PARI A € 5.350.000 **FORNITURE E SERVIZI – SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PARI A € 214.000 (AMBITO NAZIONALE)**	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto)*
GURI	
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
CONCESSIONI - AMBITO COMUNITARIO	
AVVISI E BANDI	*ESITO (entro 30 gg dalla data di stipula del contratto ai sensi dell'art. 98 del Codice)*

GUUE	GUUE
GURI	GURI
SITO INTERNET ENTE	SITO INTERNET ENTE
OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	OSSERVATORIO REGIONALE (entro 5 gg dalla data della pubblicazione avente valore legale)
2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	2 QUOTIDIANI NAZIONALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE) (NO in caso di esito di gara deserta)
2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE)	2 QUOTIDIANI LOCALI (dopo 12 gg dalla trasmissione del formulario alla GUUE) (NO in caso di esito di gara deserta)
1 QUOTIDIANO LOCALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI)	1 QUOTIDIANO LOCALE (entro 5 gg dalla pubblicazione in GURI) (NO in caso di esito di gara deserta)

6. Report controlli

→ SCHEDA DI CONTROLLO DELLE PRESCRIZIONI DEL PROTOCOLLO SOCIALE OPERATIVO

Elementi da offerta tecnica da verificare	Tempistica	Esito	*Penali*
Verifica qualità POGIL indicato nell'offerta tecnica: -Organigramma della struttura di coordinamento e gestione del modello -Consistenza e Significativa responsabilità sociale e tutor -Piano della formazione aggiuntiva -Monte ore annuale docenze previste per la formazione non obbligatoria	*entro 40 giorni dalla consegna dei lavori e costante*		*Art.10*
Verifica reale attuazione sinergie territoriali	*Semestrali*		*Art.10*
Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie: *-Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30%* *-Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi* *-Assunzioni a tempo indeterminato*			

→ SCHEDA DI CONTROLLO RISPETTO AGLI ELEMENTI OFFERTI IN SEDE DI GARA

Elementi da offerta tecnica da verificare	Tempistica	Esito	*Penali*
Verifica qualità POGIL indicato nell'offerta tecnica: -Organigramma della struttura di coordinamento e gestione del modello -Consistenza e Significativa responsabilità sociale e tutor -Piano della formazione aggiuntiva -Monte ore annuale docenze previste per la formazione non obbligatoria	entro 40 giorni dalla consegna dei lavori e costante		*Art.10*
Verifica reale attuazione sinergie territoriali	Semestrali		*Art.10*
Verifica qualità dei servizi aggiuntivi e delle migliorie: -Ore lavorate degli svantaggiati superiori al 30% -Inserimento soggetti fragili segnalati dai servizi -Assunzioni a tempo indeterminato			

Pietro Moro - Avvocato, incaricato del Servizio Legale di Confcooperative Brescia e ICN – Italia Consulting Network.

Massimo Olivari - Sociologo, responsabile del Settore Sociale di Confcooperative Brescia.

Francesca Scarpato - Avvocato, incaricato del Servizio Legale di ICN - Italia Consulting Network.